



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso

- Sezione Penale -

Composto dai Magistrati:

Dott.	Umberto	DONA	Presidente
Dott.	Alberto	FRACCALVIERI	Giudice
Dott.ssa	Carlotta	BRUSEGAN	Giudice

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*A seguito di dibattimento*

Nei confronti di:

- **CONSOLI Vincenzo**, nato il 21/11/1949 a Miglionico (MT) - residente e con domicilio dichiarato in **Vicenza, Contrà Mure Pallamaio**

**LIBERO - PRESENTE**

**IMPUTATO**

1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cod. pen., 2638, commi 1° e 3° codice civile, (Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza) nella sua qualità di **Amministratore Delegato** nel periodo dal 29.1.2008 al 26.5.2014, di **VENETO BANCA s.c.p.a.** con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di **Direttore Generale** della predetta banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ostacolare l'esercizio delle finzioni di vigilanza demandate alla Banca d'Italia, indicava o comunque faceva indicare falsamente nella segnalazione

N. 91/22 Reg.Sent.

N. 2258/18 N.R.

N. 442/21 R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data :

04/02/2022

Depositata il:

5 MAG. 2022  
Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dot. Patricia LOVISETTO

Appellata il :

dal :

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo  
al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

periodica (ex art. 51 T.U.B.) relativa all'ultimo trimestre 2012 (trasmessa a Banca d'Italia in data 15.03.2013) ed in quelle successive fino al 31.12.2013, un ammontare del patrimonio di vigilanza (indicato in euro 2.309 milioni al 31.12.2013) non corrispondente al reale; in particolare, ometteva di decurtare il patrimonio di vigilanza di almeno 430,8 milioni circa di euro per effetto del valore di azioni proprie cedute a terzi previo finanziamento concesso agli acquirenti (c.d. capitale finanziato), nonché di almeno 1.131 milioni circa di euro per effetto delle maggiori perdite su crediti (svalutazione di crediti) e di almeno 134 milioni circa di euro per effetto di accantonamento per rischi operativi (di tal che, a fronte di un P.D.V. indicato in euro 2.309 milioni circa, il P.D.V. effettivo era di soli euro 613 milioni circa, di gran lunga inferiore ai requisiti patrimoniali obbligatori, pari a 1.138 milioni di euro); inoltre indicava "sofferenze" per euro 2.705 milioni, a fronte di sofferenze effettive pari a euro 3.371,8 milioni.

Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso), il 31.12.2013 nonché in epoca antecedente e prossima a tale data.

2) del delitto p. e p. dagli artt. 81, cpv. cod. pen. e 2638, commi 1°, 2° e 3° codice civile, (Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza), perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato (dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna, società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti e, successivamente, di Direttore Generale della medesima banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo di *dominus* dei processi deliberativi dell'ente e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ostacolava le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e di CONSOB in sede di richiesta di autorizzazione e di successiva attuazione riguardante l'operazione straordinaria di aumento del capitale sociale (conclusasi con l'emissione, in data 4.8.2014, di n. 13.174.342 nuove azioni ordinarie per un controvalore di euro 474.276.312), in ragione sia della indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello effettivo (inferiore di almeno 500 milioni di euro per effetto soprattutto di perdite



su crediti), sia della indicazione di un ruolo neutrale da parte della banca con i clienti, mentre in realtà essa aveva posto in essere un piano di iniziative taciute all'autorità di vigilanza e rivolte a soddisfare esigenze della banca stessa (ed in particolare la raccolta di manifestazioni di interesse, "lettere di garanzia", promesse di indennizzo, il ricorso ai finanziamenti ai soci con il collocamento di azioni di nuova emissione presso clienti di fatto finanziati dalla Banca per un ammontare di circa 95 milioni di euro, di cui 37,197 milioni di euro relativi a sottoscrizioni di azioni effettuate mediante risorse rivenienti dall'utilizzo di fidi preesistenti concessi ai clienti); operazione di aumento del capitale rispetto alla quale la Banca d'Italia esprimeva parere favorevole con nota prot. 0600708/14 in data 11/6/2014 diretta alla Consob, che la autorizzava con nota prot. n. 0053267/14 del 25.6.2014. Inoltre, il Consoli Vincenzo, a specifica richiesta della Consob, con nota in data 29 agosto 2014 comunicava falsamente che era *"... stata formalmente esclusa, sulla base di regole e istruzioni interne impartite alla Rete, la possibilità per le banche coinvolte nell'offerta delle azioni di concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto d'offerta..."*, affermazione contraria al vero, come emerso dalle indagini e dalle verifiche ispettive successivamente svolte. Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso) e Roma (limitatamente alla condotta di cui al comma 2° dell'art. 2638 cod.civ.), il 29 agosto 2014 ed in epoca antecedente e prossima a tale data.

3) del delitto p e p. dall'art. 2637 c.c. (Aggiotaggio bancario) perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato (nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondendo nelle comunicazioni periodiche destinate a Banca d'Italia, nei bilanci annuali e nelle informative al pubblico dati non rispondenti al vero, con particolare riferimento all'ammontare del patrimonio di vigilanza di Veneto Banca S.c.p.a., in



relazione alla qualità del portafoglio crediti, alla stima del sovrapprezzo delle azioni (deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del c.d.a. ed operata sulla base di metodologie inattendibili e di una previsione di rientro di crediti del tutto incongrua rispetto alla scarsa qualità dei medesimi), nonché al superamento degli *stress test* imposti dalle autorità di vigilanza, poneva in essere artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Veneto Banca, strumento finanziario non quotato, o comunque ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico riponeva nella stabilità patrimoniale di Veneto Banca s.c.p.a., le cui azioni transitavano da un valore di euro 21,25 nel 2004 ad un valore di euro 40,75 nel 2013 e venivano poi valutate in sede di liquidazione dei soci in recesso (dicembre 2015) ad un valore di euro 7,3. In Montebelluna (Treviso), dal 2013 e fino al 26.04.2014 (data in cui l'assemblea dei soci deliberava un sovrapprezzo azione pari ad euro 36,50, in ragione del quale, considerato un valore nominale di euro 3,00, il nuovo prezzo dell'azione si attestava ad euro 39,50).

4) del delitto p. e p. dall'art. 173 *bis* D. L.vo 58/1998 (Falso in prospetto) perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato in carica nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014, di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (consistito nella vendita di azioni a condizioni inique), nel prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni relativa ad un aumento del capitale della predetta società effettuata nel periodo 26.6.2014 - 28.7.2014 (come da documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 25.6.2014), con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto occultava dati o notizie circa l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società, in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari delle informazioni (che venivano indotti ad investire in titoli azionari che avevano un valore di molto inferiore a quello prospettato e che in breve tempo si sarebbe completamente annullato); intento ingannatorio desumibile in particolare dal fatto che il predetto prospetto non riportava le doverose informazioni concernenti le seguenti importanti




circostanze:

- a) circostanza concernente i rilievi rappresentati alla società Veneto Banca dalla Banca d'Italia con nota del Governatore in data 6 novembre 2013, relativamente alle modalità utilizzate in precedenza nell'ambito della procedura di determinazione del valore delle azioni, non ispirate a principi di prudenza e non aderenti alla redditività aziendale;
- b) circostanza per cui la determinazione del prezzo di offerta delle azioni era stata il risultato di un ampio esercizio, di tipo discrezionale e "politico", del potere del Consiglio di amministrazione di proposta all'assemblea dei soci, finalizzato a soddisfare le aspettative di costoro ed a far apparire stabile il capitale investito, piuttosto che il corretto risultato di una procedura basata su "apposita policy" (di tal che il valore dell'azione era stato ampiamente sopravvalutato);
- c) circostanza relativa al significativo controvalore complessivo dei finanziamenti potenzialmente correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni di Veneto Banca, concessi fino al 31 maggio 2014;
- d) circostanza concernente i rilievi operati da Banca d'Italia, nel suddetto documento del 6 novembre 2013, in merito al controvalore di euro 157 milioni di finanziamenti strumentali all'acquisto di azioni (risultante dal campionamento delle posizioni di importo più rilevante), in cui la condizione di azionista si associava a quella di prenditore di credito;
- e) circostanza concernente le specifiche criticità rilevate dalla Banca d'Italia in merito al ruolo svolto dal direttore generale ed ex amministratore delegato Consoli Vincenzo (in relazione al quale era stata evidenziata un'eccessiva concentrazione di poteri) ed alle carenze riscontrate nel processo di erogazione del credito;
- f) circostanza concernente l'avvenuto utilizzo del "Fondo azioni proprie" (iscritto nel bilancio 2013 per euro 200 milioni) per operazioni di acquisto di azioni Veneto Banca per un importo di oltre 100 milioni di euro (come regolato in data 3 giugno 2014), utilizzo che di fatto limitava la capacità della banca di favorire una significativa liquidità delle azioni a favore dei relativi possessori intenzionati a vendere i propri titoli.

In Montebelluna (Treviso), il 25.6.2014 (data di pubblicazione della documentazione di cui agli artt. 94 e segg. D. L.vo n.58/1998).

Con l'intervento del P.M. Dott. Massimo De Bortoli e Dott.ssa Gabriella CAMA; degli Avvocati Ermenegildo Costabile e Raffaella Di Meglio del foro di



Milano, di fiducia per l'imputato.

Per la p.o. VENETO BANCA s.p.a è presente l'Avv. Cecilia Pivetta del Foro di Treviso in sostituzione, per delega orale, dell'Avv. Francesco MUCCIARELLI del Foro di Milano.

È presente per la parte civile n. 1 VERONESE FILIPPO l'Avv. Stefano Trubian del Foro di Treviso.

È presente per la parte civile n. 2 PAOLO BASSO, SABRINA STRAZZARI, OSVALDO BASSO, ILEANA BASSO, DANIELE BATTAGGIA, SILVIA BRUZZOLO, BERP CORPORATE S.R.L. (P.IVA 03167540164), In Persona Del Legale Rappresentante Pro Tempore Andrea Luigi Belometti, FRANCA CHIESA, FABRIZIO CILLOTTO, ALBERTO DAL COL, FABIO FRANCESCON, SILVIA FRANCESCON, ANNA FRANCESCON, RENATO FRANCESCON, IDRIA OSTAN, ERMENEGILDO DALLA LANA, FABRIZIO FUMAGALLI, GIOVANNI FURLAN, PAOLO GIANGRANDI, PIERO LENZI, MARIO MICHIELIN, RENATA STELLA, GIACINTO OTTAVIO Il Quale Agisce In Proprio E In Qualità Di Erede Di MONTI MARIA , ANTONIA ALBERIGO La Quale Agisce In Proprio E In Qualità Di Erede Di MONTI MARIA , GIULIA PARACCHINI, PIETRO PARACCHINI, PAOLA PEGORARO, STEFANO RIGO , CARLO ROSSI, RITA FORNARA, GIOVANNI MARIO TESSARI, GIANFRANCO TRENTIN, LILIANA MIGOTTO, GIOVANNA ALIPRANDI, CHRISTIAN BET, GIANFRANCO BET, MARIA GRAZIA TONON l' Avv. Romina Zanvettor del Foro di Brescia, non comparso, sostituito giusta delega orale dall'Avv. Stefano Trubian del Foro di Treviso.

È presente per la parte civile n. 3 GRUBISSA FLAVIO l'Avv. Elio Zaffalon del Foro di Venezia.

È presente per la parte civile n. 4 PANIGAS EMANUELE l'Avv. Chiara ALTIN del Foro di Treviso, non comparso, sostituito per delega scritta dall'Avv. Alessandra Brunetta del foro di Treviso.

È presente per la parte civile n. 5 CAPPELLETTO SILVANA l'Avv. Sonia RINALDO del Foro di Belluno, sostituito per delega scritta dall'Avv. Alessandra Brunetta del foro di Treviso

È presente per le parti civili n. 6 PANNACCI BRUNO, 7 CATTEL GIANFRANCO, 8 CALVANESE STEFANO, 9 SILVAGNI MARIA TERESA l'Avv. David Giuseppe APOLLONI del Foro di Perugia, sostituito per delega scritta dall'Avv. Alessandra Brunetta del foro di Treviso.

È presente per la parte civile n. 10 LA SALVIA TERESA l'Avv. Michele D'ANGELICO del Foro di Foggia, sostituito per delega orale dall'Avv. Irene



Pinton del Foro di Treviso.

È presente per la parte civile n. 11 VILOTTI LUCIANA l'Avv. Elisabetta ZULIANI del Foro di Udine.

È presente per la parte civile n. 12 GARGNELUTTI GRAZIANO e n. 13 MILIANI MAURO l'Avv. Carlo ANZIL del Foro di Udine.

Per la parte civile n. 14 AMMENDOLA ANTONIO, ARTONI CLELJA, BACCINI PIO UCO, BALDELLI PIER PAOLO, BISCARO ALDA, BISCARO FRANCESCA, BLEVE ALESSANDRO, BOCCUNI FRANCESCO, BOREAN LORIS, CALORE CARLO, CARLI IVIARCELLA, CARNEVALE LUCREZIA, CENTRO POLISPECIALISTICO CUSTODI S.r.l. in persona del legale rappresentante SEGHEZZI DARIO, CERUTTI LINO, CIARONI PATRIZIA, CINGOLANI ALESSANDRO, COLOMBO ROBERTO, CUCCHI ANGELA, DI CIOMMO VALERIO, GARANTOLA MARCO, GRAZIANI ENZO, LIGUORI MASSIMO, MA.G.I.K. S.A.S. di Fasoli Francesca e Margherita, MESSURI SILVIO, MONTI GIANNI, MORANDIN STEFANO, MOSCA SALVATORE, MULTICOMMUNICATION SRL in persona del legale rappresentante MEZZINI RINANGELA, PANCOT ANNA MARIA, PANTO FRANCO, PANTO GIANLUCA, PEROTTI EZIO, PUNTO AUTO TRE S.r.l. in persona del legale rappresentate FASOLI PIETRO GIORGIO,

RAMON MAURA, SALVADOR OMAR, SARONI ARIANNA, SCARAVELLI PAOLA, SCASCIAMACCHIA AGNESE, SERNAGLIA NICHELE, SERVINI ALBERTO, SGOLASTRA VALENTINO, SOCIETA' IMMOBILIARE EDILE - SIME S.R.L in persona del rappresentante Pisapia Gioacchino, TANGANELLI ROBERTO, TREVISAN ADA, TRIVENETO LOGISTIC SERVICE, UBERTI PAOLA, VALLESI S.R.L. assistita dall'Avv. Francesco CORFIATI del Foro di Macerata, nessuno è comparso.

E' presente per la parte civile n. 15 TIZIANO BONOTTO, IVANA MARTIN, FABIO MARCON, FIORELLA CREMONESE, ULIANO SARTORETTO, GRAZIANO CADAMURO, MADDALENA RECH, VALERIA CADAMURO, ANITA CADAMURO, LORENA CADAMURO, ANTONIO TADIOTTO, GIUSEPPE TUMIOTTO, LUCIANA PRASE, LUCA TREVISANATO, PIO PERIN, BRUNA AGNOLETTA, ONELIA LORENZON, MICHELE MORATTO ANCHE QUALE EREDE DI GROSSE GISELLA E MORATTO EGIDIO, MARINO MORATTO ANCHE QUALE EREDE DI GROSSE GISELA E MORATTO ELIGIO, SIMONETTA TOPPAN, SEFORA BONATO, PAOLO LASSANDRO, GIOVANNI LASSANDRO, ANGELO SANDRE LINO SANDRE, SOCIETÀ AGR. SANDRE S.S. (MARCO SANDRE), ARTURO



BOLZAN, FRANCA ANTONEL, SERENA BOLZAN, ENZO BOLZAN, FRANCESCA PROSDOCIMO, LILLIANA ZAIA, BRUNO BOLZAN, EDDA NEGRO, LUIGI SANSON, GIANPAOLO PIOVESANA, MARINA PARZIANELLO, GIOVANNI SARTORI, GRAFICHE (FG) S.R.L. (GIOVANNI SARTORI), MARA FOLEGOTTO, MATTEO ROSSI, CLAUDIA MORESCO, WANDA SEGATTO, MARINO VIDOTTO, GRAZIELLA DAL BEN, ELSA NINOTTI, BORTOLO TOLARDO, ANGELA PEDRON, ALFREDO RUBINO, ARTECH S.P.A. (ALFREDO RUBINO), LUCIO DE ROCCO, VANNA DE PICCOLI, ENNIO DE PICCOLI, ADA MENEGALDO, VANIA BERGAMO, MARIA NARDER, NICOLETTA BERGAMO, GIULIO BEVILACQUA, PALMIRA BORSOI, CRISTINA BORSOI, JACOPO PELOSO, PATRIZIO GASPARINETTI, RONI BOLZONELLO, PAOLO FAVARO, LINA ROSSI, MARIA LORIANA ZANETTE (EREDE DI PAVAN IDA), MAURIZIO FINOTTO, SILVANA ROSSETTO DETTO ANDREOS, LORENZO GIRO, ADRIANA ROSSETTO, FRANCO MESTRINER, LAURA PEZZATO, FIORENZO FRESH, CRISTINA DALL'ACQUA, GIUSEPPE PADOVAN GIOVANNI DA CORTÀ FUMEI, ROSA NOTDURFTER, ONORIO ZANDONÀ, MARIELLA GEROMEL, SERENA ZANDONÀ CESARINA DAVANZO, CINZIA ZANDONÀ (ANCHE QUALE EREDE DI ITALO ZANDONÀ), CLAUDIO DAL MAGRO, ANTONIO MENEGHIN, ANNA PIOVESANA, LUCA VIDOTTO, FABIO BATTISTON (EX DITTA INDIVIDUALE), STEFANIA MICHIELAN, PAOLA CREPAZ, GIUSEPPE ANDREON, ADA PASCON, PIO CENEDESE, IMELDA CENEDESE, ERMENEGILDO VENDRAME, DONATA TREVISAN, ARIO D'ANDREA, ERIKA PASTRELLO, ADELINA DURANTE, PAOLA MAMPRIN, GIAN GIACOMO SABBADIN, ANDREA GIUSEPPE TONOLO (ANCHE EREDE BIANCO EDDA), ROBERTA TONOLO (ANCHE EREDE DI BIANCO EDDA), BRUNA MORO l'Avv. Federica RINALDINI del Foro di Milano e l'Avv. Valeria PROLI del Foro di Milano, sostituite per delega orale dall'Avv. Irene Pinton del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 16 ALESSIO GRAZIELLA, ALIOTO ANTONINO, ARMELLIN MARIA, ATTIANESE CARLO, BAGATIN MARIA, BEGGIATO GIOVANNAMARIA CATERINA, BEJATO GIANCARLO, BEJATO GIANLUCA, BELLÈ ALIDA MARIA, BELLE' ANTONIO, BELTRAME ANGELA, BERNARDI DOMENICO, BERTAZZON GRAZIELLA, BERTO RAUL, BERTOJA PATRIZIA, BERTOJA PIER PAOLO, BETTIN FRANCESCO, BETTIOL DANIELA, BETTIOL LUCIO, BIANCHIN



ELISABETTA, BIANCHIN MARIA, BIANCHIN GIANNINA, BIASOTTO  
IVANO, BIASOTTO ROMEO, BIASOTTO STEFANIA, BIZZARO  
VALENTINA, BOARETTO SANDRA, BOLZONELLO PAOLA, BORDIN  
GIOVANNI, BORDIN SARA, BOSCOLO PAPO MAURIZIO, BOTTEGA  
ADA, BRESOLIN ALESSANDRO, BRESOLIN MARIA BEATRICE,  
BRUGNERA LUIGINA, BUOSI CLAUDIO, BUSANA LUIGI, CABRIO  
MARIA, CALESSO GIUSEPPE, CALLEGARI ANDREA, CALLEGARI  
ANDREA, CALLEGARI CARLO, CALLEGARI GIOVANNA, CALLEGARI  
GIOVANNA, CALLEGARI GIOVANNI, CANAL TERESA, CANEL EVI  
CARONELLO STEFANO, CASAGRANDE RONI, CASAGRANDE DENIS,  
CECCATO RENZO, CECCONATO GIUSEPPINA, CELATO ASSUNTA,  
CHIEREGATI SEVERINO, CIRIELLI ROSANNA, COAN EGIDIO, COMIN  
BRUNO, COMIN FABIO, COMIN GIORGIO, COPPE NARCISO,  
COSTANTINI MARIA, CROSATO AMEDEO, D'AMBROSO DORIANO,  
D'ESTE ARTURO, DALLA LIBERA ALDO, DAMETTO ANTONIO,  
DAMETTO MICHELE, DAMUZZO WALTER, DAVANZO ORNELLA, DE  
CONTI MASSIMO, DESERTI ADORNA, DESERTI MARIA TERESA,  
DOTTA MAURIZIO, DUSSIN DINO, FACIN ANDREA, FACIN LAURA,  
FAGANELLO EDDA, FANTINATO SONIA, FIGHERA MARISA,  
FRANCHETTO ALESSANDRO, FRANZOLIN GIORGIO, FRIGO CARMEN,  
FURLANIS MARCO, GALANTE BRUNA, GALLEDA ROSELLA,  
GALLINA MARCELLO, GAMBA GIULIO, GERARDI LUIGI, GHELLER  
CRISTIAN, GHELLER ALDO, GIACOMINI MICHELA, GIACOMINI  
ATTILIO, GIURANNA BRUNO, IDROCOMM S.R.L. in persona del legale  
rappresentante MATTIUZZO ROBERTO, IDROGROUP S.R.L. in persona del  
rappresentante legale BIDESE FRANCESCO, LAGO RAFFAELE, LAGO  
VALTER, LANZUTTO SILVIO, LAZZARIN ANNA, LAZZARIN GIO  
BATTÀ, LOAT LISA, LORENZON DOMENICO, MALANDRIN ROMEO  
MANZATO FRANCO, MARCHESAN TRANQUILLA, MARCHETTO  
PIERINA, MÀRIA CRISTIANO, MÀRIA CRISTIANO, MARTELLIANO  
SALVATORE, MASTELLARO NIVES, MORETTI NORA, MORLIN GINO,  
MORLIN VALENTINA, MORLIN VIVIANA, NAIDI STEFANO, NASATO  
GIUSTINA, NESPOLO BRUNO, PAVAN DIEGO, PEGORARO MAURIZIO,  
PELIZZARO ZEFFERINO, PELLIZZARI ELVIO, PIAZZETTA ANTONIO,  
POL RENZO, POLONI RINO, POLONI SARA, RIZZI GIANCARLO, RIZZO  
ADALGISA, RIZZO MONICA, ROLLI ROBERTO ROSADA DIEGO,  
SAMOGIN ELSA, SAMOGIN CLAUDIA, SANSON CLAUDIO, SANTOLIN



GIULIANO, SARTOR GUIDO, SAVIANE ROSETTA, SCHIAVO RENATO, SCHIAVON MARCO, SERNAGIOTTO LUCIA, SHOE CENTER S.R.L., SIGNOR ALDO, SPRICIGO ELVIRA, STEVANATO PAOLA, STOCCO GIORGIO, TARGA NICO, TOCCHETTO ROSANNA, TONELLATO ERMENEGILDA, TONIOLO EROS, TRENTIN BRUNA, VB SRL ,VETTOR STEFANIA, VIAN VITTORIA, VIANELLO ALESSIA, VIANELLO IVO, VIANELLO MARIA- GIOVANNA, VISENTIN LIDIA, ZANELLA CLAUDIA, ZANETTE ERIK, ZUCCOLOTTO VERONICA, ZULIAN GIULIO, assistita e difesa dall'Avv. Paolo POLATO del Foro di Venezia, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 17 BANZATO ANTONELLA l'Avv. Franco MORETTI del Foro di Roma.

Per le parti civili n. 18. CAMARDA LUIGI, 19 DI COSTE FRANCESCO, 20 ERRICO ANTONIO, 21 ERRICO VINICIO JUNIOR assistite dall'Avv. Antonio ANDRISANO del Foro di Brindisi nessuno è comparso.

È presente per le parti civili n. 22 FARAON PAOLO, 23 FANZAGO SONIA, 24. BUSO ANNA MARIA, 25 MISSIATO RICCARDO, 26. NARDI MORENO, 27. TAGLIONI EMANUELA, 28 STORGATO LUCIANA, 29. DALTO PIETRO l'Avv. Alessandro FILIPPI del Foro di Venezia, sostituito per delega scritta che deposita dall'Avv. Alessandra Brunetta del Foro di Treviso.

Per le parti civili n. 30. BUCCOLIERO COSIMA, 31. BUCCOLIERO COSIMO, 32. GIULIANO MARIA, 33. CALIANDRO ANGELA, 34. GIULIANO COSIMO, 35. MILONE GIACINTO, 36. NITTO MARIO, 37. NITTO COSIMO, 38. LUPO DAMIANO, 39. UBALDINI MARGHERITA, 40. UBALDINI POMPEA assistite e difese dall'Avv. Domenico ATTANASI del Foro di Brindisi nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 41. CONTE EZIO assistita e difesa dall'Avv. Alessandro SARTORE CALECA del Foro di Treviso nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 42 BAVUSO PIERINO, TANCREDI DONATO, LAPETINA FEDERICO, LAURITA LUCIANO, SANTORO SALVATORE, GORI SERENELLA, PACELLA SAVERIO, ROMANIELLO GIUSEPPE, GONNI DENIS, PALESE ANTONIETTA, SCARCIGLIA ANNA, IOVINO LUCA, BISCEGLIA VALERIA, BISCEGLIA MAURO ANTONIO, D'ELIA ANTONIO, SALVATI GERARDO, CASALE MARIA, BARONE PIETRO, LAURENZANA MARIA GERARDA, DELL'OLIO PEPPINO, PIETRAFESA ROCCO, DI CRISTO MARIA, MAZZARIELLO ALBERTO, CIRIGLIANO NICOLA, ANGRISANI VITO, TRAMUTOLA ENRICO, SCARINGI MARIA, SUMMA VITO, PAOLICELLI ENZO, BRINDISI FILOMENA, CARRARA



IRIDE ANGELINA, CARRARA LUCIA, ROSA DOMENICA MARIA, ROSA GIUSEPPE, MASSARO ANTONIO, ORSI GIUSEPPE, ROSA VINCENZA LUCIA, SABIA MARIA ANGELA ROSARIA, assistita e difesa dall'Avv. Salvatore LA GUARDIA del Foro di Potenza ,nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 43. FANELLI MICHELE PASQUALE, ANTONIO FANELLI e MINOLA MARCO assistita e difesa dall'Avv. Ida Angela D'ADDARIO del Foro di Potenza, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 44. CODACONS, assistita e difesa dall'Avv. Antonella SAPORITO del Foro di Bologna, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 45 BERGAMIN SANDRA, BOARETTI TINO, BONCI ALFIERO, BONETTO GUIDO, BRESOLIN ANDREA, CADAMURO ELDA, CAMERIN MARIA, CAMERIN ROSANNA, CAMMOZZO DANILO, CAMMOZZO LUCA, CARLET CARMEN, CASPON FIORELLA, CAVEZZAN FIORENZA, CIAMPICHETTI AUGUSTA, CONCATO MARIA LUISA, CONTE PASQUALE IGNAZIO, DE MARTIN DINA, DE STEFANI MARILENA, FEDERFARMA ROVIGO IN PERSONA DALLA DOTT.SSA PIETROPOLI CLAUDIA LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, FORTIN ROBERTA, FRONTALINI PIETRO, GALANTE MICHELANGELO, GAZZATO FLAVIANO, MALUSA GIUSEPPINA, MARTIN FERNANDO, MASO CORRADO, MICHIELINI LEONORA, NARDI LORIS, NARDI MARIO, NESPOLO MARIA RITA, PACCUSSE ELIO, PAGOTTO MIRELLA, PASINI FRANCESCO, PICCIN CINZIA, PICCIN LORIS, PICCIONI LUCA, PIERMATTEI PIERINA , RECH ENNIO RECH ENNIO, SACCON LUCA, SACCON LUIGI, SANSON ANTONELLA, SPADETTO ASSUNTA, TESEI ANTONIO, TIOZZO NETTI ADA, TIOZZO NETTI MATTEO, TOLIN ALBERTO, TOLIN LUIGI, TONETTO DANIELA, TONETTO LUCIA, VALIER LOREDANA, VECCHIATI ANNA, ZANATTA IVO assistita e difesa dall'Avv. Ezio CONTE del Foro di Venezia, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 46 BANCA D'ITALIA l'Avv. Stefania CECI del Foro di Roma.

È presente per la parte civile n. 47 CONSOB l'Avv. Valentina FALCIANI del Foro di Roma.

È presente per le parti civili n. 49. REFFO SEVERINO, 50 LONGHIN MARIO, 51. GARSPARINI LUIGI, 52 CAZZARO GIULIANO, 56. CHIMINAZZO GIOVANNI e DE PICCOLI GIUSEPPINA, 57. NARDI LUIGI E PIASER SONIA, 58 MATTIUZZO ARNALDO, 59 REFFO MARINA, 60. KULLAJ HASSJA, 61. PERISSINOTTO MAURO, 62. BANITA MARIANA, 63.



SALMASO ALBINO, l'Avv. Marzia CALLEGARO del Foro di Treviso.

È presente per la parte civile n. 65. RUSSO MARIA CRISTINA e URSO RAFFAELE l'Avv. Pierpaolo SCHIATTONE del Foro di Lecce, non comparso e sostituito per delega orale dall'Avv. Franco Moretti del Foro di Roma.

È presente per la parte civile n. 66. CONVETT SRL l'Avv. Silvia GIURIATO del Foro di Padova, non comparso e sostituito per delega orale dall'Avv. Irene PINTON del Foro di Treviso

È presente per la parte civile n. 67 DA PARE' ENRICO, DA PARE' LORENZO, FREZZA MARIA ROSA e MARTINELLI ORNELLA e per la parte civile n. 68 AGATOLIO GERMANA, AGOSTINETTO DANIELE, AGRATI MARCELLO, ALBERTELLE LARA, ALBERTIN BRUNA, ALESSIO RAFFAELLA, ALTELIA S.R.L. (P.I. 03001410129), AMADIO DANIELA, ANDREOSE MARTINA, ANDRIGHETTO BRUNA, ARGAR S.R.L. (03034550123), AZZALIN FRANCO, BACCHETTA GIAN PIERO, BADOER PAOLA, BAGANTE DIEGO, BALASSI ENRICO, BALDO SERGIO, BALLIANA NICOLA, BALLOTTA DANIELA, BANDOLI BRUNO, BARBIERI GRAZIA, BARBIERI RICCARDO, BARBIERI VALTER, BARBON MARCO, BASSOTTO DINO, BASSOTTO LAURA, BATTOCCHIO DENIS, BAZZACO SILVANO, BECCARO DINO, BELLIO MARIA, BELLOTTO ALBERTO, BELLUCCI SUSANNA, BENAGGIA MARIA, BENELLE LEONARDO, BENETOLLO ALESSANDRO, BENETOLLO LUCIO, BERNARDI ADELIA, BERNOCCHI MICHELANGELO, BERTAZZO LEONARDO, BERTIN DANIELE, BERTOLA VALERIA, BERTOLINI ANNAMARIA, BERTONCELLO BRUTTO ADRIANA, BERTULETTI ALBINA, BERTUOLA TIZIANO, BETTAMIN IRENO, BIANCHI FRANCO, BIANCINI FRANCESCO, BIASUTTI MARISA, BINO PASQUA, BIRDVIEW DI MUGNAIOLI ALESSIO E MORIANI ENZO S.N.C. (02190140043), BISETTO ALESSANDRO, BIZZARO VALENTINA, BIZZO LUCIO, BIZZOTTO ANTONELLA, BOLLEA DANIELE, BOLZAN MARA, BONACCI ALESSANDRO, BONACCI ALESSANDRA, BONACCI ANDREA, BONORA GERI, BONORA IARI, BONOTTO RAFFAELLA, BORIN MAURIZIO, BORTOLIN LUCA, BORTOLOZZO ANTONELLA, BORTOLUZZI GIANALBERTO, BOSCARATO ANTONIO, BOSCARATO SANDRA, BOSCARDIN ROBERTO, BOSCARINI SANDRA, BOSCOLO CEGION LUIGINO, BOTTACIN LUCA, BOTTEGAL GIUSEPPE, BOTTINI BENITO, BRAGHIROLI VINCENZO, BRASOLA MICHELE, BRESSAGLIA MAIKOL, BRISTOT GIORGIA, BRUNO DANIEL, BUCCHI DE GIULI ANGELA,

BUSETTO ALDO, BUSETTO CARLO, BUSETTO ELEONORA, BUSO FRANCA, CAGNONI EVA, CALAPAI GAETANO , CALAPAI GIOVANNA, CALASTRI ITALO, CALBO CARMELA LILIANA CALVO ANIELLO, CALZAVARA CRISTIAN, CAMARIN RITA, CAMAROTTO TIZIANO, CAMILLI LUIGINO, CAMILLI MARTINA, CANDIAGO FRANZ, CANDIAGO MICHELE, CANDIAGO SILVANO, CANONICO LUCIANA, CARDANI GRAZIELLA, CAROLI PAOLO, CARRARO GIOVANNI, CARRARO MARA, CARRER FLAVIO, CARTURAN TERESA, CASAGRANDE MARIA, CASAGRANDE MAX, CASAGRANDE PAOLO, CASARIN PALMIRA, CATERINO LUIGI, CATTAPAN GIUSEPPE, CAVALLIN GRAZIOSA, CECCHIN STEFANO, CELANI VINCENZO, CELOTTO PAOLA, CENDRON FORTUNATO, CENEDESE ROSSANO, CEOLA GRAZIADEI GIOVANNI BATTISTA, CHIESA PIERO, CHIODIN CLAUDIO, CIANA PIERINA, CIMADOR ANTONELLA , CINCOTTA ENZO, CIOT MASSIMO, CIRIELLO SERGIO, CLAISEN EGIDIO, COLLANEGA GIOVANNINA, COLNAGHI MASSIMO , COLOMBO MARIA, COMINO SILVANA, CONDOTTA MARINO, CONDOTTA MARISA , CONFEZIONI BOLLEA S.N.C. (01553470277), CONFORTINI SUSANNA, CONTESSOTTO ISIDORO MARIO, CONTI GABRIELE, CONZ LUCIANA, COPPETTA CRISTIANO, COPPETTA GRAZIANO, CORDAZ GABRIELLA, COREN GRAZIELLA, COREN LIANA, CORRIDORI EVIO, COSSALTER GERMANO, COSTA ROBERTO , CUSINATO FABRIZIO, DAL BELLO FABRIZIO, DAL BEN EDI, DAL CIN VALERIO, DAL CIN VALTER, DAL FABBRO GIOVANNI, DALLA LIBERA MIRCA, DALLA LIBERA SANDRA, DALLA LIBERA SONIA, DALLA POZZA LUCIANA, DAL PIVA MARIA SPERANZA, DAMIANI FRANCESCA, DAMIANI FRANCESCA & C. S.A.S. (02550660548), DAMIANI TIZIANO, D'AQUINO STEFANO, DA RIVA TOMMASO, DE DEMO FRANCO, DE GIORGI DAVIDE, DEL GROSSO ROMANO, DELIPERI GIULIANO, DELLA COLLETTA IVANA , DELLA PIETÀ NADIA, DELLAPINA ANNA, DE LUCCHI LUCIANA, DE PALMA MASSIMILIANO, DE PIERI GASTONE, DE POI ELENA, DE PUNZIO SABINA, DE ROSSI SABRINA, DESIRE'E SRL IN PERSONA DEL L.R.P.T. PRIN ERMELINDA (03406440150), DE STEFANO GASTONE, DESTRO CARLO, DIGITO ENRICO, DOMINICI TULLIO, DOTTERER ADLER ESTHER ELIZABETH, DOZZA LUCA, DURANTE ADELINA, EMILIO GIANBRUNO, EMILIO MARTA, EMPORIO OCCHIALI DI FARDIN GASTONE & C. S.A.S. (03317070260), ERRECIEFFE S.R.L. IN PERSONA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DE DEMO FRANCO (043771702639),  
FAGOTTO FRANCESCO, FALBO PASQUALE, FALCONI RICCARDO,  
FANTOLI TERESINA, FAORO ELIA, FARDIN GASTONE, FARE SIN  
GIUSEPPE, FASSINA FERNANDO, FAVALESSA GIACOMO, FAVARO  
GIOVANNINA, FAVARO LUCA, FAVARO STEFANIA, FAVERO ALDO,  
FAVERO LUIGI, FAVORIDO BARBARA, FAVORIDO GIORGIO, FELETTI  
VALERIO, FERRARI PIERINA, FERRARIS MARISA, FERRONATO  
DANIELA, FERRONATO DENIS, FILIBERTI ENZO, FILIBERTI SANDRO,  
FORMENTELLO FRANCESCO, FORNI IVANA, FRANCINI CHIERINA,  
FRANCINI MARIA PIA, FRANCO SERGIO, FRASSON ANTONIO, FRESCHI  
ANTONIO, FREZZA MARINA, GAGLIARDI MARIO, GALLI RAFFAELLA,  
GALLO MARIA, GALLO STEFANO, GAMBA MARIO, GARBANI  
DANIELE, GARBANI LODOVICO, GATTI BRUNO, GATTO ANNAROSA,  
GEMIN VALENTINA, GERONAZZO ELISABETTA, GEROTTO IVAN,  
GHEGIN PIETRO, GIACOMETTI DINO, GIACOMIN MARIO, GIACOMON  
ANTONIO, GIAGNOTTI PATRIZIA, GIANESINI ALFONSA, GIANESINI  
CRISTINA, GIAROLO MASSIMO, GIASINI GIORGIO, GIRARDI  
GIOVANNI, GIROLIMETTO FRANCESCO, GIROTTO GIUSEPPE,  
GOBBATO MARA, GOTTARDO LIONELLA, GREGGIO ARNIDO,  
GRES PAN ROBERTO, GRIGIANIN ADRIANA, GRILLO LUCIANA,  
GROSSA CHIARA, GROSSA MARIA GRAZIA, GUADAGNINI MARIO,  
GUARNIER FRANCO, GUAZZONI LUIGI, GUERRA GIANFRANCO,  
GUERRA PIERLUIGI, GUIDOLIN REMO, HIMA MIFTAR, IANNACE  
ANNAMARIA, IMMOBILIARE MARCIANA S.R.L. (03090870274), INDRIGO  
ADRIANO, BENNI KALIN GUGLIELMA, KLEIN ENRICO, KLEIN MARIO,  
LANCEROTTO RAIMONDO, LANTERI EMANUELE, LANZONI DAVIDE,  
LEONI ENDRIO, LOCARDI PIERPAOLO, LOREGIAN STEFANIA,  
LORENZETTO ALBERTO, LORENZETTO REMO, LORENZETTO  
STEFANO, LORENZON SERGIO, LUCCHETTA ABRAMO, LUCCHETTA  
AMELIA, LUCCHETTA ANGELO, LUCCHETTA GIANNI, LUCCHETTA  
GRAZIELLA, LUCCHETTA MAURIZIO, LUCCHETTA STEFANIA,  
LUNARDELLI MASSIMO, LUSIANI TERESA, MAGNOLER BIANCA,  
MALVESTIO FRANCA, MANENTE LARA, MANGANOTTO ANDREA,  
MANGIAGALLI FERDINANDO, MANGIAGALLI IRMA, MANTEGNA  
MARINA, MARAFANTE ANTONELLA, MARANO GIUSEPPINA, MARAZZI  
DONATELLA, MARCAZZAN NELLO, MARCHETTI MARCO,  
MARCHETTO UMBERTO, MARCON PAOLO, MARSURA MARTINO,

MASET MARGHERITA, MASETTO ARDUINO, MASON LEOPOLDO,  
MASSARIN SILVIO, MASSARIN STEFANO, MASTER PROFILI S.R.L.,  
MATTIUZZO LINO, MATTIUZZO PAOLO, MAZZARELLA GIUSEPPE,  
MAZZER ROSANNA, MAZZERO VIVIANA, MAZZERO WILLIAM,  
MAZZUCCHIN LELIA, MENDITTO MASSIMILIANO, MERLO GINO,  
MERLOTTO MAURIZIO, MEROTTO GINO, METALDI MANUELA,  
MIETTO BRUNA, MILITO MARCELLO, MINOGGIO ANTONELLA, MINTO  
ANNA, MINTO CRISTINA, MIRICI CAPPA, MORETTO DANIELE, MORO  
STEFANIA, MOSCHETTA ADAMO, MURA FERDINANDO, MURA SANTE,  
NALETTO SILVANA, NANI MOCENIGO GABRIELLA, NAO LUIGI, NARDI  
SILVIA, NARDO GIANNI, NAVA MARIO, NEGRO IGINO, NERI PATRIZIA,  
NERVO GIANPIETRO, NICOTERA PIETRO, NOGAROTTO ORFEO  
NORANI GUERRINO, NUOVA UME VENETO S.R.L., O'CONNELL  
LUCINDA, ORO ALESSANDRO, PAGNAN PAOLA, PALADIN  
GIANCARLO, PANDOLFO ANGELO, PANDOLFO IVANA, PANTANO  
MARIA, PAROLIN MAURIZIO, PASQUALIN MASSIMO, PATTA CECILIA,  
PAVAN GRAZIANO, PAVAN RAFFAELLA, PAVAN VALLI, PEDERIVA  
IVANO, PEDERIVA RITA, PEGHIN MARINA, PELA FABRIZIO, PELFINI  
MARIA GIOVANNA, PELLIZZERI SUSI, PEREGO CARLO, PERI  
GRAZIELLA, PEROTTO MIRIAM, PERTILE MICHELA, PERUZZO  
STEFANO, PESCE MAURIZIO, PETTINATO GIUSEPPE, PIAZZA  
DOMENICO, PIAZZA FEDERICO, PIAZZA LOREDANA, PIAZZA  
VINCENZO, PILLON GIOVANNI, PILLOT DINO, PILON FEDERICO, PIN  
MARIA EMILIA, PINTON CLAUDIO, PISTORE ANDREA, PISTORE  
GUIDO, PISTORE MARA, PIVA GIUSEPPE, PIVA MAURO, PIVATO  
MANUELA, PIZZIOLO DANIELE, PIZZIOLO GLORIA, PIZZIOLO GUIDO,  
PIZZIOLO LISA, PIZZOLON MARIO, POBLI IDANNA, POLETTI ANGELA,  
POLONIATO MICHELE, PORRINO EDOARDO, POSOCCO ANGELO,  
POZZATO ARNALDO, PRANDO ANDREA, PRIMIER CORRADO, PULGA  
ALESSANDRO, RAMPIN PAOLA, REFFO LINA, REGINATO DAVIS, RICCI  
LEONARDO, RIFORMATO GIUSEPPE, RIGATO SILVANO, RIVABEN  
LUIGI, RIZZI ANNALISA, ROMAN MARISA, ROMANELLO NAZARENO,  
RONCATO MAURO, RONCHI PIETRO, RONDOLINI DANILO,  
ROSSETTINI LUCA, ROSSI MASSIMO, RUGA PATRIZIA, RUZZANTE  
GIANCARLO, SABBADIN ALBERTO, SABBADIN MARIO, SABBADIN  
STEFANO, DITTA SABIN DOMENICO IMPIANTI ELETTRICI  
(01152230296), SACRATO NATALINO, SALMASO DINO, SALVALAGGIO

CLAUDIO, SAMBO LORENA, SANDRI BENITO, SANTIN MARCO, SANZOVO MARIA GIOVANNA, SARDELLA ROMEO, SARETTA LUCIANO, SARTOR ANTONIO, SARTORE FRANCESCO, SARTORI GIOVANNINA, SBAFFI ENRICO, SBROGIÒ MIRCO, SCANFERLATO GIANFRANCO, SCANTAMBURLO FIORENZO, SCAPOLO ANDREA, SCARDELLATO CHIARA, SCARDONI NADIA, SCARPA ROSSANA, SCHIAVON ADRIANO, SEGALA RENATO S.R.L., SENATORE ANNA, SENATORE CARLO, SERAFINI FRANCESCO, SERAFINI MASSIMO, SERNAGLIA MARINA, SERRA OVIDIO, SFOGGIA BRUNA, SILECCHIA LETIZIA, SILVANI ELENA, SIVIERO ENRICO, SOBON VERONIQUE, SOFO GRAZIA MARIA, SOLDAN BRUNO, SOTTANA CRISTINA, SPINA VALERIA, STEFANI ROBERTO, STRAZZA PAOLO, SULIS FRANCESCO, TACCHINI ANNA, TADINA ANDREA, TAMIOZZO MARIA, TESCAROLI RENZO, TESSARIN GIULIANO, TESSAROLO MARIA, TESSAROLO MARIA PIA, TIONI GIOVANNI, TIRONI MARCO, TOFFOLI MARIA, TONIOLO GIANNINA, TORRESAN NORINA, TUDISCO MARCO, TUMIOTTO CRISTIAN, VALENTI SALVATORE, VALSESIA FRANCO, VECCHIATO LAURETTA, VECCHIATO PAOLO, VENTURINI DELSOLARO GERMANA, VENTURINI ANDREA, VERDENELLI MAURIZIO, VERSACI GIOVANNI, VETTORE MARINA, VIANELLO SIMONETTA, VICENZIN CINZIA, VIDALI GIANNI, VIVIAN ALESSANDRA, VOLPATO LOREDANA, VOLPIN STEFANIA, XTIORE INNOVAZIONE E TECNOLOGIA SRL IN PERSONA DEL L.R.P.T. SIG. SILVANO MEO, ZACCHEI GIANPIETRO, ZAKARIA AICHA, PEDERIVA LUIGINA QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI ZAMAI GUERRINO, ZANATTA NADIA, ZANCATO ANNAROSA, ZANCATO SIMONE, ZANETTIN ANNA LUISA, ZANIBELLATO MARIO, ZANINOTTO ANNA, ZANNI LIDIA, ZANNONI FRANCA, ZANON VALENTINO, ZANOTTO IVETTE, ZAVA ANDREA, ZAVA RAUL PIETRO, ZECCHIN EVARISTO, ZERBINATO GIORGIO, ZERBINATO LINO, ZOCCARATO FILIPPO, ZOCCARATO S.A.S. DI ZOCCARATO MARCO & C. (04893520280) IN PERSONA DEL L.R.P.T. ZOCCO MARIA CRISTINA, ZORZI RAFFAELLA MARIA, ZOJA ITALO, ZUCCON ROBERTO, ZULIAN BRUNA, ZULIAN BRUNO, ZUSSA LUCIANA, l'Avv. Matteo MOSCHINI del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 69 BALLIANA REMO; BELLO FABIO; BERRO GIORGIO; BERRO PAOLO; BORTOLIN LIVIANA; BRAMBILLA PAOLINA ROSA; BROMBIN PIERAUGUSTO; CAFFINI ROBERTO; CIMA



FRANCESCO; CORAZZA ARDELIO; CORIMAC S.R.L.; DA RE SIMONE; DURANTE ENRICO; FABBIO DESIGN S.R.L.; FAORO GUGLIELMO; FRANCO FABIO; FREGONA BENIAMINO; FURLAN BRUNO; GAZZOLA MARIA TERESA; LAGO ANNA; MARENDON NELLY; MARFORI PAOLA; MASSARO MARIA ELISA; MIAZZO GIANNI; MICCO MARIA; NALON LUIGIA; PALOMBI GUIDO; PARENTE MARILENA; PARENTE TERESA; PIZZO PIETRO; RIGATO ALBERTO; RONORI LAURA; SIMONETTO STEFANO; VAL PAOLA; VILLANI ITALINA, assistita e difesa dall'avv. Pietro Guidotti del Foro di Treviso, nessuno è comparso.

Per la parte civile n.70: ANGELI ANDREA; BRUNELLO BARBARA; COCCIOLI ANTONIO; GATTOPARDO S.R.L. IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO CARIGI CRISTIAN; GERONAZZO ALESSANDRA; GIOLITO DONATELLA; ISAIA FRANCESCO; RICARDI MASSIMILIANO; ROSSI GIUSEPPE; SALAMINO PIETRO; ZANETTA TIZIANO; ZANFAGNINI GIOVANNI, assistita e difesa dall'avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 71: BALDISSIN VITO; BASSO ROBERTO; BRAQATO LETIZIA; BREGOLATO MAURO; CALCINOTTO MAURO; CAMARIN ADELINA; CERVELLIN LIDIA; COTRONEO GIUSEPPINA; CROCE DAVIDE; FAVARO ANDREA in proprio e quale legale rappresentante della Idee immobiliare s r l e della Immobiliare sagramora s a s di favaro andrea c; FAVARO BENIAMINO; FAVARO NICOLA; FINOTTO PAOLA; FURLANETTO ANDREA; GANEO RENATO; LACONI BARBARA; LACONI ISABELLA quale unica erede del sig. Bandiziol Giorgio; LACONI MARIANO; LEONI PAOLA; MARCHESE SABRINA; PARCIANELLO FEDERICA; RORATO ELISABETTA; TESO AVV ALBERTO; ZAGO GIACOMO; ZAGO LUCA; ZAGO ROBERTO in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della azienda agricola F.lli zago di Zago Roberto; ZAGO SONIA; ZECCHINELLO ALDO, l'avv. Rosa Parenti del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 72: FONTANA CARLA, assistita e difesa dall'avv. Mirko Palumbo del Foro di Milano, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 73 BERTACCHINI PAOLO; per parte civile n. 74 BATTISTELLA LUCIA; per la parte civile n. 75 BERTACCHINI ANTONELLA tutte assistite e difese dall'avv. Paolo Polato del Foro di Venezia, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 76: FURLAN EDI; FRADELETTO ALDO in proprio e quale erede della madre defunta Dal Secco Afra; PASETTI RIGO;



FRARE ROBERTO; BARRO LLARIA; MORETTO PATRIZIA, assistita e difesa dall'avv. Mauro De Lucca del Foro di Treviso, l'avv. Carlotta Bigal del Foro di Treviso che lo sostituisce per delega orale.

È presente per la parte civile n.77: FINSHIP SRL, assistita e difesa dall'avv. Marco Pacchiarotti del Foro di Ancona, l'avv. Laura Faccin del Foro di Treviso che lo sostituisce per delega orale.

Per la parte civile n. 78: CENACCHI ANNA; TOCCHETTO ANDREA; CENACCHI TERESA; BONUCCI FRANCA; SARTOR VIRGINIA; CENACCHI FRANCESCA, assistita e difesa dall'avv. Paola Miotti del Foro di Padova, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 79: CENTENARO MAURIZIO; per la parte civile n. 80: BELLAN ANNALISA, entrambe difese dall'avv. Diego Pietrobon del Foro di Padova, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 81: BACCIN ANGELO; BELLORO FABIO; CARRARO CHIARA; FRANCESCHINI MARILENA; LONGO CESARE C S A S di Andrea Maria Valentina e Davide Longo in persona del legale rappresentante pro tempore Sig Andrea Longo; NICOLIN EMANUELA; PASQUALON GILBERTO; SIMLONATO GIOVANNI, assistita e difesa dall'avv. Franco Rinaldi del Foro di Vicenza, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 82 TREVIMAC SRL, assistita e difesa dall'avv. Francesco Ternullo del Foro di Verona, nessuno è comparso;

E' presente per la parte civile n. 83: CESTER IGOR; VANIA CESTER, assistita e difesa dall'avv. Denis Domenin del Foro di Treviso, l'avv. Alessandra Brunetta del Foro di Treviso che lo sostituisce per delega scritta.

Per la parte civile n 84 RIEDO MIRKO assistito e difeso dall'avv. Laura Bortolomei del Foro di Padova nessuno è comparso

Per la parte civile n. 85. LIMITI AMBROGIO, LIMITI ROSSANA E LIMITI DARIO ANTONIO CESARE, assistita e difesa dall'avv. Marisa Costelli del Foro di Milano, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 86 NICOLA NAZZARENO, l'avv. Eva Fratter del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 87 VINCENZI PAOLO, assistita e difesa dall'avv. Luisa Fiorentino del Foro di Vicenza, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 88 SIMONI ROBERTO l'avv. Nevio Brunetta del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 89: CAMELOT HOLDING SRL; CARRARO DIEGO; CARRARO MARIO ROBERTO; CARRARO PAOLO ENRICO; CHIESA

MORENA; CO MECC FIN S P A in persona del legale rappresentante sig Carraro Diego; F LLI IPPOLITO S R L in persona del legale rappresentante sig Salvatore Ippolito; M E C C ALTE S P A in persona del legale rappresentante sig Carraro Diego; M GASSER S R L in persona del legale rappresentante sig Matthias Gasser; SOCIETA AGRICOLA LA MARCHIGIANA S R L in persona del legale rappresentante sig Euro Cacchiarelli; RUDONI VALERIA assistita e difesa dall'avv. Virgilio Calabrese del Foro di Padova, nessuno è comparso

È presente per la parte civile n. 90 GAMBASIN MARIA, l'Avv. Alessandra Brunetta del Foro di Treviso

È presente per la parte civile n. 91 BRAVI GIANCARLO, DE PLANO ALESSANDRA, BRAVI MARIA ELENA E BIASI EMMA LUCIA, assistita e difesa dall'avv. Massimo Benozzati del Foro di Treviso, l'Avv. Laura Faccin che lo sostituisce per delega scritta.

È presente per la parte civile n. 92 GAZZOLA GIORGIO, GAZZOLA PAOLO, GRUPPO PADANA ORTOFLORICOLTURA dei F.lli GAZZOLA S.S., assistita e difesa dall'avv. Mauro Bonato del Foro di Treviso, l'avv. Maria Chiara Micalizzi che lo sostituisce per delega orale.

È presente per la parte civile n. 93 FEDERCONSUMATORI VENETO l'Avv. Mariastella Mazzon del Foro di Treviso.

È presente per la parte civile n. 94 FUGA SANDRA assistita e difesa dall'avv. Matteo Scussat del Foro di Venezia, l'avv. Carlotta Bigal che lo sostituisce giusta delega orale.

È presente per la parte civile 95 MENEGON CLAUDIO, DE LAZZARI MARINA e per la parte civile n. 96 ORIATO MARIA, entrambe assistite dall'avv. Alberto Poli del Foro di Treviso, l'avv. Alessandra Brunetti che lo sostituisce giusta delega orale.

Per la parte civile n 97 GIULIANO ANTONIETTA, assistita e difesa dall'avv. Maria Italia Barile del Foro di Pordenone, nessuno è comparso

E' presente per la parte civile n. 98: BERTI DIEGO; CHIMENTI GIORGIO; DAL MOLIN MASSIMO in qualità di legale rappresentante pro tempore della ditta individuale MDM di DAL MOLIN MASSIMO ora cancellata dalla C C I A A di Treviso; LORENZON ANNA erede del de cuius LORENZON GUGLIELMO; LORENZON LUISA erede del de cuius LORENZON GUGLIELMO; MARCUZZO ALESSANDRO erede del de cuius MARCUZZO RENZO; MARCUZZO DANIELA erede del de cuius MARCUZZO RENZO; SCHINCARIOL EMANUELA erede del de cuius LORENZON GUGLIELMO; SIGNOR CLARA; ZANNONI ANNARITA l'Avv. Carlotta Bernardi del Foro di

Treviso.

Per la parte civile n. 99: BASSAN SERGIO; BRAGAGNOLO ARIANNA; CAMPI LINO; CAMPI SILVIA; DAL DOSSO PIA; PEGORARO CESARE MICHELE; SANDRI GIORGIO; TASINAZZO ROSSELLA; ZANOTTO ANNA BRUNA; FERRO SERGIO, assistita e difesa dall'Avv. Renato Bertelle del Foro di Vicenza, nessuno è comparso.

E' presente per la parte civile n. 100: FERRO SERGIO l'Avv. Carlotta Bigal del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 101: ANDRONICO VINCENZA; BACCHION ATTILIO; BANDIERA ALESSANDRO; BANDIERA LOREDANA; BANDIERA MASSIMILIANO QUALE EREDE DI BANDIERA ROBERTO; BARATTO ANTONIO; BARBARO EMILIO; BARBISAN LUISA; BASEGGIO ALDO; BASSO ELIO; BASSO MARCO; BASSO VALERIA; BASTIANELLO FRANCESCA; BAZZACO GIOSUÈ; BAZZICHETTO FAUSTO; BERGAMO ELIO in proprio e quale erede di BERGAMO GIAMPIETRO; BERTI GABRIELLA in proprio e quale erede di LIBERALI ADELE; BIASION LORETTA; BISCARO ROBERTO; BOLZONELLO LUCIANO; BOLZONELLO PIERINA; BONETTO GIORGIO; BORDIN FLORA; BORDIN LUCIA; BORTOLOZZO CARLOTTA; BOSCARIOL LORELLA; BOSCOLO BIELO ORIANA; BOTTEGA BRUNA; BOTTER MAURO; BRUN VITTORIO; BRUNELLO ANNAMARIA in proprio e quale erede di PANCIERA ANNA; BUSATO GIULIANA; CADÒ DANILO; CADÒ MARCO; CADORIN TECLA; CALCAGNOTTO CARLA in proprio e quale erede di CATTELAN GIANNINO; CALLEGARO DARIS; CALZAVARA LORENZO; CAMERINI PAOLA; CANCIANI CLEIA; CANCIANI MAURO; CANOVA MARIA LUISA; CAPRETTA PAOLA; CAPUZZO MARIA; CARMAGNOLA GIANCARLO; CARPIN GISELDA; CAVALLIN DINO; CAVALLIN GIULIANA in proprio e quale erede di BESSEGATO PASQUALE; CAVALLIN MARILENA; CAVASIN PIETRO; CERVI ANTONIO in proprio e quale erede di VARDANEGA MILENA; CERVI FABIO in proprio e quale erede di VARDANEGA MILENA; CERVI PIETRO; CESCHIN ARRIGO; CESCO MILENA; CHORNOPYSKA LILIYA; CODELLO DINA; COMACCHIO MARIO; CONSOLARO FIORELLA; COPPE ARMIDA; COVINO NICOLA; CREMA ROBERTO in qualità di erede di CREMA RINO; CREMA VITTORIO in qualità di erede di CREMA RINO; CROSARA ANDREA; CROSARA ROBERTO ENNIO; DAL GALLO MARISA; DALLA LANA VIRGINIO; DALLA LIBERA ADRIANA; DALLE MULE ANGELO; DAL MAS ANGELO;

DAL MAS MARIA LUISA; DAL POS MONICA; DA PIAN GIANNI; DE  
BIASI SILVANO; DE FAVERI GIUSEPPE; DEL NEGRO UMBERTA; DELLA  
PIETRA FIRMINO; DI MICHELE ENRICO; DISSEGNA FLAVIANA;  
DRUSION VALENTINA; DRUSIANI LUISA; FAVARO ANNA MARIA;  
FAVERO DANIELA in proprio e quale erede di PERIZZATO GIOSUÈ;  
FAVERO GUIDO; FAVERO MARCO; FERRARO MARCELLO LINO;  
FERRO ANGELA; FERRO ANTONIO; FERRO PAOLO; FESTON  
FRANCESCO; FISCELLA ANGELO; FLORA FANNY; FOLLADOR IVANO;  
FONTEBASSO FRANCO; FONTEBASSO MARA; FONTEBASSO MIRCO;  
FORNASIER ANDREINA; FOSCARINI NOEMI; FURLAN GILBERTO;  
GALANTI AURELIO; GALLINA MARIA; GALLINA SILVANO; GATTO  
FLAVIO; GAZZOLA PIETRO; GHELLER SILVANO; GHIZZO DANIELA;  
GHIZZO NATALINA in proprio e quale erede di GALLINA QUINTO;  
GIACETTI DAVIDE QUALE EREDE DI SCANTAMBURLO ADRIANA;  
GIACETTI MATTIA quale erede di SCANTARNBURLO ADRIANA;  
GIACETTI RENATO in proprio e quale erede di SCANTAMBURLO  
ADRIANA; GIOTTO PIETRO; GUIOTTO FRANCESCO; INNOCENTE  
GAETANO; SAGITTARIO S.R.L. (P IVA 04075340275) in persona del legale  
rappresentante Solagna Domenico; LEONE GIULIANO; LORO FRANCESCA;  
LUCATO GIOVANNI; MANIERO STEFANO; MARAGNO GLORIA QUALE  
EREDE DI MARAGNO ROBERTO; MARAGNO ALDO; MARAN  
GIUSEPPINA quale erede di BANDIERA ROBERTO; MARCHESE GIOSUÈ;  
MARCHESIN CATIA; MARCON ITALO; MARCON LAURA; MARIOTTO  
PAOLA in qualità di erede di CREMA RINO; MARTIGNAGO GIUSEPPE;  
MARTIGNAGO PAOLA; MARTIGNAGO SERGIO; MARTINELLO  
ROBERTA in proprio quale erede di MARTINELLO ROMEO; MASTELLONE  
ADRIANA; MAZZER TERESA; MAZZORATO LORIS; MEGGETTO  
ORIETTA; MENEGAZZO FLAVIO; MERLO CECILIA; MERLO CRISTIANA;  
MICHIELETTO IMELDE; MICHIELIN FLORIO; MINGUZZI MARIO  
MARIANO; MION S.R.L. (P.IVA 02852780275) in persona del legale  
rappresentante Mion Andrea; NAPOLITANO ANGELO; A.ENNE DI ANGELO  
NAPOLITANO - SOCIETA SEMPLICE (C.F. 04468610268) in persona del  
legale rappresentante Napolitano Angelo; NARDI ALDO; NARDIN SEVERINO;  
NARDUZZO CARLOS; NATELLA CAROLINA; NICOLETTI CLELIA;  
OMIZZOLO VITTORIO; ORLANDO DANIELA; PASQUAL SILVANA;  
PAVAN MARIA; PEDRON VIRGINIO; PELLIZZARI ALESSANDRO;  
PELLIZZARI GABRIELLA; PELLIZZARI MARIA; PERIN LAILA;

PERENZIN VLADIMIR; PERIZZATO MICHELA in proprio e quale erede di PERIZZATO GIOSUÈ; PERIZZATO NADIA in proprio e quale erede di PERIZZATO GIOSUÈ; PESTRIN ALBERTO; PEZZATO FLORAVANTE; PICCIN DOROTEA; PICCINATO CLAUDIO; PICCOLOTTO LUIGI; PIILONETTO LAMBERTO; PIOVESAN ANDREA; PIOVESAN DINO; PIOVESAN UMBERTO; PISAN GIOVANNI; PISAN MARISA; PISTRIN ANNA; PIZZOLATO FLAVIO; POLON FRANCESCO; POLON LUIGINO; POLONI FLAVIO; POLONI STEFANO; POZZOBON ROSANNA; PRADELLA CARMEN; PUGLIERIN VALTER; PUSINERI PASQUALINO; QUAGGIOTTO GIUSEPPE; QUAGLIOTTO MARIO; REBULI ALESSANDRA; RIZZANTE ANNAMARIA; RIZZARDO GIULIANO; RIZZOTTO LUIGIA; ROCCON STEFANIA; ROSIN ADELIA in qualità di erede di SERRAJOTTO ABRAMO; ROSSO ANNALISA; RUGOLO GIORGIO; SABADOTTO DERIO; SABBADIN ANACLETO; SALATA SIMONE; SALVIATI VINCENZO; SANTANGELO MARIO; SANTANGELO; SARTOR TERESINA; SARTORI ORNELLA; SAVIAN TARSILLO; SBEGHEN RENZO quale erede di SBEGHEN IRIS; SCANTAMBURLO ALESSANDRO; SCANTAMBURLO FERRUCCIO; SECH ELDA quale erede di SECH ALDO; SERRAJOTTO EMANUELE in qualità di erede di SERRAJOTTO ABRAMO; SERRAJOTTO PAOLO in qualità di erede di SERRAJOTTO ABRAMO; SIMIONATO ANGELO; SIMIONATO ANTONIO; SIMIONATO BRUNO; SIMIONATO DINO; SIMIONATO GIANFRANCO; SOLAGNA GIORGIO; SOLAGNA LAURA; SONEGO MARIO; SPADER GIOVANNI; SPEZZAMONTE ANGELO; SQUIZZATO ANGELO; SQUIZZATO ELIA; SQUIZZATO VITTORIO; STEFANI MARIA; STOCCO DANIELE; STOCCO GIROLAMO; STRADIOTTO NEREO; STRADOTTO GELINDO; TESSARI MARISA; TIETTO MERI; TOME SERGIO; TORRESAN GIOVANNI; TOVENA PAOLA; TREVISIOL ROBERTO; TRINCA MARIA; TURCHETTO FRANCO; VALENTINO TOMMASO; VARDANEGA IVANA; VENIER GIUSEPPE; VENTURIN ANTONIO; VENTURIN LUCIANO; VERRI ANNADELE; VIANELLO ADRIANA; VIANELLO GIANCARLO; VIANELLO PAOLO; VIVONA FRANCESCO; VOLPATO GIANNINA; ZADRA ADA; ZAMPERONI GIUSEPPE; ZANARDO MARIA LUISA; ZANON MARIA in proprio e quale erede di MARIGA SILVANO; ZATTA RAFFAELLA; ZORZI SIRA in proprio e quale erede di LUCARDA GIUSEPPE; ZULIAN EUGENIO; ANDRIOLLO VINCENZO; è presente l'Avv. Luigi Fadalti del Foro di Treviso.

E' presente per la parte civile n. 102: NASTARI DOMENICO, l'Avv. Sandra Esposito del Foro di Venezia, sostituita per delega orale dall'avv. Carlotta Bigal del Foro di Treviso

Per la parte civile n. 103: ELIUSABETTA DE STROBEL DE HAUSTADT ES, assistita e difesa dall'avv. Matteo Picotti del Foro di Milano, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 104: MAGGIULLI ROBERTA, assistita e difesa dall'avv. Edoardo De Stefano del Foro di Roma, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 105: MINACCILO MAURIZIO; NAVE AMEDEA; NICASTO ROSALIA; ZANINI ANDREINA, assistita e difesa dall'avv. Paolo Polato del Foro di Venezia, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 106: DAMINATO LUIGI; SILVESTRI CARLA; ZANIBELLATO RINA; ZANOTTO MICHELE in proprio e quale erede di ZANOTTO MARIO, assistita e difesa dall'avv. Pietro Guidotto del Foro di Treviso, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 107 BORDIGNON FABIO, BOTTECCHIA ALBERTO, CATTAI NIVES, MARCHESIN RENATO, PANETTO TOLMINO, VERZIAGI GIANFRANCO, l'Avv. Carlotta Bernardi del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 108 ALLAMPRESE MICHELE, assistita dall'Avv. Matteo Perchinunno del Foro di Foggia, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 109 SALERNO CINEMA SRL, assistita dall'Avv. Antonio Andrisano del Foro di Brindisi, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 110 AMBROSI MAURO, ROSTOLIS ROBERTO e ROSTOLIS ROWENA, assistita dall'Avv. Pietro Guidotto del Foro di Treviso, nessuno è comparso

Per la parte civile n. 111 VISENTIN MONICA, assistita dall'Avv. Michele Iudica del Foro di Milano, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 112 FRANCESCA DALL'ARMI, l'Avv. Luigi Ravagnan del Foro di Venezia, sostituito per delega orale dall'Avv. Stefano Trubian del Foro di Treviso

Per la parte civile n. 113 PAOLO LUIGI MARIA GALASSI, assistita dall'Avv. Davide Osti del Foro di Vicenza, nessuno è comparso

Per la parte civile n. 114 ELISABETTA FREGNAN, rappresentata dall'amministratore di sostegno Avv. Pamela Dalla Valle, assistita dall'Avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna, nessuno è comparso

Per la parte civile n. 115 MARTINI OSCAR, assistita dall'Avv. Lucio Ferronato del Foro di Vicenza, nessuno è comparso

È presente per la parte civile n. 117 KALININA ELENA, l'Avv. Michela Grizzo

del Foro di Pordenone, sostituito per delega scritta dall'Avv. Alessandra Brunetta del Foro di Treviso

E' presente per la parte civile n. 120 MARIO MATTEO BUSSO; per la parte civile n. 121 GIANLUIGI CAPPELLETTO; per la parte civile n. 122 ROBERTO DE SANTI; per la parte civile n. 123 STEFANO GIBELLATO; per la parte civile n. 124 ITALO MARCHETTI; per la parte civile n. 125 GIUSEPPE MASSOLIN; per la parte civile n. 126 CLARA PETRI; per la parte civile n. 128 LAURA VENDRAMIN; per la parte civile n. 129 MASSIMO VENDRAMIN; per la parte civile n. 130 NEVIO ZANATTA; per la parte civile n. 131 TOMMASO ZOPPELLI; per la parte civile n. 132 SILVANO ZORZETTO, l'Avv. Domenico Bottega del Foro di Treviso.

Per le parti civili n. 133 CUNIAL LORENZO; n. 134. VERDE-BIO s.r.l.; n. 135 BENEDETTO ANSELMO, assistite e difese dall'avv. Giuseppe Galzignato del Foro di Treviso, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 136: CARREGARI ELDA; GALLI GIORDANO; GLERIA MARIANO; R.A.M S.N.C. (P.I. 01509930283), in persona del suo legale rappresentante Gianpaolo Rampazzo; SARTORI ANNALISA; TIZIANA RAVANELLI; ENRICO ZANINI, assistita e difesa dall'avv. Vincenzo Cusumano del Foro di Padova, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 137: AMBROSI MASSIMO, RAGOZZA EDMEA, VERNIARI LINO, ALLEGREZZA VANDA, BARI MAURIZIO, BORDONI FABIANA, BORSOTTI BRUNO, BUTTOL SONIA, CARRARA MARINO, CELLINI ROSSANA, D'ALESSANDRO GIOVANNA, FALM CARMEN, FASAN FRANCESCO, FORATINI GIANLUIGI, FUNGHINI ALBERTO CLAUDIO, FUNGHINI DANIELE, GENTILI NORINA, MARANDOLA CANDIDA, MARCHIORO MARIA, MIOTTO FEDERICA, MONTEDORO BARBARA, MONTEDORO ORESTE, PISTORE ALESSANDRO, PISTORE DAVIDE, PISTORE RAFFAELLA, SATTIN EDDA, STAFFOLANI SANTE, TARGA ALBERTO, TARGA ANDREA, TARGA MARTINA, TARGA ROLANDO, ZINONI TERESA, assistita dall'Avv. Francesco Corfiati del Foro di Macerata, nessuno è comparso

Per la parte civile n. 138: VANNA DE PICCOLI e ADA MENEGALDO nella loro qualità di eredi di ENNIO DE PICCOLI; GRAZIELLA DAL BEN e LUCA VIDOTTO e ROBERTA VIDOTTO nella qualità di eredi di VIDOTTO MARINO è presente l'Avv. Federica Rinaldini del Foro di Milano, sostituita per delega orale dall'Avv. Irene Pinton del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 139 ANDREA VENTURIN, assistita e difesa dall'avv. Erika

Scarpa del Foro di Venezia, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 140. MICHELE PIRONTI e MICHELA PIRONTI, assistita e difesa dall'avv. Erika Scarpa del Foro di Venezia, nessuno è comparso.

Per le parti civili n. 141 DANELUZZI MAURIZIO; n. 142 DEFFENDI ANNAMARIA; n. 143 GARBIN GIANNI; n. 144 MORANDIN MARTINA; n. 146 SERGIO NORDIO; n. 147 LAURA PAPETTE; n. 148 PESCE TIZIANA; n. 149 MAURIZIO SALVADOR; n. 151 MARTA D'AGOSTO; n. 152 AIDA CHINELLATO; n. 153 ROBERTO BUCIOL; n. 154 BOSCOLO PINUCCIO MENEGUOLO; n. 155 BOSCOLO EMANUEL MENEGUOLO; n. 156 SILVANO BOTTIN; n. 157 ORLANDO BERNARDI; n. 158 FRANCA BATTAIN; n. 159 PAOLO BASSI, assistite e difese dall'avv. Andrea Bona del Foro di Venezia, nessuno è comparso.

È presente per la parte civile n. 161 BOTTER EMANUELE, BOTTER EZIO, CAMPANARO MIRCO, DUSSIN MARIKA, LAZZAROTTO FLORA, l'Avv. Luigi Fadalti del Foro di Treviso.

Per la parte civile 162 ANDRIOLLO ANGELINA per la parte civile 163 PENZO SANDRO per la parte civile 164 BOARO SILVANA per la parte civile 165 BORTOLOTTO EDDA per la parte civile 166 MARISTELLA BOSU per la parte civile 168 FEDERICO PAULETTI per la parte civile 169 GELINDO DE BIASI per la parte civile 170 ANGELA DE LAZZARI per la parte civile 171 ANGELINA VISENTIN per la parte civile 172 NICOLETTA STIVAL per la parte civile 173 PATRIZIA SIMONCELLO per la parte civile 174 ANGELINA PISAN per la parte civile 175 VALERIO PELLIZZARI per la parte civile 176 GIACOMO PICCOLI per la parte civile 177 ORIANA PELLIZZARI per la parte civile 178 NERIO PELLIZZARI e NESPOLO NICOLA per la parte civile 179 GIUSEPPINO MORO per la parte civile 180 LORELLA MOINO per la parte civile 181 CAMPARDO AUGUSTA per la parte civile 182 ANTONIO CESCONE per la parte civile 183 BRUNO LOSCHI per la parte civile 184 ROMINA BONALDO per la parte civile 185 MIRKO BETTETO per la parte civile 186 GIOVANNI BON per la parte civile 187 MARIO BERTOLO per la parte civile 188 NATALINA SUSIN per la parte civile 189 MARIO PERIZZOLO per la parte civile 190 FIORENZA BOVOLATO per la parte civile 191 CLAUDIO TURCHETTO per la parte civile 192 GIANFRANCO GIACUZZO per la parte civile 194 MARIA CASAROTTO per la parte civile 195 LUCA LORENZI per la parte civile 196 ROMANO LUIGI BARBIERI per la parte civile 197 GIUSEPPE LINO LORENZI per la parte civile 198 LUISA TOSETTO per la parte civile 199 GIORGIO POZZATO per la parte civile 200 ALESSANDRO PASIN, è presente

l'Avv. Mariastella Mazzon del Foro di Treviso.

Per la parte civile n. 201 MARA MASIERO, rappresentante pro-tempore delle società NAI s.r.l. e per la parte civile n. 202 MARA MASIERO, per la società PIUMA s.r.l., oggi estinta, assistite e difese dall'avv. Michele Pedoja, nessuno è comparso.

Per la parte civile n. 203 BANA GIANMARIO, CHIAPPERIN PATRIZIO, FABBIO LUIGINO, assistita e difesa dall'avv. Pietro Guidotti del Foro di Treviso, nessuno è comparso.

**CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:** il P.M. fatta eccezione per il capo 3) dell'imputazione, in merito al quale chiede pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati a lui ascritti e, avvinti i suddetti delitti sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 2) (art. 2638 c.c.), chiede condannarsi l'imputato alla pena di anni 6 di reclusione, unitamente alle pene accessorie previste dalla legge.

**Pena così calcolata:**

- pena base per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione, ritenuto più grave: anni 4 di reclusione considerata l'intensità del dolo;
- con l'aumento per la continuazione interna: anni 4 e mesi 6 di reclusione;
- con l'ulteriore aumento per la continuazione con il capo 1): anni 5 di reclusione;
- con l'ulteriore aumento per la continuazione con il capo 4), pena finale: anni 6 di reclusione.

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 1:** conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

**PER IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 2:** l'Avv. Trubian conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita e a cui si riporta.

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 3:** conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 4** conclude l'Avv. ALTIN come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 5** conclude l'Avv. ALTIN come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 6-9** conclude l'Avv. ALTIN come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 10:** conclude l'Avv. PINTON



come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 11: conclude l'Avv. ANZIL come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 12-13 Avv. ANZIL conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 14 conclude l'Avv. Campaner come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 15 conclude l'Avv. Campaner come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 17: conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 18-21 conclude l'Avv. Elisa DAVANZO come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 22-29 conclude l'Avv. ALTIN come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 30-40 conclude l'Avv. DAVANZO come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 41 conclude l'Avv. FRATTER come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

PER IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 42 conclude l'Avv. CONTE come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 44 conclude l'Avv. Barbieri come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 45 Avv. CONTE conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 49-63 Avv. Callegaro conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 65 l'Avv. MORETTI conclude come da conclusioni scritte e nota spese depositate via pec.

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 66 l'Avv. Giuriato conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 67-68 l'Avv. Altin conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 69 l'Avv. Ezio CONTE conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 70 Avv. Barbieri conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 71 l'Avv. ANZIL conclude



come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 72** conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 76** Avv. De Lucca conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 77** Avv. Pacchiarotti conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 79-80** Avv. Pietrobon conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 81** Avv. Rainaldi conclude come da conclusioni scritte che deposita

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 82** l'Avv. Rainaldi conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 83** l'Avv. ALTIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 84** l'Avv. BERTELLE conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 86** Avv. FRATER conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 87** l'Avv. OSTI conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 88** Avv. Nevio BRUNETTA conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 89** Avv. Calabrese conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 90** Avv. Alessandra Brunetta conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 91** l'Avv. FACCIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 93** l'Avv. FACCIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 94** l'Avv. Sandra Esposito conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 95-96** l'Avv. ALTIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il **DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 98** l'Avv. MORETTI conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 99** Avv. Bertelle conclude come



da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 102 Avv. Esposito conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 103 l'Avv. Cavagnero conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 104 l'Avv. DAVANZO conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 106 l'Avv. CONTE conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 107 l'Avv. Moretti conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 109 l'Avv. DAVANZO conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 110 l'Avv. CONTE conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 111 l'Avv. CAVAGNERO conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 112 l'Avv. ALTIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 113 Avv. OSTI conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 114 Avv. BARBIERI conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 115 l'Avv. TRUBIAN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 117 l'Avv. ALTIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 120-132 Avv. Bottega conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 137 l'Avv. CAMPANER conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 138 l'Avv. ALTIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 140 l'Avv. ALTIN conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 141-159 l'Avv. Franco RAINALDI conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.**

**Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 162-200 l'Avv. FACCIN**

conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 203 l'Avv. CONTE conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 201-202, Avv. PEDOJA conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 16, 73, 74-75 e 105 Avv. POLATO: conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 78 Avv. MIOTTI, l'Avv. Mazzon: conclude come da conclusioni scritte e nota spese anticipate via PEC.

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 92, Avv. BONATO, l'Avv. Micalizzi conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 100, Avv. BIGAL, conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 136, Avv. CUSUMANO, l'Avv. BIGAL conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 85, Avv. COSTELLI, l'Avv. BIGAL conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

Per il DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI n. 97, Avv. M.I. BARILE, l'Avv. BIGAL conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita

IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE n. 46 BANCA d'ITALIA, Avv. CECI rassegna le proprie conclusioni e conclude come da memoria, conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE n. 47 CONSOB, Avv. FALCIANI, rassegna le proprie conclusioni e infine conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita unitamente e a memoria difensiva.

IL DIFENSORE DELLE PARTI CIVILI nn. 101 e 161, Avv. FADALTI, conclude come da conclusioni scritte e nota spese, che deposita.

CONCLUSIONI DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO: il difensore chiede

- in via principale l'assoluzione dell'imputato per i capi 1) 2) 3 e 4) perché i fatti non sussistono;
- solo in via subordinata chiede l'assoluzione dell'imputato per i suddetti capi perché i fatti non costituiscono reato per difetto dell'elemento soggettivo delle fattispecie contestate.

In ordine ai temi di prova trattati, deposita indice puntuale, per capi di imputazione, di tutte le risorse di prova testimoniali e documentali invocate.



## INDICE

Sent. n. 91/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in data 4 febbraio 2022

1. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO .....	33
2. INQUADRAMENTO GENERALE. LE VICENDE STORICHE DI VENETO BANCA.....	33
3. LE ISPEZIONI BANCA D'ITALIA.....	35
3.1. L'ispezione condotta in VB dal 27 gennaio al 28 maggio 2009 .....	35
3.2. La vigilanza a distanza nel periodo 2010-2012.....	37
3.3. L'ispezione condotta dal 7 gennaio al 12 aprile 2013 .....	40
3.4. L'ispezione condotta dal 15 aprile al 9 agosto 2013.....	47
3.4.1. La relazione ispettiva di Banca d'Italia.....	47
3.4.2. I testi sentiti in merito agli esiti dell'ispezione condotta dal 15 aprile al 9 agosto 2013.....	53
3.4.3. Gli ulteriori documenti acquisiti sull'ispezione condotta dal 15 aprile al 9 agosto 2013.....	64
4. IL <i>COMPREHENSIVE ASSESSMENT</i> DEL 2014 .....	67
5. L'ISPEZIONE BCE DEL 2015 .....	71
6. GLI INTERVENTI CONSOB.....	78
6.1. L'approvazione del prospetto informativo e lo svolgimento dell'aumento di capitale del 2014 .....	78
6.2. L'ispezione CONSOB del 2015/2016.....	82
6.2.1. Le iniziative commerciali poste in essere dalla banca per favorire la circolazione delle azioni .....	82
6.2.2. Le iniziative commerciali poste in essere dalla banca per favorire il successo dell'aumento di capitale del 2014.....	85
6.2.3. Il processo di determinazione del prezzo delle azioni .....	88
6.2.4. I procedimenti sanzionatori .....	89
6.2.4.1. Nota CONSOB del 2.5.2016.....	89
6.2.4.2. Nota CONSOB del 23.5.2016 .....	90
7. ATTIVITA' E TESTI DI P.G. ....	92
8. LA CONSULENZA TECNICA DEL P.M. ....	100
8.1. La relazione del CTP del 14/06/2016.....	101
8.2. La relazione del CTP del 12/10/2016.....	110
9. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA .....	115
9.1. La testimonianza del commissario liquidatore Vidau .....	115
9.2. La relazione JNP.....	118
10. LE DIFESE DELL'IMPUTATO.....	121
10.1. Mancata addebitabilità delle condotte contestate.....	121



10.2. Le difese in ordine al capo n. 1 dell'imputazione.....	123
10.2.1. Le operazioni c.d. bacciate.....	123
10.2.2. La situazione del portafoglio crediti.....	126
10.2.3. Il contesto di riferimento.....	127
10.3. Le difese in ordine al capo n. 2 dell'imputazione.....	128
10.4. Le difese in ordine al capo n. 4 dell'imputazione.....	129
10.5. Le difese in ordine al capo n. 3 dell'imputazione.....	130
11. AUTONOMA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO.....	130
11.1. Credibilità dei testi di Banca Italia, CONSOB e BCE ed attendibilità delle loro dichiarazioni.....	130
11.2. La situazione patrimoniale della banca.....	132
11.3. Il ruolo di Vincenzo Consoli.....	137
12. L'ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CONTESTATE.....	139
12.1. Capi nn. 1 e 2 dell'imputazione. L'ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	139
12.1.1. Il capo n. 1 dell'imputazione.....	141
12.1.2. Il capo n. 2 dell'imputazione.....	143
12.1.3. Attribuibilità delle condotte all'imputato e sussistenza dell'elemento soggettivo.....	147
12.2. Capo n. 3 dell'imputazione. L'aggiotaggio bancario (art. 2637 c.c.).....	148
12.3. Capo n. 4 dell'imputazione. Il Falso in prospetto (art. 173 bis d.lgs. n. 58/1998).....	148
12.3.1. Le condotte ascritte all'imputato e l'analisi del Prospetto informativo.....	148
12.3.1.1. Omesse informazioni in merito alla determinazione del prezzo delle azioni (lett. a e b del capo n. 4 dell'imputazione).....	150
12.3.1.2. Omesse informazioni in merito ai finanziamenti correlati all'acquisto di azioni VB (lett. c e d del capo n. 4 dell'imputazione).....	152
12.3.1.3. Omesse informazioni in merito alle criticità rilevate sul ruolo di Direttore Generale svolto da Consoli e al processo del credito (lett. e del capo n. 4 dell'imputazione).....	153
12.3.1.4. Omesse informazioni in merito all'utilizzo del fondo azioni proprie (lett. f del capo n. 4 dell'imputazione).....	155
12.3.2. Il Ruolo di Vincenzo Consoli.....	156
13. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO.....	157
13.1. Determinazione pena.....	157
13.2. La Confisca.....	158
14. LE QUESTIONI CIVILISTICHE.....	160
14.1. Statuizioni civili. Danni da reato e relativa liquidazione.....	160
14.2. Spese di lite in favore delle parti civili. Liquidazione degli onorari dei difensori.....	171





## MOTIVAZIONE

### 1. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 20.02.2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato Vincenzo Consoli per rispondere dei delitti di cui: agli artt. 81 cpv. c.p. e 2638, co. 1 e 3 c.c., fatti commessi in Montebelluna (TV) in data 31.12.2013 ed in epoca antecedente e prossima a tale data; agli artt. 81 cpv. c.p. e 2638 co. 1, 2 e 3 c.c., fatti commessi in Montebelluna (TV) e Roma in data 29.8.2014 ed in epoca antecedente e prossima a tale data; all'art. 2637 c.c., commesso in Montebelluna (TV) dal 2013 e fino al 26.4.2014; all'art. 173 *bis* del D.lgs. 58/1998, commesso in Montebelluna (TV) in data 25.6.2014.

Alla prima udienza fissata il 10.4.2021, presente l'imputato e le parti civili come in tale verbale indicate, sono state esposte le questioni preliminari; dopo un'udienza dedicata alle repliche su dette questioni, le stesse sono state decise con ordinanza resa all'udienza del 3.5.2021, in parte modificata con successiva ordinanza del 10.5.2021.

L'istruttoria è iniziata alla successiva udienza del 10.5.2021.

La causa è stata quindi istruita in successive diciannove udienze, mediante l'acquisizione di documenti, l'audizione dei consulenti tecnici delle parti e dei testi ammessi (e non revocati o rinunciati – cfr. verbali delle ud. del 24.9.2021 e del 22.11.2021).

All'udienza del 3.12.2021, ultimata l'istruttoria, il dibattimento è stato differito su istanza della difesa dell'imputato con conseguente sospensione dei termini di prescrizione dei contestati delitti fino all'udienza di rinvio del 20.01.2022, nella quale ha concluso il P.M..

Alle successive udienze del 21 e 22 gennaio 2022 hanno rispettivamente concluso le parti civili e la difesa dell'imputato.

All'udienza del 4.02.2022, udite le repliche e all'esito della camera di consiglio, è stata pronunciata la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

\*\*\*

Così riassunto lo svolgimento del processo, nel corso della presente sentenza si procederà all'esposizione dei fatti di causa e delle deduzioni delle parti e alla valutazione del materiale probatorio nell'ordine di cui all'indice che precede, da intendersi integralmente richiamato.

\*\*\*

### 2. INQUADRAMENTO GENERALE. LE VICENDE STORICHE DI VENETO BANCA

Le vicende storiche di Veneto Banca, società cooperativa per azioni S.c.p.a. (di seguito VB), sono state ricostruite in dibattimento alla luce degli atti e delle visure prodotti, delle dichiarazioni rese all'udienza del 12.7.2021 dal teste Giuseppe Vidau, commissario liquidatore



della Banca, della relazione del 18.7.2021 dei liquidatori<sup>1</sup> nonché delle dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente della difesa, Prof. Francesco Busato<sup>2</sup>.

VB è stata costituita in data 16.7.1966 come Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, dalla fusione della Banca Popolare del Mandamento di Asolo e della Banca Popolare di Montebelluna, entrambe società cooperative a responsabilità limitata<sup>3</sup>.

Successivamente sono state modificate la tipologia e la denominazione: in data 6.11.1999 in VENETO BANCA - Società cooperativa per azioni; in data 14.12.2007 in VENETO BANCA HOLDING-Società cooperativa per azioni ed in data 25.1.2011 in VENETO BANCA S.c.p.a..

A partire dal 2000, sono state effettuate numerose successive acquisizioni, operate anche all'estero<sup>4</sup>, nonché operazioni di ampliamento organizzativo<sup>5</sup>, che hanno determinato un aumento dell'ambito di attività di VB, che ha esteso la propria rete commerciale, arrivando a gestire nel 2013 oltre 500 filiali in Italia e oltre 60 filiali all'estero<sup>6</sup>.

In data 19.12.2015 l'assemblea di VB ha deliberato la trasformazione della banca in società per azioni e mutato la denominazione in VENETO BANCA S.p.a.<sup>7</sup>.

Non essendo andato a buon fine il conseguente aumento di capitale, la Borsa in data 24.06.2016 ha decretato la decadenza dell'ammissione della banca alla quotazione azionaria.

Con decreto n. 186 del 25.6.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), VB è stata quindi sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa (di seguito LCA), in base alle previsioni del D.L.vo 385/1993 (T.U.B.) e dell'articolo 2, co. 1 lettera a), del d.l. 99/2017, in forza delle decisioni del 23.6.2017 della Banca Centrale Europea (di seguito BCE), che ha ritenuto l'Istituto di credito in stato di dissesto o a rischio di dissesto.

La BCE dunque in data 19.7.2017 ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di VB.

Come stabilito dall'art. 3 del citato D.L. 99/2017 e dall'art. 1 del decreto MEF n. 186/2017, i commissari liquidatori in data 26.6.2017 hanno proceduto alla cessione di alcune attività e

<sup>1</sup> Cfr. relazione ex art. 33 Legge Fallimentare, prodotta dal P.M. all'udienza dell'8.11.2021.

<sup>2</sup> Cfr. verbale stenotipico dell'udienza 3.12.2021 e relazione di consulenza della difesa acquisita in pari data.

<sup>3</sup> Rispettivamente fondate nel 1877 la B.P. di Asolo e nel 1946 la B.P. di Montebelluna. Le menzionate banche popolari risultavano, da tempo risalente, operare nei rispettivi territori e la nuova realtà, originata dalla loro fusione, da subito fu una delle maggiori banche popolari di tale provincia.

<sup>4</sup> Della Banca di c.c. del Piave e del Livenza nel 2000; della Banca di Bergamo del 2001; della Banca Meridiana nel 2002; della Italo romana Leasing IFN e della Banca del Garda nel 2005; della moldava B.C. Eximbank e della croata Veneto Banka nel 2006; della Banca Popolare di Intra nel 2007; della albanese Veneto Banka Sh.a nel 2009; della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e della Banca Apulia nel 2010; del gruppo Banca interbancaria di Investimenti/B.I.M. nel 2011.

<sup>5</sup> Costituzione della Claris Leasing e controllo sulla Claris Factor nel 2001; costituzione della Claris Cinque nel 2005.

<sup>6</sup> Vedasi grafici riportati a pagg. da 8 a 12 in citata relazione del CTP Busato, depositata all'udienza 3.12.2021.

<sup>7</sup> Tale decisione, efficace dal successivo 8.1.2016, è stata imposta dal decreto legge n. 3 del 25.1.2015, convertito con la Legge n. 33 del 24.3.2015, che ha modificato gli artt. 28, 29 e 150 bis del D.L.vo 385/1993 (T.U.B.) prevedendo la trasformazione obbligatoria delle banche popolari che, come V.B., avevano attivo superiore agli 8 miliardi di euro, entro 18 mesi dalle previste disposizioni attuative adottate da Banca d'Italia il 9.6.2015, vigenti dal 27.6.2015.

passività e alla cessione del ramo d'azienda bancaria alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., al prezzo simbolico di un euro.

\*\*\*

### **3. LE ISPEZIONI BANCA D'ITALIA**

#### **3.1. L'ispezione condotta in VB dal 27 gennaio al 28 maggio 2009**

Tra il 27 gennaio ed il 28 maggio del 2009 Banca d'Italia ha sottoposto VB ad ispezione<sup>8</sup>.

Oggetto dell'ispezione sono stati il sistema di governo e l'analisi del rischio, anche in chiave consolidata, a fronte del precedente sviluppo per linee esterne del medesimo gruppo VB.

Nonostante l'esito ispettivo sia stato parzialmente favorevole, sono state rilevate carenze e avanzati rilievi in ordine:

a) agli indirizzi strategici della banca, approvati in tempi ristretti dall'organo amministrativo, con ampie deleghe ai vertici amministrativi, senza supporto di analisi dettagliate sui programmi di sviluppo e trascurando aspetti di rischio delle acquisizioni operate;

b) alla politica di remunerazione del capitale adottata a sostegno delle iniziative di espansione, non adeguata alle prospettive economiche di resa;

c) al funzionamento dell'organo amministrativo ed alle dinamiche decisionali, spesso di non agevole comprensione, a fronte di verbalizzazioni redatte in modo estremamente succinto e sovente con significativi ritardi<sup>9</sup>. È stato in particolare evidenziato il ruolo dell'amministratore delegato (di seguito AD) Vincenzo Consoli, principale artefice delle decisioni aziendali, atteso che l'intera struttura organizzativa del gruppo<sup>10</sup> a lui demandava ogni scelta strategica, con totale affidamento fiduciario ed in assenza di alcun vaglio preventivo o controllo successivo. Tale preminente posizione di comando è stata, inoltre, sottolineata dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito CdA) e del Collegio Sindacale in occasione delle deduzioni ai citati rilievi ispettivi<sup>11</sup>;

<sup>8</sup> Cfr. verbale costituente all. n. 18 alla memoria Banca d'Italia depositata all'ud. del 4.10.2021. Il *team* ispettivo era composto dagli ispettori Luisa Ferro, Ferdinando Cutino, Stefano Perissutti, Sabrina Bellacci, Dalinda Clemente, Paolo Mancuso e Riccardo Bucciarelli.

<sup>9</sup> È emerso in particolare un elevato accentramento di potere nel vertice esecutivo, non contrastato da adeguati strumenti e modelli di controllo e coordinamento; è emerso altresì che l'attività collegiale era svolta sulla base di relazioni fiduciarie ed in assenza di appropriate strutture.

<sup>10</sup> Dall'organigramma del gruppo emerge infatti che tutte le strutture operative e le direzioni centrali erano alle dirette dipendenze dell'AD; in particolare risulta che i sei comitati endoconsiliari (di gestione del gruppo; gestione della holding; commerciale; rischi di gruppo; finanza di gruppo e nomine) nonché le funzioni di controllo (c.d. *risk management* ed *internal audit*) erano composti da elementi privi di specifiche professionalità e non disponevano di adeguate risorse.

<sup>11</sup> Precisamente, gli altri componenti del Cda: Flavio TRINCA Presidente, Franco ANTIGA Vice Presidente, e i consiglieri Francesco BIASIA, Raffaele BRUNI, Attilio CARLESSO, Walter FILIPPIN, Luigi FUMAGALLI, Alessandro GALLINA, Leone MUNARI, Gian Quinto PERISSINOTTO, Paolo ROSSI CHAUVET e Gianfranco ZOPPAS; i componenti del Collegio Sindacale: Fania FANTI Presidente e i sindaci Michele STIZ e Diego XAUSA. In particolare gli altri componenti del Cda, destinatari degli stessi rilievi ispettivi contestati all'amministratore delegato CONSOLI, nelle loro controdeduzioni hanno evidenziato carenze negli assetti organizzativi e nei controlli interni di VB e il significativo accentramento decisionale in capo all'AD rispetto agli altri componenti del vertice gestorio. Tali rilievi sono stati recepiti dalla Commissione di



d) alle politiche di assunzione e gestione dei rischi del credito, valutate carenti quanto a strumenti di coordinamento e monitoraggio; nello specifico tali politiche sono risultate fondate solo su dati storici, non aggiornati, in assenza di idonei sistemi di valutazione prospettica di redditività e di rilevazione in ordine dell'evoluzione delle posizioni creditorie. In conseguenza di tali carenze, si sono verificati frequenti sconfinamenti degli affidamenti concessi, del tutto incoerenti con le reali condizioni di criticità delle posizioni di credito. Gli ispettori, dunque, hanno rilevato un sistema di classificazione e aggiornamento delle posizioni creditorie fondato su *rating* di ridotta affidabilità<sup>12</sup>, basato su dati non approfonditi e valutati in maniera inadeguata, tanto in relazione al merito creditizio quanto all'entità delle garanzie, non tempestivamente riviste. Gli stessi hanno effettuato riclassificazioni<sup>13</sup>, con conseguente emersione di maggiori perdite rispetto a quanto indicato dalla Banca al 31.12.2008, per euro 57,8 milioni. Sono stati appurati crediti deteriorati in misura pari al 7,8 %, superiore a quelli indicati dalla Banca, con attestazione del Patrimonio di vigilanza in misura di poco superiore ai € 2 miliardi, quindi appena oltre la soglia degli allora requisiti minimi previsti dalla Circolare n. 263 del 2006 e dal Comitato di Basilea (c.d. Basilea 2)<sup>14</sup>. In conclusione, dalle verifiche ispettive è emerso che detto sistema era prevalentemente orientato al soddisfacimento di mere esigenze di sviluppo commerciale e contenimento dei costi;

e) alla mancanza di procedure idonee rispetto agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, e di altri simili adempimenti di vigilanza;

f) ad operazioni di riacquisto di azioni privilegiate operate dalla Banca senza previa autorizzazione della vigilanza;

g) alle retribuzioni dei vertici dirigenziali, determinate in base a scelte meramente discrezionali, in assenza di adeguati e trasparenti processi di quantificazione.

Alla luce dei susposti rilievi, il Direttorio della Banca d'Italia con provvedimento n. 413/10 del 23.6.2010 ha irrogato la sanzione amministrativa di € 12.000,00 all'allora AD di VB, Vincenzo Consoli<sup>15</sup>.

---

Vigilanza e dal Direttorio di Banca d'Italia che, con provvedimento sanzionatorio del 23.6.2010, ha irrogato sanzioni al solo CONSOLI, ritenuto il principale autore e responsabile delle accertate violazioni.

<sup>12</sup> Gli ispettori hanno rilevato infatti definizioni eccessivamente ampie delle categorie di posizioni deteriorate (sofferenze, incagli e ristrutturare) nonché errate e tardive classificazioni; si pensi al mantenimento in categoria di posizioni vigilate di situazioni già da tempo in evidente degrado, quali incagli oggettivi per € 85 milioni nonché il mancato aggiornamento di svalutazioni risalenti al 2004.

<sup>13</sup> Per € 580,5 milioni sulle posizioni in sofferenza; per € 258 milioni su quelle in incaglio e per € 29 milioni sulle ristrutturare.

<sup>14</sup> Secondo le citate norme il patrimonio di vigilanza negli istituti di credito, concetto economico ben distinto dal capitale sociale, equivale ai c.d. fondi propri, cioè alle disponibilità reali ed immediatamente utilizzabili per far fronte alle perdite in caso di crisi o di liquidazione dell'istituto. Lo stesso si compone di elementi c.d. primari, costituiti dal capitale effettivamente versato (escluse le azioni proprie), dalle riserve e dagli utili non distribuiti (c.d. *Tier 1Capital*) e da altri strumenti in disponibilità che tali perdite possano assorbire (c.d. *Tier 2Capital*).

<sup>15</sup> Cfr. docc. 21 e 22 allegati alla memoria depositata da Banca d'Italia all'udienza del 4.10.2021.



All'esito di tali accertamenti e rilievi ispettivi, VB ha comunicato all'Organo di Vigilanza (di seguito ODV):

- con missiva del 16.10.2010, di aver avviato un "piano di interventi" articolato finalizzato "a superare tutte le riscontrate carenze", da completare entro il 2010;

- con successive missive del 2011, di aver dilazionato tale termine, a fronte di "eventi straordinari di riassetto societario" che nel 2011 avevano riguardato il Gruppo creditizio, e di aver in massima parte attuato tale piano alla data del 31.7.2011 con attuazione di "27 azioni delle 36 complessive programmate";

- con missiva dell'8.1.2013, di aver "sostanzialmente completato tutte le azioni previste", salvo nove che, a fronte delle "nuove e più ampie iniziative progettuali avviate negli ultimi mesi nei mutati assetti del Gruppo" non erano state ancora concluse benché avviate<sup>16</sup>.

### **3.2. La vigilanza a distanza nel periodo 2010-2012**

All'udienza del 10.9.2021 è stato sentito il teste Mauro Parascandolo, funzionario della Banca d'Italia, il quale ha riferito in merito all'attività di vigilanza a distanza su VB, successiva alla citata ispezione del 2009 e che ha avuto ad oggetto le tematiche del rafforzamento patrimoniale, del rischio sul credito e sulla liquidità nonché dell'organizzazione e della *governance* del gruppo VB.

Il teste ha dichiarato in particolare che:

- le prospettate azioni correttive non erano state poste in essere dalla Banca;

- nell'aprile 2010, senza previa autorizzazione della Vigilanza, VB aveva acquisito il controllo di Banca Intermobiliare di Investimenti (di seguito B.I.M.);

- per tale ragione era stata irrogata da Banca d'Italia apposita sanzione amministrativa<sup>17</sup>;

- a fronte delle criticità emerse in sede ispettiva sulla solidità patrimoniale del gruppo e sulla politica dei dividendi, l'intermediario era stato invitato ad astenersi da ulteriori acquisizioni e sviluppi, interni ed esterni, almeno per un anno, al fine di raggiungere maggiore adeguatezza e consolidamento patrimoniale;

- il coefficiente minimo di vigilanza, che fino al 2013 era stabilito per tutte le banche nella misura dell'8%, per il gruppo VB a maggio del 2012 risultava solo del 7,8%;

<sup>16</sup> V. allegati nn. 5, 6, 7 ed 8 alla citata relazione ispettiva.

<sup>17</sup> Provvedimento in data 18.8.2011 – cfr. produzioni documentali sub. 72 e 73 della Banca d'Italia all'udienza 15.11.2021.

- in data 2.3.2012 l'ODV aveva imposto a VB degli obiettivi patrimoniali superiori a quelli previsti dagli accordi di Basilea II, richiedendo in particolare un *Common equity Tier 1* (di seguito CET1<sup>18</sup>) pari all'8%<sup>19</sup>;

- al febbraio 2013 l'indice CET1 di VB si attestava sulla misura del 6,7%, al di sotto dei requisiti minimi dell'8%, e tanto incideva sia sulla distribuzione dei dividendi sia sulla quantificazione delle retribuzioni;

- ai conseguenti rilievi e richieste di vigilanza di rispettare i citati obiettivi minimi e di operare un adeguato rafforzamento patrimoniale, la Banca aveva risposto nel 2012 con aumento di capitale per € 210 milioni e con autofinanziamento per € 92 milioni, chiudendo comunque l'esercizio 2012 in perdita;

- analoghe iniziative erano state prospettate per l'esercizio successivo (2013), senza mai evidenziare alcuna difficoltà nella raccolta di capitale;

- dai dati trimestrali comunicati al 20.9.2012 era stato rilevato un anomalo movimento delle azioni proprie di VB che, a richiesta di spiegazioni, nel marzo 2013 aveva rassicurato la vigilanza che tutte le azioni proprie erano state vendute<sup>20</sup>;

- nonostante le rassicurazioni, a settembre 2013 era emerso il riacquisto di azioni proprie per € 99 milioni, senza alcuna autorizzazione<sup>21</sup>;

- quanto al rischio sui crediti ed alla classificazione delle posizioni deteriorate, le analisi condotte a fine 2011 e nel 2012, incrociando i dati contenuti nella centrale rischi, avevano fatto emergere uno scostamento considerevole tra le segnalazioni effettuate dal gruppo VB e quelle di sistema (VB su 136 posizioni comuni ad altri istituti di credito, che le avevano già qualificate a sofferenza, condivideva detta qualificazione solo in 100 casi);

- anche in relazione a tale tematica, le carenze rilevate in sede ispettiva nel 2009 non erano state sanate e tanto rendeva evidente come le anomalie di valutazione del portafoglio in VB non fossero affatto state risolte<sup>22</sup>;

<sup>18</sup> Coefficiente patrimoniale fondamentale per comprendere la reale solidità e capitalizzazione di una banca, costituito dal rapporto tra capitale primario – c.d. *Tier 1 Capital*, che comprende capitale versato, riserve e utili non distribuiti, escluse le azioni proprie, l'avviamento, le immobilizzazioni immateriali, e tiene conto delle perdite anche pregresse e delle rettifiche sul portafoglio - e le attività ponderate per il rischio, c.d. *Risk Weighted Asset/RWA*, che misurano le attività finanziarie dell'intermediario – crediti verso la clientela e terzi, titoli obbligazionari, impegni verso terzi - considerando fattori di rischio alle stesse riconducibili, con riguardo alla solvibilità delle corrispondenti controparti di tali rapporti, per fornirne misurazione di valore effettivo e appropriato rispetto al loro valore nominale.

<sup>19</sup> Sul punto v. docc. da 41 a 45 prodotti da Banca d'Italia all'udienza 8.11.2021 e quanto ha riferito il teste Parascandolo all'udienza 10.9.2021: "[...] ecco, noi stiamo chiedendo un 8 per cento, ma non rispettandolo con tutte le risorse patrimoniali disponibili. Ma con il patrimonio di migliore qualità. La stessa richiesta viene formulata anche l'anno successivo [...] considerando che in quel momento il Corte Tier 1 era pari al 6,7%, quindi, c'era una distanza importante dall'obiettivo [...]".

<sup>20</sup> In tale occasione la Banca d'Italia ha invitato VB a prestare maggior attenzione al monitoraggio di tali azioni.

<sup>21</sup> Cfr. docc. da 109 a 112 di Banca d'Italia.

<sup>22</sup> Il teste ha fatto riferimento alle spiegazioni fornite dalla banca, che attribuiva i rilevati *gap* in centrale rischi a problemi di migrazione informatica delle proprie controllate.



- per tali ragioni, nell'ambito del piano annuale ispettivo già organizzato per il 2013 in VB, è stato inserito apposito punto di accertamento.

Quanto riferito dal teste Parascandolo è stato confermato all'udienza del 10.9.2021 dal teste Stefano De Polis, funzionario di Banca d'Italia e Vice capo del servizio di vigilanza sulle banche (che del primo era il superiore gerarchico).

Il De Polis ha evidenziato in particolare che l'acquisizione di BIM era avvenuta senza previa autorizzazione di Banca d'Italia e che, di conseguenza, era stato chiesto alla banca di interrompere ogni ulteriore iniziativa di crescita<sup>23</sup>.

Ulteriore conferma è pervenuta dalle dichiarazioni rese sempre all'udienza del 10/09/2021 dal teste Carmelo Barbagallo, capo del servizio di vigilanza di Banca d'Italia, il quale ha ribadito che l'ODV si era limitato a prendere atto dell'operazione BIM, pur irrogando la citata sanzione<sup>24</sup>.

Il teste Barbagallo ha inoltre evidenziato che all'esito di attività ispettive svolte nel 2012 presso la BIM erano stati adottati dalla Vigilanza provvedimenti molto rigorosi, con richieste di radicale ricambio del CdA ed imposizione di coefficienti patrimoniali particolari, essendo state rilevate numerose irregolarità, che hanno inciso sul bilancio consolidato del gruppo<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> V. pp. 105 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 10/09/2021. Il teste De Polis, a domanda della difesa in ordine alla ratifica di tale acquisizione da parte di Banca d'Italia, ha precisato che "[...] anche rafforzando quelli che sono gli assetti di gestione, di management, di governo della stessa [...] in questo caso di Veneto Banca. Era un po' quello che era emerso [...] nell'ispezione del 2009 [...] dove veniva messo in evidenza, ad esempio, un tema di carenza di risorse manageriali all'interno di Veneto Banca in generale per far fronte a questa crescita continua dell'attività. Quindi da parte nostra c'era la richiesta nel tempo a Veneto Banca [...] di rafforzare nuovi uomini, uomini di maggiore esperienza ed organizzazione [...] dopo BIM abbiamo chiesto proprio uno STOP, perché insomma BIM è arrivata un po' a ciel sereno, in quanto è stata una situazione di fatto [...] siamo nel 2011 [...] abbiamo ritenuto di essere più formali e chiedere proprio uno stop alla crescita per linee esterne dell'azienda [...] a maggior ragione quando poi si assorbono dei soggetti che hanno dei problemi, e che quindi non vanno solo integrati, vanno ristrutturati [...] vanno cambiati gli uomini, vanno cambiate le procedure, ecco questo [...] si manifestano in un'inadeguatezza del management a gestire [...] anche il management intermedio, come veniva messo in evidenza ad esempio nell'ispezione 2009 [...] l'inidoneità delle stesse procedure, dei sistemi informativi a cogliere [...] nuove [...] diciamo maggiori volumi di attività [...] vanno integrati sistemi informativi diversi [...] finché non c'è una vera integrazione [...] parlano due lingue diverse [...] e nel parlare due lingue diverse [...] porta anche a problemi ulteriori, soprattutto in materia di gestione del credito [...] corretta valutazione dei crediti [...]".

<sup>24</sup> V. pp. 37 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 10/09/2021, dove il teste Barbagallo, a domanda della difesa in ordine alla ratifica di tale acquisizione da parte di Banca d'Italia, ha precisato che "[...] comunque è un fatto grave che si compra una banca, avendone comprate altre, perché aveva comprato INTRA, aveva comprato FABRIANO, aveva comprato Banca di Sviluppo [...] insomma aveva comprato diverse banche, ed era già in una situazione - come dire ? - di difficoltà organizzativa ovvia, perché quando si comprano delle banche, insomma, è molto complicato quello che succede dopo, no? [...] è molto dispendioso [...] abbiamo - diciamo - ratificato a posteriori una situazione di fatto [...] preso atto a posteriori che era stata comprata [...] una cosiddetta ratifica ex post di un comportamento aziendale che di fatto è un'autorizzazione non ha la stessa valenza di una normale autorizzazione, perché normalmente l'autorizzazione si dà se io chiedo un'autorizzazione, e quindi poi si fanno le verifiche e si può dire di sì o di no. Nel momento in cui invece è già stata comprata una banca, dire di no ha ben altre conseguenze, mentre nel primo caso, se io dico no e la banca non è stata ancora acquistata, ovviamente le conseguenze sono ben altre. Quindi è questa la differenza [...]".

<sup>25</sup> L'esito dell'ispezione conclusa in BIM il 30/11/2012 aveva rilevato maggiori coperture e riserve sui crediti/coverage necessari su sofferenze per il 66%, di cui € 281 milioni di sofferenze per cassa ed € 151 milioni di relative perdite, solo in parte recepite. Al riguardo, cfr. docc. da n. 24 a n. 28 prodotti all'udienza del 4.10.2021 dalla parte civile Banca d'Italia; docc. da n. 71 a n. 73 prodotti dalla medesima parte civile all'udienza 15.11.2021.

Il medesimo teste infine ha sottolineato che, già dalle ispezioni e verifiche di cui si è trattato nel presente paragrafo, erano emersi problemi di adeguatezza del metodo di determinazione del prezzo dell'azione VB, che non era coerente con i fondamentali economici dell'istituto di credito.

### **3.3. L'ispezione condotta dal 7 gennaio al 12 aprile 2013**

Tra il 7 gennaio ed il 12 aprile 2013 VB è stata sottoposta ad ulteriore verifica ispettiva condotta da Banca d'Italia<sup>26</sup>.

All'udienza del 17.5.2021 il capo team, Biagio De Varti, ha riferito che tale ispezione era inquadrata in un generale e programmato intervento della vigilanza, orientato alla valutazione dell'adeguatezza dei livelli di accantonamento sui crediti deteriorati delle banche italiane, che erano molto cresciuti a causa della crisi mondiale in atto dal 2007.

L'obiettivo era dunque quello di appurare il reale livello delle perdite sui crediti delle principali banche italiane, atteso che al loro aumento medio del 40% non erano corrisposti proporzionali aumenti sugli accantonamenti.

In ordine alla classificazione dei crediti deteriorati, il teste ha precisato che all'epoca la stessa non presentava particolari problemi, risultando i crediti deteriorati distinti, con riferimento agli elementi negativi sulle capacità restitutorie dei debitori, tra: crediti scaduti da oltre 90 giorni; crediti c.d. ristrutturati, nei quali erano stati concessi dilazioni di scadenza e conseguenti minori remunerazioni di interesse; crediti c.d. ad incaglio, riferiti a debitori da ritenersi in situazione di temporanea difficoltà, potenzialmente reversibile; i crediti c.d. a sofferenza, riferiti a debitori insolventi, anche se non giudizialmente dichiarati, in conseguenza degli esiti negativi dei già operati tentativi di recupero.

Tanto premesso, il teste ha poi indicato il metodo ispettivo utilizzato, fondato su un'analisi statistica delle sole sofferenze già valutate dalla funzione *Internal auditing* di VB e, sull'esame analitico di un campione selezionato secondo criteri e *standard* determinati in sede centrale di vigilanza e basati sulle segnalazioni periodiche inviate dalle banche.

Quanto ai criteri ed i metodi di analisi utilizzati, nella relazione ispettiva è indicato che:

- il campione statistico è stato estratto con limite di circa 400 posizioni e con riferimento al portafoglio dei crediti in sofferenza al 30.9.2012, secondo criteri stabiliti dall'ispettorato di vigilanza e con riguardo a gruppi-*cluster* di crediti a famiglie ed imprese, garanti e non garanti;
- da tale campione sono state poi selezionate ed analizzate circa 300 posizioni integrate, di cui 209 a sofferenza, 91 ad incaglio e 14 ristrutturate. Tali posizioni sono state individuate in base alle percentuali di perdita e di recupero e, quanto agli incagli, alla permanenza in tale stato di classificazione (con riguardo alle sole banche italiane del gruppo: Veneto Banca S.p.a., Banca Apulia e Carifac, esclusa BIM, in quanto già oggetto di ispezione conclusa il 30.11.2012).

<sup>26</sup> Cfr. relazione/verbale ispettivo codice 5025 prodotto all'ud. del 17/05/2021 dal P.M. all'udienza 17.5.2021. Il team ispettivo era composto da Biagio DE VARTI, Nicoletta MASCHER, Pasquale LA GANGA e Giovanni DIPRIZIO.



Il teste De Varti ha poi sottolineato che:

- all'esito di tali analisi erano risultate posizioni non classificate quali crediti deteriorati, con conseguenti ulteriori e maggiori accantonamenti su perdite stimate in € 116 milioni, rispetto ai 18 milioni di euro indicati da VB, per complessivi € 140 milioni;
- le perdite conseguenti per la banca erano state determinate in misura del 62% maggiore a quelle dichiarate e l'indice conseguente di attribuzione, c.d. *account*, era stato ritenuto negativo<sup>27</sup>.

Il teste ha poi dettagliato gli esiti ispettivi, che avevano portato ad una valutazione generale parzialmente sfavorevole, con riferimento ai sollevati rilievi in ordine a:

- carenze nella valutazione delle garanzie immobiliari, basate su perizie che ne determinavano il solo valore di mercato e senza considerare il valore di possibile realizzo, fondamentale per le corrette valutazioni sul credito e sull'adeguatezza delle garanzie;
- criteri e modalità di classificazione dei crediti, soprattutto a sofferenza, rispetto ai quali VB operava accantonamenti medi del 15%, a fronte di una misura media del 30%, operata dalle altre maggiori Banche oggetto di tale intervento di vigilanza;
- prassi e regole di valutazione dei crediti, difformi dalle indicazioni prudenziali di vigilanza<sup>28</sup>;
- grave incidenza delle rilevate mancanze nella *policy* di valutazione del credito, sulle perdite dell'istituto<sup>29</sup>.

Il teste De Varti ha poi evidenziato che: in VB la valutazione dei crediti deteriorati era formalmente affidata alla direzione centrale, che si avvaleva di strutture di immediato riporto alla Direzione Generale e al CdA; i processi interni di controllo erano risultati del tutto inadeguati, tenuto conto che la funzione *risk management* era poco presente, non avendo rilevato nei suoi *report* alcuna criticità relativa ai livelli di accantonamento sui crediti e che la funzione *internal auditing* non risultava svolgere alcun intervento in materia di crediti e di loro

<sup>27</sup> Cfr. p. del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021: "[...] il campione mirato portò ad una rilevazione di maggiori accantonamenti per circa 116 milioni per quanto riguarda il campione fatto da noi, dagli ispettori, e per circa 18 milioni quello affidato all'*internal auditing*, quindi le ispezioni sostanzialmente da un punto di vista numerico [...] di impatto sul patrimonio della banca, chiesero a V.B. maggiori accantonamenti per poco più di 130/140 milioni, questo fu l'esito dell'accertamento. Le perdite che trovammo noi incrementarono quelle della banca nel campione esaminato del 62%, tanto che la valutazione della banca fu negativa sotto il profilo della correttezza degli accantonamenti [...] sul profilo [...] c'è un giudizio di 5 [...] va letto su una scala di valori da 1 a 6, dove 1 è il migliore e 6 il peggiore [...]".

<sup>28</sup> Il teste ha citato a titolo esemplificativo la mera valutazione del numero di garanti, il mancato aggiornamento delle perizie, senza considerare il tempo trascorso, la natura, lo stato e le condizioni del bene, e quindi il conseguente sicuro mutato suo valore.

<sup>29</sup> Questa stessa carenza, come si vedrà nel par. successivo della presente sentenza, è stata rilevata anche nella seconda ispezione condotta da Banca d'Italia sempre nel 2013. Cfr. sul punto anche p. 26 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021 alla quale il teste De Varti ha riferito: "[...] Le *policy* per quanto riguarda le previsioni di perdita vennero ritenute non adeguate [...] furono viste nel campione mirato circa 200 sofferenze e credo un centinaio di incagli [...] il problema fu che già la prima ispezione riclassificò a sofferenza molta parte di questi incagli [...] quindi già lì comincio ad emergere qualcosa [...] però il campione era quello, era definito, l'impatto patrimoniale fu quello che fu determinato, la questione della prima ispezione si chiuse lì. Noi comunque sapevamo che a più ampio raggio avremmo esaminato il portafoglio nella seconda ispezione e la seconda ispezione ebbe risultati nettamente peggiori [...]".

classificazione, neppure sull'operato delle singole filiali, "quasi non volesse disturbare il manovratore" (inteso come l'AD Consoli)<sup>30</sup>.

Il teste De Varti, quanto all'incidenza di tale ispezione sui fondi propri di VB, ha precisato che l'esercizio 2012, aveva registrato una perdita di € 40 milioni, con discesa del patrimonio di VB al di sotto dei target imposti vigilanza<sup>31</sup>.

Il teste ha altresì evidenziato che gli ulteriori rilievi ispettivi avevano riguardato:

- il valore dell'azione VB, sovrastimato rispetto alla reale situazione patrimoniale relativa all'esercizio 2012, al fine di tenere la Banca al riparo da operazioni di acquisizione, fusione e scalate<sup>32</sup>;
- il mancato adeguamento dei criteri di stima delle garanzie immobiliari di VB alla regolamentazione di settore già allora esistente, con erronea appostazione a bilancio dei valori degli immobili acquistati nelle aste esecutive<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> Cfr. pp. 28 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021 dove il De Varti, citando quanto in nota 8 a pag. 16 del rapporto ispettivo, ha dichiarato: "[...] i controlli si sono sembrati abbastanza inconsistenti [...] la casa più singolare era che l'internal auditing non interveniva sulla questione [...] su questo tema il compito dell'internal auditing era di dire se erano classificate bene o male e, se erano classificate male, chiedere la riclassificazione [...] ci sembrò sostanzialmente un atteggiamento volto a non disturbare il manovratore [...]"; e ancora a p. 44 del citato verbale stenotipico: "[...] è chiaro che la banca era sostanzialmente nelle mani del signor Consoli che era percepito da tutti come l'artefice[...]".

<sup>31</sup> Cfr. pp. 30 ss. ivi: "[...] la riduzione patrimoniale che ne derivò portò il patrimonio di vigilanza al 10% degli attivi a rischio, mentre il Core Tier 1 fu ridotto al 7,3% a fronte di una richiesta da parte dell'organo di vigilanza dell'8% [...] nel caso specifico [...] VB, era percepita più rischiosa dalla Banca d'Italia, le era stato imposto un coefficiente più elevato di capitale primario [...]".

<sup>32</sup> Sul punto, di particolare rilievo son anche le dichiarazioni rese all'udienza del 17.5.2021 del teste Pasquale La Ganga, altro componente del team ispettivo, il quale ha evidenziato che il metodo utilizzato in VB per la determinazione del valore dell'azione, era del tutto arbitrario in quanto correlato al solo apprezzamento comparato tra il valore contabile e quello di mercato, con evidente gap di valori azionari degli istituti di credito simili. Lo stesso ha riferito altresì che la policy di VB prevedeva parametri del tutto arbitrari, applicando un tasso di rendimento proiettato a cinque anni e comunque con prospettive sempre crescenti della banca, definite a dir poco eroiche, in quanto avevano determinato percentuali di rendimento medie, tra 2007 e 2011, del 3,41%, con punte massime anche del 27% nel 2012; valori del tutto incongrui anche tenendo conto del c.d. *capital gain* che all'epoca, causa la crisi già da tempo in atto, aveva visto gli utili delle banche di molto intaccati. Cfr. pp. 85 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 17.5.2021, dove il teste La Ganga ha riferito: "il valore dell'azione VB a fine 1997 era di € 14,04; nel 2012, all'epoca in cui abbiamo effettuato l'accertamento, è di € 40,25 [...] quindi dal '97 al 2012 il rendimento minimo 3,41% e il massimo oltre 27% [...] e l'azione era stata in grado in questi anni di distribuire dividendi di tutto rispetto, in valore assoluto minimo di 0,50 centesimi di euro nel 2003 e 0,72 euro valore massimo nel 2000. [...] una crescita particolarmente significativa a fronte comunque di un mercato [...] che aveva già intaccato i valori di tutte quelle banche che avevano delle azioni quotate [...] oggetto di contestazione [...] o di rilievo [...] era l'arbitrarietà nell'utilizzo di alcuni parametri la cui sensibilità [...] la cui incidenza sul prezzo finale dell'azione era piuttosto marcata".

Il teste La Ganga ha infine dichiarato, sempre in relazione a tali arbitrarie prospettive di andamento e conseguenti determinazioni del valore azionario, di aver verificato che venivano prodotte *perizie indipendenti* in concomitanza alle date di prevista approvazione dei bilanci della banca; perizie che risultavano basarsi solo su dati forniti da VB, e che minimamente tenevano in conto lo scostamento sempre maggiore rispetto ai valori dei titoli di altri simili istituti di credito. Cfr. p. 87 del verbale stenotipico dell'ud. del 17.07.2021, ove il teste ivi dichiara: "[...] il professore di turno [...] in accordo stipulato con la banca [...] di prendere i dati di VB, replicandoli nella maniera corretta, seguendo le due metodologie, la terza metodologia è un mero rapporto tra due grandezze, quindi un calcolo [...] abbastanza banale [...] la prassi rispecchiava le policy aziendali [...] un lavoro fatto a posteriori".

<sup>33</sup> Cfr. verbale ispettivo a p. 9 nota 13, con riferimento a casi di evidente difformità tra prezzi di aggiudicazione in asta di immobili in garanzia e valori di successive stime, e di casi di omesse nuove valutazioni di beni così acquistati.

Sul punto, dalla relazione ispettiva è emersa, in particolare, la non completa e tempestiva attuazione della politica di regolamentazione interna adottata da VB dal 2008, nella quale erano stati previsti elenchi particolari di periti da incaricare, criteri *standard* di redazione delle perizie di stima e dei successivi controlli periodici nonché l'adozione di sistemi informatici e l'ausilio di banche dati esterne.

Inoltre, le valutazioni di stima relative alle posizioni garantite con affidamenti di importo più rilevante sono risultate rimesse agli addetti all'ufficio crediti speciali della banca, cioè a soggetti poco affidabili perché non di sicura indipendenza.

È emerso altresì che VB non aveva aderito all'autoregolamentazione prevista dall'A.B.I. e che negli schemi *standard* di incarichi affidati ai periti aveva indicato di operare stime di valore prudenziali, senza indicare alcuna precisa modalità di calcolo.

Le valutazioni quindi sono risultate il frutto del mero rilevamento dei valori di mercato e le perizie non sono state aggiornate quanto meno fino al 2012.

Infine, il teste De Varti ha dichiarato che le richieste di vigilanza erano state in parte accolte da VB con l'approvazione del bilancio 2012 ed in altra parte nella trimestrale del 2013.

L'ispezione dunque si è conclusa con giudizio complessivo parzialmente sfavorevole, per criticità e inadeguatezza rispetto alla normativa prudenziale in ordine: alle politiche di controllo e di gestione della banca; ai processi valutativi adottati sul credito; all'incidenza delle riclassificazioni sul patrimonio di vigilanza; alle *policy* relative alla valutazione degli immobili in garanzia.

I principali rifevi ed osservazioni, conseguenti alle svolte analisi ed emergenti dal verbale ispettivo, hanno dunque riguardato:

a) il permanere della concentrazione di poteri decisorii in capo ai vertiti manageriali, a cui aveva contribuito la ridotta autonomia delle funzioni di controllo interno della banca;

b) l'inadeguatezza del sistema di valutazione e di aggiornamento del portafoglio crediti, con particolare riferimento a quelli assistiti da garanzie reali e ai relativi valori anche di recupero, con mancanze o ritardi di conseguenti loro rettifiche, nonostante evidenze di notevole crescita delle posizioni in sofferenza. L'analisi sul campione mirato in particolare ha evidenziato che a fine 2012 i crediti in sofferenza e quelli deteriorati erano notevolmente cresciuti, rispetto al 30.9.2012, e precisamente le sofferenze erano cresciute dal 34,9% al 53% e i deteriorati erano passati dal 27,2% al 47,2%, con conseguenti maggiori rettifiche che portavano l'entità delle coperture e le riserve sui crediti del gruppo (*coverage*) al 50% per le sofferenze ed al 40,6% per i deteriorati. I rilievi ispettivi hanno determinato la chiusura dell'esercizio 2012 con una perdita di € 40 milioni, rispetto all'utile di € 93 milioni indicato in risultato di conto economico, con conseguente discesa del rapporto tra capitale primario ed attività ponderate per il rischio (*Core Tier 1 ratio*) al 7,3%, al di sotto del limite minimo già stabilito dalla vigilanza per il gruppo bancario nell'8%;



c) l'inadeguatezza delle policy in tema di *provisioning* e dei relativi controlli. Infatti, la procedura di gestione delle posizioni deteriorate è risultata quasi totalmente accentrata presso la capogruppo; il processo valutativo sulle anomalie di credito è stato introdotto solo nel 2010, ed è stato comunque attuato con modalità non efficaci a fronte della sopra cennate carenze. In particolare, sono stati individuati: tempi e modi non adeguati di rettifiche, conseguenti a carenze sulle stime e omesse revisioni dei valori dei beni in garanzia; mancanze e ritardi delle analisi degli esiti e dei tempi di recupero, ancora operati con previsioni di percentuali *standard* di svalutazione<sup>34</sup>; incerta determinazione dei tassi, in quanto parametrata al saggio corrente per classificazione di posizioni definite "*credito problematico*" (categoria che è risultata comprendere posizioni di c.d. *pre-default* e di *default*, non conforme al manuale contabile di vigilanza);

d) i criteri di valutazione sui crediti in incaglio. Gli stessi infatti sono risultati del tutto generici, prevedendo svalutazioni massive e operate solo per le posizioni inferiori ad € 20.000 e per gli incagli c.d. *oggettivi*; simili criteri sono stati utilizzati per le posizioni di importo superiore, non singolarmente valutate. Tale metodologia portava di fatto a non operare alcuna svalutazione, che nel caso di VB risultavano inferiori rispetto ai dati di sistema. Gli ispettori hanno anche preso visione di documenti e verbali aziendali, nei quali non risultavano puntuali indicazioni sull'attività di *provisioning* ma solo dei riferimenti generici a previsioni normative e a manuali di vigilanza, senza che ci fosse alcun vaglio effettivo sullo stato reale delle posizioni di credito e sull'adeguatezza degli accantonamenti necessari<sup>35</sup>;

e) l'organizzazione delle strutture aziendali predisposte per l'analisi, la gestione e il sistema di informazione sui rischi (*reporting*), risultate parimenti carenti e non orientate a criteri di efficienza. L'accentramento presso la capogruppo, infatti, aveva determinato la crescita dei relativi organici, ma il numero di pratiche per addetto è risultato ancora (400) di molto superiore al livello giudicato ottimale da Banca d'Italia (individuato in numero di 230/300 pratiche per addetto). L'autonomia decisionale degli uffici della rete, inoltre, è risultata molto scarsa; parimenti difettosa è risultata l'integrazione tra gli strumenti applicativi in uso, mentre le statistiche hanno evidenziato risultati scadenti in relazione alle posizioni catalogate quale "*credito problematico*" per quanto riguarda il passaggio a sofferenze ed i tempi e l'efficienza dei recuperi. In particolare, i flussi informativi derivanti dalla valutazione del portafoglio in sofferenza sono risultati limitati a mera presa d'atto di quanto operato dagli uffici di carico e recupero, senza adeguata analisi sui complessivi livelli di copertura e sulla congruità degli accantonamenti. Analoghe carenze sono state rilevate nei *report* sulle posizioni di crediti ad incaglio o ristrutturati, risultando operato il solo monitoraggio di quantità complessive (*stock*) e dei relativi movimenti;

<sup>34</sup> V. tabella riportata a p. 13 di citato rapporto ispettivo.

<sup>35</sup> Vedasi in particolare il verbale della riunione del CdA 28.11.2012, dove si menzionano solo gli esiti di ispezioni allora e proprio a tale riguardo in corso.



f) i processi di controllo sulla gestione delle posizioni in sofferenza, risultati limitati, in quanto orientati solo alla verifica delle tempistiche delle azioni di recupero, e mancanti di una qualche analisi o controllo di congruità delle conseguenti valutazioni. Al riguardo, l'operato dell'unità monitoraggio crediti aziendale, svolto presso la direzione centrale della capogruppo, è risultato consistere nella mera considerazione per masse del portafoglio dei crediti in incaglio, e in meri solleciti rivolti ad altri uffici competenti per eventuali appurati ritardi. In particolare in VB le funzioni *risk management*<sup>36</sup> ed *internal auditing*<sup>37</sup> sono risultate del tutto subalterne rispetto alle determinazioni dei vertici aziendali, in specie dell'AD, ed il loro ruolo è stato giudicato marginale. Le stesse unità non sono risultate minimamente coinvolte nel processo di *provisioning*, operando analisi del solo portafoglio di crediti *in bonis* (con sviluppo dei relativi modelli di *rating* e delle verifiche del rischio, svolte solo col raffronto alle procedure interne) e conseguenti ben poco significative segnalazioni al riguardo<sup>38</sup>.

L'analisi svolta dagli ispettori ha anche evidenziato che le valutazioni e le rettifiche delle attualizzazioni eseguite dalle strutture di VB in ordine alle posizioni di credito esaminate non corrispondevano alla loro reale condizione, per errori di applicazione delle *policy* aziendali, che prevedevano il criterio valutativo di rischio *LGD*<sup>39</sup>.

Al 31.12.2012, dunque, risultavano svalutazioni per € 141 milioni in relazione alle posizioni ad incaglio inferiori a € 20 milioni, e per € 18 milioni in relazione alle posizioni ad incaglio oggettivo di importo superiore, con percentuali rispettivamente del 21% e del 3% in relazione al totale di tale categoria di crediti deteriorati.

All'esito dell'attività ispettiva tali dati sono stati rivisti a rialzo, attraverso ponderazioni più corrette delle probabilità di evoluzione in sofferenza (c.d. *danger rate*)<sup>40</sup>; sono state quindi effettuate svalutazioni ben maggiori, in percentuali del 25% e del 9%, con conseguenti maggiori rettifiche per € 8,8 milioni per le posizioni in incaglio e di € 2 milioni per quelle c.d. *past due*<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> In italiano, letteralmente, gestione del rischio; termine che indica l'insieme dei processi attraverso cui un'azienda identifica, analizza, quantifica, monitora ed elimina i rischi legati ad un determinato processo produttivo.

<sup>37</sup> In italiano, letteralmente, revisione interna; termine col quale si indica uno dei sistemi di controlli aziendali interno, c.d. di terzo livello, finalizzato a controllare il regolare andamento e l'evoluzione delle attività a rischio ed al contempo a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema di controlli, per portare all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi ed agli strumenti di loro misurazione e controllo, per definirne un quadro compatibile di sostenibilità, c.d. sistema degli obiettivi a rischio - *risk appetite framework/R.A.F.*

<sup>38</sup> V. p. 16, nota 9 del rapporto ispettivo in merito a quanto operato sino al 2011 dall'unità *internal auditing* in riferimento al portafoglio sofferenze della banca, con indicazioni del tutto generiche e indeterminate quali "[...] in taluni casi le previsioni di perdita potrebbe non rispecchiare [...] l'effettiva rischiosità della posizione".

<sup>39</sup> Acronimo di *Loss Given Default (LGD)*, letteralmente perdita data definita, che costituisce un criterio valutativo di misura del rischio di recupero dei crediti da parte di una banca. Si tratta di uno dei componenti del processo di determinazione del rischio di credito, previsto dall'accordo c.d. Basilea II del 2004, finalizzato a calcolare il patrimonio di vigilanza richiesto agli istituti di credito per la copertura dei rischi.

<sup>40</sup> Si fa riferimento a parametri di ponderazione che esprimono la variazione dell'esposizione nel passaggio da posizioni da incaglio a sofferenza. V. nei dettagli di confronto quanto a p. 17 e note da 9 a 11 del rapporto ispettivo.

<sup>41</sup> Secondo gli accordi di Basilea II del 2004, si tratta di posizioni deteriorate per crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90-180 giorni, soggetti a segnalazione obbligatoria alla centrale dei rischi della Banca d'Italia. Cfr. artt. 51 e 53, comma



Gli ispettori, esaminando quindi la gestione delle posizioni ad incaglio, hanno rilevato:

- la mancata evidenza e distinzione tra le posizioni per le quali nessuna iniziativa era stata avviata (condizione riscontrata nella massima parte delle posizioni esaminate) e quelle in cui erano ormai decorsi i termini per tali interventi, con conseguente necessità di maggiori accantonamenti per percentuale del 38% e classificazioni di ulteriori sofferenze per € 7.3 milioni;
- l'avvenuta rettifica delle posizioni ad incaglio in modo forfettario e nella stessa misura utilizzata per i crediti *in bonis*, con conseguenti maggiori svalutazioni ed aumento delle coperture (*coverage*) dallo 0,08% al 9%.

Si tratta di incongruenze e deficienze di computo valutativo che incidevano direttamente sulle segnalazioni alla centrale rischi.

Come già cennato, il giudizio negativo dell'ispezione ha avuto anche riguardo alla qualità dei criteri di valutazione di immobili in garanzia, in quanto ancora non aderenti agli *standard* che da tempo erano stati indicati dalla vigilanza.

In generale, è stato evidenziato che i tassi di attualizzazione delle sofferenze erano stati applicati con medie penalizzanti e riduttive per le posizioni in sofferenza, con generale sottostima dei tempi di recupero di tali posizioni e di quelle in incaglio, valutate collettivamente come destinate all'integrale recupero, con conseguente correzione percentuale massiva, operata col parere favorevole della società di revisione ed utilizzando i tassi medi relativi agli impieghi *in bonis* sulle posizioni in conto corrente<sup>42</sup>.

In sintesi, dunque, l'ispezione ha fatto emergere che:

- erano necessarie maggiori rettifiche a copertura delle posizioni di credito deteriorate (*coverage ratio*) pari al 62%;
- vi erano maggiori perdite per € 93 milioni, pari a circa il 24% del dato aggregato del gruppo ed al 29% delle banche italiane operative controllate (Veneto Banca, Banca Apulia e Carifac);
- era necessario un incremento al 42,1% della riclassificazione delle posizioni in incaglio esaminate, pari al 16% dell'aggregato del gruppo e del 22% delle controllate.

In sede di approvazione del bilancio 2012 VB ha recepito le stime di maggiori perdite e i relativi accantonamenti per € 99 milioni sul campione mirato analizzato, per € 15 milioni su quello statistico e per ulteriori € 21 milioni per correzione delle svalutazioni massive da incaglio e *past due*.

Ulteriori perdite per € 20 milioni sono state contabilizzate nell'esercizio successivo (2013)<sup>43</sup>.

Ne è conseguito:

---

I lett. B), e 125 ss. del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 TUB e dalla delibera del 29.3.1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio/C.I.C.R.. A tale riguardo, cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza 28720/2020 e ordinanza n. 28635/2020.

<sup>42</sup> Vedasi nei dettagli quanto riportato a p. 19 e nell'allegato 2 al rapporto ispettivo.

<sup>43</sup> Vedasi elenchi allegati finali al rapporto ispettivo.



- un risultato negativo di esercizio, chiuso in perdita di € 40 milioni, a fronte di rettifiche complessive di € 474 milioni, di cui € 266 milioni sui crediti;

- un ammontare del patrimonio di vigilanza di VB che al 31.12.2012 è risultato pari ad € 2.541 milioni con *total capital ratio* del 10%, *tier 1 ratio* del 7,93% e *Core tier 1 ratio* sceso al 7,3%, sotto la soglia minima dell'8% indicata dalla vigilanza con nota del 22.2.2012.

All'esito di detta ispezione nonché di quella svolta fra il 15 aprile e il 9 agosto 2013 in data 5.8.2014 Banca d'Italia ha irrogato all'AD Consoli una sanzione amministrativa pari a complessivi € 208.000,00<sup>44</sup>.

### **3.4. L'ispezione condotta dal 15 aprile al 9 agosto 2013**

Dal 15 aprile 2013 al 9 agosto 2013 Banca d'Italia ha effettuato un ulteriore accertamento ispettivo mirato presso Veneto Banca<sup>45</sup>, diretto a verificare l'adeguatezza del sistema di governo, la gestione ed il controllo del rischio di credito nonché la funzionalità della *governance* aziendale.

Dai rilievi ispettivi è emerso un giudizio in prevalenza sfavorevole, determinato da svariati fattori, quali il carente svolgimento dei ruoli di governo e conduzione del gruppo, la scarsa efficacia dei controlli interni e il significativo degrado del portafoglio creditizio.

#### **3.4.1. La relazione ispettiva di Banca d'Italia**

In merito, risulta necessario muovere dal verbale ispettivo e dalle criticità nello stesso evidenziate.

Quanto agli organi di gestione e controllo, è emerso che il CdA si è caratterizzato per i forti limiti nella capacità di sorveglianza del *management*, la modesta dialettica interna, l'inconsistente ruolo dei componenti indipendenti e l'assenza di significativi contributi critici alla gestione; essendosi limitato ad approvare all'unanimità le proposte dell'AD Consoli e del Presidente Trinca<sup>46</sup> e non assicurando un efficace governo del rischio creditizio.

L'Esecutivo faceva capo all'AD Consoli, al quale riportavano tutte le direzioni aziendali, le quali a loro volta facevano capo a persone di comprovata fiducia del Consoli, nella maggior parte dei casi ai limiti dell'età pensionabile<sup>47</sup>.

Allo stesso modo, le strutture di gestione e controllo sono risultate incapaci di esprimere visioni autonome rispetto a quelle del capo dell'esecutivo.

<sup>44</sup> Vedasi doc. n. 23 prodotto dalla parte civile Banca d'Italia all'udienza 4.10.2021, sull'esito dell'impugnazione a tale irrogata sanzione.

<sup>45</sup> Componenti del team ispettivo: Biagio De Varti, Nicoletta Mascher (fino al 10/05/2013), Franco Boselli (dal 17/06/2013), Sonia Magnini, Mariano Graziano (dal 27/05/2013 al 28/06/2013), Pasquale La Ganga, Giovanni Diprizio (fino al 24/05/2013), Marco Corridore.

<sup>46</sup> I contributi dei consiglieri sono stati indirizzati quasi esclusivamente a sostenere le proposte dei vertici, se non addirittura a dissentire dalle sollecitazioni della vigilanza su temi quali il *provisioning* e la remunerazione degli organi.

<sup>47</sup> Pur essendo nota ai vertici aziendali l'esigenza di un ricambio generazionale, nulla era stato fatto a riguardo né emergeva in Veneto Banca una figura in grado di sostituire l'AD Consoli. Secondo gli ispettori, l'assetto organizzativo di Veneto Banca derivava dall'incompiuto passaggio dal precedente modello a quello attuale: si era passati da un disegno che vedeva una *holding* alla guida di una serie di banche rete e società prodotto ad un modello in cui una sola entità giuridica aveva inglobato in sé la veste di banca rete italiana e di capogruppo dalla quale dipendevano banche estere e società prodotto.



L'attività del Collegio Sindacale non è risultata incisiva per carenza di analisi e per la tendenza a confidare nelle relazioni fornite dalle strutture; addirittura, anche quando si è focalizzata su aspetti palesemente critici non vi sono stati decisi richiami alle strutture, ma un mero accoglimento delle loro giustificazioni.

Ciò ha inciso sull'efficacia dei riscontri sull'operato degli amministratori e dell'esecutivo, sulla coerenza delle politiche di remunerazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, soprattutto sotto l'aspetto dei controlli interni.

Le funzioni di controllo, infatti, non hanno costituito un efficace argine all'incremento della rischiosità del portafoglio crediti e non hanno garantito il rispetto delle normative di conformità. In particolare:

- il *risk management* non ha assicurato un adeguato supporto nella definizione dei limiti di rischio, limitandosi ad una mera attività di rendicontazione dell'andamento degli indicatori;
- la funzione di *compliance* non ha efficacemente presidiato all'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela;
- l'*internal audit* non è stato un presidio efficace per la mancanza di metodologie strutturate di *risk assessment* e l'utilizzo di criteri di analisi dei crediti non estese al merito della gestione e alla classificazione.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale non hanno inoltre gestito in modo adeguato le situazioni di conflitto di interessi in cui versavano diversi esponenti<sup>48</sup>; sono stati inoltre di frequente deliberati finanziamenti a favore dei consiglieri per attività speculative, non sempre gestiti in conformità al dettato dell'art. 136 T.u.b.<sup>49</sup>.

In tema di remunerazione dei vertici aziendali è emersa la non conformità delle norme interne fino al 2011 alle prescrizioni già emanate dall'ODV nell'ottobre 2009, mancando riferimenti a misure di *performance* pluriennali e a meccanismi di differimento della remunerazione variabile<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Viene fatto riferimento ai finanziamenti ex art. 136 T.u.b. e alla valutazione delle condizioni di indipendenza del sindaco Michele Stiz (posizione ad incaglio Gruppo Stiz per 23,6 milioni di euro) e del consigliere Attilio Carlesso (posizione incagliata Gramar s.r.l. per 9,1 milioni di euro, garantita dal Carlesso), entrambi risultati finanziati per importi rilevanti. Situazione analoga è stata rilevata in relazione all'ex consigliere Luigi Terzoli (posizione in sofferenza Finver Agricola Immobiliare S.r.l., riferibile al figlio del medesimo).

<sup>49</sup> Nello specifico, gli sconfinamenti sono stati in alcuni casi coperti con l'incremento dei fidi. Vengono portate ad es. le posizioni di Gianfranco Zoppas, che ha ricevuto 20 milioni di euro a fronte di uno sconfinamento di 13,7 milioni; di Francesco Biasia che ha ricevuto 6,1 milioni di euro a fronte di uno sconfinamento di 3,3 milioni di euro a gennaio 2012 e 2,6 milioni di euro a febbraio, marzo e luglio 2013; del Presidente Flavio Trinca che ha ricevuto 2,6 milioni a fronte di sconfinamenti di 76 mila euro a maggio 2011; di Anna Maria Savastano, coniuge dell'AD Consoli, che ha ricevuto 2 milioni di euro e per la quale è stata deliberata dal capo area crediti la parziale trasformazione della linea in Yen per 450 mila euro.

<sup>50</sup> È stata portata ad es. la remunerazione conseguita dall'A.D.: dal 2009 al 2011 pari a 3,6 milioni di euro (di cui 1,6 per componente fissa); dal 2011 la componente complessiva è rimasta invariata (3,6 milioni) ma è stata elevata la componente fissa (da 1,6 a 2 milioni - risultando nel 2012 la seconda sul mercato). Quanto alla componente variabile della remunerazione è stato rilevato che non era parametrata alla *performance* pluriennale e che l'indicatore principale era dato dal *target* di *budget* dell'utile netto consolidato, inidoneo a incorporare un dato di *performance* corretta per



Gli emolumenti inoltre non sono risultati correlati alla effettiva rischiosità del gruppo in un'ottica di lungo periodo.

Nella relazione ispettiva si dà altresì atto che il gruppo VB ha sostanzialmente ritardato nell'adozione di misure atte a preservare la qualità dell'attivo.

L'esigenza di conservare volumi operativi adeguati a sostenere i ricavi e il sostegno indiscriminato alle imprese del territorio hanno portato a trascurare la valutazione del merito creditizio, con conseguente scadimento del portafoglio prestiti (con partite deteriorate per il 18,5%) ed un costo del rischio incompatibile con condizioni di accettabile redditività della gestione.

I ritardi nell'emersione della reale rischiosità del portafoglio hanno consentito a VB di seguire indirizzi volti a massimizzare risultati di breve periodo, di prevedere delle politiche di remunerazione dei vertici (ed in particolare dell'AD) particolarmente favorevoli e di supportare politiche di determinazione del valore delle azioni poco prudenti.

I livelli patrimoniali quantificati in sede ispettiva sono risultati significativamente al di sotto degli obiettivi fissati da Banca d'Italia; sicché è emersa la necessità di adottare misure di rafforzamento patrimoniale ulteriori rispetto a quelle prospettate nel piano già sottoposto dall'istituto di credito alla vigilanza<sup>51</sup>.

Quanto alle criticità relative alla gestione del credito<sup>52</sup>, il giudizio sfavorevole è stato determinato prevalentemente dal grado di deterioramento della qualità del portafoglio (la cui rischiosità era determinata dalla sua composizione in prevalenza *corporate*, caratterizzata da più elevati tassi di *default*) e dalla limitata affidabilità del processo creditizio<sup>53</sup>.

L'organismo di vigilanza ha rilevato che nella fase di affidamento le istanze di carattere commerciale hanno limitato l'incisività dello scrutinio del merito creditizio. In particolare:

---

il rischio. È emerso inoltre che nel 2010 e nel 2011 l'AD ha ricevuto la quota variabile pur in assenza di ogni forma di differimento, come richiesto dalle norme all'epoca vigenti.

<sup>51</sup> Il piano di patrimonializzazione inviato alla vigilanza nell'aprile 2013 con l'intento di accreditare il raggiungimento del *target ratio* entro fine anno non era più attuale (per il venir meno della componente di autofinanziamento) e risultava aleatorio quanto alla possibilità di collocare nuove azioni nella misura sperata. In assenza di altri contributi (quali ad es. la cessione di BIM), nemmeno la conversione del prestito obbligazionario di euro 350 milioni avrebbe consentito di raggiungere gli indicati obiettivi patrimoniali.

<sup>52</sup> Quanto al profilo metodologico, in sede ispettiva, l'analisi del rischio di credito è stata focalizzata sulle principali banche italiane, esaminando gli affidamenti dei gruppi economici selezionati, concessi dalle altre società del gruppo bancario. La campionatura dei fascicoli di fido non ha riguardato le posizioni in sofferenza e incaglio e si è concentrata sul portafoglio *in bonis*, soprattutto del segmento *corporate*. Sono state comunque esaminate le principali posizioni a sofferenza, incaglio e ristrutturate, rettifiche e allargate proposte dalla procedura MARC e i gruppi con utilizzo superiore ad euro 50 milioni. Nel complesso sono quindi stati esaminati 133 gruppi di clienti connessi per 532 posizioni con un'utilizzato di circa 3,9 miliardi pari al 14% circa dell'utilizzato di gruppo al 31/03/2013. L'area campionata (euro 3 miliardi circa) ha coperto il 24% del relativo portafoglio.

<sup>53</sup> Al 31/03/2013 i crediti deteriorati lordi ammontavano al 18,5% e quelli netti al 14%, dati superiori del 35% e del 61% rispetto alla media di sistema a dicembre.



- in molti casi non è stata adeguatamente approfondita la situazione economico-patrimoniale della clientela da sovvenire, talvolta facendo più che altro riferimento alla "notorietà dei nominativi" presso la Direzione<sup>54</sup>;

- quando presenti, le analisi delle strutture tecniche non sempre sono state tenute in considerazione dagli organi superiori, che anzi hanno deliberato favorevolmente pur in presenza di pareri negativi, senza esplicitare le motivazioni alla base della decisione<sup>55</sup>;

- la concessione di affidamenti al settore edilizio-immobiliare è avvenuta senza un adeguato apprezzamento dei rischi sottostanti (soprattutto per il finanziamento di operazioni speculative, che è avvenuto spesso per l'intero valore delle operazioni)<sup>56</sup>;

- sono state finanziate operazioni speculative su titoli e derivati in assenza di adeguata rispondenza patrimoniale.

È stata anche riscontrata la prassi di erogare, per le posizioni inadempienti, nuove facilitazioni a sanatoria dei superi, senza la necessaria rivalutazione del merito creditizio della clientela e l'analisi di sostenibilità dei nuovi livelli di indebitamento. In tal modo è stata ritardata l'emersione dello stato di *default*, ampliandone la misura e pregiudicando l'attività di recupero, a causa del deprezzamento dei beni posti a garanzia<sup>57</sup>.

Sono stati poi riscontrati casi in cui le facilitazioni a nuovi prenditori sono state destinate al rientro di altre posizioni insolventi.

L'organismo di vigilanza ha messo in rilievo come la tolleranza nella gestione delle posizioni è talora dipesa dall'intento di evitare la liquidazioni di rilevanti pacchetti di azioni di cui l'affidato era titolare<sup>58</sup>.

È stata rilevata anche una significativa carenza nell'attività di monitoraggio delle posizioni problematiche:

- l'organico della struttura centrale è risultato numericamente insufficiente a seguito dell'espansione dei volumi, con conseguenti ritardi nell'aggiornamento delle posizioni e negli interventi di sistemazione;

- la supervisione delle attività demandate alla rete periferica si è dimostrata inefficace.

Ancora, le regole per la classificazione delle posizioni (già oggetto di censura nel rapporto ispettivo 2009, esposto al par. 3.1 della presente sentenza) non indicavano parametri operativi idonei ad indirizzare i comportamenti delle strutture per garantire l'aderenza alle prescrizioni di vigilanza:

---

<sup>54</sup> Vengono indicate a proposito le posizioni a sofferenza di Lazzaro Immobiliare S.r.l. ed Immobiliare Annapaola S.r.l. e la posizione incagliata di Gruppo Leccese.

<sup>55</sup> Si fa riferimento ad es. alla posizione a sofferenza del Gruppo Acqua Marcia e alle posizioni incagliate del Gruppo Biasuzzi, Airth Castle Ltd, Lotto Sport Italia S.p.a. e Boscolo Group S.p.a..

<sup>56</sup> Si fa riferimento ad es. alla posizione a sofferenza di Giovanni Alei e Omega S.r.l. e alla posizione incagliata di Società Agricola Prima S.r.l..

<sup>57</sup> Talvolta le facilitazioni sono state dichiaratamente concesse allo scopo di evitare la classificazione a *default* delle posizioni; ad es. nei casi delle posizioni a sofferenza del Gruppo Abbiate e Finpro S.r.l..

<sup>58</sup> Vengono portate ad esempio le posizioni del Gruppo Stefanel, del Gruppo Batacchi e del Gruppo Zanin.



- non sono stati individuati limiti alle rimodulazioni dei finanziamenti concesse ai debitori, oltre i quali procedere alla classificazione a *default*;
- è stata definita una categoria interna ("*posizioni rinegoziate*") per i crediti interessati da rimodulazioni del debito ma prive dei requisiti richiesti per la classificazione di vigilanza<sup>59</sup>;
- la classificazione delle posizioni non è stata ordinariamente fatta dipendere da una valutazione della situazione economico-finanziaria del sovrvenuto, ma è risultata connessa alla circostanza che le anomalie andamentali non fossero più sanabili.

Sempre per quanto attiene al profilo della classificazione dei crediti, in sede ispettiva sono stati riscontrati anche casi di mantenimento *in bonis* di posizioni sulle quali erano state contabilizzate rilevanti perdite e per le quali era già intervenuto l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Più nello specifico, la differente classificazione dei crediti in sede ispettiva è stata di particolare impatto sul patrimonio aziendale.

Infatti, l'esame di un campione di posizioni del portafoglio consolidato al 31/03/2013 ha fatto emergere sofferenze per euro 2.711 milioni, incagli per euro 1.920 milioni, ristrutturate per euro 60 milioni con conseguenti previsioni di perdite per euro 1.423 milioni a fronte invece di classificazioni aziendali rispettivamente pari ad euro 2.197 milioni (sofferenze), euro 1.183 milioni (incagli), euro 75 milioni (ristrutturate) con previsioni di perdite per euro 1.183 milioni<sup>60</sup>.

È emersa quindi una differenza nelle previsioni di perdita superiore di 249 milioni di euro rispetto alle previsioni frutto delle valutazioni dalla Banca.

L'ispezione ha consentito di far emergere anche che il rispetto dei requisiti per l'ammissibilità delle garanzie immobiliari ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali presentava significative lacune<sup>61</sup>; rendendosi così necessario elaborare un programma per la rimozione delle principali cause di non ammissibilità<sup>62</sup>.

Dall'ispezione è emerso inoltre che sono rimasti inattuati indirizzi dichiarati nel precedente piano industriale 2010-2013, diretti a contenere la rischiosità del portafoglio.

È stata evidenziata inoltre, in relazione al sistema di *rating* interno, l'esigenza di porre in essere interventi per assicurare aderenza ai requisiti metodologici ed organizzativi previsti dalla normativa.

Inoltre mettendo in relazione la classe di *rating* con i tassi medi applicati alla clientela in concomitanza dell'accensione o del rinnovo del rapporto di impegno, è emerso che la

<sup>59</sup> Dall'analisi ispettiva è emerso che per l'80% erano posizioni caratterizzate da deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, tali da richiedere la classificazione come incaglio o sofferenza.

<sup>60</sup> Cfr. pp. 9-10 della relazione ispettiva nonché allegati 1/a e 1/b alla relazione stessa.

<sup>61</sup> In sede ispettiva sono stati rilevati crediti assistiti da garanzie immobiliari potenzialmente prive dei necessari requisiti per euro 7,9 miliardi tra gli impieghi *in bonis* e per euro 1 miliardo per le posizioni deteriorate, con requisiti rispettivamente per 230 milioni e 60 milioni.

<sup>62</sup> Quali la mancata autonoma capacità di rimborso del debitore, le carenze sulla sorveglianza sistematica dei beni, il corretto computo dei gravami precedenti, la rispondenza ai requisiti delle coperture assicurative e l'indipendenza dei periti.

correlazione tra *rating* e *pricing* era bassa, con tassi applicati alla clientela appartenente alle classi peggiori di *rating* in più casi inferiori a quelli praticati alle classi migliori<sup>63</sup>.

A ciò aggiungasi che le lacune metodologiche e i limiti organizzativi che condizionavano le *performance* del sistema di *rating* hanno rappresentato un vincolo all'incremento dell'efficacia delle politiche di *pricing*.

Quanto ai profili di antiriciclaggio, si sono riscontrati numerosi casi di incompletezza nel processo di adeguata verifica ed identificazione del titolare effettivo del rapporto (questo per circa il 18% dei clienti VB, il 23% di quelli Apulia e il 25% di quelli di BIM), a fronte della scarsa sensibilità verso la materia dimostrata da vertici aziendali.

All'atteggiamento dei vertici aziendali è dovuta anche la tardiva segnalazione (effettuata solo in corso di ispezione) di un'operazione sospetta relativa al gruppo Acqua Marcia.

Venendo quindi alla determinazione del valore delle azioni, in sede ispettiva è stato evidenziato come Veneto Banca negli ultimi anni avesse incrementato sistematicamente il prezzo dell'azione<sup>64</sup>.

La determinazione del valore dell'azione di VB, in particolare, non è stata ispirata a principi prudenziali né ancorata alla redditività aziendale.

Il valore è stato infatti determinato dal Consiglio in modo sistematicamente crescente, pur a fronte della fase di crisi e quindi in controtendenza con il mercato e persino in presenza di un risultato di conto economico negativo.

A partire dal 2010 il valore del titolo è stato determinato sulla base di una *policy* interna, la quale prevedeva che il prezzo tenesse conto della stima effettuata secondo due metodologie (il metodo patrimoniale complesso e quello finanziario, detto anche *Dividend Discount Model*) e che detto valore fosse riscontrato attraverso il confronto del *Price Book Value* di VB con quello rilevato in transazioni di altre banche non quotate.

La valutazione era poi sottoposta a certificazione attraverso il parere di un esperto indipendente; i criteri ed i parametri utilizzati per la stima non rientravano però nella certificazione del professionista esterno, in quanto assunti come corretti e veritieri.

Il valore dell'azione è risultato inoltre essere molto distante dai *comparables*; circostanza che rappresentava un vincolo non trascurabile per l'effettuazione di operazioni societarie.

Sono emersi inoltre due ulteriori profili di criticità:

- un evidente conflitto di interessi in capo a consiglieri titolari di pacchetti di quote, in alcuni casi anche rilevanti<sup>65</sup>;

<sup>63</sup> Cfr. p. 29 della relazione ispettiva – parte riservata.

<sup>64</sup> Al 31/12/2013 Veneto Banca aveva in circolazione n. 100.347.003 azioni che, al prezzo unitario definito da ultimo dal C.d.A. in euro 40,75, determinavano un controvalore di mercato di euro 4,1 miliardi, a fronte di un patrimonio netto consolidato di euro 2,8 miliardi e di un patrimonio di vigilanza di euro 2,5 miliardi circa.

<sup>65</sup> L'incremento di valore di euro 0,50 relativo all'esercizio 2012, chiuso in perdita, ha determinato un beneficio di circa euro 400 mila per i membri del consiglio, di cui euro 300 mila per Gianfranco Zoppas e Francesco Biasia.

- una significativa coincidenza tra il novero dei soci e quello degli affidati<sup>66</sup>; complessivamente l'ammontare di azioni finanziato con risorse della Banca stessa, verificato attraverso l'analisi delle istruttorie, ammontava ad euro 157 milioni<sup>67</sup>.

Le analisi delle relazioni di fido in sede ispettiva hanno fatto emergere inoltre l'esistenza di finanziamenti in alcuni casi espressamente concessi per l'acquisto di azioni VB o di fatto comunque utilizzati per tale finalità<sup>68</sup>.

In altri casi, l'erogazione del credito è stata effettuata per evitare che il cliente smobilizzasse i titoli, che sono stati di fatto poi messi a garanzia del finanziamento stesso (aggirando il relativo divieto attraverso un patto di ritenzione e compensazione).

#### **3.4.2. I testi sentiti in merito agli esiti dell'ispezione condotta dal 15 aprile al 9 agosto 2013**

In ordine agli ambiti di interesse, a quanto emerso ed agli esiti della seconda ispezione effettuata da Banca d'Italia in VB dal 15 aprile al 9 agosto 2013, sono stati sentiti all'udienza del 17/05/2021 i testi Biagio De Varti e Pasquale La Ganga e all'udienza del 24/05/2021 i testi Sonia Magnini, Franco Boselli e Marco Corridore.

Il teste Biagio De Varti, ispettore di Banca d'Italia e capo team nelle due ispezioni svoltesi presso VB nel 2013, ha riferito che l'obiettivo della seconda ispezione era principalmente quello di valutare la correttezza della rappresentazione del portafoglio crediti in *bonis*.

Sono stati analizzati poco più di 530 fascicoli che facevano capo a 133 gruppi di clienti; nello specifico, la scelta è stata quella di concentrarsi sulla parte più rischiosa del portafoglio, ovvero quella *corporate*.

L'esito della verifica è stato particolarmente grave perché sono state riclassificate più di 200 pratiche su 530, con un conseguente aumento delle sofferenze di 500 milioni, degli incagli di 700 milioni e delle previsioni di perdita di circa 250 milioni.

È stata inoltre rilevata una criticità in ordine agli accantonamenti forfettari sui credi in *bonis*, in quanto i meccanismi utilizzati dalla Banca erano poco prudenti: VB calcolava una forfettaria dello 0,22 quando il sistema usava quella dello 0,50; sulla base dei dati interni, gli ispettori hanno stimato che la forfettaria avrebbe dovuto essere dello 0,60.

Questa valutazione ha portato a ritenere che vi fosse un'ulteriore deficienza per 80 milioni negli accantonamenti sulle posizioni in *bonis* (rispetto ai 250 milioni di perdite trovate a fronte dell'analisi dei singoli fascicoli).

<sup>66</sup> Al 31/03/2013 agli affidati sono riconducibili azioni per euro 632 milioni di controvalore. Inoltre dall'analisi a campione è emerso che un controvalore di euro 103 milioni di azioni era in possesso di soggetti finanziati per un ammontare pressoché corrispondente al valore sottoscritto e pertanto verosimilmente destinato a tale scopo. Cfr. anche allegato n. 2 alla relazione ispettiva.

<sup>67</sup> Una parte degli affidati/azionisti alla chiusura degli accertamenti erano classificati fra le posizioni in *default* o tra i crediti problematici, sicché per le azioni ad essi facenti capo (euro 70 milioni di controvalore) risultava probabile la liquidazione per il rientro del credito.

<sup>68</sup> Si pensi alla posizione di Folco Finanziaria S.r.l..

A ciò si è poi aggiunto il fenomeno del capitale finanziato che ha portato ad una ulteriore deduzione inizialmente di 157 milioni e poi, in seguito alle controdeduzioni della Banca, di 132 milioni di euro.

In conseguenza di queste perdite, il patrimonio della Banca, che all'inizio dell'ispezione sembrava più che capiente<sup>69</sup>, all'esito della stessa ha presentato un margine di soli 87 milioni di euro rispetto ai requisiti di vigilanza; passando quindi da un indice del 10% all'8,3%, superiore solo dello 0,3% rispetto al limite minimo dei requisiti di vigilanza, pari all'8%.

Quanto poi alla gestione del credito, sono state riscontrate criticità sia nella fase di concessione che in quella di gestione.

Il teste ha riferito che: nella fase di concessione mancavano delle analisi approfondite della Banca sulla capacità del debitore di restituire i soldi; in alcune istruttorie addirittura era solo indicata la dicitura *"si tratta di nominativo noto presso la direzione"*<sup>70</sup>; in altri casi le pratiche erano state approvate anche in presenza di pareri negativi senza che vi fosse stata un'adeguata motivazione a supporto.

Sono emersi anche casi di finanziamento di operazioni speculative, soprattutto nel settore immobiliare, per l'intero valore dell'operazione stessa.

Quanto alla fase di monitoraggio, la tecnica della Banca era quella di concedere continue rinegoziazioni per evitare che emergessero le perdite; in sede di rinnovo non veniva regolarizzato il merito creditizio del cliente e non veniva svolta un'analisi di sostenibilità dei livelli di indebitamento.

Occultando quella che era l'effettiva situazione del portafoglio crediti, infatti, la Banca poteva assolvere alla necessità di esporre utili di esercizio, così da distribuire dividendi e incrementare il valore delle azioni.

Il teste ha dichiarato che tale situazione era sicuramente nota alla Direzione crediti e al Consiglio di amministrazione.

In relazione al capitale finanziato, il teste De Varti ha riferito che durante l'ispezione sono state rinvenute delle pratiche in cui risultava esplicitamente che il finanziamento era destinato all'acquisto di azioni VB o ad evitare che il cliente vendesse le azioni medesime<sup>71</sup>.

È stato quindi ampliato l'oggetto dell'ispezione anche all'analisi di alcune pratiche per verificare la sussistenza di tali prassi<sup>72</sup>.

<sup>69</sup> All'esito della prima ispezione risultava un margine di 453 milioni rispetto ai requisiti di vigilanza

<sup>70</sup> Cfr. p. 35 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021.

<sup>71</sup> "[...] il nastro pensiero fu: hanno perso completamente il lume della ragione, cioè hanno perso la distinzione fra quello che è lecito e quello che è illecito [...] dal punto di vista delle regole di vigilanza. [...] Questa cosa, come dicevo, ci preoccupò, perché metterlo per iscritto era veramente una cosa per noi fuori da ogni grazia di Dio. Cioè, significava che questa gente non aveva più cognizione del fatto che quella cosa non si potesse fare" – cfr. pp. 39-40 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021.

<sup>72</sup> Il teste ha ribadito che nel rapporto ispettivo è stato riportato quindi il valore di 157 milioni di azioni finanziate; all'esito delle controdeduzioni di VB, detto valore è stato ridotto a 132 milioni. De Varti ha anche riferito di averne parlato coi vertici aziendali e con il Consoli.



Il teste inoltre, in merito agli organi di amministrazione e controllo e al ruolo di Consoli all'interno della Banca, ha dichiarato che VB era sostanzialmente nelle mani del Consoli (percepito da tutti come "l'artefice"<sup>73</sup>) e che il Presidente del CdA e il Consoli erano consapevoli della situazione e anche del fatto che l'azione di VB era sovrastimata<sup>74</sup>.

In sede ispettiva è poi stato rilevato che la Banca aveva definito delle politiche di remunerazione in contrasto con le indicazioni dell'ODV<sup>75</sup>.

Alla stessa udienza del 17/05/2021 è stato sentito anche il teste Pasquale La Ganga, Ispettore di Banca d'Italia, che ha preso parte sia alla prima che alla seconda ispezione del 2013 in Veneto Banca.

Il teste ha riferito di essersi occupato, nel corso della seconda ispezione, inizialmente dell'analisi di uno specifico sotto-campione di pratiche ispettive, della valutazione del prezzo delle azioni e poi della verifica delle fattispecie di finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni proprie.

Lo stesso ha precisato che, in relazione alla determinazione del valore delle azioni, in VB erano utilizzate due metodologie (quella del metodo patrimoniale e quella del *Dividend Discount Model*), affiancate ad una comparazione di un rapporto (*Price Book Value*).

Dall'analisi condotta sono emersi alcuni aspetti critici in merito al processo e alle modalità di determinazione di detto valore:

- l'arbitrarietà di alcuni parametri utilizzati;
- l'utilizzo di una proiezione di redditività fatta su cinque anni e basata su proiezioni "eroiche"<sup>76</sup> di crescita costante e significativa dei flussi di cassa.

I periti esterni, incaricati da VB per verificare se la prassi operativa aziendale di determinazione del valore dell'azione rispecchiasse i criteri stabiliti dalle *policy* aziendali, hanno recepito i dati forniti da VB stessa, senza svolgere analisi oggettive che ne garantissero la robustezza.

Quanto alle c.d. "bacciate", il teste La Ganga ha ricordato che nel corso dell'ispezione tale fenomeno è emerso casualmente dall'analisi della pratica Foico Finanziaria nella quale era

<sup>73</sup> Cfr. pp. 44 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021. Il Consiglio di amministrazione non era composto da persone che avevano particolari capacità tecniche nell'ambito della gestione di una banca. Il teste ha riferito anche di un episodio specifico in cui il responsabile dell'area amministrazione (Bertolo) gli ha detto "Dottore, lei mi deve dare una mano. Il dottor Consoli vuole uscire con il bilancio in utile, con la semestrale in utile, non vuole più passare le previsioni di perdita. Lei mi deve aiutare a fargli capire che questa cosa non si può fare."

<sup>74</sup> Il teste ha riferito che nel corso dell'ispezione il Consoli più volte gli ha ripetuto "De Varti, lei deve stare molto attento a quello che fa, perché sennò la banca mi si squaglia sotto ai piedi" - cfr. p. 47 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021.

<sup>75</sup> Banca d'Italia richiede che nel definire le politiche di remunerazione le banche facciano un esercizio di *benchmarking*, ovvero di confronto con banche di dimensioni comparabili, per definire le remunerazioni entro ambiti ragionevoli. Su tutte, è emerso che il Consoli era l'AD più pagato in Italia, secondo solo a quello di Banca Intesa, istituto di dimensione ben maggiore rispetto a VB, che peraltro in quel periodo non produceva utili.

<sup>76</sup> Cfr. p. 86 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021.



presente un "commento" che indicava chiaramente che il finanziamento era finalizzato all'acquisto di azioni proprie<sup>77</sup>.

Il teste ha quindi riferito di aver interloquuto sia con il gestore della relazione ("un certo Mazzon"<sup>78</sup>), il quale gli aveva detto che si trattava di una prassi vigente fino a qualche anno prima, sia con il responsabile della direzione crediti (Scavaorz), che a sua volta gli aveva fatto presente che era un fenomeno limitato a poche posizioni e sostanzialmente ormai abbandonato.

A fronte di tale riscontro, è stato ampliato l'ambito ispettivo anche alle c.d. operazioni bacciate.

Nello specifico, è stato determinato un campione in due step, "puntando sulla materialità dei finanziamenti" e prendendo azioni che rappresentavano dall'80 al 120% del finanziamento ottenuto dalla Banca, "senza alcuna ambizione di addivenire precisamente all'importo finanziato"<sup>79</sup>; ciò per vari motivi.

Il teste ha ricordato in primo luogo che in sede di ispezione è stato scelto di analizzare principalmente i grandi clienti dell'istituto di credito<sup>80</sup>.

In secondo luogo, quanto ai criteri adottati, l'analisi ispettiva non si è limitata all'elemento della contestualità delle operazioni (stabilendo un range minimo temporale) ma è stato utilizzato anche quello della triangolazione<sup>81</sup>.

Nello specifico il team ispettivo è partito da un campione analizzato al 31/03/2013 a cui erano riconducibili azioni per 628 milioni di controvalore e sono stati poi creati due sotto-campioni.

Nella prima analisi è emerso un controvalore di 103 milioni di azioni in possesso a soggetti finanziati per un ammontare pressoché analogo a quello sottoscritto<sup>82</sup>.

<sup>77</sup> Cfr. p. 89 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021.

<sup>78</sup> Cfr. p. 90 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021; il teste ha poi riferito che il Mazzon "ha condiviso la valutazione fatta dal gruppo ispettivo. Ha stigmatizzato la questione sostenendo [...] che il finanziamento alla Folco Finanziaria S.r.l. per l'acquisto di azioni fosse un retaggio di una politica creditizia pregressa" (cfr. p. 97 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021).

<sup>79</sup> Cfr. p. 91 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021.

<sup>80</sup> "[...] c'era tutta una base sociale più frammentata, la cui considerazione avrebbe potuto aumentare ancora di più tale fenomeno, benché la singola pratica – diciamo così – fosse materialmente più contenuta rispetto a quella dei grandi soci. [...] nella quantificazione del fenomeno [...] non si voleva addivenire con a una stima puntuale [...] dell'importo finanziato; si voleva mettere la banca nelle condizioni di - tra virgolette - complain or explain, cioè ti adegui a quello che ti rappresento io o altrimenti mi spieghi, ma mi devi anche essere in grado di spiegare questo fenomeno sulla base di criteri oggettivi. Cioè, questo era l'elemento per il quale si è - tra virgolette - scelto di comunque cristallizzare la cifra dei 157 milioni di euro nei confronti dei nominativi che immagino abbiate avuto modo di vedere" (Cfr. p. 91 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021). "[...] allargando poi la visuale, avrebbe potuto essere anche un fenomeno di natura sistemica" (Cfr. p. 93 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021).

<sup>81</sup> "Io potrei avere un soggetto che ha acceso un finanziamento che ha un collegamento - di natura economica, giuridica, familiare, non so dirle - con un altro soggetto che ha acquistato, guarda caso, contestualmente azioni Veneta Banca" (Cfr. p. 92 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021).

<sup>82</sup> "[...] quindi parliamo del famoso range accennato prima, 80/120" (Cfr. p. 93 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021).

L'esame delle azioni delle posizioni più rilevati, per un ammontare di 75 milioni di euro, ha fatto emergere che il 60% di quelle azioni era stato acquistato con finanziamenti concessi da VB (per un valore di 45 milioni di euro).

L'ambito di indagine è poi stato esteso ai soggetti affidati con importi superiori al milione di euro, sui cui *dossier* titoli risultava l'azione VB per importo pari o superiore a quella soglia: sono stati in particolare considerati 387 milioni di azioni, di cui 313 non compresi nel precedente campionamento.

Il teste ha quindi precisato che alla fine sono così stati analizzati trentuno casi, per un controvalore di 240 milioni di euro, e che sono emersi ulteriori 112 milioni di euro rispetto ai precedenti 45 milioni già appurati.

È stato inoltre riscontrato che, contrariamente a quanto era stato rappresentato da alcuni esponenti aziendali, il fenomeno era sicuramente permanente e diffuso e che le azioni finanziate non erano state "sterilizzate" dal patrimonio di vigilanza.

Il teste ha quindi fatto riferimento in via esemplificativa alle posizioni Folco Finanziaria S.r.l., Ge.co.fim., Zoppas e Stefanel<sup>83</sup>.

All'esito dell'analisi, sono quindi state individuate ventisette posizioni rispetto alle quali le azioni erano state finanziate dalla Banca per un valore complessivo di circa 157 milioni di euro.

Altra tematica analizzata dal La Ganga in sede ispettiva è stata quella del *rating* e del *pricing*.

Il teste ha riferito che all'epoca VB era prossima all'introduzione di un modello di *rating* interno e che non vi era una correlazione inversa tra il merito di credito della clientela ed il tasso applicato sui finanziamenti<sup>84</sup>; anzi in alcuni casi è stato riscontrato che soggetti che avevano una valutazione del merito di credito peggiore, godevano di finanziamenti migliori.

<sup>83</sup> Si v. l'allegato n. 2 al rapporto ispettivo denominato "Elenco azioni proprie finanziate dal gruppo Veneto Banca". Il teste La Ganga ha precisato di essere stato lui stesso l'autore delle note contenute nel predetto allegato. Ad esempio, quanto alla posizione di Folco Finanziaria S.r.l., il teste ha riferito che il controvalore delle azioni contestate era pari a 16,3 milioni di euro; importo che "muoveva dalla lettura dei commenti del gestore e del proponente archiviati in questa pratica elettronica di fido [...]. Pertanto, il portato di queste osservazioni è che la compravendita di azioni Veneto Banca fosse stata effettuata a leva, cioè con indebitamento. [...] nell'allegato 2, si parla di uno scoperto concesso per acquistare azioni Veneto Banca. Però, ripeto, ricordo chiaramente che l'origine di questa analisi è connessa alla Folco Finanziaria, perché era scritto nero su bianco da parte del proponente che si trattava di un'operazione baciata". Ancora, in relazione alla posizione Ge.co.fim. nell'allegato n. 2 è indicato in nota "finanziamento concesso affinché il cliente non procedesse allo smobilizzo di azioni VB". Il teste ha riferito che il tema "era legato alla necessità di un cliente di ottenere liquidità. [...] Di fronte a questa esigenza il gestore della posizione, anche qui, rappresentava in maniera esplicita la necessità di tamponare questa volontà [...] andando a finanziare il cliente per il relativo importo in modo tale che lo stesso, venendo meno questa esigenza finanziaria da soddisfare con le azioni Veneto Banca, quindi con la dismissione delle azioni Veneto Banca, fosse in grado di ottenere la liquidità e mantenere parcheggiato il quantitativo di azioni Veneto Banca". Quanto alla posizione Zoppas, il teste ha dichiarato che si trattava di un finanziamento a carattere speculativo, per l'acquisto di valori immobiliari fra i quali figuravano anche azioni e obbligazioni Veneto Banca. Infine, sulla posizione Stefanel, il teste ha rilevato che era "un caso in cui attraverso un giro società e persona fisica [...] la società aveva acceso un finanziamento [...] si era proceduto all'aumento di capitale da parte della persona fisica, però la società aveva - tra virgolette - acquistato azioni Veneto Banca. [...] una sorta di - come vogliamo chiamarla? - triangolazione, di contestualità di due elementi" (cfr. pp. 98-99 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021).

<sup>84</sup> "[...] si è cercato di capire se effettivamente vi fosse una correlazione inversa tra il merito di credito della clientela e le condizioni di prezzo, il tasso applicato sui finanziamenti" (Cfr. p. 100 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021).

Secondo il teste, quindi sarebbe stato opportuno per la Banca un ripensamento delle strategie commerciali.

Inoltre, è emerso che alcune posizioni relative a soggetti che godevano di "un patrimonio di tutto rispetto" denotavano "delle tensioni sotto il profilo finanziario" e che, pur non avendo un merito creditizio positivo, sono stati beneficiari di "nuova finanza" da parte della Banca<sup>85</sup>.

La teste Sonia Magnini, altro Ispettore di Banca d'Italia che ha partecipato all'ispezione in VB di cui si tratta, ha confermato che già dall'esame della *governance* e dall'organigramma della società emergeva un "discreto accentramento dei poteri nei vertici della Banca"<sup>86</sup>.

L'anomalia era data principalmente dal fatto che le funzioni di controllo riportavano non al Consiglio ("come richiedono le *best practice*") bensì all'AD, che a sua volta poi riportava all'organo collegiale<sup>87</sup>.

Tale circostanza ha trovato conferma nella circostanza che la rete e la direzione territoriale avevano comportamenti uniformi e non sempre coerenti con i regolamenti interni; inoltre vi era "un atteggiamento di tendenziale accompagnamento delle posizioni di fido anche quando arrivavano dei segnali di deterioramento ormai clamoroso"<sup>88</sup>.

<sup>85</sup> "[...] cioè soggetti che avevano cominciato con scoperti di entità contenuta per un investimento di natura speculativa, in valori mobiliari [...] e poi dopo – tra virgolette – aver cavalcato il trend positivo dei mercati si sono trovati in difficoltà. [...] non tutti questi soggetti avevano un apprezzamento del merito di credito positivo. Tutt'altro, in alcuni casi avevo schede dei proponenti che testimoniavano l'esatto contrario, cioè che il soggetto non era meritevole né di nuovo finanziamento né di ulteriori finanze. Ciò nonostante però sappiamo da come è andata, la banca ha scelto consapevolmente – diciamo – di elargire loro nuova finanza" (Cfr. pp. 100-101 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021).

<sup>86</sup> "Sì. Fondamentalmente già dalla *governance* si vedeva un discreto accentramento dei poteri nei vertici della banca, soprattutto per la gestione e anche in parte per l'istruttoria, perché anche se c'erano dei poteri delegati sulla rete, sulle banche rete e sulle direzioni territoriali, poi le pratiche sopra un certo importo erano comunque soggette a delibera, cioè decisione da parte dei vertici e anche quando una posizione era parzialmente anomala, anche per importi abbastanza piccoli, quindi anche per importi inferiori, diventava automaticamente di gestione del centro, quindi della direzione centrale" (Cfr. p. 16 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>87</sup> "È stranissimo, tutte le funzioni, sia *compliance* sia *risk manager*, quindi la funzione di controllo dei rischi aziendali, che nel nostro caso era rilevantissima, e anche la... persino l'*audit*, l'*internal audit*, cioè i controlli di terzo livello, cioè chi controlla i controllori, riportavano tutti all'amministratore delegato, almeno dall'organigramma e anche dai fatti. Questo di per sé non è coerente coi principi di sana e prudente gestione, che sono i principi guida indicati da Banca d'Italia, perché è l'organo di supervisione strategica che deve essere reso edotto di come stanno andando i rischi, di come stanno andando i controlli, per poter poi prendere le sue decisioni" (Cfr. p. 17 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>88</sup> "Fondamentalmente c'era questo accompagnare affidamenti, cioè, quando il cliente era in difficoltà e non riusciva a versare gli interessi, si tendeva ad ampliare i fidi di questa persona, impresa o cliente che sia, quindi il fido diventava 110, poi magari maturavano gli interessi, le spese e le competenze, lo scoperto diventava 125 e allora si riampliano i fidi, cioè, il cliente non versava nemmeno gli interessi. Poi l'utilizzo l'anno successivo diventava 135, allora si impacchettava tutto in un mutuo, che poi... con pagamento di rata annuale, con inizio del pre-ammortamento dopo tre anni. Quando iniziava l'ammortamento il cliente non aveva soldi, allora il mutuo veniva riscadenzato... insomma, queste cose le abbiamo viste in parecchie delle pratiche che sono capitate nel nostro campione" (Cfr. p. 18 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).



Altro elemento anomalo è costituito dalla concessione di finanziamenti c.d. *bullet*<sup>89</sup> in misura superiore alla pratica creditizia, trattandosi di finanziamenti molto rischiosi per la banca, che non aveva la possibilità di monitorare l'andamento del rapporto.

Ebbene la teste ha riferito che, campionando proprio queste posizioni, è emerso che in moltissimi casi tali pratiche erano nate "per coprire una situazione anomala preesistente"<sup>90</sup>; in tal modo l'esposizione della Banca aumentava, ferme rimanendo le garanzie iniziali (che anzi si svalutavano a fronte della crisi del mercato immobiliare).

In molti casi, inoltre, l'erogazione del nuovo finanziamento è avvenuta senza un riesame del merito creditizio del cliente e spesso è stata premiata la notorietà dello stesso e la sua consistenza patrimoniale, senza dare adeguato rilievo alla disponibilità di idonei flussi di reddito.

Sono stati altresì riscontrati casi in cui la Banca ha finanziato delle operazioni speculative (sia mobiliari che immobiliari), con assunzione dell'intero rischio da parte della Banca stessa<sup>91</sup>; anche in questi casi, in fase istruttoria, è stata prestata attenzione soprattutto al nome del cliente e non alle capacità di rimborso.

La teste Magnini ha anche rilevato che le nuove concessioni o gli ampliamenti di fidi sono stati a volte concessi nonostante le perplessità o il parere negativo dell'Ufficio fidi, senza che la

---

<sup>89</sup> "I finanziamenti *bullet* sono finanziamenti in cui il rimborso è integralmente alla scadenza naturale del contratto, quindi *bullet* significa che se io ho un prestito di 100, di 100 mila euro, *bullet* a cinque anni significa che io devo restituire tutto tra cinque anni, capitale e interessi. Nel frattempo contrattualmente non devo fare nulla, non devo pagare interessi, spese, nulla, quindi io prendo subito i soldi dalla banca e ci rivediamo fra cinque anni" (Cfr. p. 18 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>90</sup> "Cioè, il finanziamento *bullet* veniva fatto per estinguere altre posizioni sconfinanti, scadute, in arretrato coi pagamenti, si facevano un grosso finanziamento che inglobava tutto per estinguere tutto, con scadenza a due anni, a tre anni, o in alcuni rari - per fortuna - casi anche a cinque, per cui il cliente veniva formalmente sistemato, come ci diceva uno degli analisti che abbiamo intervistato all'epoca, ma era una sistemazione formale, nel senso che non era in realtà sistemato. Cioè, io il cliente lo sistemo se concordo con lui un piano di rientro nel momento in cui, appunto, è in difficoltà, concordo i piani di rientro, gli riduco la rata per venirgli incontro, per consentirgli di rientrare dall'esposizione e quindi di tutelare me come banca che ha bisogno di ridurre l'esposizione creditizia. Invece in quel caso l'esposizione, come vi ho spiegato, in realtà lievitava, perché i clienti non erano in grado né di rimborsare il capitale e nemmeno gli interessi, quindi si confezionavano dei finanziamenti più grandi, dilazionando nel tempo la presa d'atto che questi clienti in realtà erano in difficoltà. Questo succedeva non solo con i finanziamenti *bullet*, ma anche con tutta una serie di rinegoziazioni, di modulazioni" (Cfr. p. 19 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>91</sup> In questi casi, quanto alle speculazioni su titoli, "sostanzialmente l'esposizione derivava dal fatto che i clienti in questa attività speculativa si erano indebitati tantissimo, non avevano ricostituito i margini a garanzia per la banca e quindi la banca era esposta verso il cliente e il cliente non aveva nulla da dare". Le operazioni speculative più frequenti erano quelle immobiliari; in molti casi i "progetti speculativi erano finanziati integralmente da Veneto Banca, senza nessun rischio per l'imprenditore" (cfr. pp. 21-22 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021). La teste ha richiamato in via esemplificativa alcune pratiche relative ad operazioni speculative su titoli: Immobiliare Ninfea, Gallo Gianni e Venturato (cfr. p. 35 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

decisione del CdA fosse stata adeguatamente motivata<sup>92</sup>; in via esemplificativa la teste ha citato le posizioni Acqua Marcia, Airth Castle Limited, Lotto Sport Italia e Boscolo<sup>93</sup>.

La Magnini ha sottolineato che questo meccanismo aveva un impatto: sulle segnalazioni a Banca d'Italia quale organo di vigilanza; sulle segnalazioni alla centrale rischi; sul bilancio e sul conto economico (poiché così facendo la Banca non doveva apportare rettifiche<sup>94</sup>); ed infine anche sul sistema di *early warning*<sup>95</sup> (che a sua volta si rifletteva sulla reportistica).

La teste ha dichiarato che dette anomalie nella fase di gestione del rapporto, in sostanza, ritardavano la presa d'atto dello stato di *default*<sup>96</sup> e che tale prassi era "una linea guida che

<sup>92</sup> Le decisioni erano sempre assunte all'unanimità e le analisi istruttorie venivano sottoposte al Consiglio dall'AD. Il teste ha specificato che "non c'era mai un Consigliere che si è astenuto, ha dissentito, cioè, sembravano come fidarsi tutti delle cose che gli venivano presentate, perché non avevano osservazioni critiche, mai, nonostante, insomma, le centinaia di pratiche che venivano..." (cfr. p. 24 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021). Nello specifico, le pratiche venivano presentate in Consiglio di amministrazione dal capo dei crediti alla presenza dell'AD (Cfr. p. 50 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>93</sup> Alla Acqua Marcia Immobiliare era stato concesso un finanziamento *bullet*, "con cui era stata rimpacchettata l'esposizione precedente" e uno degli addetti aveva espresso delle perplessità, indicando che si trattava di "posizione ad altro rischio", e che era "sconsigliabile ampliare i fidi". "Invece il Consiglio ha deciso di ampliare i fidi senza spiegare, cioè, ampliamo i fidi perché riteniamo che il progetto sia valido e si svilupperà sicuramente". Analoga situazione si è verificata anche per le posizioni Airth Castle Limited, Lotto Sport Italia e Boscolo; pur a fronte di un parere negativo dell'ufficio fidi sono stati erogati finanziamenti per valori rilevanti. Quanto alla Boscolo, la teste ha anche riferito: "Tra l'altro il gruppo Boscolo [...] aveva comprato delle azioni Veneto Banca subito dopo aver ricevuto un affidamento di svariate milioni di euro [...] 10 milioni di azioni Veneto Banca, tra l'altro un'operazione, insomma, che voleva mascherare l'operazione, ma ha mascherato ben poco, nel senso che sono arrivati questi 31 milioni di finanziamento da Veneto Banca: 10 milioni sono stati bonificati all'estero con un bonifico... 11, ricordo che era cifra tonda. Sono andati fuori all'estero con un bonifico estero, poi è tornata dopo pochi giorni la stessa cifra, bonifico dall'estero, il giorno stesso della sottoscrizione di azioni Veneto Banca. Cioè, la sottoscrizione è avvenuta con questo finto bonifico dall'estero che erano gli stessi soldi di Veneto Banca per acquistare azioni Veneto Banca, insomma" (cfr. pp. 25-26 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>94</sup> "Finché il cliente è in bonis devo fare gli accantonamenti minimali, proprio forfettari; se invece il cliente comincia a andare in default, devo aumentare le rettifiche, quindi abbatto il mio conto economico. Se questa cosa succede sistematicamente per clienti molto grandi, io ho un risparmio notevole a non classifica... cioè, ho tutto l'interesse a non classificario" (Cfr. pp. 26-27 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>95</sup> "[...] intervenendo e ampliando i fidi e concedendo moratorie a questi clienti che in realtà erano in difficoltà, temporanea difficoltà o addirittura in sofferenza, addirittura insolventi, spegnevano il segnale di *early warning*, perché tutti gli automatismi che estraevano gli sconfinati, quelli in arretrato con le rate, quelli che sostanzialmente avevano delle tensioni di utilizzo, automaticamente venivano spenti perché con l'avviamento dei fidi lo sconfinamento veniva interrotto e il sistema aveva la percezione che il cliente avesse versato. Non è vero perché era la banca che aveva versato sostanzial... come se la banca avesse versato. Quindi sostanzialmente anche la reportistica che poi arrivava al Consiglio era in qualche modo falsata da questo assecondare i clienti che in realtà erano in difficoltà, non era più trasparente, perché questi clienti in difficoltà venivano in qualche modo abbelliti, queste operazioni di *maquillage*, e la reportistica era... sembrava buona. Tant'è che poi il Consiglio in un paio di occasioni, leggendo questa reportistica, conclude: "Beh, la nostra qualità del credito è buona, è migliore dei nostri competitors". Bisogna vedere cosa ti fanno vedere" (Cfr. p. 31 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>96</sup> La teste ha portato ad esempio le posizioni Anfra S.a.s., Euroingross, Venturato Antonio e FinPro.

veniva dall'alto"<sup>97</sup>, risultata poi in contrasto con le regole scritte di VB (formalmente coerenti con le disposizioni di vigilanza<sup>98</sup>).

La teste Magnini ha anche riferito sugli estî dell'ispezione, precisando che gli impatti sul patrimonio erano talmente importanti che si rischiava di andare al di sotto dei livelli minimi di patrimonializzazione consentiti dalla normativa.

La stessa ha ricordato altresì che il dott. De Varti ne aveva parlato con il responsabile dell'istituto di credito (Bertolo); che inizialmente la Banca aveva condiviso le anomalie rilevate, affermando che sarebbero state in larga parte recepite le osservazioni di Banca d'Italia; che qualche giorno dopo, invece, è stato comunicato che le osservazioni non sarebbero state recepite<sup>99</sup>.

La Magnini ha inoltre riferito di aver analizzato le controdeduzioni della Banca in relazione alle posizioni dalla stessa già verificate e di aver dovuto segnalare tali dati alla vigilanza cartolare<sup>100</sup>, precisando che in alcuni casi la Banca nelle proprie controdeduzioni aveva ommesso di dare informazioni rilevanti.

<sup>97</sup> Questo si desumeva sia dal fatto che era una prassi uniforme e diffusa su tutto il territorio sia dal fatto che "nel regolamento, a differenza di altre banche, non c'era un limite alla possibilità di fare rinegoziazioni, rimodulazioni e ampliamenti di fidi, moratorie". Cfr. p. 30 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021. La teste Magnini ha riferito anche di aver parlato con il singolo analista che gestiva la pratica e di aver appurato che "loro erano convinti che si potesse fare".

<sup>98</sup> "Quindi al di là delle regole scritte, che erano formalmente coerenti con le disposizioni di vigilanza, le prassi erano quelle di procrastinare il più possibile la presa d'atto del deterioramento, al punto tale che anche di fronte a situazioni clamorose, tipo quando il sistema di early warning segnalava delle pregiudizievoli, cioè ipoteca giudiziale di un'altra banca, ipoteca legale, ipoteca giudiziale di un fornitore, eccetera, spesso si rinviava la presa d'atto. Però queste... cioè, non veniva classificata a incaglio e quindi non passava neanche al Consiglio di amministrazione per la relativa delibera, rimaneva tutto nella gestione... Poi, insomma, sostanzialmente gestione e monitoraggio stavano tutte nella direzione centrale crediti, sia gli incagli sopra i 150 mila euro che i past due, cioè gli scaduti sopra i 500 mila euro. Quindi non essendo proposta una riclassificazione, non andava al vaglio del Consiglio di amministrazione, fondamentalmente". La teste ha anche dichiarato che a volte nelle pratiche di fido è stata trovata la dicitura "Si ampliano i fidi per evitare la riclassificazione" (Cfr. p. 37 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021). È stata inoltre riscontrata una maggior tolleranza per le posizioni relative agli azionisti. "[...] era proprio palese. A volte era scritto, cioè, non si... non si riclassifica perché altrimenti dovrebbe vendere il pacchetto azionario... non si riclassifica a incaglio o a sofferenza perché altrimenti dovremmo escutere la garanzia, e le garanzie erano in parte costituite da azioni Veneto Banca, quindi dovremmo ritirare il pacchetto. Quindi a volte era proprio scritto, "non si riclassifica per..."; altre volte traspariva proprio questa maggiore accondiscendenza, era sistematico, perché fondamentalmente anche nelle pratiche era scritto "importante azionista della banca, si propone di ampliare i fidi per...", si vedeva proprio che le pratiche di soci, soprattutto quelle con pacchetti importanti, perché chi aveva mille euro di azioni... non veniva nemmeno citata la cosa, però veniva ribadito nella pratica di fido, "importante azionista", eccetera, che sarebbe un'informazione di nessuna rilevanza, insomma, ai fini... perché la valutazione del merito creditizio è una cosa, la situazione dell'azionista è un'altra, invece veniva dato molto rilievo al fatto che il cliente fosse azionista, sì" (cfr. p. 62 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>99</sup> "per il recepimento normalmente si interfacciava il nostro capogruppo e a volte eravamo presenti anche noi, però di solito i colloqui li intratteneva il dottor De Varti. Ricordo, appunto, il colloquio con Bertolo, che probabil... se non ricordo male era il contabile, perché... o il capo dei... adesso non ricordo, però era stato raggiunto un accordo di massima perché condivideva... forse era dei crediti. Condivideva le nostre valutazioni, diceva: "Va beh, avete ragione", tranne poche, insomma. [...] Poi in un secondo momento... in un secondo momento ci fu risposto che non... [...] credo proprio Consoli" (Cfr. p. 40 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>100</sup> Sul punto, in via esemplificativa, la teste ha riferito quanto segue. "Allora, per Highcastel, quella famosa del castello che è stata citata varie volte, nelle controdeduzioni la banca ha ommesso di indicare che il cliente non sta versando nulla da ottobre 2012, quindi non ver... non canalizzava neanche gli affitti perché il castello era comunque affittato e lavorava.

Il teste Franco Boselli, Ispettore di Banca d'Italia, ha riferito di essersi aggregato al team ispettivo nel corso dell'ispezione in VB di cui si tratta, dopo un paio di mesi, per esaminare alcune pratiche di credito.

Quindi non versava... Aveva beneficiato di numerose rimodulazioni e non era stato in grado nemmeno di pagare gli interessi. Quindi non era condivisibile la decisione della banca di classificarla ristrutturata anziché a incaglio. Qui è una mia considerazione sulla classificazione, che comunque non era pertinente, né la scelta di recepire parzialmente... (inc.), qui la banca ha segnalato tardivamente l'incaglio, nonostante il fatto che era già in piedi un concordato preventivo, quindi c'era comunque uno stato di dissesto accertato giudizialmente. Inoltre il concordato non garantiva la continuità aziendale e quindi la banca lo classifica, ma solo a incaglio, e non risultava classificata sofferenza e la banca nelle controdeduzioni aveva dichiarato di averla classificata tempestivamente, invece non l'aveva classificata nemmeno a sofferenza, anche se c'era uno stato di dissesto accertato giudizialmente. Poi c'era la Fin.Pro S.r.l.: la banca ha omesso di indicare nelle controdeduzioni che il concordato era con intento liquidatorio, era un concordato preventivo con intento liquidatorio, cioè con estinzione dell'azienda, quindi va classificata a sofferenza per le regole di Banca d'Italia, ed era concordato già dal 2012, cioè da oltre un anno e mezzo. La banca la lasciava in bonis. È stata classificata solo alla fine degli accertamenti ispettivi, quindi questa è una di quelle che sono state recepite, la Fin.Pro, perché è stata recepita ad agosto 2013, quando siamo andati via. Nel frattempo, essendo stata prima classificata in bonis, ha beneficiato di una serie di riscadenzamenti... Poi c'è la Impart: la banca ha omesso di precisare nelle controdeduzioni che i finanziamenti bullet erano stati continuamente rinnovati e ampliati senza nemmeno versare gli interessi e quindi era tutt'altro che vitale, e non era stata fatta nessuna valutazione della sostenibilità dei livelli di indebitamento, che erano ormai esplosi. Poi la Omega, per la Omega S.r.l. nelle controdeduzioni la banca non ha tenuto conto del fatto che l'operazione era nata come operazione speculativa, perché era un acquisto, non ricordo se era di un terreno o di un immobile, per immediata vendita, quindi per speculare sul fatto che avevano trovato un acquirente che avrebbe pagato un prezzo più alto e l'operazione speculativa non si è verificata, quindi il bene era stato comprato a leva. Non c'è nessuno stato a valorizzare quell'area, quindi era arenata così, cioè la banca aveva finanziato questa operazione. Gruppo (inc.): nelle controdeduzioni la banca non ha spiegato i motivi per cui sono stati ripetutamente ampliati i fidi al gruppo nonostante fin dal 2012 gli analisti fidi esprimessero serie perplessità sulla redditività aziendale, ritenuta incongruente, discordante fra le dichiarazioni aziendali e livelli di leverage, cioè di indebitamento, ritenuti ormai non più sostenibili dagli stessi addetti fidi. Le controdeduzioni della banca confermano che in quella sede hanno prevalso le motivazioni commerciali. Per giustificare parte delle minori rettifiche la banca adduce la presenza di trattative con un possibile acquirente, che al momento dell'ispezione non era noto, quindi hanno aggiunto delle informazioni che poi non so se nel tempo si sono verificate, insomma. Le valutazioni ispettive si sono fermate all'8 agosto, al 9 agosto. Alitalia Servizi, Alitalia sostanzialmente... è vero che la posizione è stata estinta usando le garanzie, però rimane la critica... cioè, la banca ci rispose: "L'abbiamo estinta". Ovvio, perché era garantita dallo Stato con il fallimento di Alitalia, lo Stato garantì l'esposizione bancaria, quindi anche noi non metteremo perdite, però qui quello che stigmatizzammo è la mancata appostazione a voce propria perché era una società in liquidazione, in amministrazione straordinaria e non era stata spastata a sofferenza, anche se l'insolvenza era stata accertata giudizialmente. Boscolo: nelle risposte alle controdeduzioni di Boscolo la banca non ha dato conto del fatto che, fin dalla fase della prima erogazione, cioè... soprattutto per Boscolo Group e dei successivi ampliamenti, gli analisti esprimevano perplessità sul già eccessivo indebitamento del gruppo, quindi era noto che era l'indebitamento del gruppo eccessivo. Erroneamente la banca nelle controdeduzioni afferma che il gruppo ha sempre rispettato gli impegni finanziari, cosa non vera perché sono stati numerosi riscadenzamenti e rimodulazioni, anche con il resto del ceto bancario, per carità, non lo faceva solo Veneto Banca. Quindi di rinegoziazioni ce ne sono state almeno tre consecutive, in due casi prorogando anche l'inizio dell'ammortamento, e il gruppo non è in grado di ripagare l'indebitamento a causa... anche se sarebbe ripreso il fatturato. Venturato Antonio e Gombo Mattia (fonetico), questa è una contestazione: la banca nelle risposte, nel precisare che era consapevole del merito creditizio, viceversa non ha tenuto conto che la posizione era completamente ingessata fin dall'erogazione, cioè non c'erano versamenti da mesi, da anni, e la capacità di rientro era condizionata unicamente dalla vendita dei cespiti, perché non c'erano altre fonti di reddito. Lotto Sport Italia: la banca, che ha deliberato difformemente dal parere delle strutture tecniche che hanno espresso parere negativo, non ha mai esplicitato le motivazioni alla base delle decisioni, cioè, il Consiglio di amministrazione, non la banca, il Consiglio non ha spiegato perché si discostasse. Nelle controdeduzioni un po' ci sono stati dei chiarimenti sul perché, erano motivazioni di tipo commerciale, perché l'azienda era del territorio..." (Cfr. pp. da 59 a 61 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

Nel corso delle analisi ha riscontrato un quadro di problematicità, sulla base dei seguenti elementi:

- un livello di partite deteriorate particolarmente elevato (pari a circa il 18,5%, superiore almeno del 35% rispetto ai dati medi di sistema)<sup>101</sup>;
- differenze di classificazione e di perdite rispetto a quelle riportate dall'azienda a bilancio<sup>102</sup> (in specie le perdite erano superiori di circa 250 milioni di euro<sup>103</sup> rispetto ai dati di bilancio);
- una concentrazione dei crediti in settori "particolarmente rischiosi"<sup>104</sup> e, nello specifico, nel settore immobiliare (per circa un quarto del portafoglio) e nel settore *large corporate*.

Il teste ha inoltre riferito, quanto alla *governance* aziendale, che il CdA non lavorava in modo dialettico, ma spesso adottava all'unanimità le decisioni; che alcuni dei Consiglieri e dei Sindaci avevano delle esposizioni deteriorate nei confronti della Banca stessa<sup>105</sup> (per altro, non correttamente qualificate), mentre altri versavano in condizione di evidente conflitto di interessi, anche collegata alla violazione delle previsioni dell'art. 136 TUB..

Sempre in merito alla *governance*, il teste ha anche dichiarato che in azienda non era presente (sebbene fosse previsto) un Direttore generale e che tutto l'esecutivo faceva capo all'AD.

Il teste Marco Corridore, altro Ispettore di Banca d'Italia che ha preso parte a tale ispezione, per quanto attiene alla fase di concessione del credito, ha rilevato delle posizioni affidate per

<sup>101</sup> Il teste ha precisato, quanto al credito deteriorato, che "su Veneto Banca era un po' più accentuato, perché rispetto ai dati di sistema era circa un terzo in più, ecco, quell'emersione di crediti problematici. Quindi avevamo notato un gap rispetto ai dati medi del sistema" (cfr. pp. 72-73 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>102</sup> "Il problema è che, a seguito di questi crediti deteriorati, i crediti deteriorati comportano delle perdite che l'ispettore, riclassificando una posizione da normale a posizione di inadempienza probabile, deve... l'ispettore deve ricalcolare delle perdite e vedere se la valutazione che ha postato in bilancio la banca su quella posizione è congrua o meno alla sua appostazione in bilancio. Questo incremento di deteriorati aveva comportato, appunto, questo incremento di delta di perdite ispettive. Queste perdite ispettive a loro volta [...] erano andate a incidere sul patrimonio della banca, perché la banca... il patrimonio della banca viene defalcato da queste perdite ispettive. Ebbene, il patrimonio della banca era stato defalcato da queste perdite ispettive e queste avevano comportato i rescue patrimoniali al di sotto dei requisiti target che aveva dato la vigilanza a quella banca. È questo l'effetto preoccupante per noi, cioè che la banca non avesse una... non fosse patrimonialmente solida, ecco, in quel momento" (cfr. p. 75 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>103</sup> Il teste ha precisato che dei 250 milioni "una parte minima [...] è stata recepita nel corso dell'ispezione, però una parte rilevante è stata recepita nella semestrale del 2013, circa 120 milioni, e una parte ancora più rilevante, circa l'80 poi recepita entro la fine del 2013 o inizio del 2014" (cfr. p. 64 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>104</sup> Cfr. p. 64 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021.

<sup>105</sup> "C'erano in particolare un Consigliere che aveva delle esposizioni a sofferenza, quindi non riusciva a rientrare dai propri crediti; c'era un Consigliere, questo è un po' più rilevante, nel senso un Consigliere indipendente, che quindi in qualità di Consigliere indipendente avrebbe avuto il dovere previsto non solo dal Codice Civile, ma anche dallo stesso statuto della banca, di non avere delle rilevanti operazioni, dei vincoli economici importanti nei confronti della banca stessa... [...] Carlesso" (cfr. p. 66 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021). Il teste ha quindi esposto le criticità della posizione di Carlesso, quale fideiussore di Grammar che aveva un'esposizione di 9 milioni di euro, nonché del sindaco Stiz (al gruppo Stiz erano stati erogati 23 milioni di euro).

importi rilevanti, in relazione alle quali non era stata effettuata l'analisi del merito creditizio in modo esaustivo<sup>106</sup>.

In secondo luogo, per quanto riguarda la fase di classificazione del credito, sono emersi problemi anche più rilevanti; il teste ha rilevato molti casi in cui gli affidamenti erano stati rinegoziati dalla Banca più e più volte, con l'effetto di procrastinare il rimborso degli affidamenti (spesso con formule *bullet*) e così la fase di emersione delle difficoltà<sup>107</sup>.

Il teste Corridore ha altresì sottolineato che:

- le pratiche venivano comunque classificate in *bonis*, pur a fronte di situazioni in cui gli affidamenti denotavano delle criticità;

- molte esposizioni per importi rilevanti erano ricollegate ad iniziative Immobiliari; in questi casi, il rapporto rischio/rendimento non era corretto, nel senso che la Banca non aveva richiesto un prezzo superiore che potesse giustificare questo tipo di rischio;

- all'esito dell'ispezione l'ammontare delle sofferenze era stato riclassificato in 2,7 miliardi di euro (le sofferenze sono state riclassificate per 500 milioni di euro e le incagliate per circa 700 milioni di euro, con richiesta di maggiori accantonamenti per circa 250 milioni di euro).

### **3.4.3. Gli ulteriori documenti acquisiti sull'ispezione condotta dal 15 aprile al 9 agosto 2013**

<sup>106</sup> Il teste ha fatto riferimento ad alcune delle pratiche dallo stesso analizzate: Lazzaro Immobiliare, Immobiliare Anna Paola, Gruppo Leccese e Gruppo Biasuzzi (cfr. p. 83 e pp. 86 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021). Il teste ha precisato che le istruttorie non sempre erano approfondite, "nel senso che... soprattutto in quei casi citati in cui l'analista mi metteva in luce delle criticità, mi sarei aspettato di trovare un'istruttoria più approfondita che, appunto, desse atto delle circostanze che potessero giustificare la volontà della banca di procedere con l'affidamento nonostante queste perplessità iniziali. Per prassi, per quello che ho avuto modo di vedere un po' nel tempo, è insolito il fatto che una pratica parta con delle criticità e poi, nonostante tutto, venga approvata. (...) su questo discorso delle garanzie ricordo che spesso c'erano posizioni che erano garantite da garanzie personali, sulle quali garanzie... però sulla posizione dei garanti non venivano fatti dei monitoraggi per capire effettivamente se il soggetto, diciamo, al di là del valore nominale della garanzia, era effettivamente escutibile, non venivano - diciamo - fatte delle analisi che potessero - tra virgolette - stimare una percentuale di effettiva escussione, perché comunque - diciamo - per fare ciò c'era bisogno... cioè, insomma, mi sarei aspettato di trovare delle situazioni in cui sulla garanzia personale si commenta il livello di indebitamento generale del garante sull'intero sistema bancario, delle stime riguardanti il patrimonio e quindi, diciamo, una valutazione di quello che poteva essere il valore effettivamente recuperabile" (Cfr. p. 91 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

<sup>107</sup> Sotto tale profilo il teste ha evidenziato che la regolamentazione interna della Banca non era sufficientemente dettagliata e che, in ogni caso, sono stati riscontrati anche dei casi in cui vi era consapevolezza di queste problematiche. Ha fatto riferimento alle pratiche riconducibili al Gruppo Rossetti Abbiate e nello specifico ad una delle società del gruppo, la San Carlo S.r.l.: "Diciamo, in una delle istruttorie della San Carlo si leggeva una frase dell'analista in cui si diceva "alternativa alla classificazione della relazione, ad oggi non ravvisiamo che uno spostamento della scadenza bullet per un ulteriore biennio e il consolidamento delle competenze a valere delle garanzie ipotecarie...", quindi - diciamo - questo caso, insomma, il commento che era stato fatto era abbastanza esplicito, ecco" (cfr. p. 85 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021). Quanto al Gruppo Rossetti Abbiate il teste ha anche riferito che: "le attività, diciamo, gli affidamenti erano finalizzati a realizzare sempre iniziative immobiliari, in aree però dove mancavano - diciamo - le autorizzazioni per poter edificare. Questa mancanza di titoli edificatori aveva determinato una posizione, una situazione di stallo che andava avanti da lungo tempo e che non... non vedeva nessuna evoluzione concreta. Quindi per queste cinque società ho effettuato - per tutte quante - la riclassificazione a sofferenza. Le perdite stimate sono state per la Real Estate di 7 milioni e sei, per la Santa Chiara di un milione e quattro, per la società agricola Castellina 3 milioni, per la società agricola Vallevera circa 2 milioni, idem per la San Carlo" (cfr. p. 90 del verbale stenotipico dell'ud. del 24/05/2021).

Nel corso del dibattimento, è stato inoltre acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p. il verbale di s.i.t. rese in data 13/05/2015 alla Guardia di Finanza da Luigi Terzoli, consigliere del CdA di VB dal 2011 fino al maggio 2013<sup>108</sup>, il quale in tal sede ha evidenziato la sostanziale impossibilità dallo stesso riscontrata di svolgere il ruolo di consigliere con le responsabilità che gli competevano.

Ha inoltre riferito che:

- quando in Consiglio venivano presentate trattazioni riguardanti erogazioni di finanziamenti non gli venivano fornite le informazioni da lui richieste;
- non sono state prese in considerazione (né trascritte nei verbali) le sue osservazioni sulla problematica della mancata contabilizzazione dei dovuti accantonamenti inerenti gli avviamenti delle nuove banche acquisite<sup>109</sup>;
- in Consiglio, il responsabile dell'area crediti illustrava le pratiche di finanziamento senza dare la possibilità al CdA di avanzare richieste o delucidazioni sui presupposti alla base della concessione del finanziamento stesso.

Inoltre, come emerge dalla documentazione agli atti del processo, Banca d'Italia ha inoltrato una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso con nota del 5/11/2013, nella quale è stato evidenziato che gli accertamenti ispettivi effettuati in VB dal 15 aprile al 9 agosto 2013 si erano conclusi con un giudizio in prevalenza sfavorevole a fronte delle riscontrate carenze, ancor più gravi rispetto a quelle già emerse nei precedenti accertamenti condotti nel periodo gennaio-aprile 2013.


In detta nota<sup>110</sup> si dà atto inoltre che Banca d'Italia:

- ha chiesto a VB *"di adottare con la massima urgenza i provvedimenti necessari ad assicurare un deciso mutamento del governo aziendale, assumendo ogni iniziativa idonea a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse"*;
- ha *"imposto, in via d'urgenza, il divieto di effettuare nuove erogazioni creditizie in favore dei componenti degli organi collegiali"*;
- ha invitato VB ad *"attuare, con tempestività, un piano di interventi volto a rimuovere le carenze organizzative; a recepire nel bilancio 2013 le rettifiche di valore accertate in sede ispettiva; a rettificare le segnalazione del patrimonio di vigilanza per includere tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni proprie"*;

<sup>108</sup> Cfr. verbale di s.i.t. rese in data 13/05/2015 alla Guardia di Finanza da Luigi Terzoli, prodotto dal P.M. all'ud. del 10/05/2021, con allegata comunicazione del 16/01/2014 dal Terzoli indirizzata a Banca d'Italia. In detta comunicazione il Terzoli ha sottolineato che la documentazione relativa ai punti all'o.d.g. del CdA veniva fornita direttamente nel corso della seduta e solitamente constava di documenti ponderosi, utilizzabili e fruibili solo dagli addetti ai lavori e che l'illustrazione dei documenti veniva fatta dall'AD e/o dai dirigenti responsabili delle varie strutture in modo sintetico e senza ricercare il dibattito tra i consiglieri (riducendo il dibattito a *"momento stereotipato di consenso fiduciario"*).

<sup>109</sup> Il Terzoli ha anche precisato di aver deciso di approvare comunque il bilancio 2011, perché il Consoli gli aveva assicurato che gli accantonamenti sarebbero stati contabilizzati negli esercizi successivi.

<sup>110</sup> Cfr. segnalazione del 5/11/2013 di Banca D'Italia inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.



- ha richiamato VB "a realizzare con la massima urgenza ogni iniziativa in grado di prevenire ulteriori riduzioni dei ratios patrimoniali [...] nonché a deliberare, entro la data di approvazione del bilancio 2013, un'operazione di integrazione con altro intermediario di adeguato standing";
- ha precisato che gli (allora) attuali membri degli organi collegiali non avrebbero potuto "ricoprire incarichi presso il soggetto risultante dal processo di fusione e, in caso di inadempienza alle richieste dell'Odv", avrebbero comunque dovuto essere "integralmente sostituiti".

Ancora, in data 6/11/2013 Banca d'Italia ha trasmesso a Veneto Banca una comunicazione riservata<sup>111</sup> sulla situazione aziendale del Gruppo VB, nella quale è stato dato dettagliato conto degli esiti dei due accertamenti di vigilanza svoltisi presso la Banca stessa nel 2013, come sopra riassunti.

In tale nota la vigilanza, sulla base del "quadro di accentuata anomalia" emerso, ha imposto "nell'immediato" al CdA di VB di "adottare con la massima urgenza i provvedimenti necessari ad assicurare un deciso mutamento nel governo aziendale, a rimuovere le carenze rilevate e contenere i rischi di ulteriore degrado del già critico quadro tecnico", e tanto mediante "iniziative decise e tempestive in netta discontinuità con il passato", in vari punti elencate e relative a:

- prevenire, gestire e rimuovere situazioni di conflitto di interesse, con espresso divieto di nuove erogazioni creditizie nei confronti dei componenti del Cda e del Collegio Sindacale;
- rimuovere le diffuse carenze riscontrate nell'assetto e nel sistema dei controlli interni e prevenire comportamenti non conformi alle norme ed ai principi di deontologia professionale;
- eliminare le carenze nella gestione delle garanzie immobiliari, assicurando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa prudenziale;
- recepire integralmente nel bilancio 2013 le rettifiche su crediti accertate in sede ispettiva e riconsiderare il valore delle azioni VB alla luce dell'effettivo andamento dei risultati gestionali;
- rettificare prontamente le segnalazioni del patrimonio di vigilanza con riferimento alle operazioni di finanziamento azionario da includere tra gli elementi negativi del patrimonio di base, come prescritto dalla normativa di vigilanza;
- realizzare con massima urgenza ogni iniziativa idonea a prevenire l'ulteriore riduzione dei ratios patrimoniali dell'istituto;
- rafforzare i livelli di patrimonializzazione di VB, risultati assai distanti dall'obiettivo comunicato dalla vigilanza, rafforzando i mezzi propri anche in relazione dell'esito del *Comprehensive Assessment*<sup>112</sup>.

<sup>111</sup> Produzione all. 3 dal Pubblico Ministero all'udienza del 10.5.2021.

<sup>112</sup> Cfr. lettera di intervento del 6/11/2013 di Banca d'Italia, ove è indicato che al fine di garantire la tempestiva adozione degli interventi richiesti con la citata nota la Banca d'Italia ha chiesto la convocazione entro dieci giorni di un riunione del CdA di VB, da tenersi alla presenza del Collegio sindacale, che recasse all'o.d.g. l'esame e la discussione "della complessiva situazione aziendale sulla base delle risultanze ispettive e della presente lettera di intervento, con l'assunzione delle conseguenti urgenti decisioni". La nota inoltre si conclude come segue: "La Banca d'Italia, in assenza di comportamenti responsabili e di risposte concrete e tempestive da parte dei componenti degli organi aziendali, si riserva ogni ulteriore iniziativa prevista del vigente ordinamento a salvaguardia della sana e prudente gestione della banca e a tutela delle ragioni dei depositanti."

Merita di essere evidenziato infine che, all'esito degli accertamenti ispettivi e a fronte delle irregolarità riscontrate, Banca d'Italia ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale<sup>113</sup>.

\*\*\*

#### **4. IL COMPREHENSIVE ASSESSMENT DEL 2014**

In vista dell'avvio, il 4 novembre 2014, del Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU), la BCE, unitamente alle banche centrali nazionali e a consulenti esterni, ha avviato un esercizio di valutazione approfondita (*Comprehensive assessment*, CA) dei principali gruppi bancari dell'area euro<sup>114</sup>, con l'obiettivo di rafforzare i bilanci delle banche, aumentare la trasparenza e la qualità delle informazioni nel mercato creditizio e rafforzare la fiducia degli operatori e dei risparmiatori nella solidità patrimoniale degli istituti di credito.

Il CA è il risultato di due attività, la revisione della qualità degli attivi (*Asset Quality Review*, AQR) e lo stress test (ST).

L'AQR è consistito nella valutazione, al 31.12.2013, dei bilanci e dei portafogli creditizi delle banche coinvolte, al fine di verificare, in ottica prudenziale, la corretta classificazione dei crediti e l'adeguatezza dei relativi accantonamenti.

Lo ST, invece, ha verificato la capacità di resistenza dei patrimoni delle banche in due ipotetici scenari futuri, uno di base ed uno avverso.

Sia per l'AQR che per lo ST sono stati fissati livelli minimi di patrimonializzazione, definiti in termini di rapporto tra capitale primario di classe 1 (*common equity tier 1*, CET1) e attività

<sup>113</sup> Cfr. Contestazione formale relativa al Procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni delle previsioni del T.U.B., disciplinato dall'art. 145 T.U.B., di data 6/11/2013 (notificata in pari data agli interessati) e Delibera n. 424/2014 - prot. n. 0783708/14 del 5/08/2014 di Banca d'Italia, con la quale a Vincenzo Consoli è stata applicata una sanzione di complessivi euro 208.000,00; a Flavio Trinca di complessivi euro 199.500,00; a Carlesso Attilio di complessivi euro 182.000,00; a Franco Antiga, Francesco Biasia e Gianfranco Zoppas di complessivi euro 173.500,00 ciascuno; a Rossi Chauvenet Paolo, Perissinotto Gianquinto, Munari Leone, Gallina Alessandro, Dalla Rovere Ambrogio, Giraldo Domenico Paolo Raimondo e Chirò Vincenzo di complessivi euro 156.000,00 ciascuno; a Terzoli Luigi di complessivi euro 121.500,00; a Sinigaglia Matteo di complessivi euro 121.000,00; a Michele Stiz di complessivi euro 121.500,00; a Xausa Diego e Pezzetta Marco di complessivi euro 104.000,00 ciascuno. Per un totale di 2.774.000,00 euro.

La sanzione applicata nei confronti dei Consoli è stata confermata con decreto della Corte d'Appello di Roma del 23/02/2016. Di particolare rilievo appare quanto specificato in detto provvedimento (p. 20) in merito alla contestazione relativa alle non corrette segnalazioni all'O.d.V. di posizioni anomale e perdite. La Corte ha infatti ritenuto tale irregolarità riconducibile all'attività peculiare del Consoli ed ha evidenziato che "le regole interne per la classificazione delle posizioni anomale [...] integrassero una atipica categoria di crediti "rinegoziati", sconosciuta alle Disposizioni di Vigilanza in materia, e che di fatto permetteva a Banca Veneto di evitare le segnalazioni di situazioni incagliate o previsione di perdite all'O.d.V., con conseguenti sistematici ritardi nell'appostazione e nella migrazione contabile di cospicue criticità tra le partite a sofferenza e tra quelle incagliate, non rendendo, per di più visibile il manifesto ed irreversibile deterioramento del portafoglio crediti".

Quanto alle sanzioni applicate nei confronti degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si cfr. decreti della Corte d'Appello di Roma del 6/09/2016, del 7/09/2016, dell'11/06/2018 nonché sentenze della Corte di Cassazione del 30/01/2020, del 4/02/2021 e del 26/02/2021.

<sup>114</sup> La valutazione ha riguardato, in particolare, circa 130 gruppi bancari, tra cui 15 italiani, con attivo di bilancio superiore a 30 miliardi di euro.



ponderate per il rischio, individuati nell'8% per l'AQR e lo ST nello scenario di base e nel 5,5% per lo ST nello scenario avverso.

L'AQR di VB è stato condotto da un team guidato dal funzionario di Banca d'Italia Bruno Giannattasio, che ne ha riassunto modalità di svolgimento e risultati all'udienza del 14.6.2021.

Secondo quanto previsto dalla nota tecnica di conduzione del *Comprehensive assessment*<sup>115</sup>, dopo una prima fase di acquisizione di dati e informazioni<sup>116</sup>, il team BCE ha provveduto:

- alla valutazione delle *policy* della banca<sup>117</sup>, incluse le prassi e le procedure contabili<sup>118</sup>;
- alla creazione della base dati analitica dei crediti;
- all'estrazione di campioni statistici, ottenuti secondo criteri omogenei, fissati dal team di coordinamento centrale<sup>119</sup>;
- all'esame delle singole posizioni creditizie incluse nei campioni, al fine di verificare la correttezza delle classificazioni operate dall'azienda, ponendo particolare attenzione a segnali di anomalia quali la perdita di fatturato, il livello di indebitamento o recenti ristrutturazioni del debito del cliente;
- alla valutazione, con specifico riferimento alle partite deteriorate, degli accantonamenti per le perdite stimate, determinate sulla base della capacità del debitore di generare flussi di cassa o del valore delle garanzie;
- alla valutazione delle garanzie che assistevano le esposizioni esaminate<sup>120</sup>;

<sup>115</sup> Acquisita all'udienza del 14.6.2021.

<sup>116</sup> Cfr. richiesta di *Preliminary Capital Plan* inviata dalla Banca d'Italia il 9.6.2014 e risposta di Veneto Banca del 19.6.2014, acquisite all'udienza del 14.6.2021.

<sup>117</sup> "Si trattava di vedere le modalità di classificazione degli strumenti finanziari, l'applicazione dei principi del fair value, le definizioni in uso di esposizioni non performing, le misure in tema di forbearance, il processo di determinazione degli accantonamenti, il processo di definizione e di valutazione delle garanzie e – come dire? – una serie di altri aspetti che si avviano per partire con una ricognizione a livello ampio delle policy aziendali" (cfr. deposizione Giannattasio, pp. 16 e 17 del verbale stenotipico del 14.6.2021).

<sup>118</sup> "Questo è un esercizio di tipo prudenziale. Chiaramente aveva come punto di riferimento la normativa di vigilanza e la normativa contabile [...] cioè era volta ad una definizione prudenziale, anche se poi non si escludeva che parti di questi risultati avrebbero potuto avere effetti anche contabili all'interno delle singole banche" (cfr. deposizione Giannattasio, p. 16 del verbale stenotipico del 14.6.2021). In ordine ai rapporti tra normativa contabile e prudenziale in sede di AQR, si veda anche p. 4 del Rapporto aggregato sulla valutazione approfondita, acquisito all'udienza del 14.6.2021, secondo il quale "L'AQR è stata condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e di vigilanza, comprese le norme sul patrimonio previste dal CRR e dalla CRD IV. Al fine di garantire coerenza e un adeguato livello di prudenza, in alcune aree dell'analisi la metodologia della BCE ha previsto misure prudenziali aggiuntive rispetto ai principi contabili. I risultati sono di natura prudenziale. Si sono apportati aggiustamenti sulla base degli esiti dell'AQR, spesso in casi in cui i bilanci delle banche risultavano conformi alla normativa contabile".

<sup>119</sup> Per Veneto Banca sono stati individuati quattro portafogli per le verifiche analitiche - large corporate, piccole e medie aziende, imprese del settore immobiliare e mutui immobiliari - e due portafogli per l'analisi delle collettive con modalità statistica; ogni portafoglio è stato diviso in quarantanove celle, secondo l'ammontare dell'esposizione e il livello di rischio; nell'ambito di tali portafogli sono state generate le liste delle posizioni da esaminare, circa 1.100 posizioni di cui 600 performing e 500 non performing; successivamente è stato aggiunto un portafoglio relativo alla società di factoring del gruppo (cfr. deposizione Giannattasio, pp. 17, 18 e 19 del verbale stenotipico del 14.6.2021).

<sup>120</sup> Con specifico riferimento alle garanzie immobiliari, il team ispettivo ha verificato che le perizie di stima fossero aggiornate e conformi a criteri qualitativi internazionali di valutazione dei beni immobili; sul valore di mercato risultante dalla perizia, peraltro, gli ispettori hanno applicato uno sconto, non inferiore al 10%, la cui entità è dipesa dalla strategia

- alla proiezione dei risultati dell'analisi del campione all'intero portafoglio selezionato;
- all'analisi delle rettifiche creditizie forfettarie sui portafogli *in bonis*;
- alla valutazione delle esposizioni in strumenti finanziari derivati.

Come precisato dal teste Giannattasio, l'esercizio, pur avendo come orizzonte temporale il 31.12.2013, è stato condotto sulla base di regole parzialmente innovative in tema di sconto delle garanzie immobiliari, di proiezione dei risultati delle verifiche analitiche sul campione non esaminato e di classificazione dei crediti.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, in data 1.1.2014 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), che ha dettato una nuova disciplina prudenziale, successivamente integrata dai regolamenti delegati (RTS e ITS), adottati dalla Commissione Europea su proposta dell'EBA, i quali hanno dato luogo, a partire dal mese di gennaio del 2015, ad una classificazione europea armonizzata dei crediti deteriorati.

Rispetto alla previgente normativa nazionale, contenuta nella circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti), che quadripartiva le esposizioni deteriorate in scadute, ristrutturata, incagliate e sofferenze, a seconda della gravità crescente della situazione in cui versava il debitore, la normativa europea ha introdotto una semplificazione, distinguendo, in generale, solo tra esposizioni *performing* e *non performing*; in queste ultime continuano ad essere ricomprese le posizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (*past due*), le inadempienze probabili (*unlikely to pay*, sostanzialmente sovrapponibili ai crediti incagliati) e le sofferenze.

L'elemento di parziale novità è costituito dalle esposizioni oggetto di concessioni (*forbearance*), per le quali la banca creditrice ha effettuato, in favore del cliente in difficoltà, una modifica dei termini del contratto in essere o un rifinanziamento totale o parziale a condizioni per sé peggiorative o comunque più favorevoli al debitore rispetto a quelle applicabili ad altri debitori con un profilo di rischio analogo. Si tratta di posizioni che possono essere classificate sia come *performing* che, qualora ne sussistano i requisiti, come *non performing*. Con specifico riferimento alle *non-performing forbearance*, il settimo aggiornamento alla Matrice dei conti ha peraltro precisato che tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

In ordine alla corretta applicazione di tale normativa e del manuale dell'AQR da parte del team ispettivo, all'udienza del 4.10.2021 il teste Corrado Vincenzi, *senior manager* di KPMG che ha fatto parte del team di *quality assurance* del CA, dopo aver revisionato una cinquantina di posizioni, individuate a campione, ha riferito che le metodologie fissate dalla BCE e dalla Banca d'Italia erano state rispettate.

---

di recupero della banca, cioè dal ricorso a procedure esecutive o al libero mercato (cfr. deposizione Giannattasio, pp. 20 e 21 del verbale stenotipico del 14.6.2021).



All'esito dell'AQR, che ha restituito dei risultati parzialmente difformi rispetto alla seconda ispezione di Banca d'Italia del 2013 (a causa della diversa metodologia utilizzata, della non esatta sovrapposibilità del campione esaminato e della fisiologica evoluzione nel tempo delle posizioni debitorie), VB, per effetto dell'emersione di nuove partite deteriorate e di perdite aggiuntive<sup>121</sup>, è risultata tra le venticinque banche europee che, al 31.12.2013, presentavano un *deficit* patrimoniale<sup>122</sup>, quantificato in 583 milioni di euro, che ha comportato una riduzione del rapporto tra capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio dal 7,3% di partenza al 5,7%, a fronte di un *target* dell'8%.

I risultati dell'AQR sono stati poi utilizzati per lo svolgimento degli *stress test*, che, come anticipato, miravano a verificare la solvibilità delle banche in due ipotesi di scenario, uno di base e uno avverso; il *deficit* patrimoniale di VB si è, quindi, ridotto a 574 milioni di euro nello scenario di base<sup>123</sup>, mentre è salito a 714 milioni di euro nello scenario avverso, con attestazione dei *ratios* patrimoniali al 5,8% e al 2,7%, rispetto a dei requisiti minimi determinati, rispettivamente, nell'8% e nel 5,5%.

Lo *shortfall* al 31.12.2013 non si è però tradotto in effettive esigenze patrimoniali della banca, in quanto lo stesso è risultato interamente coperto dalle misure di rafforzamento patrimoniale avviate nel corso del 2014<sup>124</sup>, che hanno consentito all'istituto di credito di superare positivamente il CA, con un'eccedenza di 155 milioni di euro rispetto all'AQR e di 24 milioni di euro rispetto allo scenario avverso dello ST<sup>125</sup>.

Come evidenziato all'udienza del 10.9.2021 dal teste Mauro Parascandolo, funzionario della Banca d'Italia che si occupava della vigilanza a distanza sul gruppo VB, decisivo, ai fini del positivo superamento del CA, è stato il ripensamento, da parte dell'istituto di credito, delle modalità di corresponsione della *bonus share* prevista in favore degli aderenti all'aumento di capitale del 2014.

Veneto Banca, infatti, dopo aver comunicato all'Autorità di Vigilanza che avrebbe riconosciuto una *bonus share*, pari a tre azioni ogni venti possedute, ai sottoscrittori che avessero detenuto le azioni di nuova emissione per almeno trentasei mesi e che, durante il

<sup>121</sup> Come evidenziato dal teste Giannattasio, il 24% delle posizioni erano state riclassificate da *performing* a *non performing*, con un incremento delle perdite del 60% (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 14.6.2021, p. 24). In particolare: la *Credit File Review* aveva comportato rettifiche lorde per 276 milioni di euro; le *Proiezioni sul portafoglio più ampio* rettifiche lorde per 114 milioni di euro; le *Svalutazioni collettive* rettifiche lorde per 181 milioni di euro.

<sup>122</sup> Cfr. Rapporto Aggregato sulla valutazione approfondita cit., p. 11.

<sup>123</sup> Come precisato dal teste Giannattasio, gli importi devono essere intesi al lordo delle tasse, mentre l'impatto netto sul patrimonio è stato di circa 400 milioni; quanto alla composizione del dato complessivo: 276 milioni di euro sono costituiti da perdite aggiuntive conseguenti alle verifiche analitiche; 114 milioni sono conseguenza della proiezione delle verifiche analitiche sul campione non esaminato; 180 milioni circa sono determinati dalle perdite legate all'esame delle collettive, cioè del portafoglio *retail* mutui immobiliari (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 14.6.2021).

<sup>124</sup> Il riferimento è, principalmente, alla conversione, in data 30.6.2014, del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Veneto Banca e all'aumento di capitale realizzato tra giugno e agosto del 2014.

<sup>125</sup> Cfr. Comunicato stampa del 26.10.2014, con cui la Banca d'Italia ha comunicato i risultati del CA, acquisito all'udienza del 14.6.2021

periodo dell'offerta, non avessero ceduto le azioni eventualmente già detenute, in data 12.6.2014 ha inviato alla Banca d'Italia il verbale della seduta del 3.6.2014, in cui il CdA si era riservato la facoltà di riconoscere la *bonus share* anche mediante il pagamento di una somma di denaro, pari al controvalore delle azioni aggiuntive.

A fronte di detta comunicazione, la Banca d'Italia, con nota del 6.8.2014, ha evidenziato che la corresponsione di denaro contante avrebbe determinato la fuoriuscita di risorse patrimoniali in misura corrispondente al controvalore delle azioni da assegnare, con conseguente necessità di dedurre l'ammontare dal capitale primario di classe 1, ai sensi dell'art. 28, par. g), del regolamento UE n. 575/2003<sup>126</sup>.

Considerato il valore complessivo della *bonus share*, pari a circa 75 milioni di euro, il CdA, nella seduta del 27.8.2014, ha rinunciato in via definitiva alla facoltà di erogarla per cassa, ottenendo così dalla Banca d'Italia, in data 25.10.2014 (cioè il giorno precedente alla pubblicazione dei risultati del CA), l'autorizzazione a computare nel capitale primario di classe 1 l'intero valore dell'aumento di capitale, pari a 474 milioni di euro<sup>127</sup>.

Tale autorizzazione è risultata dunque determinante per il superamento del CA, atteso che la deduzione del valore della *bonus share* non avrebbe consentito a VB, che ha superato il CA di soli 24 milioni di euro, di colmare lo *shortfall*.

Dopo la pubblicazione dei risultati del CA, la BCE ha raccomandato a VB l'attuazione, tra gennaio e giugno del 2015, di dieci azioni correttive, che concernevano le politiche di concessione del credito, di valutazione delle garanzie, di classificazione delle esposizioni, di quantificazione delle perdite (soprattutto quelle collettive) e dei conseguenti accantonamenti nonché l'efficientamento del sistema informatico<sup>128</sup>.

Il recepimento dei risultati del CA nei bilanci della banca è invece avvenuto nel tempo, sotto la vigilanza della BCE.

\*\*\*

##### **5. L'ISPEZIONE BCE DEL 2015**


Dal 4.5.2015 al 23.10.2015, nell'ambito del MUV, VB è stata sottoposta ad una ispezione da parte della BCE, al fine di verificare se le criticità riscontrate dalla Banca d'Italia nel 2013 fossero state o meno superate.

L'ispezione - condotta da un *team* di funzionari della Banca d'Italia guidato da Vincenzo Nardone, che ne ha sintetizzato gli esiti all'udienza del 14.6.2021 - ha avuto ad oggetto: 1) la

<sup>126</sup> Cfr. nota Banca d'Italia prot. 0790514/14 del 6.8.2014, acquisita all'udienza del 24.9.2021, in cui, peraltro, Veneto Banca è stata richiamata, per il futuro, a porre adeguata attenzione alla completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle informative preventive richieste dalla normativa di vigilanza.

<sup>127</sup> Cfr. nota Banca d'Italia prot. N. 1053741/14 del 25.10.2014, acquisita all'udienza del 24.9.2021, contenente un ulteriore richiamo al vigilato in ordine alla correttezza e completezza delle informazioni comunicate all'organo di vigilanza.

<sup>128</sup> Cfr. comunicazione BCE del 4.12.2014, acquisita all'udienza del 14.6.2021.



*governance*; 2) la politica retributiva; 3) il sistema di controllo interno; 4) l'attività di finanziamento connessa alla sottoscrizione o all'acquisto delle azioni della banca<sup>129</sup>.

All'esito della verifica ispettiva, a VB sono stati mossi una serie di rilievi, come di seguito riassunti.

1) Per quanto concerne il profilo della *governance*, è emerso che il CdA, la cui composizione era stata completamente rinnovata dopo l'assemblea dei soci dell'aprile del 2014, non era stato in grado di assolvere in maniera efficace ai propri compiti a causa: di una limitata esperienza dei suoi componenti in materia bancaria e di gestione dei rischi<sup>130</sup>; di una marcata conflittualità interna<sup>131</sup> e nei rapporti con il collegio sindacale<sup>132</sup>; dell'eccessivo numero di argomenti portati all'ordine del giorno; di ritardi nella formazione dei fascicoli documentali da consegnare ai consiglieri; di ritardi nella verbalizzazione delle sedute<sup>133</sup>.

In tale contesto, l'odierno imputato, che il CdA uscente aveva nominato Direttore Generale (DG) al fine di assicurare la continuità della gestione<sup>134</sup>, ha continuato ad esercitare un'influenza dominante sul consiglio, di cui formalmente non faceva più parte, nonostante la Banca d'Italia, nel 2013, avesse chiesto una chiara cesura con il passato, censurando in particolar modo l'eccessiva concentrazione di potere in capo all'ex AD.

Al CdA è stato dunque contestato:

- rilievo n. 1: di non aver adeguatamente valutato l'idoneità del Consoli a rivestire l'incarico di DG<sup>135</sup>; di non aver adottato una posizione autonoma rispetto a quella del DG in relazione alla

<sup>129</sup> Come riferito dal teste Nardone e riportato nel rapporto ispettivo acquisito all'udienza del 21.6.2021, l'oggetto della verifica è stato ampliato in corso d'opera, anche su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, con l'aggiunta dell'analisi del fenomeno del sostegno finanziario all'acquisto o alla sottoscrizione delle azioni da parte dell'istituto di credito.

<sup>130</sup> La gran parte dei consiglieri proveniva infatti dall'ambito accademico, dalle libere professioni o dal mondo imprenditoriale/industriale.


<sup>131</sup> Culminata nel voto contrario espresso, ad aprile del 2015, dal Vice Presidente Vardanega in relazione alla determinazione del prezzo delle azioni.

<sup>132</sup> Cfr. sul punto le dichiarazioni rese all'udienza del 15.11.2021 dal teste Francesco Favotto, ex presidente del cda di VB, all'udienza del 5.7.2021 dal teste Marcello Condemi, ex presidente del collegio sindacale, e all'udienza del 18.10.2021 dal teste Stefano Campoccia, ex membro del cda VB e presidente del comitato controllo e rischi.

<sup>133</sup> Cfr. sul punto le dichiarazioni rese alle udienze del 14.6.201 e del 21.6.2021 dai testi Vincenzo Nardone e Alberto Mitra, componenti del team ispettivo, i quali, premesso che l'approvazione dei verbali sarebbe dovuta avvenire alla riunione successiva, hanno evidenziato che non solo vi erano, al momento dell'ispezione, diversi verbali in attesa di approvazione, ma che, in relazione ad alcune sedute, esistevano diverse minute, tanto che gli ispettori, per ricostruire la dialettica interna e i processi decisionali, erano dovuti ricorrere all'ascolto delle registrazioni.

<sup>134</sup> Nella seduta consiliare del 15.4.2014, il cda presieduto da Flavio Trinca ha deliberato, ex art. 38 dello statuto, la stipula di un contratto di lavoro biennale con l'odierno imputato, nominato Direttore Generale fino al 25.4.2016, al fine "di assicurare continuità gestionale in presenza di un nuovo Organo gestorio, sia per il successo delle misure di consolidamento patrimoniale presentate, sia per il passaggio di consegne al nuovo Organo senza soluzione di continuità e nell'interesse della Banca".

<sup>135</sup> Il team ispettivo ha contestato, in particolare, la scelta del cda, mediante delibera del 27.1.2015, di prolungare sino al 25.4.2018 il rapporto con il DG, che ha accettato la proroga il 16.2.2015, cioè il giorno precedente rispetto alla perquisizione della sede di Veneto Banca da parte della Guardia di Finanza. Il prolungamento del rapporto, poi risolto il 31.7.2015, non si è concretizzato solo grazie all'intervento dell'organo di vigilanza, che ha imposto al cda la revoca della proposta di proroga, avvenuta il 7.4.2015.



gestione e alla determinazione del prezzo della azioni VB; di aver approvato alcune operazioni senza la prescritta autorizzazione della BCE<sup>136</sup>; di avere avallato operazioni che avevano l'esclusivo fine di alleggerire la pressione sul titolo della banca, che nel corso del 2013 era diventato illiquido<sup>137</sup>;

- rilievo n. 2: di non aver elaborato e adottato alcuna decisione strategica, nonostante la banca, già a dicembre del 2014, non rispettasse i *ratios* patrimoniali, avendo fatto esclusivo affidamento sulla dismissione della partecipazione in BIM, bocciata dalla BCE nel giugno del 2015 per difetto dei requisiti reputazionali e finanziari degli acquirenti; di aver definito un piano di capitalizzazione e di aver affrontato il problema della liquidità del gruppo solo su richiesta della BCE; di aver rivisto il piano industriale, secondo scenari più ragionevoli, solo dopo la risoluzione del rapporto con l'odierno imputato, avvenuta a luglio del 2015;

- rilievo n. 3: che i comitati endoconsiliari, ed in particolare i comitati rischi, nomine, remunerazione e strategico, non avevano adeguatamente supportato il consiglio nell'assolvimento dei suoi compiti;

- rilievo n. 4: di non aver adeguatamente gestito le situazioni di conflitto di interessi in relazione alla cessione della partecipazione in BIM, atteso che il 7.8.2014 era stata approvata la vendita ad un gruppo di investitori senza la preventiva valutazione del Comitato Amministratori Indipendenti, necessaria stante il coinvolgimento nell'operazione di Pietro D'Agui, Vice Presidente di BIM S.p.a., e della moglie di questi, Ivana Martino<sup>138</sup>;

- rilievo n. 5: di aver assecondato le operazioni ideate dal DG e dal Condirettore Generale Mosè Fagiani per consentire il soddisfacimento di ordini di vendita per circa 4 milioni di azioni, senza rispettare l'ordine cronologico ed esponendo la banca a rischi legali e reputazionali<sup>139</sup>;

<sup>136</sup> Il riferimento è alla delibera del 13.5.2014, con cui il consiglio ha approvato il riacquisto di azioni proprie sino a 100 milioni di euro.

<sup>137</sup> Il riferimento è: all'introduzione, nel novembre del 2014, negli accordi per la cessione di BIM di una clausola c.d. *VB right*, che obbligava alcuni acquirenti ad acquistare circa 12,5 milioni di euro di azioni della banca; all'acquisto, deliberato in data 10.2.2015, di un insieme di prestiti ipotecari vitalizi da JP Morgan, che, nell'ambito dell'operazione, si è obbligata ad acquistare circa 900.000 azioni Veneto banca, al prezzo di 39,5 euro l'una, da azionisti *retail* che avevano già avanzato ordini di vendita, rimasti inevasi.

<sup>138</sup> Tale accordo, in particolare, prevedeva l'estinzione di un finanziamento da 33 milioni di euro concesso a D'Agui da VB, che si era impegnata a ricomprare da quest'ultimo e dalla moglie circa 800.000 azioni, ad un prezzo di 38,5 euro l'una, più alto di quello, pari a 36,00 euro, stabilito nell'accordo di swap con gli altri azionisti BIM; il D'Agui, peraltro, aveva già ottenuto l'azzeramento degli interessi dovuti sul citato finanziamento, pari ad euro 3,6 milioni, con decorrenza 30.6.2014.

<sup>139</sup> Di seguito le principali operazioni poste alla base del rilievo:

- Il 3.6.2014, cioè il medesimo giorno in cui la banca ha utilizzato il fondo acquisto azioni proprie, SG Ambient S.p.a., Roberto Savian e Zilmet S.p.a. hanno acquistato circa 15 milioni di euro di azioni Veneto Banca, che si è impegnata a riacquistare le medesime entro sei mesi, garantendo un rendimento del 3%. L'operazione è stata conclusa dai direttori delle aree commerciali con modalità opache, senza adoperare la carta intestata dell'istituto di credito, appostando gli interessi in conti transitori e senza registrare in contabilità, né dedurre dal patrimonio di vigilanza, gli impegni al riacquisto. Situazione nota all'imputato, che ha chiesto a Stefano Bertolo, responsabile amministrativo addetto alla redazione del bilancio, di "sistemare" la situazione (cfr. deposizione del teste Nardone, p. 89 del verbale stenotipico dell'udienza del 14.6.2021).



- rilievo n. 7: di non aver adottato una *policy* interna sulla negoziazione delle azioni VB sino al gennaio del 2015, quando sono stati approvati dei processi fondati su criteri quantitativi (più che temporali), per favorire l'esecuzione degli ordini di vendita inoltrati dai piccoli azionisti.

Uno specifico rilievo (il n. 6) è stato, inoltre, formulato al collegio sindacale, che, nonostante l'attivismo del presidente, Marcello Condemi, che aveva portato a tensioni con il CdA, non era riuscito ad assicurare il rispetto della normativa di vigilanza e la corretta gestione delle azioni VB e non aveva inviato alla BCE o alla Banca d'Italia alcuna comunicazione ex art. 52 TUB sino alle dimissioni dell'odierno imputato.

2) Quanto alla politica di remunerazione, già censurata dalla Banca d'Italia nel 2013, il team ispettivo ha rilevato che le azioni adottate dalla banca a partire dal 2014 non avevano consentito l'integrale superamento delle criticità riscontrate, in particolar modo in relazione alla determinazione della parte variabile della retribuzione dei dirigenti e dei consiglieri di amministrazione (rilievo n. 14), dei premi di risoluzione anticipata e dei patti di non concorrenza dei medesimi (rilievo n. 15), nonché in relazione alle informazioni rese al consiglio degli azionisti (rilievo n. 16).

3) Quanto al sistema dei controlli interni, l'ispezione ha fatto emergere, in generale, l'inadeguatezza dei medesimi, a causa sia dell'insufficienza delle risorse umane e strumentali destinate alle funzioni di controllo (*Gestione Rischi, Compliance e Internal Audit*) che della non corretta ripartizione delle loro competenze (rilievi nn. 17, 18, 19 e 20).

4) Per quanto concerne, infine, il finanziamento degli acquisti di azioni VB, l'ispezione ha fatto emergere un fenomeno di portata rilevante, in assenza di una specifica *policy* che regolasse sia la necessaria deduzione dal patrimonio di vigilanza delle azioni finanziate, che il monitoraggio

---

In data 3.12.2014, tutte le succitate azioni sono state acquistate da Roberto Naldi, direttamente per 5 milioni e tramite una società a lui riconducibile, la Società Immobiliare Domiziana S.p.a., per 10 milioni, grazie al supporto finanziario di VB, che ha contestualmente finanziato per circa 11,5 milioni di euro un'altra società del "gruppo Naldi", la I.C.E.M. S.p.a.

Il successivo 4.2.2015, la banca ha corrisposto all'avv. Pierluigi Ronzani, Vice Presidente del cda della controllata croata di VB, 320.000 euro, pari al 2% di 15 milioni di euro, per la mediazione nella citata operazione; allo stesso Ronzani il Naldi, tramite la società I.C.E.M. S.p.a., ha a sua volta corrisposto una commissione pari ad euro 534.000.

- Nell'ambito dell'operazione piv con JP Morgan, il DG, in data 9.4.2015, senza un formale contratto né impegno di spesa e senza aver informato il cda, ha autorizzato il pagamento di una fattura da 450.000 euro, oltre iva, emessa da Eidos Partners S.r.l. per attività di consulenza. Tale spesa è stata approvata dall'apposito comitato e registrata in contabilità soltanto il successivo mese di maggio del 2015.

- Tra il 25.6.2014 e il 25.3.2015 la banca ha corrisposto a Graziano Castagner 272.570 euro al fine di tenerlo indenne dalla perdita di valore delle azioni VB dopo l'anno 2013.

- In data 19.12.2014, la banca ha ridotto il tasso di interesse applicato alle linee di credito concesse alle società Aprile S.r.l. e S5.11 S.r.l., riconducibili al Gruppo Finanziaria Internazionale, per l'acquisto di azioni VB.

- In data 20.1.2015, il DG, senza l'approvazione del cda, ha firmato con la Cassa di Risparmio di San Marino S.p.a. la designazione di un consulente finanziario nell'ambito di trattative finalizzate alla fusione tra la VB croata ed una banca controllata dalla citata Cassa di Risparmio.

Al rilievo n. 5, peraltro si associano i rilievi nn. 11 e 13, che attengono ai rischi legali da scavalco nella negoziazione delle azioni e alla mancata adozione, da parte di VB, di una adeguata politica interna di gestione dei reclami proposti dai soci per il ritardo nella vendita delle azioni, il mancato rispetto dell'ordine cronologico o la subordinazione di finanziamenti alla sottoscrizione delle azioni.

delle esposizioni creditizie dei clienti finanziati, al fine di adeguare nel tempo l'ammontare delle deduzioni.

Come evidenziato dal teste Nardone<sup>140</sup>, la gestione degli azionisti e, più in generale, della circolazione delle azioni era diventata assorbente per il DG, attesa l'illiquidità del titolo, che aveva un prezzo sovrastimato rispetto ai fondamentali della banca e che, dopo una crescita vertiginosa, stava iniziando a contrarsi<sup>141</sup>.

Al momento dell'ispezione, infatti, la determinazione del prezzo delle azioni avveniva sulla base di una *policy* del 2010, aggiornata nel 2012, che prevedeva due metodi principali: il modello patrimoniale (o del valore della raccolta), che si fondava sul valore dell'attivo dell'azienda più l'avviamento; il *dividend discount model* (DDM), che si basava sul flusso di cassa previsto dal piano industriale, adeguatamente attualizzato e scontato.

A questi modelli principali se ne aggiungeva (come già evidenziato nei paragrafi precedenti) un terzo di controllo, cioè il metodo delle transazioni, basato sui multipli di mercato relativi a transazioni paragonabili, avvenute nel medesimo settore.

Gli ispettori, che, come riferito dal teste Massimo Santangelo all'udienza del 21.6.2021, non avevano il compito di valutare la congruità del prezzo delle azioni, ma solo quello di verificare l'idoneità e la corretta applicazione delle *policy*, hanno evidenziato che il valore delle azioni deliberato dal CdA nell'aprile del 2015, con il solo voto contrario del vice presidente Vardanega, aveva fortemente risentito delle carenze dei processi aziendali, che conferivano al consiglio enormi margini di discrezionalità, ben rappresentati dai due pareri di congruità forniti alla banca dal prof. Rutigliano e da Simmetrix s.r.l. (rilievo n. 8)<sup>142</sup>.

Il più evidente aspetto di criticità riscontrato è costituito dalla presenza di due metodi di calcolo principali, che, restituendo risultati differenti, consentivano al CdA di scegliere liberamente il valore su cui attestarsi, nell'ambito di una forchetta che, nel corso degli anni, è andata progressivamente ampliandosi<sup>143</sup>.

Tale discrezionalità, peraltro rafforzata dagli ampi margini valutativi connessi alle variabili da porre alla base dei calcoli, è stata costantemente utilizzata dal CdA per mantenere il valore delle azioni nella parte alta della forchetta; così, nel 2015, il consiglio ha fissato il prezzo in 30,5 euro, optando per il metodo patrimoniale (fascia di prezzo 29,54 – 33,06) anziché per il DDM (fascia di prezzo 22,54 - 28,03), nonostante il primo metodo fosse oramai desueto nella prassi finanziaria, come evidenziato dal teste Santangelo e dai pareri degli esperti.

<sup>140</sup> Cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 14.6.2021, p. 50.

<sup>141</sup> Il prezzo dell'azione VB ha infatti avuto una crescita esponenziale tra il 2005 e il 2013, passando da 24 a 40,75 euro, ed ha conosciuto un leggero calo nel 2014, attestandosi a 39,5 euro, soltanto in conseguenza dell'ispezione della Banca d'Italia dell'anno precedente.

<sup>142</sup> Cfr. pareri acquisiti all'udienza del 15.11.2021, costituenti gli allegati 79 e 81 alla relazione ispettiva CONSOB 15.1.2016.

<sup>143</sup> Si è passati, infatti, da un intervallo di 1,8 euro nel 2011 ad un intervallo di 10,5 euro nel 2015.



Premesso che le azioni VB non erano quotate in mercati regolamentati e che le stesse circolavano sul c.d. mercato secondario attraverso l'incrocio degli ordini di acquisto e vendita, dopo le ispezioni della Banca d'Italia e la prima (leggera) flessione del loro valore, a partire dall'anno 2013 si è assistito ad una consistente contrazione degli ordini di acquisto.

Per tale ragione, la banca ha cominciato ad assumere delle iniziative finalizzate a sbloccare il mercato secondario o, in ogni caso, ad impedire la dismissione della partecipazione azionaria da parte dei clienti<sup>144</sup>, anche al fine di favorire il buon esito dell'aumento di capitale del 2014<sup>145</sup>.

In questo contesto, assume particolare rilievo il fenomeno del sostegno finanziario per l'acquisto di azioni proprie, la cui consistenza è stata appurata in sede ispettiva, con l'ausilio dell'*Internal Audit*, a seguito dell'analisi dell'intero *stock* del capitale.

La verifica ha avuto, infatti, ad oggetto: l'aumento di capitale del 2014; i maggiori azionisti; quelli reputati finanziati durante l'ispezione della Banca d'Italia del 2013; un campione di negoziazioni effettuate tra l'1.1.2009 e il 30.6.2015.

In base ai risultati delle verifiche analitiche, come in sede di AQR, sono state effettuate delle proiezioni statistiche.

Come riferito dal teste Nardone, il sostegno all'acquisto delle azioni proprie è stato accertato previa ricostruzione dei flussi finanziari sia in sede di acquisto sul mercato secondario che di sottoscrizione, verificando se i fondi utilizzati fossero del cliente o fossero stati messi a disposizione del medesimo dalla banca, direttamente o indirettamente, tramite soggetti collegati<sup>146</sup>.

<sup>144</sup> Cfr. rilievo n. 11, che concerne sia la negoziazione da parte della banca di quasi 4.000 ordini di vendita senza il rispetto dell'ordine cronologico e dei criteri quantitativi che l'istituto si era dato per cercare di favorire i piccoli azionisti, con conseguenti rischi legali quantificabili in circa 80 milioni di euro, che l'erogazione, in favore di alcuni soci, di 1,3 milioni di euro sotto forma di riaccredito di interessi o rimborso di commissioni, al fine di tenerli indenni dalle perdite subite dal deprezzamento delle azioni. Il riferimento è, in particolare, alle società Salumificio Beretta S.p.a. e M&R S.p.a. e a Gianfranco Montipò, che hanno beneficiato, rispettivamente, di euro 490.300, 43.000 e 154.679.

<sup>145</sup> Operazione fonte di ulteriori rischi legali per il mercato rispetto della regolamentazione MIFID (*Markets in Financial Instruments Directive*) e oggetto del rilievo n. 12.

<sup>146</sup> Cfr. nota metodologica acquisita all'udienza del 21.6.2021, in base alla quale sono stati considerati finanziati gli acquisti effettuati, sia sul mercato primario che su quello secondario, utilizzando sia nuovi affidamenti concessi dal gruppo VB prima dell'acquisto che fidi già esistenti, qualora gli stessi siano stati utilizzati per ripristinare le disponibilità utilizzate dal cliente per l'acquisto delle azioni. Sono stati parimenti ritenuti finanziati gli acquisti avvenuti utilizzando fondi forniti da altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo di clienti connessi, sostenuti finanziariamente da VB. La correlazione è stata invece esclusa, pur in presenza di fidi, nei casi in cui il cliente abbia creato, utilizzando mezzi propri, uno specifico flusso di provvista o abbia operato tramite anticipi commerciali.

Secondo detta nota, la mera ricostituzione dell'utilizzo al livello in essere al momento dell'acquisto non è sufficiente per far venire meno lo scomputo dal patrimonio di garanzia, mentre non è più scomputabile ogni ammontare finanziato integralmente restituito, in maniera non estemporanea, tramite ricorso a fondi propri.

Sempre a livello metodologico, il teste Nardone, a domanda della difesa, ha precisato di non aver considerato l'RWA (*Risk Weighted Assets* o attività ponderata per il rischio), a differenza di quanto avvenuto in occasione dell'ispezione alla Banca Popolare di Vicenza; all'udienza del 24.9.2021, il teste Emanuele Gatti, funzionario della Banca d'Italia che ha guidato l'ispezione alla banca da ultimo citata, ha confermato di aver scomputato il capitale finanziato sia dal patrimonio che dal RWA, costituente il denominatore della frazione che esprime l'entità del patrimonio di vigilanza, precisando, però, che l'impatto dell'operazione era scarsamente rilevante, in quanto il capitale andava dedotto per intero, mentre l'RWA era composto da frazioni. In ogni caso, all'udienza del 21.6.2021, il teste Fabio Turcato, che aveva

Il teste, premesso che le principali forme di finanziamento erano costituite da mutui chirografari e scoperti di conto corrente, ha precisato che la gran parte delle azioni finanziate erano riconducibili a soli sette clienti o gruppi di clienti<sup>147</sup>.

All'esito dell'analisi nominativa, il team ispettivo ha rilevato 250,6 milioni di euro di azioni VB sottoscritte/acquistate grazie al finanziamento della banca, di cui 183,4 milioni di azioni finanziate al 31.3.2013, data di riferimento del rapporto ispettivo della Banca d'Italia del 2013<sup>148</sup>, e 86,5 milioni di azioni finanziate durante il periodo successivo, di cui 22,9 milioni relativi all'aumento di capitale del 2014 (rilievo n. 9).

Gli ispettori hanno rilevato, altresì, che la banca non aveva ancora dedotto dal CET 1 impegni al riacquisto di azioni proprie per 45,3 milioni di euro<sup>149</sup> (rilievo n. 10), a cui dovevano essere aggiunte deduzioni per ulteriori 51,1 milioni di euro frutto di proiezione statistica, con un impatto di 134 punti base sul CET 1 al 30.6.2015 (113 senza considerare la proiezione statistica), con riduzione del CET 1 e del TC a 7,44% e 8,49%, rispetto a requisiti patrimoniali fissati dalla BCE, rispettivamente, nel 10% e nell'11%<sup>150</sup>.

Sotto la vigilanza del *Join Supervisory Team* (JST) della BCE, coordinato da Katia Mastrodomenico, la funzione *Internal Audit* della capogruppo, applicando i criteri del team ispettivo del 2015 e gli ulteriori criteri prudenziali dettati dalla vigilanza<sup>151</sup>, ha rilevato altri 56

---

partecipato sia all'ispezione della Popolare di Vicenza che di VB, ha precisato che la nota metodologica relativa all'ispezione dell'istituto trevigiano era molto più articolata, dovendosi procedere all'analisi dell'intero stock del capitale.

<sup>147</sup> Pietro D'Agui per 22 milioni di euro, Gruppo Naldi per 11,5 milioni di euro, Gruppo Finanziaria Internazionale per 15 milioni di euro, Salumificio F.lli Beretta S.p.a. per 16 milioni di euro, Gianfranco Montipò per 5 milioni di euro, Gruppo Eusebio per 11,2 milioni di euro e Gruppo Ferrarini per 32,3 milioni di euro.

<sup>148</sup> Cfr. *side letter* destinata alla Procura di Roma, acquisita all'udienza del 21.6.2021, con cui il teste Nardone ha specificato che, in relazione alle 27 posizioni analizzate dall'ispezione della Banca d'Italia del 2013 che aveva portato alla richiesta di scomputo di 157 milioni di euro, erano emersi 59,7 milioni di euro da dedurre dal patrimonio di garanzia. Alle udienze del 14.6.2021 e del 21.6.2021, i testi Nardone e Turcato hanno precisato che tale differenza poteva dipendere sia da sopravvenienze, quali la circolazione delle azioni o l'estinzione del fido, che dall'utilizzo di diverse metodologie, trattandosi comunque di un fenomeno all'epoca poco noto.

<sup>149</sup> Importo determinato in massima parte – 38,3 milioni – dall'impegno al riacquisto dalla famiglia Scanferlin di circa 41,2 milioni di euro di azioni, assunto da VB in data 6.4.2010, nell'ambito dell'operazione di acquisizione di BIM, e divenuto efficace a febbraio del 2015, dopo che VB aveva utilizzato il fondo acquisto azioni proprie e perfezionato l'operazione piv con JP Morgan; altri due milioni erano invece relativi ad impegni di riacquisto sottoscritti in favore del Gruppo Tommasi.

<sup>150</sup> Dal rapporto ispettivo acquisito all'udienza del 21.6.2021 emerge che la banca, al 31.3.2015, aveva dedotto solo 15,9 milioni di euro, in larghissima parte imputabili agli esiti dell'ispezione del 2013, mentre in corso di ispezione, le deduzioni relative alle azioni finanziate erano salite a 111,5 milioni al 30.6.2015.

<sup>151</sup> Il JST, con l'avallo del *Supervisory Board* della BCE, ha infatti invitato VB ad adottare un atteggiamento di massima prudenza anche in relazione ai criteri da utilizzare per il ricomputo delle azioni finanziate, privilegiando quello che la banca aveva definito criterio B, che prevedeva il ricomputo soltanto a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento e non del rimborso di quanto utilizzato per effettuare l'acquisto (cfr. deposizioni rese all'udienza del 24.9.2021 dai testi Katia Mastrodomenico e Stefano Silvestri, membri del JST).



milioni di euro di azioni finanziate, che sono stati successivamente scomputati dal patrimonio di vigilanza<sup>152</sup>.

Alla luce delle risultanze dell'accertamento ispettivo, la Banca d'Italia ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti degli ex componenti del CdA, degli ex componenti del collegio sindacale, dell'odierno imputato, quale direttore generale, del condirettore generale Mosè Fagiani, del responsabile della *Compliance* e dell'intermediario in qualità di responsabile in solido.

Esaminati gli atti del procedimento amministrativo e le deduzioni difensive, il Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, in data 18.12.2017, ha proposto l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti succitati, che sono state irrogate dal Direttorio il 22.12.2017<sup>153</sup> e successivamente confermate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, adita dai sanzionati, tra cui l'odierno imputato<sup>154</sup>.

\*\*\*

## **6. GLI INTERVENTI CONSOB**

### **6.1. L'approvazione del prospetto informativo e lo svolgimento dell'aumento di capitale del 2014**

Come esposto al precedente paragrafo n. 3 della presente sentenza, in conseguenza degli esiti sfavorevoli delle ispezioni condotte nel 2013, la Banca d'Italia ha chiesto a VB di rafforzare i *ratios* patrimoniali mediante la cessione degli *assets* non strategici, l'avvio dell'*iter* di conversione del prestito obbligazionario di 350 milioni di euro ed un aumento di capitale.

Il 4.3.2014, il CdA della banca, presieduto da Flavio Trinca, ha approvato un aumento di capitale dell'ammontare di 500 milioni di euro.

Il successivo 14.5.2014, l'istituto di credito (ricompreso nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante<sup>155</sup>), ex artt. 94 TUF e 4 e 5 del regolamento CONSOB n. 11971/1999, ha depositato presso la Autorità da ultimo citata l'istanza di approvazione del prospetto informativo dell'operazione, come imposto dalla legge al fine di garantire la correttezza e completezza delle informazioni e di consentire al potenziale investitore di determinarsi in maniera pienamente consapevole.

<sup>152</sup> Cfr. documentazione acquisita all'udienza del 21.6.2021 ed, in particolare, *report Internal Audit*, verbali di *call conference* e mail inviata in data 10.2.2016 da Davide Monesi, responsabile centrale *Internal Audit* VB e responsabile della c.d. "Operazione Capitale", a Katia Mastrodomenico, coordinatrice del *Join Supervisory Team* (JST) della BCE.

<sup>153</sup> Cfr. documenti da 74 a 78 della produzione della Banca d'Italia del 15.11.2021.

<sup>154</sup> Cfr. documenti da 91 a 101 della produzione della banca d'Italia del 3.12.2021, costituiti dalle varie pronunce della Corte d'Appello di Roma, che, hanno integralmente rigettato le opposizioni avanzate dai soggetti sanzionati, salvo quelle di Maurizio Benvenuto, che ha visto accogliere il ricorso, e Francesco Favotto, che ha goduto di una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta. Il doc. 101, in particolare, è costituito dalla sentenza n. 5571, emessa in data 29.7.2021, con cui la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno imputato avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, che lo aveva condannato a pagare complessivamente 258.220 euro.

<sup>155</sup> Cfr. delibere CONSOB nn. 18493, 18974 e 19298, recanti l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, acquisite all'udienza del 15.11.2021.



La scelta dell'emittente è ricaduta sul prospetto in tre parti (documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi<sup>156</sup>), al fine di poter utilizzare il documento di registrazione anche per l'emissione di titoli obbligazionari.

In data 3.6.2014, il CdA ha deliberato le condizioni definitive dell'aumento di capitale, fissando in 36,00 euro il prezzo delle azioni<sup>157</sup>, offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili VB.

Come riferito all'udienza del 31.5.2021 dal teste Massimo D'Agostino, funzionario CONSOB in servizio presso la Divisione Informazioni Emittenti, l'Autorità, con nota del 26.5.2014<sup>158</sup>, ha comunicato a VB e al suo consulente legale, Studio Chiomenti<sup>159</sup>, l'avvio del procedimento amministrativo e chiesto informazioni integrative, che la banca ha fornito in data 4.6.2014.

Trattandosi di impresa operante nel settore creditizio, la CONSOB, con nota del 20.5.2014, ha contestualmente chiesto informazioni sull'emittente alla Banca d'Italia, che, con nota dell'11.6.2014<sup>160</sup>, richiamando una precedente comunicazione del 25.11.2013, ha rappresentato gli esiti (parzialmente e in prevalenza) sfavorevoli delle due ispezioni condotte nel 2013, evidenziando le rilevanti criticità riscontrate in punto di *governance* e il progressivo scadimento della qualità del credito, che si è negativamente riflesso sulla capacità reddituale e sui livelli di patrimonializzazione dell'istituto, che era sceso sotto gli *standard* patrimoniali richiesti dalla vigilanza e dalla normativa internazionale ed aveva chiuso l'esercizio 2013 con una perdita, a livello consolidato, di 96,1 milioni di euro.

La Banca d'Italia ha evidenziato, inoltre, di aver chiesto il ricambio radicale della *governance* e l'integrazione dell'istituto con altro operatore di adeguato *standing*; ha rappresentato, altresì, l'imminente passaggio dell'emittente sotto la vigilanza della BCE.

Con nota del 12.6.2014<sup>161</sup>, la CONSOB ha dunque chiesto a VB di integrare il documento di registrazione e la nota di sintesi, in modo tale da far emergere chiaramente i rilievi ispettivi formulati dalla Banca d'Italia nel 2013 e, in particolar modo, le carenze del sistema di *governance* (che vedeva ancora protagonista l'odierno imputato, seppur con la diversa qualifica di Direttore Generale) ed i rischi connessi sia al mancato rispetto dei *ratios* patrimoniali che agli esiti del *Comprehensive Assessment*, che era ancora in corso e che, come visto al paragrafo n. 4, è stato

<sup>156</sup> Secondo la disciplina uniforme dettata dal Regolamento n. 809/2004 UE, il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente, la nota informativa le caratteristiche dello strumento finanziario offerto, mentre la nota di sintesi riepiloga le principali informazioni presenti nel documento di registrazione e nella nota informativa.

<sup>157</sup> 3,00 euro di valore nominale e 33,00 euro di sovrapprezzo, con uno sconto dell'8,86% rispetto al valore unitario dell'azione, pari a circa 39,5 euro, determinato dall'Assemblea dei soci del 26.4.2014 su proposta del cda presieduto dal Trinca.

<sup>158</sup> Documento acquisito all'udienza del 31.5.2021.

<sup>159</sup> Come evidenziato dal teste D'Agostino all'udienza del 31.5.2021, l'iter di approvazione del prospetto informativo impone una continua interlocuzione tra l'Autorità di Vigilanza ed i consulenti legali dell'emittente, mentre le strutture operative, in particolar modo *Compliance* e Affari Societari, sono coinvolti soltanto in caso di necessità di informazioni di natura tecnico-specialistica.

<sup>160</sup> Entrambi i documenti sono stati acquisiti all'udienza del 31.5.2021.

<sup>161</sup> Documento acquisito all'udienza del 31.5.2021.

superato da VB solo grazie alle misure di rafforzamento patrimoniale adottate nel corso del 2014, tra cui l'aumento di capitale di cui si tratta.

Valutate le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria e viste le implementazioni del prospetto progressivamente operate dall'emittente, la CONSOB ha provveduto all'approvazione del medesimo in data 25.6.2014.

Nella medesima data del 25.6.2014 VB ha quindi provveduto alla pubblicazione del Prospetto informativo.

Con nota del 26.6.2014, l'Autorità di vigilanza ha raccomandato alla banca di svolgere l'operazione nel rispetto del dovere di agire nel miglior interesse del cliente e chiesto di fornire, entro la conclusione dell'offerta<sup>162</sup> o comunque entro il 31.8.2014, informazioni in merito: al numero degli aderenti all'operazione e al relativo controvalore sottoscritto; al numero di operazioni processate in regime di adeguatezza e appropriatezza e al relativo controvalore; al numero di operazioni eseguite in regime di appropriatezza, a seguito di giudizio di non adeguatezza; alla consistenza del fenomeno dell'assistenza finanziaria finalizzata all'adesione all'offerta.

Ricevuta la nota, il collegio sindacale presieduto da Marcello Condemi<sup>163</sup> ha convocato i dirigenti responsabili sia delle funzioni di controllo, Massimo Lembo per la *Compliance* e Davide Monesi per l'*Internal Audit*, che della Direzione Capitale Sociale, Flavio Marcolin, chiedendo loro di monitorare, per tutto il periodo di svolgimento dell'offerta, il rigoroso rispetto delle normative MiFID, nonché di verificare l'esclusione di qualsiasi forma di finanziamento (diretto o indiretto) finalizzato all'acquisto delle azioni VB.

In data 4.7.2014, Capitale sociale e *Compliance* hanno diramato alla rete una nota operativa che, in adesione alla posizione di massima prudenza adottata dal collegio sindacale, prevedeva il divieto pressoché assoluto di sostegno finanziario finalizzato all'acquisto delle azioni<sup>164</sup>.

Verso la metà del mese di luglio, Massimo Lembo ha chiesto a Flavio Marcolin<sup>165</sup> di richiedere una consulenza legale allo Studio Chiomenti, in ordine al possibile utilizzo degli affidamenti in essere, da parte dei clienti, ai fini dell'adesione all'aumento di capitale.

All'esito della consulenza<sup>166</sup>, in data 29.7.2014, *Compliance* e Affari societari hanno diramato una nuova istruzione alla rete, che consentiva l'utilizzo di finanziamenti erogati in un momento anteriore rispetto all'apertura del periodo di collocamento<sup>167</sup>.

<sup>162</sup> Il periodo dell'offerta è iniziato il 26.6.2014 e terminato il 28.7.2014.

<sup>163</sup> Sentito all'udienza del 5.7.2021.

<sup>164</sup> Cfr. nota operativa del 4.7.2014, acquisita all'udienza del 12.7.2021, il cui punto n. 2) recita "i fondi necessari alla sottoscrizione dell'aumento di capitale non potranno derivare dall'utilizzo di affidamenti in essere o dalla concessione di nuovi".

<sup>165</sup> Sentito all'udienza del 5.7.2021.

<sup>166</sup> Cfr. mail costituenti il doc. n. 1 della nota di deposito dell'avv. Fadalti del 12.7.2021.

<sup>167</sup> Cfr. nota operativa del 29.7.2014, acquisita all'udienza del 12.7.2021, secondo la quale: "Non sono consentiti affidamenti in qualsiasi modo destinati all'acquisto e/o sottoscrizione delle azioni Veneto banca. Non sono consentiti sconfinamenti (per supero di fido o assenza di fido) per l'acquisto e/o la sottoscrizione delle azioni Veneto banca (fatto



Esaurito il periodo dell'offerta, durante il quale la banca ha collocato 37.569 azioni, per un controvalore di 472.698.360,00 euro, le funzioni di controllo hanno riportato al CdA i risultati delle verifiche effettuate in ordine al corretto svolgimento dell'operazione.

All'udienza del 12.7.2021, Davide Monesi, responsabile dell'*Internal Audit*, ha riassunto il contenuto del proprio *report*, evidenziando, quanto al rispetto della disciplina MiFID, che erano emerse percentuali estremamente rilevanti di ordini impartiti direttamente in appropriatezza e, quanto al fenomeno del capitale finanziato, che, sul campione esaminato<sup>168</sup>, otto posizioni, per un controvalore di circa 2 milioni di euro, avevano sottoscritto le azioni solo grazie al finanziamento ricevuto dalla banca.

Lo stesso teste ha precisato che il proprio operato era stato stigmatizzato dall'organo amministrativo, in quanto il *report* era stato inviato prima al collegio sindacale e poi al CdA.

Sulla base degli esiti delle verifiche interne, analizzate dal CdA il 27.8.2014, VB, con nota del 29.8.2014 elaborata dalla *Compliance* e sottoscritta dal Direttore Generale Consoli<sup>169</sup>, ha fornito alla CONSOB le informazioni chieste il 26.6.2014, evidenziando: i dati complessivi dell'aumento di capitale; il numero delle operazioni processate in appropriatezza e in adeguatezza, con la precisazione che 33.330 operazioni, per un controvalore di oltre 300 milioni di euro, erano state eseguite in appropriatezza, nonostante un previo giudizio di inadeguatezza; la formale esclusione della possibilità, per le banche coinvolte nell'operazione, di concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo delle azioni; che le funzioni di controllo avevano monitorato gli sconfinamenti e i prestiti erogati per finalità differenti dalla sottoscrizione dei titoli oggetto dell'offerta, rilevando fenomeni marginali di assistenza finanziaria, inferiori all'1% e comunque in fase di progressiva riduzione.

Come precisato alle udienze del 15.11.2021 e 5.7.2021 dai testi Francesco Favotto e Alessandro Vardanega, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del CdA di VB, la nota del 29.8.2014 è stata sottoscritta dall'odierno imputato e non, come sarebbe stato lecito attendersi,

---

*salvo il caso di limitato supero di fido purché il cliente attesti motivatamente le ragioni per le quali si verificherebbe tale necessità e come provvederà a rientrare entro pochi giorni nei limiti di fido). L'utilizzo di autonomi finanziamenti già in essere, erogati anticipatamente all'apertura del periodo di collocamento delle azioni e che comunque non si posano configurare come finalizzati nella concessione alla sottoscrizione di capitale, non è vietato e non vi sono pronunce giurisprudenziali che possano orientare la decisione in senso negativo. Ogni cliente che ritenesse di utilizzare fidi in essere con spazio di "tiraggio" lo può fare essendo un suo pieno diritto e la banca non potrà impedirlo. La banca verificherà comunque prima di dar seguito alla regolazione del prezzo di emissione delle azioni la permanenza dei presupposti indicati. Resta inteso che sotto il profilo di vigilanza prudenziale, in assenza di giurisprudenza in materia e di indicazioni dell'Organo di Vigilanza, si ritiene che l'utilizzo di affidamenti, con i limiti suindicati, sia lecito, fermo restando che potrebbero essere richieste rettifiche al patrimonio di Vigilanza dall'Autorità qualora dovessero ravvisarsi fattispecie con indici di anomalia, non diversamente giustificabile, quali ad esempio la sostanziale corrispondenza della posizione creditizia con l'unico/prevalente investimento finanziario in azioni Veneto Banca e l'entità degli stessi sia particolarmente significativo in valore assoluto o in relazione alla capacità reddituale e patrimoniale del soggetto interessato".*

<sup>168</sup> Composto da 26 posizioni che hanno sottoscritto circa 18 milioni di euro di azioni e che hanno ricevuto nuovi affidamenti tra l'1.6.2014 e il 4.8.2014.

<sup>169</sup> Acquisita all'udienza del 31.5.2021.



dal legale rappresentante della banca in quanto la CONSOB aveva indirizzato la richiesta di chiarimenti al Direttore Generale e, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale, che, infatti, ha redatto una autonoma nota di risposta<sup>170</sup>, inoltrata all'ODV unitamente a quella di cui si tratta.

## **6.2. L'ispezione CONSOB del 2015/2016**

Dal 12.1.2015 al 25.2.2016, VB è stata sottoposta ad una verifica ispettiva da parte della CONSOB, avente ad oggetto: l'articolazione del processo di *budgeting* e la definizione delle politiche commerciali; la configurazione dei sistemi di incentivazione del personale e dei presidi operativi per la rilevazione e la gestione dei conflitti di interessi connessi; le soluzioni procedurali-operative poste a presidio dello svolgimento del servizio di consulenza; la valutazione dell'adeguatezza degli investimenti della clientela; la gestione degli ordini della clientela aventi ad oggetto la vendita di azioni proprie<sup>171</sup>.

L'oggetto del mandato ispettivo è stato successivamente esteso al processo di definizione della proposta annuale di aggiornamento del valore delle azioni<sup>172</sup>, al processo decisionale sotteso alla conclusione, nel febbraio del 2015, dell'operazione PIV (prestiti ipotecari vitalizi) con JP Morgan Chase Bank e agli accordi relativi alla cessione della partecipazione in BIM.

### **6.2.1. Le iniziative commerciali poste in essere dalla banca per favorire la circolazione delle azioni**

Come evidenziato all'udienza del 31.5.2021 dal teste Ernesto Quarto, che ha guidato il team ispettivo, la verifica era stata disposta perché, dalla seconda metà del 2014, si erano moltiplicati gli esposti presentati alla CONSOB da azionisti VB che lamentavano, in generale, la mancata esecuzione degli ordini di vendita delle azioni e, in alcuni casi, il mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di detti ordini, con conseguente loro scavalramento.

Il team ispettivo ha, quindi, immediatamente chiesto alla banca l'esibizione del registro dei reclami, al fine di verificare lo sbilancio tra le richieste di vendita e le domande di acquisto.

Nonostante la scarsa collaborazione da parte della Direzione Capitale Sociale e Comunicazione Istituzionale, diretta da Riccardo De Fonzo<sup>173</sup>, e il mancato ausilio di *Compliance* e *Internal Audit*, che non avevano in precedenza svolto alcuna attività sulla Direzione Capitale Sociale e che, in ogni caso, erano state ritenute inadeguate dalla Banca d'Italia all'esito delle verifiche ispettive del 2013, gli ispettori CONSOB hanno constatato la presenza di circa 488 milioni di euro di ordini di vendita inevasi, a riprova della sostanziale illiquidità del titolo.

Visto il rilevante numero di trasferimenti di azioni VB avvenuti nel 2014 sul mercato secondario, apparentemente senza l'intermediazione della banca, il team ispettivo, ritenendo il

<sup>170</sup> Acquisita in data 3.12.2021.

<sup>171</sup> Cfr. relazione ispettiva del 10.3.2016, acquisita all'udienza del 31.5.2021.

<sup>172</sup> Cfr. relazione ispettiva del 15.1.2016, acquisita all'udienza del 31.5.2021.

<sup>173</sup> Successivamente sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato da Veneto Banca.



dato poco coerente con la illiquidità e la scarsa redditività/appetibilità del titolo<sup>174</sup>, ha analizzato le principali operazioni, al fine di verificare l'esistenza di azioni commerciali poste in essere dalla banca allo scopo di favorire la circolazione del titolo e dare respiro al mercato secondario.

A dispetto di quanto comunicato dagli esponenti aziendali, dunque, gli ispettori hanno ricostruito una molteplicità di iniziative, concepite o avallate dalla Direzione Generale e attuate dalla rete commerciale all'esclusivo fine di favorire la circolazione delle azioni, tra cui assumono particolare rilievo:

1) il c.d. "fido soci", concesso a coloro che avevano esigenze di liquidità e intendevano vendere le proprie azioni, per un controvalore pari all'importo delle azioni messe in vendita, con scadenza a diciotto mesi e previsione dell'utilizzo dell'eventuale ricavato dalla vendita delle azioni per la chiusura del fido;

2) le lettere di rendimento garantito rilasciate dalla banca in favore di Zilmet S.p.a.<sup>175</sup>, SG Ambient s.r.l. e Savian Roberto<sup>176</sup>, a cui è stato garantito un rendimento semestrale del 3% con obbligo di restituzione del capitale alla scadenza;

3) l'impegno della banca a tenere indenni alcuni clienti di rilievo dal rischio di deprezzamento della partecipazione azionaria;

4) gli impegni assunti nei confronti di alcuni soci alla vendita o al riacquisto delle azioni;

5) l'utilizzo del fondo acquisto azioni proprie per 100 milioni di euro, deliberato dal CdA il 13.5.2014.

Per quanto concerne le lettere di rendimento garantito, che si inseriscono nell'ambito della operazione Naldi, già esaminata nel paragrafo dedicato all'ispezione BCE del 2015 da intendersi sul punto integralmente richiamato<sup>177</sup>, il teste Quarto ha evidenziato che le stesse erano state scoperte dall'*Internal Audit* solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'odierno imputato.

I successivi approfondimenti dell'organo di controllo, consistiti in acquisizioni documentali e nell'audizione dei direttori territoriali coinvolti, hanno consentito di attribuire al Comitato Commerciale presieduto da Mosè Fagiani (le cui sedute non venivano verbalizzate) l'ideazione dell'operazione<sup>178</sup>, di cui il Direttore Generale era comunque a conoscenza, come desumibile dalla richiesta, rivolta al preposto alla Direzione Contabilità Bilancio Fiscale, di trovare una

<sup>174</sup> Come visto in precedenza, infatti, la banca aveva chiuso l'esercizio 2013 in perdita, non aveva distribuito dividendi e, anche alla luce degli esiti sfavorevoli delle verifiche ispettive della Banca d'Italia del 2013, verosimilmente non ne avrebbe distribuiti a breve.

<sup>175</sup> Lettera sottoscritta dal Responsabile della Direzione Territoriale Centro Nord, Fabio Berini, segnalato dall'*Internal Audit* alle Risorse Umane e sanzionato disciplinarmente.

<sup>176</sup> Lettere sottoscritte dal Responsabile della Direzione Territoriale Nord-Est, Gian Franco Marco Forner, segnalato dall'*Internal Audit* alle Risorse Umane e sanzionato disciplinarmente.

<sup>177</sup> Cfr. nota 139 per il dettaglio dell'operazione.

<sup>178</sup> Cfr. sul punto anche le dichiarazioni rese all'udienza del 12.7.2021 dal teste Davide Monesi, responsabile dell'*Internal Audit*, il quale ha riferito che i Direttori Territoriali erano stati tranquillizzati dal Fagiani in ordine alla liceità e legittimità dell'operazione.



soluzione dal punto di vista contabile<sup>179</sup>, posto che la liquidazione dei rendimenti era di difficile classificazione.

Altra operazione rilevante è costituita dalle promesse di indennizzo.

Anche in questo caso, il fenomeno è stato intercettato dalla Direzione *Internal Audit* che, dopo aver rinvenuto le lettere di rendimento garantito, ha avviato delle verifiche sulle riliquidazioni di interessi e commissioni in favore dei grandi azionisti, all'esito delle quali sono emersi dei moduli di sottoscrizione di azioni VB non conformi, predisposti dall'unità operativa Capitale Sociale diretta da De Fonzo, recanti una clausola di indennizzo finalizzata a tenere indenni i sottoscrittori nell'ipotesi in cui la successiva assemblea dei soci avesse stabilito un prezzo delle azioni, comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo, inferiore rispetto al prezzo di acquisto<sup>180</sup>.

Dalla relazione del 10.3.2016 risulta che il team ispettivo ha rinvenuto centinaia di moduli in bianco, otto moduli sottoscritti da altrettanti clienti e la contabilizzazione di alcuni rimborsi privi di giustificazioni documentali<sup>181</sup>.

Si tratta di riliquidazioni, disposte nel secondo semestre del 2014, per lo più relative a sottoscrizioni di azioni VB avvenute nel corso del 2013, quando lo sbilancio sul mercato secondario tra gli ordini di vendita e acquisto stava assumendo proporzioni estremamente rilevanti.

Come evidenziato dal teste Quarto, l'insieme di tali operazioni - unitamente all'impegno allo smobilizzo di azioni della Finanziaria Gruppo Tomasi S.p.à. per un controvalore di 2 milioni di euro<sup>182</sup> e alla parcella da oltre 50.000,00 euro corrisposta a Errico Ronzo, Vice Presidente di Bancapulia, per l'intermediazione prestata nella cessione del 14.10.2014 di quasi 7 milioni di euro di azioni da Enzo Pavan a Gennaro Pascariello - ha avuto un impatto sul conto economico della banca di oltre 2.400.000,00 euro.

<sup>179</sup> Cfr. pp. 170 e 171 della relazione ispettiva del 10.3.2016, acquisita all'udienza del 31.5.2021, alla cui nota 545, peraltro, si segnala che, secondo quanto riferito dal sig. Bertolo, "l'ex DG Consoli, nel riferire inizialmente di non essere a conoscenza delle operazioni, non intendeva autorizzare il pagamento e la contabilizzazione a conto economico dei corrispettivi dei rendimenti da riconoscere".

<sup>180</sup> Cfr. relazione ispettiva del 10.3.2016, p. 176.

<sup>181</sup> Gli otto clienti che hanno sottoscritto i moduli non conformi sono: Salumificio Beretta per n. 392.630 azioni; Anna Munari per 17.200 azioni; Giorgio Rigoni per 17.200 azioni; S.E.C.I. S.p.a. per 24.540 azioni; Pietro Boffa per 110.430 azioni; Sebigas S.p.a. per 24.540 azioni; Miro Radici Family of Companies S.p.a. per 6.000 azioni; Vitali S.p.a. per 10.000 azioni. Altri soggetti che hanno beneficiato di rimborsi del deprezzamento, in assenza di pezzi giustificative, sono Roberto Bernardotto, Gianfranco Montipò, Arrigo Buffon, Gastone Cerardi, Luigi Eusebio, Legnaghese Real Estate s.p.a., Salatin/Rigo e Graziano Castagner, che, come evidenziato nella nota n. 139 relativa all'ispezione BCE del 2015, ha ricevuto dalla banca somme per oltre 270.000,00 euro, in parte a titolo di indennizzo per la perdita di valore delle azioni e in parte per evitare lo smobilizzo della partecipazione azionaria. In relazione alla posizione del Castagner, peraltro, il pagamento dei rimborsi è stato autorizzato, in parte, dall'odierno imputato e, in parte, dal Vice Direttore Generale Michele Barbisan.

<sup>182</sup> Sottoscritto da Massimo Vagrotelli, Capo Area Padova Rovigo Veneto Banca.



Alle citate operazioni, realizzate prima dell'avvio dell'aumento di capitale del 2014 e funzionali al buon esito dello stesso, se ne sono poi aggiunte altre, effettuate tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, che hanno consentito la circolazione di circa 54 milioni di euro di azioni.

Il riferimento è, in particolare: al VB *right* inserito negli accordi del dicembre del 2014 di cessione di BIM e all'operazione PIV conclusa nel febbraio del 2015 con JP Morgan<sup>183</sup>; all'acquisto di 5 milioni di euro di azioni VB da parte della Statuto Lux Holding nel dicembre del 2014; all'acquisto di 1 milione di euro di azioni VB da parte di Roberto Naldi, sempre nel dicembre del 2014.

#### **6.2.2. Le iniziative commerciali poste in essere dalla banca per favorire il successo dell'aumento di capitale del 2014**

Come visto in precedenza, dopo aver autorizzato il prospetto relativo all'aumento di capitale, la CONSOB, nell'ambito della vigilanza cartolare, aveva raccomandato all'emittente il rigoroso rispetto delle cautele previste dalla disciplina inerente ai servizi di investimento e di prestare particolare attenzione alle operazioni di sottoscrizione assistite (direttamente o indirettamente) da finanziamento erogato dalla banca.

All'esito dell'aumento di capitale, con nota del 29.8.2014 a firma del Direttore Generale, VB aveva comunicato il dettaglio delle operazioni processate in adeguatezza e in appropriatezza<sup>184</sup> (risultate numericamente preponderanti), e fornito gli esiti delle verifiche interne sul fenomeno del capitale finanziato.

Nel corso dell'attività ispettiva, il team CONSOB, contrariamente a quanto inizialmente affermato dai funzionari dell'istituto di credito, ha rilevato l'esistenza di varie iniziative commerciali poste in essere dalla banca al fine di favorire il successo dell'operazione di aumento di capitale, che rendevano poco plausibile che, rispetto alla sottoscrizione, l'iniziativa fosse stata assunta dal cliente, con conseguente violazione della disciplina Mi.FID, il cui accertamento è stato ostacolato dal mancato utilizzo, da parte dell'emittente, dell'applicativo ARS, che pure era nella sua disponibilità (tanto da essere stato utilizzato per il collocamento di altri prodotti come l'obbligazione 4%, di cui si dirà in seguito), che avrebbe consentito di individuare precisamente l'iniziativa dell'operazione (se della banca o del cliente) ed avrebbe automaticamente bloccato tutte le operazioni inadeguate.

<sup>183</sup> Entrambe le operazioni sono state esaminate in nota 137 nell'ambito dell'ispezione BCE e hanno comportato rispettivamente l'acquisto da parte di MA.VA, Mi.Mo.Se e Gestinter di 12,5 milioni di azioni e da parte di JP Morgan di 33,55 milioni di azioni VB.

<sup>184</sup> Per svolgere servizi di consulenza attiva, la banca deve applicare le regole di adeguatezza, cioè effettuare la profilazione del cliente, assumere dallo stesso informazioni relative alla propensione al rischio, agli obiettivi di investimento e al suo orizzonte temporale e fornire informazioni precise e trasparenti in ordine alle caratteristiche del servizio offerto, alla tipologia di consulenza, alle caratteristiche del prodotto finanziario consigliato e ai costi totali dell'operazione. Se non ha tutte le informazioni necessarie o se l'operazione non è adeguata al profilo di rischio del cliente, la banca non può operare in regime di consulenza, bensì in quello di appropriatezza, dovendosi limitare alla trasmissione ed esecuzione degli ordini decisi autonomamente dal cliente, rispetto al quale deve solo verificare la consapevolezza dei rischi, tramite sottoposizione di apposito questionario.



Le principali iniziative intercettate dagli ispettori sono state: la raccolta di manifestazioni di interesse; il collocamento delle obbligazioni 4% riservate ai soci; l'assistenza finanziaria all'acquisto delle azioni.

Per quanto concerne la manifestazioni di interesse, il team ispettivo, dall'audizione dei direttori territoriali e del direttore Mercato Italia, nonché dall'esame delle caselle di posta elettronica dei medesimi soggetti, ha appurato che anche questa iniziativa era stata concepita a livello di Direzione Generale da Mosè Fagiani (con la consapevolezza del Direttore Generale<sup>185</sup>), in un Comitato Commerciale di metà marzo del 2014 (in data antecedente all'approvazione del prospetto informativo), ed era stata attuata dalla Direzione Mercato Italia, diretta da Piccarreta, che aveva predisposto un modulo su carta intestata VB, non allegato ad alcuna circolare della banca e non presente nella rete intranet aziendale, da inviare ai clienti, tramite le Direzioni Territoriali, al fine di informarli del prossimo avvio dell'aumento di capitale e acquisire delle manifestazioni di interesse non vincolanti.

Il teste Quarto, all'udienza del 31.5.2021, ha precisato che non si trattava di una iniziativa in sé vietata, atteso che l'art. 34 *decies* comma 1 del Regolamento Emittenti della CONSOB consente l'acquisizione di manifestazioni di interesse non vincolanti, previa comunicazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, evidenziando però che, nel caso di specie, non solo era stata omessa la dovuta comunicazione alla CONSOB, ma i moduli erano stati inviati quando ancora non erano state definite le condizioni di dettaglio dell'aumento di capitale e non era possibile fornire una informazione esaustiva ai potenziali investitori, tant'è che il Direttore Territoriale nord-ovest, Dario Accetta, si era rifiutato di utilizzarli, mentre gli altri direttori territoriali avevano negato di averne fatto uso sino al rinvenimento dei riscontri documentali da parte degli ispettori.

Quanto all'obbligazione 4%, tra il 7.7.2014 e il 16.12.2014 VB ha collocato un'obbligazione a tasso fisso pari al 4%, destinata esclusivamente ai soci, per un ammontare complessivo pari ad euro 250 milioni.

Nonostante diversi funzionari avessero sostenuto la pura casualità della parziale sovrapposizione temporale dei periodi di collocazione delle azioni di nuova emissione e della citata obbligazione, in data 2.7.2015, il Direttore Territoriale centro-nord, Fabio Berini, ha riferito agli ispettori che la possibilità di sottoscrivere prodotti estremamente vantaggiosi riservati ai soci, come l'obbligazione di cui si tratta, era stata prospettata ai potenziali sottoscrittori dell'aumento di capitale, quale ulteriore elemento di persuasione<sup>186</sup>.

<sup>185</sup> Cfr. e-mail scambiate il 28.5.2014 tra Vardanega e Consoli, costituenti l'allegato n. 188 alla relazione ispettiva del 10.3.2016, con cui il Vice Presidente del CdA chiede al Direttore Generale "hai evidenza dalla rete di come stanno procedendo le manifestazioni di interesse?" e quest'ultimo risponde "Caro Alessandro, le manifestazioni di interesse sono discrete".

<sup>186</sup> Cfr. verbale delle dichiarazioni rese agli ispettori dal Berini, costituente il doc. n. 20 allegato alla relazione ispettiva del 10.3.2016.



Per quanto concerne, infine, l'indagine sui finanziamenti concessi ai sottoscrittori dell'aumento di capitale, il team ispettivo della CONSOB non ha analizzato le pratiche di fido né si è rapportato direttamente con la Direzione Crediti, impegnata nell'ambito della parallela ispezione della BCE, ma ha incrociato i *data base* aziendali, al fine di intercettare le leve utilizzate dai clienti per addivenire alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Rispetto alle verifiche interne che avevano portato al *report* dell'*Internal Audit*, posto alla base della citata nota del 29.8.2014, gli ispettori hanno analizzato un campione notevolmente più ampio (circa 5.300 NDG<sup>187</sup>), considerando un orizzonte temporale più esteso (circa 15 mesi, dall'1.1.2014 al 31.3.2015), differenti tipi di fido e anche il fenomeno dell'incremento degli importi concessi.

È così emerso che *"la concessione di finanziamenti da parte della Banca è avvenuta a favore di sottoscrittori che erano in prevalenza persone giuridiche (66% del totale), già soci al 3/06/2014 (60% del totale), già affidati (78% del totale), con linee di credito non rinnovate (85% del totale) ma incrementate nell'importo (70% del totale). Si evince, pertanto, che il sottoscrittore tipo risultante dalle analisi si connota per marcati profili di "debolezza contrattuale" nei confronti della Banca"*<sup>188</sup>.

Analogamente, facendo dialogare il *data base* degli affidamenti con quello degli acquisti sul mercato secondario, è emerso che *"il soggetto tipo del sotto-insieme di NDG considerato, presenta caratteristiche "peculiari". In particolare è stato riscontrato che nella maggior parte dei casi, il sotto-insieme è costituito da persone giuridiche (70% del totale), non soci al 3/06/2014 (58% del totale), già affidate (67% del totale), con posizioni non rinnovate (90% del totale), ma, al contempo incrementate nell'importo (76% del totale). Dalle risultanze delle analisi condotta, emerge, pertanto, che l'acquirente tipo sul mercato secondario si connota per marcati profili di "debolezza contrattuale" nei confronti della Banca"*<sup>189</sup>.

Il teste Quarto ha evidenziato che la circostanza che il fenomeno dell'assistenza finanziaria all'acquisto di azioni fosse noto alla Direzione Generale era stata confermata da una mail inviata il 31.7.2014 dal responsabile della Direzione Crediti, Baretta, al responsabile della Direzione Capitale Sociale, De Fonzo, con cui il primo, su richiesta dell'odierno imputato, aveva chiesto al secondo, al fine di poter controbattere ad eventuali contestazioni della Vigilanza, i dettagli degli acquisti effettuati sia sul mercato primario che su quello secondario da determinate posizioni.

Dall'analisi di tale ulteriore sotto-insieme, peraltro, gli ispettori hanno rilevato che, nel 40% dei casi, il valore nominale della garanzia del finanziamento corrispondeva al controvalore dell'acquisto di azioni VB.

<sup>187</sup> L'NDG è il numero identificativo del rapporto fra la banca e il cliente.

<sup>188</sup> Cfr. relazione ispettiva del 10.3.2016, p. 241, che reca anche le conclusioni di un *report* dell'*Internal Audit* del 20.8.2015, secondo il quale erano emersi una significativa correlazione tra il sostegno all'aumento di capitale attraverso nuove facilitazioni creditizie ed un limitato grado di generazione, per le controparti interessate, di flussi finanziari positivi autonomamente prodotti e canalizzati sui conti accessi presso il Gruppo.

<sup>189</sup> Cfr. relazione ispettiva del 10.3.2016, p. 243.



### **6.2.3. Il processo di determinazione del prezzo delle azioni**

Come riportato in apertura del presente capitolo, in data 27.1.2015, la CONSOB ha integrato l'incarico ispettivo, estendendolo al "processo di definizione della proposta di aggiornamento del valore delle proprie azioni annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione".

I risultati di tali verifiche sono stati compendati nella relazione del 15.1.2016<sup>190</sup>.

Si tratta di un tema comune alla coeva verifica ispettiva della BCE, esaminata nel paragrafo precedente, da intendersi in questa sede integralmente richiamato stante la sostanziale sovrapposibilità delle conclusioni raggiunte dai team ispettivi delle due Autorità di Vigilanza.

Come già più volte anticipato, infatti, nonostante fossero diffuse tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 TUF, le azioni Veneto Banca non erano quotate in mercati regolamentati e il valore del sovrapprezzo rispetto al valore nominale veniva determinato annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Gli ispettori CONSOB, esaminato il processo di determinazione del valore delle azioni negli anni 2013, 2014 e 2015<sup>191</sup>, hanno criticato la *policy* aziendale<sup>192</sup> in quanto: contemplava due metodi base di calcolo, il metodo patrimoniale complesso e il DDM, ed uno di controllo, il metodo delle transazioni comparabili; non stabiliva alcuna forma di asseverazione esterna dei dati di *input* su cui applicare i metodi valutativi<sup>193</sup>; non era idonea a gestire i conflitti di interesse in relazione alla necessaria acquisizione del parere di un professionista/società terzo indipendente<sup>194</sup>; non conteneva alcuna previsione circa la gestione degli esiti delle valutazioni condotte con i diversi metodi adottati, non essendo prevista alcuna modalità di composizione dei risultati eventualmente confliggenti e non risultando ben definito il ruolo del metodo di confronto; non individuava la funzione competente a valutare gli esiti dell'applicazione dei metodi di calcolo e ad informare il CdA; non precisava la tipologia di documentazione e l'estensione dei dati da sottoporre al Consiglio; non prevedeva alcun coinvolgimento delle funzioni di controllo interno (*Compliance, Risk Management e Internal Audit*); lasciava eccessivi margini di discrezionalità all'organo gestorio, che sono stati utilizzati dallo stesso per consolidare

<sup>190</sup> Acquisita all'udienza del 31.5.2021.

<sup>191</sup> Si tratta di anni particolarmente complessi per l'istituto di credito, che, a partire dal 2013, ha iniziato a chiudere gli esercizi in perdita. Il 2015, inoltre, costituisce un vero e proprio spartiacque, attesa la necessaria trasformazione della banca in società per azioni; per tale ragione, nel mese di febbraio del 2015, V.B. aveva chiesto alla BCE di non procedere alla determinazione del valore delle azioni, ricevendo però risposta negativa; l'organo di vigilanza, infatti, ha raccomandato al c.d.a. di proporre un sovrapprezzo che tenesse in debita considerazione i risultati del bilancio 2014; il c.d.a. ha quindi proposto un sovrapprezzo di euro 27,5, deliberato col solo voto contrario del Vice Presidente Vardanega. L'assemblea straordinaria del 19.12.2015 ha quindi deliberato la trasformazione della forma sociale di Veneto Banca in società per azioni, con prezzo di recesso definito in 7,30 euro.

<sup>192</sup> Come detto in sede di verifica ispettiva BCE, risalente al 2010 e aggiornata nel 2012.

<sup>193</sup> Il che ha consentito alla banca di adottare ipotesi particolarmente ambiziose/aggressive, ad esempio, in ordine alle previsioni circa l'evoluzione dei dati economico-finanziari prospettici, alle stime del costo del capitale di rischio, al tasso di crescita dei flussi nel lungo termine e alle rettifiche future sul portafoglio crediti.

<sup>194</sup> Negli anni 2014 e 2015, infatti, nel processo di determinazione del sovrapprezzo delle azioni è stata coinvolta la società Simmetrix s.r.l., riconducibile a Mario Comana, cooptato nel cda di Veneto Banca il 28.1.2014 e rimasto in carica sino al 26.4.2014.



la base sociale e porsi al riparo da eventuali azioni ostili esterne<sup>195</sup>; non precisava il contenuto e i profili che dovevano costituire oggetto del parere del collegio sindacale.

#### **6.2.4. I procedimenti sanzionatori**

All'esito delle verifiche ispettive, la CONSOB, con due distinte note, ha contestato all'intermediario e all'odierno imputato svariati illeciti amministrativi e irrogato rilevanti sanzioni.

##### **6.2.4.1. Nota CONSOB del 2.5.2016**

La prima nota è stata inviata dall'Ufficio Vigilanza Banche della Divisione Intermediari CONSOB in data 2.5.2016<sup>196</sup>.

In tale occasione, l'Autorità di Vigilanza ha formulato cinque contestazioni:

1) Violazione delle procedure di adeguatezza e appropriatezza in sede di aumento di capitale.

A VB si è addebitato, in particolare, di avere definito e condotto l'aumento di capitale, facendo prevalere la rilevanza strategica dell'operazione sugli interessi della clientela.

Il team ispettivo, nonostante l'istituto di credito, nell'ambito delle comunicazioni istituzionali, avesse rappresentato alla CONSOB di avere correttamente applicato le disposizioni sui servizi di investimento, ha infatti rilevato che: erano state poste in essere iniziative commerciali non fondate su una logica di servizio al cliente<sup>197</sup>; nell'imminenza dell'avvio dell'operazione, erano state esercitate forti pressioni commerciali sulla rete distributiva<sup>198</sup>, tradottesi nella diffusa raccolta, prima dell'avvio del periodo di offerta, di manifestazioni di interesse, senza che vi fosse un effettivo controllo di coerenza dell'investimento con le caratteristiche del cliente; in

<sup>195</sup> Dalla lettura dei verbali dei cda emerge, infatti, che il mantenimento o, meglio ancora, l'incremento del valore delle azioni rispetto all'esercizio precedente assumeva importanza per riconoscere agli azionisti un'opportunità di rendimento che potesse compensare la mancata percezione di dividendi, rafforzare il vincolo fiduciario con la banca e favorire la sottoscrizione di ulteriori quote di capitale. Nel corso del Comitato Strategico dell'8.4.2014, infatti, "il Presidente Trinca e il Dottor Consoli [hanno rappresentato] l'esigenza di dare sostanziale continuità al prezzo dell'azione e ciò orientando la scelta per un valore più elevato e spiegando che si tratta di una decisione politica necessitata anche dal fatto di non disorientare l'azionista circa le caratteristiche del titolo di una banca popolare non quotata e invitando pertanto a tener conto dei potenziali rischi di tensione sul titolo che si verrebbero a determinare. In particolare il Presidente Trinca [ha precisato] che il momento è molto complicato anche a causa della campagna molto negativa della stampa su Veneto Banca, per molti versi denigratoria e svilente e con un risultato di bilancio molto pesante. (...) Il Dottor Consoli, ... pur consapevole del necessario intervento correttivo del valore del prezzo dell'azione, [ha sottolineato] che una valutazione non congrua, perché eccessivamente al ribasso, non [avrebbe rispecchiato] nemmeno la veridicità dei dati, favorendo così una strategia di acquisizione a favore di investitori terzi, ma a danno degli azionisti e [ha invitato] a valutare ogni posizione equamente contrapposta. Il dottor Trinca [ha evidenziato] inoltre la congruità rispetto a quanto disposto dalla vicina Popolare di Vicenza e il rischio di far diventare Veneto Banca ostaggio di assalti dall'esterno (in primis Banca Popolare di Vicenza)" – cfr. relazione ispettiva del 15.1.2016, pp. 72 e 73.

<sup>196</sup> Nota acquisita all'udienza del 31.5.2021, nel corso della quale è stato anche sentito il teste Francesco Adria, che ha partecipato alla sua redazione.

<sup>197</sup> Il riferimento è, in particolare, al rilascio da parte della banca di lettere di rendimento garantito, all'assunzione di impegni al riacquisto da parte della stessa, al riconoscimento ad alcuni clienti di rilievo di clausole di salvaguardia rispetto al rischio di deprezzamento delle azioni e al sostegno finanziario all'acquisto delle medesime.

<sup>198</sup> Desumibili dalla corrispondenza intercorsa tra il Direttore territoriale Centro Nord, Fabio Berini, e il Condirettore Generale e Direttore Commerciale della Banca, Mosè Fagiani, attestante l'esistenza di una continua attività di reporting delle direzioni territoriali alla direzione generale sull'andamento dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse – cfr. p. 9 della lettera CONSOB 2.5.2016.

concomitanza dell'aumento di capitale ed al fine di garantirne il buon esito, erano stati promossi allettanti prodotti riservati ai soci, come l'obbligazione 4%.

È emerso, dunque, un ruolo proattivo della banca rispetto al collocamento delle proprie azioni, del tutto incoerente con i dati relativi al numero di operazioni processate in adeguatezza e appropriatezza, che sono risultate assolutamente preponderanti, anche a seguito di riproposizione di ordini risultati inadeguati.

Il rispetto delle regole MiFID, peraltro, non è stato possibile a causa del mancato utilizzo, da parte dell'intermediario, dell'applicativo ARS, che avrebbe consentito di individuare la parte che aveva assunto l'iniziativa rispetto all'investimento.

2) Violazione del dovere di comportarsi con diligenza e correttezza.

Si tratta di una contestazione strettamente connessa alla prima, in quanto attraverso le lettere di rendimento garantito, le clausole di salvaguardia e il sostegno finanziario all'acquisto di azioni, la banca, al fine di alleviare la condizione di illiquidità del titolo e senza rispettare le regole dei servizi di investimento, ha svolto un fondamentale ruolo di intermediazione nei trasferimenti di azioni tra privati, che è stato celato alla Vigilanza.

3) Diffuse irregolarità nella trattazione degli ordini di vendita delle azioni VB, dovute all'assenza di una specifica *policy* sino all'anno 2015 e alla presenza di prassi operative che prevedevano margini di discrezionalità, sia in sede di approvazione che di esecuzione dell'ordine di vendita, affiancando al criterio cronologico dei criteri quantitativi non precisamente formalizzati.

4) Inidoneità del processo di definizione del prezzo delle azioni, che era connotato da tali margini di discrezionalità da avere consentito ai consigli di amministrazione che si sono succeduti nel tempo di attestarsi costantemente sui massimi valori possibili, sulla base di valutazioni di natura politica più che economica.

5) False comunicazioni alla CONSOB, con nota del 29.8.2014 a firma del Direttore Generale, in ordine al modello di servizio erogato e alla portata del finanziamento per l'acquisto di azioni in sede di aumento di capitale.

All'esito del procedimento sanzionatorio, valutate le controdeduzioni, la CONSOB ha irrogato sanzioni per circa 4 milioni di euro a VB e circa 300.000,00 euro a Consoli, la cui responsabilità, oltre che dal ruolo apicale rivestito e dalla sottoscrizione della lettera del 29.8.2014, è stata desunta dalla rilevanza strategica delle operazioni che hanno costituito oggetto delle contestazioni, tutte conosciute o comunque conoscibili dal consiglio di amministrazione e dalla Direzione Generale.

#### **6.2.4.2. Nota CONSOB del 23.5.2016**



La seconda nota, relativa alle irregolarità delle informazioni contenute nel Prospetto informativo dell'aumento di capitale del 2014, è stata inviata, in data 23.5.2016, dall'Ufficio Prospetti Equity e IPO della Divisione Informazione Emittenti CONSOB<sup>199</sup>, che ha contestato:

1) L'omessa indicazione: a) dei rilievi operati nel 2013 dalla Banca d'Italia sulle tecniche utilizzate da VB per la definizione del prezzo delle azioni, che non erano coerenti neppure con la *policy* vigente<sup>200</sup>; b) della circostanza che la determinazione del prezzo era stato il frutto di un ampio esercizio discrezionale e politico del potere di proposta del CdA, al fine di soddisfare le aspettative di stabilità del capitale investito da parte dei soci.

2) L'omessa informazione in ordine: a) al significativo controvalore dei finanziamenti potenzialmente correlati all'acquisto/sottoscrizione delle azioni della banca concessi sino al 31.5.2014; b) ai rilievi della seconda ispezione della Banca d'Italia del 2013, che aveva rilevato 157 milioni di euro di azioni finanziate.

3) L'omessa indicazione dei rilievi ispettivi formulati nel 2013 dalla Banca d'Italia in ordine: a) alla eccessiva concentrazione di potere in capo all'odierno imputato, dapprima come amministratore delegato e poi come direttore generale, che non ha trovato adeguato contrappeso nel consiglio di amministrazione e che ha determinato gravi disfunzioni nella gestione aziendale; b) al processo del credito, caratterizzato da mancato approfondimento della situazione economico-patrimoniale della clientela da sovvenire, valorizzazione di istanze di carattere commerciale piuttosto che del merito creditizio e insufficiente considerazione delle valutazioni degli analisti.

4) L'omessa informazione in ordine: a) all'utilizzo da parte della banca del fondo acquisto azioni proprie per un importo superiore ai 100 milioni di euro; b) alla attivazione del *blocking period*, cioè della sospensione dell'operatività sulle azioni fino alla data dell'assemblea annuale dei soci per l'approvazione del bilancio; c) all'esercizio anticipato dell'opzione *put* di Cattolica Assicurazioni.

Tali carenze, ad opinione della Vigilanza, non hanno consentito agli investitori di valutare correttamente la congruità del prezzo dello strumento finanziario offerto, la solidità patrimoniale dell'emittente e la capacità di realizzare il disinvestimento delle azioni dopo la loro sottoscrizione.

Le contestazioni sono state elevate ai componenti del CdA e del collegio sindacale e al Direttore Generale Consoli, posto al vertice della struttura organizzativa e incaricato dal CdA di seguire il buon andamento dell'aumento di capitale<sup>201</sup>.

<sup>199</sup> Nota acquisita all'udienza del 31.5.2021, in cui è stato anche sentito il teste Renato Maviglia, che ha partecipato alla sua stesura.

<sup>200</sup> Il teste Maviglia ha evidenziato che i due profili di maggiore criticità nell'applicazione dei metodi di calcolo sono stati l'utilizzo di una prospettiva quinquennale rispetto a piani industriali triennali e la previsione di distribuzione di dividendi a fronte di una patrimonializzazione sotto target.

<sup>201</sup> In ordine al ruolo dell'odierno imputato, il teste Maviglia ha evidenziato che lo stesso, al pari del Presidente Trinca, aveva sottolineato in comitato strategico la necessità di mantenere elevato il prezzo dell'azione per ragioni politiche,



\*\*\*

## **7. ATTIVITA' E TESTI DI P.G.**

In atti risultano documentate le attività investigative e di accertamento svolte dalla P.G., sulla base delle risultanze ispettive della Banca d'Italia e della delega dell'allora precedente Pubblico Ministero di Roma, con la quale era stato chiesto di approfondire le già acquisite emergenze in ordine:

- al governo di VB, con particolare attenzione all'accentramento di poteri in capo all'AD e poi DG Consoli;
- alle modalità di determinazione del prezzo dell'azione VB ed alla sua corrispondenza ai parametri di reddito e di patrimonio della banca;
- alla concessione/utilizzo di finanziamenti finalizzati o collegati all'acquisto delle azioni della banca;
- alla tematica dell'erogazione del credito e della sua gestione da parte dell'istituto di bancario.

La P.G. ha quindi reperito e analizzato copiosa documentazione, acquisita in parte in sede di perquisizioni, e assunto fonti informative.

Gli esiti delle indagini sono stati complessivamente compendati nell'annotazione datata 18.5.2016<sup>202</sup>, in merito alla quale all'udienza del 10/05/2021 hanno riferito i testi Roberto Fiore e Luciano Andreotti, entrambi in servizio presso la Guardia di Finanza di Venezia.

Tale attività ha portato conferme in ordine: alle rettifiche operate in sede ispettiva dalla vigilanza, con riferimento alle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istituto, che erano ben diverse rispetto alla realtà rappresentata da VB nelle informazioni trasmesse con le segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia<sup>203</sup>; all'incidenza di dette rettifiche sul patrimonio di vigilanza, rideterminato al 31.3.2013 in € 2.187,8 milioni, rispetto agli indicati € 2.537,7 milioni (di cui € 157 milioni di deduzione del capitale azionario sottoscritto con finanziamenti della stessa banca ed € 193 milioni per maggiori accantonamenti sui crediti).

In ordine alla *governance*, la P.G. ha raccolto in data 13.5.2015 le dichiarazioni rese dal Consigliere Luigi Terzoli, che, confermando la propria missiva del 16.1.2014, inviata alla vigilanza, ha evidenziato di aver fatto parte del CdA dapprima di Banca Intra e, poi, dall'aprile 2011 di VB.

Lo stesso ha precisato di aver deciso di non partecipare più alle relative riunioni dall'aprile 2013, per la scarsa dialettica interna del CdA, determinata anche da *deficit* informativi<sup>204</sup>,

---

aveva approvato l'utilizzo del fondo azioni proprie, era stato delegato a trattare con Cattolica Assicurazioni l'esercizio dell'opzione *put* ed era a capo della struttura che aveva predisposto il Prospetto Informativo.

<sup>202</sup> Vedasi documenti prodotti dal P.M. all'udienza 10.5.2021: annotazione di P.G. datata 18.5.2016 della GdF di Venezia con allegati, tra i quali verbali di esecuzione dei decreti emessi dal P.M. di Roma l'11.2.2015, nonché le relazioni delle ispezioni condotte dalla Banca d'Italia in VB in periodi 7.1/12.4.2013 e 15.4/9.8.2013, sopra già esaminate.

<sup>203</sup> Cfr. produzione del P.M. dell'udienza 10.5.2021; in particolare, sottofascicolo n. 4 allegato alla suddetta annotazione della GdF di Roma.

<sup>204</sup> Cfr. all. 1 alla citata annotazione (verbale e documento acquisiti ex art. 512 c.p.p., insieme al certificato di morte in data 7.10.2019 del Terzoli, prodotti dal P.M. all'ud. 10.5.2021). Dalle s.i.t. rese dal Terzoli emerge: "[...] impossibilità di



ribadendo la particolarità del funzionamento dell'organo collegiale di gestione della banca soprattutto in relazione alle questioni da lui inutilmente in tale sede più volte sollevate.

Il Terzoli a precise domande ha anche riferito di non aver mai sentito parlare di erogazioni di credito finalizzate al collocamento delle azioni VB né di accordi di garanzia sugli acquisiti azionari, denominati atti di ritenzione in compensazione; ha dichiarato infine di non ricordare osservazioni critiche in sede di CdA della banca sui criteri di fissazione del prezzo delle azioni, che anche egli aveva sottoscritto nel 2011, una volta nominato consigliere, spontaneamente ed utilizzando sue proprie disponibilità.

Sul finanziamento collegato alle sottoscrizioni azionarie, è stata esaminata la documentazione acquisita e sono state assunte informazioni dai clienti beneficiari di fidi, già considerati in sede ispettiva, e da alcuni funzionari dell'istituto di credito<sup>205</sup>.

Particolare attenzione è stata posta sugli accordi di garanzia, con i quali tali soggetti si erano obbligati a depositare i titoli acquistati presso la stessa banca, a cui era riconosciuta la possibilità di incamerarne il valore a compensazione del debito da loro eventualmente non assolto.

Sono stati anche sentiti alcuni soci VB, scelti a campione tra coloro che avevano avanzato circa 900 denunce-reclami ai competenti uffici dell'istituto di credito e della CONSOB, lamentando comportamenti non trasparenti e scorretti della banca nei loro confronti.

In data 17.2.2015 presso la sede di VB è stato inoltre acquisito il file denominato "azionisti-collegati-esposizione 31dic2014"<sup>206</sup>; tra i soggetti ivi indicati<sup>207</sup> la P.G. ha individuato 72 società in liquidazione; tra queste ha selezionato un campione di 19 posizioni, mai esaminate in precedenza, che presentavano, al contempo, numeri/valori più significativi di azioni possedute, di ammontare di fido accordato e di percentuale di utilizzo.

L'analisi dei corrispondenti fascicoli, acquisiti presso la banca, e la raccolta di informazioni su tali compagini, tratte dalle banche dati disponibili allora alle forze dell'ordine, ha portato innanzitutto ad accertare che, al 31.12.2014, undici di tali società erano già state sottoposte a procedure concorsuali, due erano già state cancellate dal registro delle imprese e cinque erano già in liquidazione, tranne una che risultava operativa ma con denominazione mutata<sup>208</sup>.

---

*svolgere il mio ruolo in linea con le responsabilità che mi competevano...nel momento in cui nel Consiglio c'erano pratiche o venivano presentate trattazioni riguardanti ad esempio erogazioni di finanziamenti, non mi venivano fornite le informazioni da me richieste [...] altra problematica che ricordo essere sorta è stata la non contabilizzazione dei dovuti accantonamenti inerenti agli avviamenti delle nuove banche acquisite [...] anche a questa mia perplessità non è succeduta alcuna risposta o alcun chiarimento, non venivano proprio prese in considerazione le mie osservazioni, né tantomeno trascritte nei verbali del Consiglio [...] non ho avuto notizia alcuna circa l'avvio di un'ispezione dal parte dell'organo di vigilanza alla banca [...] assolutamente non sono a conoscenza di richieste formulate da Banca d'Italia [...]*

<sup>205</sup> In particolare sono stati sentiti: Mauro GALLEA, allora già in quiescenza e già vice direttore generale; Flavio MARCOLIN, responsabile della direzione centrale affari societari e legali, Massimo LEMBO, responsabile della funzione compliance, e Davide MONESI, responsabile della funzione Internal Auditing.

<sup>206</sup> V. pp. 15 ss. della citata annotazione del 18.5.2016 e relative allegazioni.

<sup>207</sup> N. di 76.800 soggetti azionisti V.B. affidati ed esposti a tale indicata data del 31.12.2014.

<sup>208</sup> Vedasi tabella a p. 16 della citata relazione, con relativi nominativi di compagine e loro condizione.

È emerso in particolare che:

- la QUICKLY S.r.l. Unipersonale, in liquidazione dal 24.5.2013, era stata costituita a maggio 2011 con unica socia Marina Poletto e, pur non avendo da allora operato alcuna attività commerciale, nel bilancio al 31.12.2011 aveva presentato nell'attivo un importo di € 724.154,00 per immobilizzazioni finanziarie, costituite da azioni VB, acquistate con finanziamento erogato dalla stessa banca, con scoperto su conto corrente per € 725.000,00, erogato il 29.11.2011; il fido è risultato finalizzato all'acquisto di tali azioni dal precedente titolare Federico Tosato (figlio della Poletto e amministratore di società partecipate da VB); tanto emerge dall'espresso riferimento, contenuto anche nella successiva proroga di tale affidamento del 12.7.2012, alla necessità di "stappare vendita di ns azioni"<sup>209</sup>. Tale acquisto/trasferimento azionario è stato accompagnato da atto di ritenzione e compensazione tra la QUICKLY e la banca;
- la DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.a. aveva sottoscritto nel 2013 un prestito obbligazionario convertibile per € 133.470,00, che è stato convertito in azioni VB nel 2014; nel 2013 aveva inoltre acquistato azioni VB per € 248.574,00, utilizzando la disponibilità di € 379.809,00 derivata dal fido su conto corrente che le era stato accordato dalla stessa banca;
- la OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.a. a settembre 2005 aveva sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile per € 65.406,00 (convertito in azioni VB a giugno 2006), tramite utilizzo del fido concesso su conto corrente intrattenuto con il medesimo istituto di credito, il cui saldo risultava negativo oltre l'importo affidato; utilizzando la stessa linea di credito concessa dalla banca, in data 13.4.2007 aveva sottoscritto in sede di aumento di capitale azioni VB per € 35.244,00; nel 2013 aveva infine sottoscritto un altro prestito obbligazionario per € 20.925,00, convertito in azioni VB nel 2014;
- la G.V. CARTA S.r.l. unipersonale nel 2012 aveva acquistato azioni VB per € 213.100, utilizzando, anche oltre il limite accordato, affidamenti concessi dalla stessa banca;
- la SAS SECURITY SYSTEM S.p.a. in data 31.8.2012 aveva acquistato azioni VB per € 120.247,50, utilizzando per € 60.347,50 l'affidamento su conto corrente concesso dalla stessa banca;
- la LEUCOS GROUP S.p.a. aveva acquistato azioni VB per € 99.900,00 utilizzando, a tal fine disponibilità da conto corrente affidato per anticipazioni all'esportazione;
- la FONDERIA ANSELMI S.p.a. in data 28.12.2012 aveva acquistato azioni VB per € 12.075,00, utilizzando a tal fine affidamenti concessi su conto corrente della stessa banca, che presentava già all'epoca saldo negativo;
- la EUCOS S.r.l., già EURO COSTRUZIONI, in data 4.8.2014 aveva acquistato azioni VB per € 10.800,00 tramite il saldo di affidamenti, concessi dall'aprile 2005 dalla stessa banca;

<sup>209</sup> V. pp. 16 ss. e 30 ss. nonché nota 52 della citata annotazione.



- la BLACK COCK S.n.c. nel 2013 aveva acquistato azioni VB per € 30.187,50, mentre nel 2014 aveva sottoscritto ulteriori € 5.040,00 di azioni in sede di aumento di capitale, utilizzando in entrambi i casi disponibilità derivanti da conto corrente affidato della stessa banca;
- la KAIROI S.n.c. in data 31.7.2013 aveva acquistato azioni VB per € 4.075,00 mediante finanziamento erogato dalla stessa banca;
- la COMPAR S.n.c. in data 31.7.2009 aveva acquistato azioni VB per € 22.200,00, utilizzando uno scoperto su conto corrente concesso dalla stessa banca (la società in data 10.12.2014 aveva deliberato il proprio scioglimento, trasferendo parte di tale acquisto azionario presso la Banca Popolare di Vicenza);
- la COSTRUZIONI TAIARIOL S.r.l. in data 31.1.2012 aveva acquistato azioni VB per € 11.850,00, utilizzando, anche oltre i limiti dell'affidamento, linee di credito concesse dalla stessa banca;
- la CECCATO S.p.a. nel 2011 aveva acquistato azioni VB per € 11.850,00, utilizzando, anche oltre i limiti accordati, linee di credito concesse dallo stesso istituto;
- la COSTRUIRE S.r.l. in data 30.9.2013 aveva acquistato azioni VB per € 50.122,50, utilizzando linee di credito concesse dallo stesso istituto (parte di tale pacchetto azionario, per valore complessivo di € 47.637,00, è stato successivamente alienato nel 2014 e nel 2015);
- la UNION S.r.l. nel 2009 aveva convertito la sua precedente partecipazione nell'acquisita Banca Intra in azioni VB per un controvalore di € 2.622,00 ed acquistato altre azioni VB per € 11.850,00, utilizzando sempre linee di credito concesse dai citati istituti di credito;
- la FABRIZIO ING. PLINIO S.r.l. tra il 2001 ed il 22.2.2013, utilizzando linee di credito concesse da VB, aveva acquistato azioni della stessa banca, che al 13.2.2015, in conseguenza di alcune alienazioni, avevano un controvalore di € 123.892,00.

In relazione alle residue tre posizioni di campione<sup>210</sup> la P.G. ha verificato che le azioni VB erano state acquistate con risorse proprie.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati da VB ed utilizzati dai menzionati clienti per l'acquisto di azioni dello stesso istituto, suddiviso per annualità sino al 2014, è riepilogato nel prospetto riportato a pagina 44 dell'annotazione di P.G. del 18.5.2016.

Come evidenziato dai testi di P.G. la relativa incidenza sul campione di posizioni esaminate è risultata pari all'84,2%.

Sempre riguardo a tale aspetto, la P.G. ha evidenziato che in data 14.5.2015 Michele Bortolussi ha sporto denuncia querela presso la Guardia di Finanza di Udine, lamentando di aver chiesto un finanziamento a VB per acquistare in *leasing* un natante e, al fine di ottenerlo, di essere stato costretto dal referente della banca presso la collegata Claris Leasing ad acquistare azioni VB, con vincolo di ACR.

<sup>210</sup> Società Cooperativa NOVI, OFFICINE GRAFICHE NOVARA 1901 S.p.a. e HOBBY & WORK PUBLISHING S.r.l..

Per quanto concerne il tema delle c.d. bacciate, ulteriore conforto alle risultanze investigative della P.G. è pervenuto dal bilancio al 30.9.2015 approvato dal nuovo CdA di VB<sup>211</sup>, che recava lo scomputo dal patrimonio di base di complessivi € 286 milioni, di capitale finanziato (operazioni invece considerate nel patrimonio di vigilanza nei precedenti esercizi).

Altra conferma è derivata dai rapporti redatti dalla funzione *internal auditing* di VB, relativi ai controlli straordinari condotti a luglio e agosto 2015 sul tema dell'assistenza finanziaria<sup>212</sup>.

Da tali verifiche, su un campione di 19 posizioni, è emerso che 12 di esse erano state finanziate per operazioni di acquisto/sottoscrizione azionaria per ammontare di € 1.471.043,00<sup>213</sup>, che la banca avrebbe dovuto scomputare dal patrimonio di vigilanza nel bilancio di fine 2015.

Le medesime posizioni succitate sono state esaminate anche in relazione al tema della gestione del credito da parte di VB<sup>214</sup>.

Da tale analisi è emerso in particolare che:

- alla QUICKLY S.r.l. Unipersonale, in liquidazione dal maggio 2013, VB aveva rinnovato gli affidamenti sino al 2014, senza alcuna significativa modifica del *rating* di corrispondente posizione di credito;

- alla OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.a. VB, già prima del 2000, aveva concesso svariati affidamenti su molteplici linee di credito, basate su fideiussioni mai rinnovate; le relative posizioni di credito erano state mantenute *in bonis* dalla banca anche dopo il 19.5.2014, data nella quale tale società debitrice aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, avendo riportato nel 2013 perdite di esercizio per oltre € 34 milioni, con conseguente erosione del patrimonio, negativo per oltre € 29 milioni (la posizione è stata classificata ad incaglio solo il 5.6.2014, e solo in data 3.1.2015 ne è stato abbassato il *rating*, dopo l'apertura della procedura concorsuale in data 10.12.2014; gli affidamenti sono stati revocati solo in data 29.1.2015);

- alla SAS SECURITY SYSTEMS S.p.a. già prima dell'anno 2012 VB aveva concesso regolari linee di credito, per ammontare di € 400.000,00 senza alcuna garanzia; a tale società, la cui posizione era sempre stata mantenuta *in bonis*, con un *rating* 4 di rischio (valutato basso), in data 2.7.2012 aveva concesso un ulteriore affidamento per € 1.640.000,00, chiedendo il rilascio di una lettera di *patronage* da parte della controllante S.p.a. Tonali Holding; pur mantenendo tutte le linee di credito, VB, a causa del mancato rilascio di detta lettera, aveva elevato a 7 il *rating* di rischio (medio) attribuito alla società beneficiaria; nonostante il successivo peggioramento delle

<sup>211</sup> Nominato dopo le dimissioni in data 30.7.2015 del direttore generale CONSOLI.

<sup>212</sup> V. tali resoconti, nn. di protocollo 539/2015 e 372/2015 dell'*internal auditing* di VB, allegati nn. 1 e 2 alla citata annotazione, prodotti sempre all'ud. del 10.5.2021; il secondo dei quali operato all'esito dell'ispezione condotta presso la banca da BCE e su richiesta di tale vigilanza unica europea.

<sup>213</sup> Vedasi relativa tabella riassuntiva riportata a p. 21 della citata annotazione del 18.5.2016.

<sup>214</sup> Vedasi nei dettagli da p. 45 della citata annotazione del 18.5.2016, con riportati in apposite tabelle relative evidenze e scansione temporale di singoli eventi per ognuna di tali posizioni.




condizioni della società debitrice, rilevato a dicembre 2013 dal gestore del settore *corporate* ed a febbraio 2014 dalla direzione territoriale crediti, in data 20.2.2014 VB aveva nuovamente migliorato il *rating* di rischio a 5 e concesso una moratoria di un anno, in relazione ai mantenuti affidamenti, con sospensione del pagamento di quota capitale dei medesimi. Solo in data 20.8.2014 VB aveva valutato la società a rischio alto con *rating* 12 e solo il 23.4.2015 aveva deciso la revoca degli affidamenti concessi per tale posizione, fino ad allora mantenuta in incaglio soggettivo, nonostante la società in data 1.8.2014 avesse deciso di proporre istanza di ammissione al concordato preventivo, in data 17.11.2014 avesse deliberato la liquidazione ed in data 12.3.2015 fosse stata ammessa a tale procedura concorsuale;

- alla FONDERIA ANSELMI S.p.a. VB aveva ripetutamente rinnovato le linee di credito concesse, nonostante l'assenza di alcuna garanzia. VB aveva inoltre mantenuto la relativa posizione *in bonis*, nonostante i rilevanti risultati negativi succedutisi negli esercizi 2008 - 2013, in cui la società aveva riportato perdite ingenti (anche oltre € 11 milioni), che non avevano però impedito a VB di erogare ulteriori affidamenti nel 2010 e nel 2011 per complessivi € 2.760.000. Tale situazione, peraltro, non aveva subito sostanziali modifiche neppure dopo lo scioglimento e la liquidazione dell'ente, decisa il 31.7.2013, né dopo la presentazione, in data 1.8.2013, della domanda di ammissione al concordato preventivo. Solo il 4.3.2014 la relativa posizione era stata riclassificata ad incaglio oggettivo;

- alla OFFICINE GRAFICHE NOVARA 1901 S.p.a. VB aveva mantenuto, con continui rinnovi, svariati affidamenti, che, a fine dicembre 2013, ammontavano complessivamente ad € 2.900.000, nonostante le rilevanti perdite maturate a bilancio negli esercizi 2008 - 2014 (quest'ultimo chiuso con risultato negativo per oltre € 14,4 milioni), che non avevano portato alla modifica né del *rating* di rischio, mantenuto a livello 8 (medio), né della classificazione della posizione, mantenuta *in bonis*. Solo in data 5.3.2015, dopo le decisioni societarie di scioglimento, messa in liquidazione e ammissione al concordato preventivo, avvenute tra metà gennaio 2015 ed il 17.2.2015, tale posizione era stata riclassificata ad incaglio soggettivo, con abbassamento del *rating* a 14. La revoca degli affidamenti era infine avvenuta in data 4.9.2015, dopo l'apertura della procedura concorsuale, con conseguente accantonamento delle perdite;

- alla COSTRUZIONI TAIARIOL S.r.l., che al 2010 aveva beneficiato di affidamenti erogati senza alcuna garanzia per € 400.000 (con posizione sempre mantenuta *in bonis* e *rating* di solvibilità ridotto a 9 - rischio medio alto - solo a metà dicembre 2012), VB, in data 13.5.2013, aveva concesso il rinnovo di tali linee di credito per € 350.000. Il successivo 15.7.2013 la società aveva deliberato lo scioglimento e la liquidazione e, su sua istanza, in data 17.9.2013 era stata dichiarata fallita. Nonostante tali emergenze, VB aveva mantenuto intatta la classificazione della posizione sino alle date del 16/27.12.2013, nelle quali aveva revocato tutti gli affidamenti e modificato la classificazione in sofferenza;

- alla CECCATO S.p.a., che al 2011 aveva beneficiato di affidamenti per € 850.000 (con posizione classificata ancora *in bonis* e *rating* di solvibilità 5, di rischio medio basso), VB aveva



mantenuto tutte le linee di credito sino al 20.6.2012, nonostante già tra il marzo del 2011 ed il gennaio del 2012 risultassero evidenze negative incidenti sul patrimonio netto (perdite al 2011 di oltre € 14 milioni, rilevate dagli addetti ai competenti uffici fidi e di filiale VB), e la società avesse ad inizio aprile 2012 chiesto l'ammissione al concordato preventivo (procedura aperta il 4.5.2012).

I testi di P.G., all'esito di tali accertamenti, hanno ritenuto pienamente confortati i rilievi di Banca d'Italia conseguenti alle ispezioni condotte in VB nell'anno 2013. Hanno sottolineato altresì che la vigilanza unica europea-BCE il 4.12.2014 aveva appurato mancati accantonamenti sui crediti per circa € 571 milioni, e, dunque, la totale difformità tra le comunicazioni di vigilanza della banca e la reale condizione economico-patrimoniale della medesima, che risultava inferiore ai limiti minimi imposti all'istituto, come peraltro riscontrato anche dalla funzione *internal auditing* della stessa. Del tutto artificioso era quindi risultato il valore/prezzo dell'azione VB, assolutamente non conforme alla reale entità dei fondamentali economici dell'istituto di credito.

All'udienza del 10.5.2021, il teste Luciano Andreotti ha quindi sottolineato che, rispetto alle segnalazioni, dal patrimonio di vigilanza di VB andavano dedotte operazioni bacciate per € 157 milioni e decurtate svalutazioni sui crediti per oltre € 349 milioni.

Ha evidenziato, altresì, che la banca aveva solo in seguito, e non completamente, contabilizzato tali decurtazioni, di cui non aveva fatto menzione nelle precedenti acquisite segnalazioni periodiche alla vigilanza<sup>215</sup>.

Il teste Andreotti ha altresì illustrato le operazioni di garanzia denominate atti di ritenzione e compensazione (ACR), di cui si è già trattato nell'ambito della presente sentenza, sottolineando l'importanza del documento formato *excel*, datato 17.2.2015 e rinvenuto presso l'ufficio centrale/direzione crediti di VB, nel quale le operazioni erano descritte nel dettaglio, con specifico riferimento alla posizione dei singoli azionisti stipulanti, per un valore complessivo di oltre € 845 milioni.

Il medesimo teste ha infine fatto riferimento all'aumento di capitale deliberato da VB nel 2014 per € 480 milioni.

Sul punto, lo stesso ha evidenziato di aver acquisito:

- un documento, rinvenuto nel *server* dell'ufficio della funzione *compliance* di VB, denominato "*analisi sconfini*"<sup>216</sup>, nel quale venivano riassunti gli esiti dell'aumento di capitale in relazione ai sottoscrittori che avevano aderito al medesimo in assenza di adeguate risorse proprie, e da cui, al 5.8.2014, emergevano € 37 milioni di sconfinamenti, pari alle sottoscrizioni effettuate dagli aderenti mediante scoperti su conto corrente o tramite fidi già concessi, cioè con risorse proprie della banca;

<sup>215</sup> Segnalazioni comunicate da Banca d'Italia con nota prot. 1241274/15 del 23.11.2015 e successive; cfr. allegati 6, 7, 8, 90 e 95 all'annotazione a firma del teste Andreotti del 12.2.2016 - docc. prodotti dal P.M. all'udienza 10.5.2021.

<sup>216</sup> All. 60 alla citata annotazione 12.2.2016 e documenti 14 e 16 prodotti dal P.M. all'udienza 10.5.2021.

- le istruzioni operative inviate a fine luglio 2014 da VB alle filiali per l'aumento di capitale, il parere acquisito dalla banca dallo studio legale Chiomenti<sup>217</sup> e la corrispondenza di posta elettronica parimenti intercorsa sul tema tra uno dei legali, Flavio Marcolin e Massimo Lembo, rispettivamente responsabili delle direzioni affari societari e *compliance* di VB<sup>218</sup>;

- la nota che in data 2.7.2014 l'allora Presidente del Collegio Sindacale di VB Condemi aveva inviato all'odierno imputato, chiedendo, sulla base delle indicazioni della CONSOB, i dettagli di eventuali operazioni di finanziamento connesse all'aumento di capitale, nonché la risposta inviata dal Consoli in data 29.8.2014, che escludeva fossero state date indicazioni alla rete sulla possibilità di concedere finanziamenti finalizzati all'acquisto degli strumenti oggetto di tale offerta al pubblico<sup>219</sup>;

- la mail inviata in data 9.6.2014 dall'allora vice presidente del CdA di VB, dott. Vardanega ai vertici aziendali, tra cui il Consoli, con richiesta di integrare il prospetto informativo inerente all'aumento di capitale, evidenziando maggiormente gli esiti ispettivi di vigilanza del 2013, nonché le successive risposte, anche dello stesso imputato<sup>220</sup>;

- gli esiti di accertamento ispettivo della vigilanza unica europea-BCE e le relative richieste, riportate in un *file*-documento rinvenuto in sede di perquisizione, che a dicembre 2014 quantificavano in € 11,43 milioni l'ammontare delle sottoscrizioni finanziate da VB<sup>221</sup>.

Il teste Andreotti ha anche illustrato alcuni esempi di sottoscrittori finanziati:

- la STATUTO Lux Holding, che aveva sottoscritto l'aumento di capitale utilizzando parte del finanziamento di € 5 milioni concesso da VB il 25.7.2014 alla società GREEN FASHION, appartenente al medesimo gruppo, e garantito da ACR di azioni della stessa banca già presenti nel portafoglio della detta GREEN. Tali risorse erano state poi bonificate il 29.7.2014 ad altra società del gruppo, la SERVIZI DIREZIONALI S.r.l., la quale, in data 31.7.2014, aveva a sua volta bonificato alla capogruppo STATUTO € 2,17 milioni, impiegati dalla stessa per l'adesione all'aumento di capitale di VB;

- SG AMBIENT e Roberto SANSON, che il 3.6.2014, per conto della BIM Fiduciaria, insieme alla ZILMET S.p.a. avevano acquistato azioni V.B. per € 14 milioni, con contestuale impegno della banca a liquidarle entro 6 mesi al tasso di interesse del 3%. Alla scadenza, le azioni erano state acquistate da Roberto NALDI, utilizzando un finanziamento dallo stesso ottenuto dalla banca<sup>222</sup>. Tale operazione, che aveva comportato una mera perdita per VB, come preso atto in documenti

<sup>217</sup> V. produzioni in all. 13 a citata udienza 10.5.2021.

<sup>218</sup> Allegati 55 e 56 all'annotazione 12.2.2016, alla quale il teste ANDREOTTI ha fatto riferimento, documenti prodotti all'udienza 10.5.2021.

<sup>219</sup> Allegato 46 a citata annotazione 12.2.2016 e docc. 10, 11 e 12, tutti prodotti all'udienza del 10.5.2021.

<sup>220</sup> Vedasi tali missive, oltre che menzionato prospetto, allegato 108 a citata annotazione e doc. 23, tutti prodotti all'udienza del 10.5.2021.

<sup>221</sup> Menzionata a p. 4 dell'annotazione del 25.1.2017, pure prodotta all'udienza del 10.5.2021.

<sup>222</sup> Vedasi insieme a 3 note datate 11.12.2014 provenienti da *gruppo firma CONSOLI*, in allegati 75, 80 alla citata annotazione 12.2.2016 e doc 18, tutti prodotti all'udienza 10.5.2021.



interni dell'istituto<sup>223</sup>, non era stata accompagnata da alcuna decurtazione del patrimonio di vigilanza.

In ordine all'aumento di capitale del 2014 il teste ha altresì evidenziato che, ove le omesse decurtazioni fossero state recepite tempestivamente, i valori attivi del patrimonio di vigilanza di VB non avrebbero consentito il superamento del CA condotto dalla BCE nel 2014, che è stato superato di soli € 26 milioni.

Il teste Andreotti ha evidenziato, infine, che il prezzo del titolo VB, raddoppiato in dieci anni, essendo passato da € 21,25 nel 2004 ad € 40,00 nel 2013, era stato determinato senza alcuna attinenza ai valori fondamentali dell'istituto né alcuna considerazione delle necessarie decurtazioni, utilizzando criteri e prospettive di sviluppo a dir poco ottimistici e scenari temporali del tutto inattendibili, come aveva verificato in sede ispettiva la CONSOB<sup>224</sup>.

\*\*\*

#### **8. LA CONSULENZA TECNICA DEL P.M.**

Nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ha nominato proprio consulente tecnico il dott. Luca Terrinoni<sup>225</sup>.

Di seguito viene dato conto, nei termini il più corrispondenti possibile, di quanto dallo stesso illustrato dapprima nella propria consulenza scritta, suddivisa in due parti<sup>226</sup>, e poi in dibattimento, quanto è stato sentito all'udienza del 28/06/2021<sup>227</sup>.

<sup>223</sup> Vedasi in all. 17 *ivi* la nota 29.5.2015 di risposta all'*internal auditing*.

<sup>224</sup> V. nota prot. 86493/2015 doc 21 prodotto all'udienza del 10.5.2021.

<sup>225</sup> Già dirigente di Banca d'Italia ed in precedenza addetto all'ispettorato di vigilanza centrale. Cfr. verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.

<sup>226</sup> L'incarico conferito al dott. Terrinoni in data 23/02/2015 dal P.M. della Procura presso il Tribunale di Roma era quello di rispondere al seguente quesito:

*"Previo esame degli atti del fascicolo e presi contatti con la Guardia di finanza - Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma, Nucleo Polizia Tributaria di Venezia e Comando Provinciale di Verona-, delegata alle indagini, acquisiti i documenti e gli atti ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico presso la VENETO Banca, ovvero altrove, riferisca il Consulente:*

*- in merito alle operazioni di compravendita di azioni proprie della Banca dall'anno 2010 ad oggi, nonché, alle operazioni di erogazione di crediti nei confronti di soci della Banca e di altri soggetti, individuando eventuali operazioni anomale non segnalate all'organo di vigilanza, e le eventuali conseguenze sulla effettiva consistenza del Patrimonio di Vigilanza.*

*- in particolare, specificando la computabilità nell'ambito di consistenza del Patrimonio di Vigilanza dei prestiti subordinati.*

*- inoltre, specificando le eventuali comunicazioni non rispondenti al vero inviate a Banca d'Italia e a CONSOB in merito alla consistenza del Patrimonio di Vigilanza e più in generale, ai dati di bilancio che connotano l'assetto economico e finanziario.*

*- quant'altro utile ai fini di giustizia".*

Il CTP ha depositato la propria relazione in due parti, la prima in data 14/06/2016 e la seconda in data 12/10/2016.

<sup>227</sup> All'ud. del 28/06/2021 il CTP ha illustrato l'attività dallo stesso svolta, rappresentando la difficile situazione in cui si trovava la Banca nel momento in cui arrivò e le difficoltà operative dallo stesso riscontrate. Ad es., il CTP ha riferito di aver ricevuto elaborati differenti da quelli che aveva richiesto al dirigente preposto ai crediti e ai suoi collaboratori (dopo l'avvicendamento al vertice della direzione crediti intervenuto nel febbraio 2016, il suo lavoro ha potuto procedere in modo più spedito – cfr. pp. 29-30 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021). Ancora, il dott. Terrinoni ha fatto cenno alla querela sporta nei suoi confronti da parte del dott. Giovanni Schiavon (cfr. pp. 74 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021 nonché querela depositata in data 13/07/2016 e ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Roma del 20/06/2018 prodotti all'udienza del 28/06/2021 dal P.M.).

### **8.1. La relazione del CTP del 14/06/2016**

Nella prima relazione, dopo aver fatto breve cenno alle principali vicende che hanno visto coinvolto il Gruppo Veneto Banca dal 2013 al maggio 2016<sup>228</sup> e agli avvicendamenti nei vertici aziendali fra il 2014 e il 2016<sup>229</sup>, il CTP è passato a valutare la situazione tecnica e gestionale del Gruppo VB<sup>230</sup>, evidenziando come la situazione economico-patrimoniale al 31/12/2015 fosse gravemente deteriorata, a causa:

- della scadente qualità del portafoglio prestiti, che aveva reso necessarie *"massicce svalutazioni"* nei due esercizi precedenti;
- della non computabilità nel capitale aziendale delle azioni acquistate con finanziamenti forniti dalla Banca stessa;
- della necessaria copertura degli elevati rischi legali, ai quali la Banca era esposta per le operazioni aventi ad oggetto azioni proprie.

In primo luogo, quanto allo stato dei crediti, il CTP ha rilevato un deciso incremento delle posizioni deteriorate (per 7,6 miliardi di euro, pari al 28,3% dei crediti) e degli accantonamenti (arrivati a 2,8 miliardi di euro), con conseguente innalzamento del grado di copertura dei rischi.

Ha segnalato inoltre un notevole incremento percentuale di sofferenze e deteriorate (rispettivamente +28% e +54,8% rispetto alla fine del 2013 e +63% e +104% rispetto al 2012); l'incidenza delle svalutazioni sull'ammontare dei crediti è così raddoppiata, passando dal 5,7% al 10,5%.

Venendo al patrimonio di vigilanza, il dott. Terrinoni ha evidenziato che le perdite di esercizio registrate nel 2014 (968 milioni di euro) e 2015 (882 milioni di euro) si erano riflesse sulla posizione patrimoniale del gruppo; sicché il patrimonio di vigilanza si attestava a circa 2 miliardi di euro e, a fronte di un attivo ponderato di 23,1 miliardi di euro, determinava i seguenti

<sup>228</sup> Cfr. Capitolo I della prima relazione. Viene fatto riferimento alle ispezioni di Banca d'Italia del 2013, all'accertamento sui crediti eseguito da BCE nel 2014, all'ispezione BCE del 2015 e alle ispezioni Consob nel 2015-2016. Nello specifico, con riferimento alle "urgenze" indicate da Banca d'Italia a Veneto Banca, il CTP ha rilevato che la richiesta volta ad ottenere una svolta nella *governance* aziendale non era avvenuta, in quanto la sostituzione degli amministratori non era stata accompagnata anche dalla fuoriuscita del Consoli (cfr. p. 8 della prima relazione); né era stato avviato il processo di integrazione con altro istituto di credito.

<sup>229</sup> Sul punto, cfr. pp. 18-20 della prima relazione. La compagine sociale al 2013 era connotata dalla *"eccezionale permanenza in carica di numerosi esponenti"* e *"sistematicamente acquiescente [...] rispetto alle scelte di Consoli il quale - a sua volta a capo dell'azienda dal 1997 - era in grado di esercitare un potere incontrollato e di condizionare concretamente i comportamenti di amministratori e sindaci (molti dei quali pesantemente indebitati verso la banca)"*. L'assetto societario è stato modificato il 26/04/2014, quando è stata rinnovata la compagine di amministratori e sindaci, mentre Consoli passa da AD a Direttore Generale.

In data 31/07/2015, durante l'ispezione BCE, Consoli si è dimesso e la carica di Direttore Generale è stata assunta da Cristiano Carrus. A seguito dell'assemblea del 5/05/2016 la *governance* della Banca è stata nuovamente modificata. Sul punto si v. anche pp. 23-25 della prima relazione.

<sup>230</sup> Cfr. Capitolo II della prima relazione.



coefficienti (non adeguati sotto il profilo regolamentare<sup>231</sup>): *Common Equity Ratio* pari al 7,23%; *Tier 1 Ratio* pari al 7,23%; *Total Capital Ratio* pari a 9,06%.

Viene dato atto inoltre che, a seguito della trasformazione della Capogruppo VB in S.p.a., era stata prevista l'immissione di risorse per un miliardo di euro, necessaria ad adeguare il patrimonio aziendale.

Il valore dell'azione VB, a fronte del disinteresse del mercato per l'operazione di ricapitalizzazione, era stato indicato dal CdA del 30/05/2016 fra 0,10 e 0,50 euro con conseguente azzeramento pressoché totale del valore dei titoli.

Nel Capitolo III della prima relazione il CTP, dopo aver illustrato il ruolo dell'ODV e la normativa di riferimento in ambito di informazioni periodiche e di classificazione e valutazione dei crediti (indicando anche la normativa introdotta nel 2015 da Banca d'Italia, in applicazione del Reg. UE n. 227/2015<sup>232</sup>), ha dato conto delle prassi seguite dalla Banca durante la "*gestione Consoli*"<sup>233</sup> in materia di classificazione e valutazione dei prestiti e del quadro gestionale dell'area crediti.

Fin da subito il dott. Terrinoni ha messo in evidenza una lacunosa definizione di *policies* e una scarsa rispondenza dei comportamenti concreti alla regolamentazione all'epoca vigente; inoltre le prassi seguite avevano condizionato in modo improprio la classificazione dei crediti anomali e la valutazione delle perdite.

Nello specifico:

- quanto alla classificazione, fino al 2013 le valutazioni (soprattutto di sofferenze e partite incagliate) erano concentrate sulla eventuale sussistenza di presupposti formali, anziché fare riferimento alla sostanza delle situazioni, così eludendo le regole di Vigilanza; la rilevazione delle situazioni di difficoltà finanziaria era dunque ostacolata dalle modalità di gestione dei rapporti atte proprio a dissimulare detto stato<sup>234</sup>;

- quanto alla valutazione delle perdite, non veniva effettuata la svalutazione delle partite in *bonis* o incagliate e i valori utilizzati a rappresentare l'effettivo livello del rischio di perdite nel portafoglio erano inadeguati; veniva inoltre fornito sostegno finanziario ad imprese non

<sup>231</sup> Tanto più considerato che BCE, a fronte della Dir. N. 1024 del 15/10/2013 in data 25/02/2015 aveva notificato a VB la SREP, contenente i nuovi coefficienti patrimoniali target pari al 10% in termini di CET1 e all'11% in termini di *Total Capital Ratio*.

<sup>232</sup> Il dott. Terrinoni ha rappresentato di aver tenuto conto dei possibili impatti di discontinuità della nuova articolazione dei crediti deteriorati fra il 2013, 2014 e 2015 e di aver verificato in modo analitico se ed in che misura l'introduzione delle nuove regole fosse significativa ai fini della confrontabilità fra classificazioni aziendali ante e post modifica regolamentare. Ha dunque evidenziato che la nuova articolazione delle classificazioni, con l'introduzione dei crediti *forborne*, si è accompagnata all'emersione di nuove partite deteriorate nel portafoglio crediti, fino ad allora non rilevate; ciò non tanto per l'introduzione di nuovi criteri di classificazione quanto piuttosto a causa della non rigorosa applicazione delle regole precedenti da parte di VB. Cfr. p. 30 della prima relazione.

<sup>233</sup> Cfr. p. 31 della prima relazione.

<sup>234</sup> Si fa riferimento alla concessione di ripetuti aumenti dell'accordato sulle linee di conto corrente, alle proroghe apportate alla scadenza delle operazioni e all'erogazione di ulteriori finanziamenti per ripianare le inadempienze dei debitori.



meritevoli e ad "imprenditori dalle opache condotte" attraverso stime dei beni poco rigorose "se non palesemente accomodate"<sup>235</sup>.

In relazione al quadro gestionale dell'attività creditizia, sono emersi vari aspetti<sup>236</sup> che hanno concorso a determinare una gestione deviata degli interessi della banca, a favore del sostegno preferenziale a soggetti già fortemente indebitati o ad operazioni immobiliari, spesso speculative.

Secondo il dott. Terrinoni:

- l'assenza di una rigorosa classificazione dei crediti e la conseguente mancata svalutazione degli stessi sono state funzionali alla prosecuzione e allo sviluppo delle relazioni, in un'ottica di ampliamento dei volumi operativi aziendali;

- le carenze in merito alla classificazione delle perdite sono state funzionali ad ostacolare la percezione della qualità dei prestiti e a preservare (nella forma ma non nella sostanza) il Patrimonio di Vigilanza dall'erosione della svalutazione dei crediti.

Le scelte organizzative inoltre hanno avuto l'effetto di esercitare una permanente pressione sulle strutture aziendali, al fine di perseguire strategie "non dichiarate, né dichiarabili"<sup>237</sup>; l'indebolimento dei presidi del comparto creditizio era per altro funzionale "al potere incondizionato di Consol", non contenuto dagli altri esponenti aziendali, e ha inciso sull'attività di classificazione e valutazione dei crediti.

Il CTP ha quindi illustrato i principi contabili internazionali da utilizzare nella determinazione delle perdite su operazioni di credito nonché la definizione e le funzioni del Patrimonio di Vigilanza e dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori.

Il dott. Terrinoni, nella sua relazione, ha avuto modo anche di analizzare l'operazione di aumento di capitale effettuata da VB nel 2014 (Capitolo IV della prima relazione), individuando proprio in essa il momento in cui le informazioni fornite dalla Banca hanno concretamente fuorviato precisi provvedimenti degli ODV (ovvero, Banca d'Italia e Consob)<sup>238</sup>.


Ricostruito l'iter di approvazione del Prospetto in termini sovrapponibili a quelli già indicati nel par. n. 6 della presente sentenza, a cui si rinvia integralmente, il CTP ha evidenziato che la rappresentazione della situazione tecnica da parte della Banca risultava alterata dal sovradimensionamento del proprio patrimonio, a fronte della mancata evidenziazione delle perdite su crediti.

<sup>235</sup> Cfr. pp. 31 ss. della prima relazione.

<sup>236</sup> Cfr. p. 32 della prima relazione. Il CTP si riferisce a incompletezza delle istruttorie dei fidi; mancata considerazione del rischio di concentrazione per prenditore; inadeguata valutazione/verifica delle garanzie; indiscriminata esposizione a sostegno di attività particolarmente rischiose; posizioni in *default* gestite in modo da procrastinare l'emergere delle insolvenze.

<sup>237</sup> Cfr. p. 33 della prima relazione.

<sup>238</sup> In dibattimento il CTP ha affermato che "con una rettifica come quella che è stata apportata, primario o secondario... si perdono tutti. Motivo per cui dal punto di vista tecnico l'operazione di capitale del 2014 era assolutamente inutile, perché parliamo di 460 milioni. Qui [...] la deficienza è tre volte tanto" - cfr. p. 57 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.



Ha sottolineato altresì che il mantenimento in azienda del Consoli, quale Direttore Generale, aveva costituito un'elusione rispetto alla richiesta dell'ODV di integrale ricambio del governo aziendale, tenuto conto della situazione di potere reale e personale di cui godeva l'imputato.

Il CTP ha ritenuto inoltre che la dimostrata riluttanza della Banca ad aggregarsi con altro istituto fosse proprio funzionale a mantenere inalterata la concentrazione di potere del Consoli.

Nel Capitolo V, il dott. Terrinoni ha valutato la situazione patrimoniale di VB al 31/12/2013.

Nel ricostruire il patrimonio di vigilanza a tale data, il CTP si è basato su tre profili che hanno determinato rettifiche negative:

- capitale non computabile perché acquistato o detenuto grazie al sostegno finanziario della Banca emittente;
- perdite su crediti non evidenziate;
- rischi operativi originati da irregolarità nella negoziazione delle azioni proprie.

Il CTP ha quindi dato atto, quanto al capitale finanziato, di aver effettuato una ricognizione delle quantificazioni effettuate da BCE nel 2015 e, quanto alle perdite su crediti, di aver tenuto conto delle attività avviate in sede ispettiva da Banca d'Italia nel 2013 e sollecitate in sede di AQR da BCE nel 2014<sup>239</sup>.

In relazione al capitale finanziato, il dott. Terrinoni ha rilevato che mentre l'ispezione di Banca d'Italia del 2013 aveva evidenziato la necessità di scomputare dal PDV azioni per 157 milioni di euro, l'accertamento di BCE del 2015 aveva richiesto deduzioni dal PDV per 250,6 milioni di euro al 30/09/2015<sup>240</sup>.

Il riscontro effettuato dal consulente stesso<sup>241</sup> ha permesso di evidenziare che, con riferimento alle azioni in possesso dei soci finanziati al 31/12/2013, la deduzione da effettuare a quella data era pari a 231,6 milioni di euro.

<sup>239</sup> Secondo il dott. Terrinoni, l'imponenza delle svalutazioni effettuate fra il 2014 e il 2015, unitamente alla riclassificazione fra i crediti deteriorati di un'importante aliquota del portafoglio, hanno comprovato una situazione di degrado dei prestiti "necessariamente a lungo dissimulata nelle rappresentazioni aziendali" in occasione dell'informativa di bilancio, nelle segnalazioni periodiche all'ODV, alla Consob e agli investitori. La Banca, non rappresentando correttamente l'erosione del patrimonio, operava da anni senza rispettare i canoni della vigilanza prudenziale relativi all'adeguatezza dei mezzi proprio all'entità dei rischi sostenuti; alterando negli ODV la percezione dell'effettiva situazione aziendale e così ostacolando e fuorviando l'operato e le decisioni. È emerso che VB aveva finanziato per anni la sottoscrizione, l'acquisto o il mantenimento di azioni proprie; fenomeno che si sommava a quello dell'assoggettamento del possesso azionario ad accordi di ritenzione e compensazione (accordi che, per di più, non erano oggetto di rilevazioni contabili o segnalazioni statistiche).

<sup>240</sup> In dibattimento il CTP ha riferito che dall'analisi di "decine e decine di pratiche" è emerso che molto spesso "veniva indotto il cliente all'acquisto delle azioni" e che "l'accompagnamento del fido all'acquisto dell'azione o della dilazione della scadenza del credito all'acquisto delle azioni Veneto Banca era frequentissimo"; che in posizioni in chiara difficoltà ("che avrebbero dovuto far pare del credito deteriorato da anni") l'intervento della Banca non era tanto volto a far acquistare azioni ma a non far cedere quelle che erano già in possesso del cliente; che in un "numero impressionante di operazioni di finanziamento" era scritto nelle note "operazione destinata all'acquisto di valori mobiliari" (che erano azioni VB). Cfr. p. 38 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.

<sup>241</sup> Quanto ai criteri utilizzati dal CTP nell'analisi delle posizioni di c.d. capitale finanziato, cfr. p. 37 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.



Inoltre, BCE aveva effettuato analisi campionarie che hanno determinato lo scomputo di 51,1 milioni al 30/09/2015.

Ebbene, a fronte della verifica effettuata dal consulente dei possessi azionari al 31/12/2013, dopo aver scomputato le azioni (per 30 milioni di euro) sottoscritte in costanza di aumento di capitale al 2014, è stato indicato in 21,1 milioni di euro l'importo da dedurre dal patrimonio 2013 con riferimento ai possessi azionari di minore dimensione.

Infine, il consulente ha ritenuto che alla data del 31/12/2013 si sarebbero sicuramente dovuto dedurre dal PDV euro 42,4 milioni di impegni al riacquisto di azioni proprie (ritenendo quindi di riportare interamente al 2013 i dati emersi dall'ispezione BCE).

Sicché sulla base del riscontro delle azioni per le quali nel 2015 BCE aveva richiesto lo scomputo dal PDV, in quanto finanziate o perché oggetti di impegni al riacquisto, il patrimonio segnalato dalla Banca al 31/12/2013 sarebbe dovuto essere rettificato per 294,7 milioni di euro.

Il dott. Terrinoni ha condotto ulteriori indagini a fronte delle quali ha individuato altre posizioni di c.d. capitale finanziato, esaminando prima di tutto le posizioni contestate nell'ispezione del 2013 (non comprese nella verifica mirata di BCE) che VB non aveva scomputato dal PDV a fine 2013<sup>242</sup>.

L'esame del consulente ha consentito di confermare al 31/12/2013 131,9 milioni di euro di capitale finanziato su 157 milioni di euro contestati in sede ispettiva nel 2013<sup>243</sup>.

Il CTP ha rilevato che VB aveva comunicato a Banca d'Italia la cessione di pacchetti azionari da parte di nove soci per 38,7 milioni di euro e che, invece, a fronte di ulteriori analisi, è emerso che parte di dette cessioni erano coincise con acquisti nuovamente finanziati da VB stessa<sup>244</sup>.

Considerato anche tale dato, in relazione al capitale finanziato il CTP ha confermato la necessità di scomputare dal PDV al 31/12/2013 azioni per 101.171.274 euro.

Lo stesso ha inoltre individuato ulteriori posizioni non computabili nel PDV; azioni per un valore complessivo di 32.316.502 euro, in possesso di soggetti per i quali ha rilevato una correlazione costante e profungata fra dimensioni dell'indebitamento verso VB e le dimensioni del possesso azionario.

Ha poi rilevato, quanto agli impegni della Banca al riacquisto di azioni proprie, la necessità di considerare quelli formalmente assunti fra il 2011 e il 2013 nei confronti di alcuni clienti<sup>245</sup>, con la necessità di scomputare dal PDV ulteriori 2.221.044 euro.

<sup>242</sup> Al 31/12/2013 VB si era limitata a scomputare 15 milioni dal PDV.

<sup>243</sup> Il CTP ha confermato integralmente lo scomputo di tutte le posizioni analizzate in sede ispettiva nel 2013, ad eccezione delle posizioni Ivana Maria Martino, Ge.Co.F.I.M., Siabi Immobiliare e Francesco Biasia, per le quali andavano complessivamente scomputati 15.527.378 euro anziché 40.352.362 euro. Il valore complessivo dei possessi azionari confermati dal CTP (pari a 113.869.098 euro al 31/03/2013) è stato poi ridotto dal dott. Terrinoni a 85.643.896 euro al 31/12/2013, per effetto delle cessioni *medio tempore* intervenute.

<sup>244</sup> Almeno 10,5 milioni di euro di acquisti effettuati a fine 2013 sono secondo il CTP suscettibili di scomputo, in quanto finanziati dalla Banca.

<sup>245</sup> Si v. quanto indicato a p. 58 della prima relazione.

Complessivamente, secondo le verifiche del consulente, il patrimonio segnalato dalla banca al 31/12/2013 doveva essere rettificato per 430,8 milioni di euro<sup>246</sup>.

Venendo quindi all'analisi sulle perdite su crediti, il CTP ha dato atto che fra il 2014 e il 2015 VB:

- ha effettuato svalutazioni dei crediti per complessivi 1.567 milioni di euro, portando il totale degli accantonamenti su crediti al 31/12/2015 a 2.647 milioni di euro (al 31/12/2013 erano 1.168 milioni di euro);

- ha portato a conto economico 130 milioni di euro di perdite su sofferenze chiuse (di cui 21 milioni di euro non fronteggiati da accantonamenti al momento della chiusura) e 67 milioni di euro di perdite su posizioni non in sofferenza, non fronteggiati da accantonamenti.

Il CTP ha affermato che sulla base dei dati a disposizione, in materia di qualità del rischio e di recuperabilità dei finanziamenti, le informazioni rese all'ODV erano state per lungo tempo distorte; nello specifico, le svalutazioni operate nel biennio 2014-2015 avrebbero già dovuto essere effettuate in larga parte almeno nel 2013.

Pertanto, le segnalazioni statistiche obbligatorie hanno rappresentato dati discosti dalla realtà, quanto a qualità e recuperabilità del rischio di credito.

Inoltre, con riferimento alla valutazione delle perdite, il CTP ha evidenziato che la "gestione Consoli" si connotava per prassi non allineate alla normativa vigente<sup>247</sup>.

Dalla relazione del CTP emerge inoltre che le posizioni sottoposte a svalutazione erano solo quelle classificate fra le deteriorate e che l'attività di classificazione era svolta con scarso rigore; addirittura si è assistito ad un allentamento dei presidi del rischio di credito a favore del raggiungimento di obiettivi commerciali e dei volumi intermediati.

Di particolare rilievo quanto ribadito dal CTP in ordine all'impatto sulla classificazione delle posizioni, derivante dal mutamento dei criteri regolamentari introdotti a fronte del passaggio delle competenze a BCE.

<sup>246</sup> Si v. Tabella A relativa al valore azionario da scomputare dal PDV. Cfr. p. 59 della prima relazione.

<sup>247</sup> Il CTP fa riferimento alla mancata previsione di soglie minime di svalutazione; al fatto che sofferenze e partite incagliate erano svalutate per aliquote minimali, che le posizioni in *bonis* non erano sottoposte a valutazione analitica né a svalutazione forfettaria e che non erano fissati gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione della recuperabilità delle singole posizioni deteriorate.

Sentito in dibattimento, il CTP ha riferito che VB aveva una "clausola di salvaguardia", ovvero "si calcolavano le perdite solo sulle posizioni passate a deteriorate" (cfr. p. 46 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021). Questa prassi non era conforme alle circolari di Banca d'Italia "ha sempre ribadito che la valutazione delle perdite è indipendente dalla classificazione" (cfr. p. 47 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021). Il dott. Terrinoni ha riferito poi anche di altri comportamenti e incongruenze regolamentari; ha dichiarato di aver visto che "c'erano posizioni in crisi da dieci anni sulle quali la stima degli immobili posti a garanzia o non era stata fatta o era stata fatta otto anni prima". Il fatto che le posizioni non fossero rivalutate non rendeva possibile sapere quanta perdita avesse la singola posizione e di quanto fosse sopravvalutata la posta dell'attivo costituita dal finanziamento e così il patrimonio. La sua impressione era "che non interessasse a nessuno sapere quanto valeva veramente il patrimonio". Ancora, "il grande capitale [...] era seguito personalmente dalla direzione e da pochissimi altri, a prescindere dai ruoli formali rivestiti nella nomenclatura della banca"; in questi casi il valore di cauzione del bene acquisito in garanzia veniva adeguato all'importo che si era deciso di erogare (cfr. p. 48 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021).

Il dott. Terrinoni infatti ha spiegato che le nuove modalità di classificazione non hanno contraddetto le ragioni del prudente operato che già connotavano le regole previgenti né potevano motivare la sottovalutazione dei rischi di perdita<sup>248</sup>; allo stesso modo, ha ritenuto di dover precisare che funzione prima di una banca è quella di gestire il rischio di credito, preservando l'integrità patrimoniale, con comportamenti prudenti, soprattutto nelle fasi congiunturali avverse, sicché non poteva costituire giustificazione alcuna per la banca la crisi dei settori produttivi.

Sulla base di tali premesse, dalla relazione risulta inoltre che le svalutazioni effettuate nel 2014-2015 sarebbero dovute essere riportate al 31/12/2013.

Il CTP ha infatti provveduto ad effettuare l'esame analitico di 250 posizioni oggetto di svalutazione, a fronte del quale è emerso che:

- di norma le posizioni svalutate nel 2014-2015 erano già in stato "assai evidente"<sup>249</sup> di deterioramento nel 2013; sicché quanto meno dal 31/12/2013 sarebbero dovuto essere segnalate fra i crediti anomali, con previsioni di perdita;

- solo per un numero ristretto di posizioni nel periodo 2014-2015 si sono verificati eventi non prevedibili che hanno determinato un pregiudizio delle possibilità di recupero.

Sulla base di tali riscontri, il dott. Terrinoni ha affermato che gli accantonamenti in essere a fine 2015 e i passaggi a perdita effettuati nel 2014-2015 erano tendenzialmente rappresentativi delle reali perdite in essere a fine 2013; sicché, sulla base di quanto effettuato dalla Banca nel predetto biennio, si trattava di maggiori accantonamenti al 31/12/2013 per 1.567 milioni di euro<sup>250</sup>.

Il CTP, per effettuare una valutazione quanto più rigorosa delle svalutazioni effettuate nel 2014-2015 da riportare al 31/12/2013, ha tenuto conto di tre fattori di correzione<sup>251</sup>: l'effetto proporzionamento; l'effetto esame analitico; l'effetto deprezzamento immobili.

È quindi arrivato ad indicare accantonamenti complessivi alla data del 31/12/2013 per 2.299 milioni di euro<sup>252</sup>; incrementando (rispetto a quanto segnalato da VB, ovvero 1.168 milioni di euro) le perdite per 1.131 milioni di euro (valore pari alle maggiori svalutazioni apportate nel 2014-2015 per 1.567 milioni di euro al netto dei correttivi apportati dal CTP stesso per 348 milioni di euro).

---

<sup>248</sup> Il CTP ha comunque più volte rappresentato di aver tenuto conto nella propria valutazione degli specifici elementi di discontinuità, ove la riclassificazione più severa delle posizioni sia risultata solo a ciò imputabile.

<sup>249</sup> Cfr. p. 63 della prima relazione.

<sup>250</sup> Cfr. p. 64 della prima relazione.

<sup>251</sup> Il CTP ha illustrato dei metodi dallo stesso seguiti anche in dibattimento. Cfr. pp. 44 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.

<sup>252</sup> In dibattimento il CTP ha ribadito la metodologia dallo stesso seguita per calcolare il predetto importo. Cfr. pp. da 49 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.

Quanto al profilo dei rischi legali, il CTP ha premesso che l'accertamento ispettivo condotto da BCE nel 2015 ha rilevato ingenti rischi operativi e la conseguente necessità di importanti accantonamenti in relazione:

- alla mancata conformità alla Direttiva MIFID in occasione della collocazione del prestito obbligazionario convertibile 2013 e dell'aumento di capitale 2014; irregolarità in relazione alla quale il CTP ha ritenuto di dover riportare al 2013 rischi legali per 58,8 milioni di euro;

- alle irregolarità poste in essere in sede di negoziazione di azioni proprie (mancato rispetto dei criteri relativi agli ordini di vendita<sup>253</sup>); il CTP sul punto ha ritenuto che un congruo accantonamento per i rischi ricollegati a tale irregolarità al 31/12/2013 non avrebbe potuto essere inferiore a 75 milioni di euro.

Sicché, sommando i predetti due valori, il PDV avrebbe dovuto essere rettificato negativamente per rischi operativi per 133,8 milioni di euro.

Nella relazione tecnica vengono messe quindi in evidenza le conseguenze delle ricostruzioni effettuate dal CTP stesso in relazione a:

a) patrimonio di vigilanza: complessivamente il PDV al 31/12/2013 (pari a 2.309 milioni di euro, per come segnalato da VB), secondo l'analisi svolta dal CTP, era pari ad effettivi 613 milioni di euro<sup>254</sup>; con la conseguenza che VB al 31/12/2013 aveva segnalato un PDV di quasi quattro volte superiore a quello effettivo, per un maggior importo di 1,7 miliardi rispetto al dato reale;

b) requisiti patrimoniali obbligatori:

- il requisito patrimoniale rapportato al totale delle attività a rischio (24.911) era pari a 1.923 milioni di euro<sup>255</sup>; sicché a fronte di un PDV effettivo pari a 613 milioni, era emersa una deficienza di 1.310 milioni rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori;

- Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio erano rispettivamente pari a 1,93% e 2,46% e così ben al di sotto delle soglie minime richieste<sup>256</sup>;

c) stato del portafoglio crediti: nonostante l'esame del portafoglio crediti eseguito in sede ispettiva fosse stato riferito ad una aliquota pari ad un settimo del portafoglio stesso, l'esame degli ispettori aveva evidenziato risultati significativamente discosti rispetto alle segnalazioni

<sup>253</sup> In dibattimento il CTP ha ricordato che "c'è una quantità di azioni che sono state... che non sono state rimborsate perché è stata data precedenza ai cosiddetti "scavalchi", impressionante: si parla di 4 milioni di azioni" (Cfr. p. 53 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021).

<sup>254</sup> Il valore di 613 milioni di euro è stato ricavato dal CTP sottraendo dal valore di 2.309 milioni di euro (corrispondente al PDV segnalato da VB al 31/12/2013) l'importo di euro 1.696 milioni di euro (pari al totale delle rettifiche negative indicate dal CTP stesso in relazione al capitale finanziato per 431 milioni di euro, alle maggiori perdite su crediti per 1.131 milioni di euro e agli accantonamenti per rischi operativi 134 milioni di euro). Cfr. p. 70 della prima relazione.

<sup>255</sup> Il CTP ha spiegato che a fronte di 24,9 miliardi di euro di attività a rischio il requisito patrimoniale era di 1.923 milioni di euro (pari all'8%) per poter esercitare l'attività bancaria. "Se non hai quei 1.923 milioni la banca è saltata, la banca non esiste più come entità giuridica, perché non rispetta il minimo necessario per essere nel mercato bancario. E Veneto Banca non aveva quei 1.923 milioni di patrimonio, anzi, rispetto al patrimonio da me calcolato presentava una deficienza di 1,3 miliardi" - cfr. p. 56 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.

<sup>256</sup> Il dott. Terrinoni ha precisato in dibattimento che dette soglie per VB erano attorno al 6% e al 10% - cfr. p. 57 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.



aziendali; a fronte di partite deteriorate segnalate dalla Banca per complessivi 3.455 milioni di euro ne erano emerse in sede ispettiva per 4.691 milioni di euro; sicché a fronte di svalutazioni segnalate per 1.183 milioni di euro ne erano risultate in sede ispettiva per 1.432 milioni di euro.

A tal proposito il CTP ha rilevato che i dati segnalati dalla Banca all'ODV esprimevano condizioni di rischiosità del portafoglio non particolarmente discoste rispetto alle medie di sistema<sup>257</sup>, avendo così condizionato le valutazioni degli ODV stessi i quali sono stati indotti, attraverso le non corrette segnalazioni, ad una errata percezione della qualità del portafoglio e del livello di esposizione ai rischi.

Dalla relazione tecnica è emerso in primo luogo che, confrontando le segnalazioni della Banca del 2015 con quelle del 2013 vi è stato un significativo incremento delle partite deteriorate: si è passati da 4.880 milioni di euro (con svalutazioni per 1.604 milioni di euro) nel 2013 a 7.555 milioni di euro (con svalutazioni per 2.818 milioni di euro) nel 2015, con un incremento pari al 35,4%.

Quanto alle sofferenze, il CTP ha poi effettuato una quantificazione di quelle che la Banca avrebbe dovuto segnalare al 31/12/2013, prendendo quale dato di partenza quelle segnalate a fine 2015 e tenendo conto di alcuni fattori di correzione (effetto adeguamento saldi ed effetto esame analitico<sup>258</sup>): a fronte di sofferenze segnalate al 31/12/2013 per 2.705 milioni di euro il CTP ha indicato l'ammontare effettivo delle sofferenze a tale data in 3.371,8 milioni di euro, con conseguente rettifica incrementativa di 667 milioni di euro.

Detto ammontare corrisponde al 12,4% del portafoglio aziendale, dato ben diverso da quello della media di sistema pari all'8,7% e da quello segnalato da VB all'ODV del 9,7%<sup>259</sup>.

Conclusivamente, il dott. Terrinoni, in relazione all'autorizzazione all'aumento di capitale del 2014 ha ritenuto che le indicazioni fornite da Banca d'Italia a Consob sono state fuorviate dalla scorretta rappresentazione fornita da VB<sup>260</sup>.

Inoltre, il CPT ha affermato l'indubbia idoneità delle false informazioni contenute nel Prospetto Informativo ad indurre in errore i sottoscrittori<sup>261</sup>.

Nel Capitolo sesto della relazione vengono poi analizzate le informazioni contenute nel bilancio 2013 del Gruppo VB e le segnalazioni statistiche al 31/12/2013 inviate a Banca d'Italia, che hanno risentito dei medesimi profili di falsità evidenziati finora<sup>262</sup>.

<sup>257</sup> Cfr. tabella riportata a p. 73 della prima relazione.

<sup>258</sup> Il CTP ha inoltre precisato in dibattimento di non aver ricostruito le deteriorate diverse dalle sofferenze e di aver quindi considerato le sofferenze ricostruite e le deteriorate a suo tempo segnalate dalla Banca e dalle precedenti ispezioni (cfr. pp. 58-59 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021).

<sup>259</sup> Lo scarto fra quanto quantificato dal CTP e i dati forniti dalla Banca al 31/12/2013 era di per sé sufficiente per ritenere che gli ODV fossero stati indotti, a fronte delle non corrette segnalazioni di VB, ad una percezione non corretta della qualità del portafoglio e del livello di esposizione ai rischi. Cfr. p. 76 della prima relazione.

<sup>260</sup> A p. 78 della prima relazione il CTP effettua un raffronto fra i dati emersi dalla sua analisi e quelli forniti da VB all'ODV.

<sup>261</sup> Cfr. pp. 79 ss. della prima relazione.

<sup>262</sup> In dibattimento il CTP ha riferito che le segnalazioni periodiche inoltrate da VB a Banca d'Italia "sono pesantemente non veritiere e fuorvianti ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo" e che "la decisione stessa di autorizzare



Infine, nel Capitolo VII della propria relazione, il dott. Terrinoni ha trattato delle iniziative e condotte del Consoli non conformi ai suoi poteri e tali da avere possibile rilevanza penale<sup>263</sup>, approfonditi nella seconda parte della relazione medesima.

### **8.2. La relazione del CTP del 12/10/2016**

In data 12 ottobre 2016 il CTP ha depositato presso la Segreteria della Procura la seconda parte della propria relazione, suddivisa in otto capitoli, nella quale vengono analizzate le succitate iniziative dell'imputato.

1) Titolarità effettiva dei possessi formalmente intestati a Maria Rita Savastano.

Dall'esame delle movimentazioni dei conti intestati a Consoli e alla moglie è emerso che l'imputato, nonostante fosse l'unico produttore di reddito, deteneva formalmente disponibilità di gran lunga inferiori rispetto a quelle della Savastano, che non risultava svolgere alcuna attività economica<sup>264</sup>.

2) Operazioni immobiliari del Consoli con soggetti debitori della Banca:

2a) Operazioni con il Gruppo Manca<sup>265</sup>.

Nell'ottobre 2009, in occasione della concessione di un mutuo a Giosuè Manca, il Consoli ha omesso di segnalare che il mutuo era destinato all'acquisto di un immobile di proprietà sua e della moglie. Di conseguenza la decisione non è stata riportata in CdA come richiesto dall'art. 2391 c.c..

Inoltre, il mese successivo il Consoli e la Savastano hanno a loro volta acquistato un'abitazione dalla società Fimmco S.p.a., facente parte del Gruppo Manca.

La gestione del rapporto col Gruppo Manca è risultata quindi connotata da gravi anomalie e ha prodotto perdite iscritte a conto economico per complessivi euro 16,5 milioni.

Il CTP ha evidenziato inoltre che l'istruttoria per la concessione del mutuo in favore di Giosuè Manca non aveva approfondito adeguatamente gli aspetti relativi al merito creditizio e non


---

l'aumento di capitale del 2014 è assolutamente fuorviata da un quadro informativo che, nonostante le rettifiche apportate dall'ispezione 2013, è talmente distorto, è talmente sopravvalutato che conduce a pensare che ci siano i presupposti patrimoniali, finanziari, economici, di quali del rischio..." - cfr. p. 60 del verbale stenotipico dell'ud. del 28/06/2021.

<sup>263</sup> Cfr. pp. 86 ss. della prima relazione. Ad es. viene fatto riferimento al fatto che il Consoli non ha informato il CdA della ricezione (19/12/2012) di offerta irrevocabile di vendita di azioni da parte di ex soci della Cofito e alla gestione dei rapporti creditizi col gruppo Manca. Ancora si fa riferimento al pagamento di 261 mila euro + Iva in favore di Eidos Partners, autorizzato dal Consoli nel maggio 2015, in assenza di qualunque presupposto contrattuale (cfr. anche fattura del 30/07/2015 emessa da Eidos Partners); così allo stesso modo al pagamento di 300 mila euro + Iva in favore dell'avv. Ronzani, autorizzato dal Consoli nel febbraio 2015, anche in questo caso in assenza di qualunque presupposto contrattuale.

<sup>264</sup> Cfr. pp. 3 ss. della seconda relazione. Nello specifico, è emerso che alla data del 3/12/2015 il Consoli aveva una giacenza di 44.574 euro mentre la Savastano di 8.213.869 euro. Il CTP è quindi giunto alla conclusione che la tempistica dei trasferimenti tra i coniugi fosse "collegata all'intento di Consoli di spossessamento dell'ingente patrimonio mobiliare aggredibile in funzione di possibili sviluppi dell'indagine" all'epoca in corso.

<sup>265</sup> Quanto ai dettagli relativi ai rapporti con le singole posizioni facenti capo al Gruppo Manca, cfr. pp. da 22 a 43 della seconda relazione.



erano state evidenziate le capacità restitutive, pur a fronte dei segnali di criticità che presentavano le aziende del Gruppo dalle quali il richiedente traeva le proprie fonti di rimborso.

Analoghe criticità sono state anche riscontrate nell'ambito delle concessioni accordate alle società del citato Gruppo, deliberate a fronte di una sommaria analisi del merito creditizio, non avendo chiara la destinazione delle somme accordate.

L'assistenza finanziaria erogata da VB si è inoltre mano a mano incrementata; secondo il CTP, non per fabbisogni operativi bensì per regolarizzare le posizioni debitorie, anche a parziale beneficio di altri istituti di credito e per mantenere così la continuità aziendale, nonostante evidenti criticità riscontrate sulle società del Gruppo Manca; ad aprile 2014 infatti le posizioni di Manca, Fimmco S.r.l.<sup>266</sup>, Italprogetti S.r.l.<sup>267</sup> e Edi.co S.r.l. (già Immobiliare Gualtieri fino al 7/02/2013)<sup>268</sup> sono state classificate ad incaglio.

Il CTP ha concluso sul punto rilevando che le operazioni poste in essere con il Gruppo Manca hanno determinato, sia nei bilanci della Capogruppo che delle Partecipate coinvolte, significativi impatti economici<sup>269</sup> e patrimoniali<sup>270</sup>.

#### 2b) Operazioni con Mauro Lioto.

Anche in questo caso è stata rilevata la mancata comunicazione da parte di Consoli del proprio interesse personale nella concessione del finanziamento al cliente Lioto, nell'operazione di acquisto da parte di quest'ultimo di un immobile della Savastano, finanziata da VB con un mutuo di 1,1 milioni di euro<sup>271</sup>.

Detta operazione non sarebbe potuta avvenire con le modalità ordinarie, ma avrebbe dovuto essere deliberata dal CdA e con le cautele del caso.

#### 3) Impegno al riacquisto di azioni VB nei confronti della famiglia Scanferlin<sup>272</sup>.

Gli impegni al riacquisto assunti dalla Banca nei confronti del Gruppo della famiglia Scanferlin si inseriscono nella vicenda relativa all'acquisto del controllo di Co.fi.to, volto all'acquisizione di BIM da parte di VB.

Il CTP ha rilevato che l'accordo conciliativo raggiunto dalla VB in data 18/04/2016 con la famiglia Scanferlin, è stato ritenuto opportuno dalla Banca stessa "considerata la debolezza della posizione negoziale e giudiziaria in cui era stata posta a suo tempo in virtù degli impegni inizialmente assunti e poi confermati da Consoli all'insaputa del CdA"<sup>273</sup>.

<sup>266</sup> Si veda più nel dettaglio quanto indicato alle pp. 29-33 della seconda relazione.

<sup>267</sup> Si veda più nel dettaglio quanto indicato alle pp. 25-28 della seconda relazione.

<sup>268</sup> Si veda più nel dettaglio quanto indicato alle pp. 34-41 della seconda relazione. Cfr. inoltre pp. 42-43 per la posizione di Claren Immobiliare.


<sup>269</sup> Quantificati dal CTP in 16,3 milioni di euro. Cfr. p. 20 della seconda relazione.

<sup>270</sup> Cfr. p. 21 della seconda relazione.

<sup>271</sup> Il CTP ha ribadito che, non svolgendo la Savastano alcuna attività economicamente rilevante, il vero soggetto economico delle operazioni immobiliari e societarie formalmente realizzate dalla Savastano era in realtà il Consoli.

<sup>272</sup> In merito alla posizione Scanferlin, cfr. anche "Evidenze emerse dall'analisi dell'operazione Scanferlin" del 20/06/2016 di Ernst&Young Advisors S.p.a.

<sup>273</sup> Cfr. p. 46 della seconda relazione.



Nello specifico, in data 26/10/2012 Mario Scanferlin e i suoi familiari hanno trasmesso a VB, nella persona di Consoli, le proposte di vendita delle loro azioni e successivamente, in data 19/11/2012 il Consoli ha riscontrato dette offerte<sup>274</sup>, assicurando il rispetto degli accordi a suo tempo assunti; il tutto senza informare il CdA fino alla seduta del 18/06/2013 (nella quale l'imputato ha reso noto che in data 12/06/2013 era stato notificato un ricorso per sequestro conservativo dalla famiglia Scanferlin per 41.402.000 euro, equivalente al valore delle azioni VB complessivamente dalla stessa detenute).

In data 2/07/2013 il CdA ha poi deliberato (senza alcuna obiezione del Consoli) l'acquisto di 374.991 azioni VB con utilizzo del fondo azioni proprie, così venendo meno all'impegno con Scanferlin.

Il CTP ha inoltre evidenziato che:

- già in due precedenti sedute del 26/03 e del 16/04 del 2013, quando ancora il Consoli non aveva informato il CdA della richiesta avanzata dagli Scanferlin, era stata votata la riallocazione di 239.749 azioni proprie e di 42 mila nuove azioni;

- a monte, nel 2010, il CdA nella seduta del 24 marzo aveva approvato l'ipotesi dell'accordo con gli Scanferlin senza sapere che la Banca avrebbe assunto l'impegno a riacquistare le azioni VB cedute in concambio e in quella del 12 aprile aveva approvato gli accordi raggiunti e sottoscritti il 15 aprile in assenza di specifica informativa in ordine all'impegno al riacquisto.

Le azioni Scanferlin sono poi state oggetto di scomputo dal capitale sociale su richiesta di BCE.

#### 4) Aereo aziendale.

La Banca nel 2007 ha acquistato un primo velivolo, poi sostituito nel 2012 con un nuovo aereo per 7 milioni USD, al netto della permuta col precedente; fino al 2015 sono stati sostenuti costi per un milione di euro annui.

Inoltre, la Banca, pur in assenza di regolare contratto sottoscritto, ha corrisposto alla società Sirio (relativamente al trasporto di persone) 7,6 milioni di euro.

È stato altresì autorizzato da soggetti privi dei relativi poteri il pagamento di fatture per 3,2 milioni di euro per costi diversi dalle ore di volo.

Il CTP, dopo aver ricostruito la gestione delle spese relative all'aereo, ha affermato che l'acquisto del 2012 non corrispondeva ad effettive esigenze aziendali e che le modalità di gestione dell'aereo lasciavano presumere che fossero stati perseguiti interessi diversi a scapito di quelli del patrimonio della Banca<sup>275</sup>.

5) Regalie a rappresentanti di istituzioni o a particolari clienti senza rispetto delle procedure di spesa.

<sup>274</sup> Cfr. offerte irrevocabili di vendita del 26/10/2012 nonché riscontro del 19/11/2012 a firma del Consoli.

<sup>275</sup> Cfr. pp. da 51 a 82.



Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, Consoli era solito effettuare doni a carico della Banca a favore di numerosi soggetti, senza necessariamente rispettare le procedure di spesa.

Di solito, l'AD incaricava il dirigente romano Roselli di acquistare a proprie spese i regali, per poi provvedere a coprire gli oneri dallo stesso sostenuti con rimborsi in busta paga<sup>276</sup>.

I rimborsi sono stati effettuati per 90.703,85 euro nonostante la presenza di varie anomalie ed irregolarità nelle richieste e pur a fronte di giustificativi di spesa non accompagnati da nota mensile sottoscritta.

6) Trafugamento di notizie e documenti da parte di Consoli.

Nella consulenza si dà atto che il Consoli, unitamente ad altri ex dipendenti di VB, si era organizzato "per proporre a terzi l'acquisto della controllata albanese del gruppo VB"<sup>277</sup>.

Nello specifico, il CTP ha rappresentato che era stata rinvenuta della documentazione che attestava il trafugamento di informazioni riservate di proprietà di VB, posteriore rispetto alla fuoriuscita del Consoli dalla banca<sup>278</sup>.

Il 12/12/2015 in particolare il Consoli ha ricevuto da Renato Merlo (dirigente VB dimessosi nel settembre 2015) un mail con acclusa un'elaborazione di dati relativi a VB Albania, con proiezioni economico-patrimoniali fino al 2020, destinata ad accompagnare l'esposizione di un'offerta commerciale.

Inoltre il CTP ha dato atto che in data 1/08/2016 il Consoli aveva parlato al telefono della vendita della banca albanese da parte della nuova proprietà di VB, "facendo riferimento ad amici con i quali avrebbe visto se riusciamo a fare qualcosa"<sup>279</sup>.

Sempre dal controllo della casella di posta<sup>280</sup>:

- è risultato che in data 14/11/2015 Sara Severin<sup>281</sup>, su richiesta del Consoli, aveva inviato una mail a quest'ultimo avente ad oggetto la pratica Olmino sas, riepilogativa della posizione di rischio;

<sup>276</sup> Secondo quanto indicato dal CTP gli acquisti erano effettuati con il benessere di Consoli, allora AD. Cfr. anche controllo straordinario dell'Internal Auditing sui rimborsi "a piè di lista" di Roselli Domenico prot. 138/2016.


<sup>277</sup> Viene fatto riferimento a quanto emerso nell'ambito dei controlli effettuati in ordine alla trasmissione di informazioni riservate attraverso la casella di posta elettronica assegnata al Consoli e reindirizzata a recapiti esterni.

<sup>278</sup> Sul punto si vedano anche il *report Internal Auditing* prot. n. 214/2016 del 14/03/2016 avente ad oggetto l'accertamento straordinario condotto in seguito alla ricezione di informazioni riservate della Banca tramite la casella di posta elettronica aziendale a suo tempo assegnata al Consoli e querele del 22/01/2016 presentata da Veneto Banca S.p.a..

<sup>279</sup> Cfr. p. 86 della seconda relazione.

<sup>280</sup> Sentito in dibattimento, il CTP ha riferito che "Consoli poteva contare su molti collaboratori all'interno della banca disposti a chiudere un occhio sul fatto che non fosse più il direttore generale della banca e continuavano a trattarlo come il loro [...] punto di riferimento di governo e gestionale della situazione. [...] Il dottor De Fonso era stabilmente pronto a collaborare con le iniziative e i desideri del dottor Consoli" (cfr. pp. 80-81 del verbale stenotipico del 28/06/2021).

<sup>281</sup> Addetta ad uno sportello di Padova, già segreteria personale di Consoli. Sul punto si vedano anche *report Internal Auditing* prot. n. 0239/2016 del 24/03/2016; verbale dell'incontro presso l'Internal Auditing con Sara Severin del 15/02/2016; contestazione disciplinare del 4/04/2016 a carico di Sara Severin e successiva giustificazione di quest'ultima sulla contestazione disciplinare del 10/03/2016.



- in data 3/02/2016 il Consoli ha ricevuto da Marc Alexander Courtejoie la fotografia di una pagina del verbale di CdA VB del 18/06/2013 riprodotta sul monitor di un pc e riguardante i rapporti della Banca con il Gruppo Scanferlin.

#### 7) Funzione Information Technology.

Il CTP ha dato conto di aver effettuato uno specifico approfondimento sulla funzione di IT, in quanto durante la sua attività si sono ripetuti episodi di indebito accesso ad archivi riservati e, nello specifico, ai *files* contenenti la documentazione relativa all'azione di responsabilità nei confronti di Consoli (avviata nel gennaio 2016 dall'AD Carrus e dal Presidente Bolla).

Inoltre, erano state poste in essere da parte dei responsabili della funzione delle attività volte ad intercettare talune verifiche effettuate nell'ambito del lavoro di consulenza.

Da detti approfondimenti è emerso che Fabio Momola, ex responsabile della Direzione *Operations* (di cui l'IT era parte integrante), era fortemente legato alla Databiz S.r.l.<sup>282</sup>.

Nell'ambito di controlli effettuati in collaborazione con l'*Internal Auditing*, è emerso che la Databiz era stata destinataria di compensi per 5,24 milioni di euro nel periodo 2013-2015 e che la quasi totalità delle spese (pari al 98%) riguardava centri di responsabilità della Direzione *Operations*; emergendo così uno strutturale conflitto di interessi.

Il CTP ha evidenziato che per Databiz non erano stati garantiti "*il presidio sul processo di selezione del fornitore e sulla relativa contrattualistica, la separatezza e segregazione dei ruoli e delle responsabilità assegnate ai diversi soggetti coinvolti*" né erano state raccolte offerte commerciali alternative e comparabili<sup>283</sup>.

Inoltre non era stato predisposto un contratto quadro con la Databiz o altro tipo di accordo atto a garantire finalità obiettivi e strategie della Banca né era stato definito un preciso *Service Level Agreement* con i parametri di valutazione delle prestazioni erogate dal fornitore<sup>284</sup>.

#### 8) Spese disposte da Consoli.

Il CTP ha fatto infine riferimento ad ulteriori spese disposte da Consoli senza rispettare le normali procedure e/o in assenza di adeguata giustificazione e documentazione.

<sup>282</sup> Trattasi del fornitore esterno dei servizi di consulenza informatica, sviluppo *software* e manutenzione dei programmi. I legami di Momola con la Databiz erano noti all'interno della Banca, ma la concentrazione di poteri in capo allo stesso e la sua persistente fedeltà al Consoli avevano scoraggiato l'assunzione di provvedimenti. Cfr. p. 88 della seconda relazione.

<sup>283</sup> Cfr. p. 89 della seconda relazione.

<sup>284</sup> Il CTP ha infine rilevato che dall'analisi della movimentazione contabile associata al fornitore nel periodo 1/09/2012-30/03/2016, sulla totalità delle registrazioni contabili (5.852.475 euro) è emerso che per circa il 45% (pari a 2.654.856 euro) sussistevano anomalie riconducibili alla documentazione di spese, all'assenza di presidi per limitare il conflitto di interessi, alla sottoscrizione di accordi con il fornitore prima dell'approvazione dello stanziamento di spesa da parte degli organi Delegati e all'esercizio di poteri di autorizzazione alla spesa oltre le facoltà assegnate dalla normativa interna. Cfr. anche verbale dell'incontro di Favetta Mauro con l'*Internal Auditing* del 30/06/2016, dell'incontro di Biasia Francesco presso la Direzione Immobili e Logistica del 28/06/2016 e dell'incontro di Borne Antonio presso la Direzione Immobili e Logistica del 29/06/2016.



In merito al patrimonio artistico della Banca<sup>285</sup>, i processi di spesa delle opere d'arte presentavano gravi e diffuse irregolarità e i prezzi di acquisto, secondo il CTP, destavano serie perplessità (sono risultati pari anche ad un decuplo del valore stimato dalle case d'asta interpellate successivamente per la stima dei beni e spesso superiori anche alle perizie coeve all'acquisto).

È emerso inoltre che nel 2015 il Consoli ha autorizzato il pagamento di una fattura in assenza di qualsivoglia presupposto contrattuale, in favore dell'avv. Ronzani<sup>286</sup>.

Consoli ha altresì disposto il pagamento ad alcuni dirigenti "particolarmente fedeli" di premi non rientranti nei suoi poteri e non portati a conoscenza del CdA<sup>287</sup>.

\*\*\*

## **9. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

### **9.1. La testimonianza del commissario liquidatore Vidau**

Come riportato nel paragrafo n. 1 della presente sentenza, dopo l'infruttuoso tentativo di quotazione presso la Borsa Valori di Milano, in data 25.6.2017 è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa (di seguito LCA) di VB.

All'udienza del 12.7.2021 è stato sentito il teste Giuseppe Vidau, uno dei commissari liquidatori nominati, il quale ha dichiarato che già prima della sua nomina aveva fatto parte del comitato di sorveglianza di VB.

Lo stesso ha sottolineato che la situazione di grave crisi di liquidità della banca, con perdite a bilancio per oltre € 1,5 miliardi, risultava già in maniera eclatante al momento della sua trasformazione in S.p.a. nel 2016, quando i coefficienti patrimoniali erano ormai sotto i limiti minimi di vigilanza.

Ha quindi ricordato che la banca, nel 2017, aveva progettato un piano denominato *Tiepolo*, che prevedeva, tramite garanzie statali, la ristrutturazione dell'istituto con un massiccio aumento di capitale, la cessione del portafoglio dei crediti deteriorati e la fusione con la Banca Popolare di Vicenza; detto piano non si era poi concretizzato, dopo il parere negativo della BCE, a causa dell'appurato stato di dissesto di VB, che era stata quindi posta in liquidazione.

Il patrimonio della banca, come evidenziato dal teste, già a giugno 2017 era negativo per circa € 600 milioni, rispetto a un dato contabile positivo di € 17 miliardi.

Il teste Vidau ha riferito inoltre che, in base ai propri accertamenti, la situazione di crisi della banca risultava irreversibile già al 31.12.2013; ciò nonostante, nei periodi precedenti, gli evidenti

<sup>285</sup> Dalla consulenza risulta che la Banca aveva speso oltre 14 milioni di euro in opere d'arte; quelle dal costo più elevato sono state sottoposte a perizia: Bonhams ha periziato 42 opere e a fronte di un costo di 5.025.055 euro ne ha stimato il valore fra 616 e 964 mila euro; Sotheby's ha periziato 12 opere e a fronte di un costo di 1.250.000 euro ne ha stimato il valore fra 256 e 400 mila euro. Cfr. anche la relazione su opere d'arte allegata alla consulenza (all. n. 8.a.1) ed il focus informativo (all. n. 8.a.2)

<sup>286</sup> La fattura è riferita ad un onorario concordato pari al 2% di 15.000.000 euro; importo corrispondente all'ammontare delle azioni VB acquistate dal Gruppo Naldi, che l'avv. Ronzani aveva messo in contatto con VB.

<sup>287</sup> Viene fatto riferimento ai premi corrisposti a De Fonzo e Roselli per complessivi euro 255 mila. Cfr. anche controllo straordinario *Internal Auditing* prot. n. 847/2015 del 12/04/2016.

segnali del dissesto, benché presenti, non erano stati rappresentati nei dati contabili esposti dalla banca, a causa del mancato rilievo dei rischi sul portafoglio crediti e verso gli azionisti, e di ingiustificate voci di avviamento, iscritte in bilancio per € 1,2 miliardi.

Il teste ha poi sintetizzato l'esito delle verifiche analitiche e le riclassificazioni che ne sono conseguite, relativamente all'esercizio 2013.

In conseguenza di dette valutazioni sono emersi:

- decurtazioni di circa € 1,9 miliardi rispetto al valore di patrimonio netto contabile indicato dalla banca per € 2,9 miliardi;

- quantificazione del *deficit* di capitale primario dell'istituto per almeno € 800/900 milioni, rispetto al dato di soli € 200 milioni indicato a bilancio, risultato sovrastimato di circa 3 punti percentuali.

Si tratta di una condizione patrimoniale talmente negativa che neppure l'esito totalmente positivo dell'aumento di capitale del 2014 avrebbe potuto risolvere<sup>288</sup>.

Il teste ha evidenziato, in particolare:

- il rapporto tra credito deteriorato ed impieghi<sup>289</sup> di VB, che al 31.12.2013, all'esito dell'effettuata riclassificazione, risultava pari al 40% rispetto al dato di bilancio, che lo indicava nel 7%;

- lo scadimento del portafoglio crediti, dovuto all'omessa o inadeguata classificazione dei rischi, con particolare riferimento ai crediti in incaglio, svalutati solo forfettariamente e con tasso dello 0,26%, simile ai crediti *in bonis*;

- la conseguente svalutazione del 70% di tale portafoglio crediti, all'esito delle analitiche valutazioni delle singole posizioni da parte della procedura, con rettifiche per oltre € 280 milioni, anticipate al 2013, rispetto alle appostazioni operate dall'istituto solo nel 2015;

- l'importo di capitale finanziato dalla banca, indicato nel maggio 2016 dalla stessa VB alla CONSOB in € 225 milioni al 31.12.2013 ed in € 297 milioni al 31.12.2014<sup>290</sup>,

<sup>288</sup> Cfr. pp. 24 ss. del verbale stenotipico dell'ud. del 12.7.2021: "[...] consente di affermare con [...] serenità tecnica che al 31.12.2013 la banca è in una situazione di gravissima crisi e questo per l'effetto dell'esistenza, ma non rappresentazione contabile, di rischi di credito molto maggiori di quelli rappresentati, rischi nei confronti degli azionisti non rilevati [...] iscrizioni in bilancio per un miliardo e due che non avevano ragione di essere mantenuti, alla luce delle prospettive dei flussi finanziari della banca, ed altri aggiustamenti di questo tipo [...] dalle nostre ricostruzioni, rispetto a un patrimonio netto contabile di 2 miliardi e nove [...] quantifichiamo rettifiche per circa 1 miliardo e nove [...] in termini di patrimonio di vigilanza l'effetto di questi aggiustamenti ci porta a stimare un deficit sul cosiddetto capitale primario di circa 900 milioni [...] quindi in termini di coefficiente, ratios per intenderci [...] sovrastimato di circa 3 punti percentuali [...]".

<sup>289</sup> In inglese *funding gap*, indice di bilancio sulla solidità finanziaria aziendale, che per le banche fornisce misura e differenza tra valore dei prestiti concessi e l'ammontare della raccolta al dettaglio. Risulta particolarmente significativo in ordine alla rischiosità dell'attività dell'impresa bancaria, prevista e definita dall'art. 10 del TUB: "La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali".

<sup>290</sup> Il riferimento è alla nota 10.5.2016 inviata da VB a CONSOB su specifica richiesta del 3.5.2016 di tale vigilanza, nella quale venivano comunicati i valori cumulativi dei finanziamenti correlati ad acquisti/sottoscrizioni di azioni della banca in tali periodi, indicati precisamente in € 225.549.592 al 31.12.2014; in € 226.215.087 al 31.5.2014 ed in € 297.565.027

- gli ulteriori casi di sottoscrizioni di capitale finanziato emersi dall'esame analitico dei documenti di conto soci e delle istruttorie di fido, operato dalla procedura con conseguente decurtazione del patrimonio di vigilanza per complessivi € 231 milioni al 2013.

A dicembre 2013, dunque, VB aveva di fatto perso la continuità aziendale e non avrebbe più potuto svolgere attività creditizia, ostandovi la condizione patrimoniale, che si attestava sotto i limiti minimi di vigilanza.

Il teste Vidau ha riferito, altresì, che anche dopo l'apertura della liquidazione erano pervenute richieste di risarcimento da parte dei soci e dei clienti della banca, nonostante già nel 2017 fosse stata pubblicata dalla stessa un'offerta pubblica di transazione, il cui costo complessivo era stato valutato in almeno € 248 milioni, riferito ai rischi di contenzioso con gli azionisti VB.

Ha precisato che tale valore era aumentato di altri € 120 milioni a fronte degli ulteriori contenziosi, relativi a soci che non avevano aderito a tale offerta, e che gli accantonamenti conseguenti, riferibili all'anno 2013 e non operati, erano stati quantificati in circa € 370 milioni, importo che portava a valutare del tutto inadeguata l'entità del fondo stanziato per tali rischi dalla banca.

A precise domande, anche della difesa, il teste Vidau ha poi riferito che:

- la relazione dei commissari, ex art. 33 L.F., era stata redatta con ausilio di una società di consulenza appositamente incaricata;

- le analisi, che avevano tenuto conto anche dell'AQR e dell'ispezione svolta dalla BCE nel 2015, avevano sostanzialmente confermato gli esiti e le valutazioni della Banca d'Italia;

- la rettifica del valore degli avviamenti della banca, ridotta ad € 1 miliardo rispetto ad € 1,9 miliardi di bilancio, era dovuta all'utilizzo di criteri di valutazione da parte di VB fondati su proiezioni reddituali e tassi di crescita del tutto irragionevoli, in quanto ipotizzati come sempre crescenti, anche in misura del 100%, e per lo più riferiti alla rete sportelli, che già al 2015 risultava azzerata;

- il valore delle partecipazioni più rilevanti di VB non era stato rettificato, nonostante alcuni esiti liquidatori negativi, tra i quali il teste ha menzionato la vendita della partecipata banca BIM, operata dalla LCA nel 2018, tramite procedura competitiva e su vaglio positivo della BCE, al prezzo di € 25 milioni (oltre a prezzo aggiuntivo sul successivo andamento - c.d. *earn out*; valore ben diverso dalla stima di tale investimento che tra il 2009 ed il 2011 ed ancora nel 2013 vedeva valori di circa € 453 milioni);

- nella relazione inviata dalla LCA alla commissione bicamerale di inchiesta sulle banche era stata esaminata anche il tema delle operazioni di finanziamento all'acquisto azionario; nello

---

al 31.12.2014; documenti prodotti sub nn. 36 e 37 da detta parte civile all'udienza del 15.11.2021. Si veda inoltre quanto riportato nella comunicazione di tale vigilanza a VB sull'avvio del conseguente procedimento sanzionatorio, datata 23.5.2016 prot. n. 47374, e nella relazione dell'ufficio sanzioni CONSOB datata 26.1.2017 prot. 46237; docc. prodotti dal P.M. all'udienza del 31.5.2021.



specifico, erano state evidenziate le indicazioni fornite dalla stessa banca nel 2016 alla BCE, che confermavano l'entità del capitale finanziato e della corrispondente maggior quota di rischio del relativo fondo, che avrebbe dovuto essere appostato a bilancio, al 2013, per circa € 221 milioni (dato confermato dall'esame svolto dalla LCA su tutte le posizioni già vagliate dalla banca, che solo in minima parte risultava decurtato dal patrimonio di vigilanza);

- all'esito delle analisi svolte, erano emerse gravi anomalie anche nella concessione del credito (erogato spesso senza alcuna indicazione di scopo, per attività speculative, senza indicazioni delle fonti di rimborso o con garanzie accompagnate da stime non attendibili) e nella sua gestione (con proroghe degli affidamenti per crediti già scaduti, attuate anche con trasferimento di posizioni creditorie e debitorie da un soggetto/cliente ad un altro);

- l'azione di responsabilità verso gli amministratori VB, compreso il Consoli, deliberata dall'assemblea della banca ed avviata prima della sua messa in liquidazione, vedeva la relativa controversia ancora pendente e coltivata dalla procedura (l'originario *petitum*, pari a circa € 2,3 miliardi era stato però ridotto a circa € 1,3 miliardi, a fronte delle ben ridotte prospettive di effettivo recupero rispetto alle consistenze patrimoniali dei convenuti).

## **9.2. La relazione JNP**

All'udienza dell'8.11.2021 è stata poi prodotta ed acquisita la relazione redatta ex art. 33 L.F. dai commissari liquidatori, datata 28.1.2021, con allegato l'elaborato della società JNP S.r.l., che ha ricostruito le vicende della situazione economico/patrimoniale della banca in maniera conforme alle ulteriori risultanze istruttorie.

Anche per i consulenti della LCA, infatti, al 31.12.2013 il patrimonio di vigilanza di VB era sceso sia sotto al limite minimo imposto dalla vigilanza (pari all'8% di *Total Capital ratio*, come richiesto da Banca d'Italia il 22.2.2012), che a quello del 10,5% richiesto dalla normativa M.U.V./Basilea 3<sup>291</sup>.

In particolare, a seguito di verifica analitica<sup>292</sup>:

- le decurtazioni conseguenti al capitale finanziato sono state quantificate, al 31.12.2013, in oltre € 221 milioni, mentre quelle relative alle rettifiche sui crediti da un minimo di circa € 470 milioni ad un massimo di circa € 548 milioni;

- il patrimonio della banca è risultato pari ad € 720 milioni, misura inferiore del 74,9% rispetto ai dati riportati a bilancio e comunicati alla vigilanza;

- gli effettivi coefficienti di adeguatezza patrimoniale, rispetto a quelli indicati dalla banca, risultavano pari al 3,2% per il *Core Tier 1 ratio* e al 5,4% del *Total Capital ratio* (4 punti percentuali circa in meno di quelli indicati).

La condizione di VB a fine esercizio 2013 è quindi risultata tale da non consentire all'istituto una qualche operatività, per insufficienza del patrimonio di vigilanza<sup>293</sup>, dovuto all'abnorme

<sup>291</sup> Cfr. pp. 168 ss. di tale relazione.

<sup>292</sup> Cfr. tabella 10.1 riportata a p. 171 e tabella 10.2 riportata a p. 174 della relazione.

<sup>293</sup> Cfr. pp. 170 ss. della citata relazione.



entità del *deficit* di mezzi propri della banca e alle palesi irregolarità della gestione di governo societario, che non hanno consentito la tempestiva emersione della situazione, impedendo possibili interventi di risanamento della banca.

Sono anche stati complessivamente quantificati in € 18.046.220 i costi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle varie autorità di vigilanza agli organi amministrativi e di controllo della banca e, in solido con questi, all'intermediario stesso, per le irregolarità riscontrate, riconducibili al 2013<sup>294</sup>.

Nelle conclusioni della relazione, sono state infine indicate le cause della crisi aziendale; in particolare:

- la politica di erogazione e di gestione del credito alla clientela è stata predisposta ed attuata senza criteri di necessaria prudenza, senza idonee garanzie o con garanzie non adeguatamente valutate né aggiornate, senza tempestivi controlli e conseguenti valutazioni dei profili di deterioramento degli affidamenti concessi; le posizioni non sono state correttamente classificate e non sono state operate le dovute rettifiche di valore; al contrario, sono stati erogati nuovi affidamenti o disposti rinnovi di quelli esistenti, al fine di occultare o procrastinare nel tempo l'emersione delle posizioni già da tempo in manifesta sofferenza;

- la determinazione del prezzo delle azioni è stata fondata su piani aziendali adottati nel periodo 2010/2013 con criteri e ipotesi di crescita del tutto irragionevoli rispetto alla reale condizione della banca, che presentavano rilevanti scostamenti rispetto ai risultati effettivi; ne è derivata una crescita sempre maggiore, fino al picco pari ad € 40,75 per azione nel 2013 (valore divenuto pressoché nullo, ovvero pari ad € 0,10 già nel 2015);

- le operazioni di acquisto e vendita delle azioni sono state attuate anche con finanziamenti e in alcuni casi sono state accompagnate da iniziative di stimolo all'acquisto del titolo (quali, ad esempio, gli impegni al riacquisto di azioni e gli accordi di rendimento garantito), finalizzate a mantenerne il valore in maniera del tutto sovrastimata;

- la misura del fondo rischi era sottostimata, con accantonamenti del tutto inferiori rispetto all'ammontare dei reclami e dei contenziosi già in essere, come appurato dai commissari e con riferimento a fatti pregressi<sup>295</sup>.

Per quanto attiene, in particolare, alla tematica dell'erogazione e della gestione del credito, l'analisi svolta sulle pratiche<sup>296</sup>, tenendo conto dei metodi valutativi adottati e delle variazioni nel frattempo intervenute, ha fatto emergere rilevanti anomalie.

Sono emerse in particolare:

- stime esorbitanti dei beni dati in garanzia reale o prolungata mancanza delle medesime;

<sup>294</sup> Cfr. tabella 9.37 riportata a pag. 166 della relazione.

<sup>295</sup> Cfr. p. 111 e relativa tabella 8.1 della relazione.

<sup>296</sup> Vedasi quanto esposto da pag. 166 e ss., con riepilogo al punto 6.16 e ss., nella relazione JNP allegata alla menzionata relazione



- omesse rivalutazioni dei *rating* dei soggetti debitori, e loro mantenimento per lungo tempo in classificazioni non più corrispondenti alle reali possibilità di recupero, senza tener conto delle segnalazioni relative a tali soggetti e posizioni già presenti nella centrale rischi;
- numerose proroghe di affidamenti, concesse a fronte di progressivi deterioramenti delle esposizioni, motivate solo dalla necessità di garantirne la permanenza *in bonis*;
- erogazione di nuovi finanziamenti finalizzati a coprire già avvenuti sconfinamenti ed evitare la riclassificazione in termini peggiorativi delle posizioni;
- modifica di iniziali accordi sulle scadenze dei rimborsi, con loro previsione in unica soluzione, al solo fine di evitare l'emersione delle sofferenze;
- l'adozione di metodo forfettario di svalutazione delle posizioni ad incaglio, con percentuali del tutto inadeguate in quanto corrispondenti a quelle adottate per i crediti *in bonis*;
- sopravvalutazione degli avviamenti, successivamente svalutati per l'80% e il cui valore è stato azzerato nell'esercizio 2015.

Rispetto ai dati contabili e alle comunicazioni inviate alla vigilanza, sono emerse svalutazioni<sup>297</sup> in misura del 56% per i crediti in sofferenza e del 30% per quelli ad incaglio.

In ordine alle posizioni dei soci e dei clienti VB per cui è stata rilevata una significativa correlazione tra finanziamento ed acquisto/sottoscrizione del titolo azionario, sono emerse decurtazioni in misura corrispondente a quanto già riscontrato dagli accertamenti ispettivi di Banca d'Italia, BCE e CONSOB, nonché dalle valutazioni espresse dal consulente tecnico dell'accusa.

Ulteriore riscontro è pervenuto dalla stessa banca, in specie dalle verifiche ed accertamenti operati, su incarico della stessa VB, dalla società di revisione *Pricewaterhousecoopers S.p.a.*<sup>298</sup>.

Le complessive rettifiche conseguenti all'operato dei commissari liquidatori ed il loro impatto sul patrimonio della banca, come detto riferite all'esercizio 2013, sono risultate pari ad un importo compreso tra un minimo di € 470.463.000 ed un massimo di € 548.771.000 di decurtazione<sup>299</sup>.

La condizione di VB, così appurata e riferita al 31.12.2013, in termini reali grandemente difforme dai dati di segnalazioni alla vigilanza, è risultata poi rilevante anche in relazione alle iniziative di rafforzamento patrimoniale dell'istituto, come già cennato sollecitate dalla vigilanza, ed in particolare riguardo all'aumento di capitale operato nel 2014.

Come già in precedenza evidenziato, all'esito delle valutazioni condotte in sede di CA<sup>300</sup>, il deficit patrimoniale di VB era stato quantificato in € 583 milioni, con riduzione al 5,4% del rapporto tra capitale primario e attività ponderate per il rischio (*Total Capital ratio*), sotto il limite minimo dell'8%.

<sup>297</sup> Cfr. p. 150 ss. della consulenza JNP allegata alla menzionata relazione.

<sup>298</sup> Cfr. rapporto datato 27.3.2015 - doc. 38 prodotto dalla parte civile CONSOB all'udienza del 15.11.2021.

<sup>299</sup> Cfr. tabella 6.232 della relazione JNP allegata alla menzionata relazione.

<sup>300</sup> Cfr. relazione acquisita all'udienza 14.6.2021.

La conseguente carenza patrimoniale è stata ritenuta colmabile con le misure di rafforzamento patrimoniale già decise da VB, su impulso della vigilanza, all'esito delle ispezioni del 2013, consistite nella conversione di prestiti subordinati e nell'aumento di capitale.

Si tratta di operazioni previste ed attuate nell'estate 2014 per un importo complessivo di circa € 738 milioni e che, nell'ottica del CA, avrebbero consentito di superare, seppur in misura molto ridotta, gli imposti *ratios* (precisamente per € 155 milioni quanto al requisito minimo di fondi propri, e per € 24 milioni rispetto allo scenario c.d. *avverso* valutato negli svolti *stress test* della detta C.A.).

La condizione di perdita di continuità aziendale, risalente al 31.12.2013, ove tempestivamente rilevata e comunicata, avrebbe reso vana l'incidenza di tali misure e portato la vigilanza ad adottare ben diversi e più stringenti provvedimenti<sup>301</sup>.

\*\*\*

## **10. LE DIFESE DELL'IMPUTATO**

L'imputato ha respinto ogni addebito sulla base di una molteplicità di argomenti.

### **10.1. Mancata addebitabilità delle condotte contestate**

La difesa ha negato, in primo luogo, la attribuibilità delle condotte contestate all'odierno imputato, evidenziando che:

a) le comunicazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza consistono in flussi informativi generati automaticamente da appositi *software*, che aggregano e veicolano dati di bilancio senza alcun intervento materiale da parte di un operatore<sup>302</sup>;

b) a differenza della analoga vicenda processuale relativa alla Banca Popolare di Vicenza, l'istruttoria non aveva fatto emergere alcuna prassi aziendale, ideata o comunque nota alla dirigenza, finalizzata a favorire le operazioni c.d. "bacciate" o ad ostacolare l'emersione in bilancio delle partite deteriorate;

c) non vi erano elementi per attribuire al Consoli le operazioni contestate, neppure le pratiche di fido Lazzaro Immobiliare, Gruppo Leccese e Immobiliare Annapaola - che sarebbero state approvate, nonostante il parere critico degli analisti, perché relative a clienti "noti alla direzione" - atteso che, in questi casi, come anche nell'operazione *Airth Castle Limited*, il credito non era stato erogato da VB, ma da altri istituti del gruppo;

<sup>301</sup> Cfr. art. 53, comma III (dal 2015 53 bis) T.U.B.. In ordine all'aumento di capitale VB del 2014, vedasi dichiarazioni dei testi Barbagallo e Parascandolo, sentiti all'udienza del 10.9.2021, in particolare il secondo: "[...] certamente non avremmo potuto rilasciare l'autorizzazione nei termini in cui è stata fatta, questa proprio non era materialmente possibile. Sarebbe stato *contra legem*".

<sup>302</sup> Si vedano sul punto le dichiarazioni rese all'udienza del 15.11.2021 dal teste Mario Cassano, dirigente della Direzione Contabilità e Bilancio Fiscale VB, da cui dipendeva l'Ufficio Segnalazioni di Vigilanza, il quale ha spiegato che le segnalazioni statistiche (mensili) e prudenziali (trimestrali) alla Banca d'Italia erano sostanzialmente frutto di elaborazioni automatizzate dei dati di bilancio, che viaggiavano verso l'Autorità di Vigilanza seguendo canali appositamente autorizzati (c.d. "puma"). Lo stesso ha precisato che l'Ufficio Segnalazioni di Vigilanza interveniva materialmente nel solo caso in cui gli uffici operativi o la Banca d'Italia avessero segnalato delle distonie tra i dati comunicati. Un controllo analitico, infatti, non sarebbe stato possibile, vista l'enorme quantità di dati trattati.

d) in ogni caso, il processo del credito non consentiva un intervento diretto da parte dell'AD/DG, atteso che il gestore della pratica era sempre un addetto alla filiale e un eventuale parere contrario di un organo intermedio<sup>303</sup> avrebbe impedito alla pratica di giungere all'organo deliberante<sup>304</sup>;

e) gli ispettori della Banca d'Italia e il consulente tecnico del P.M. avevano enfatizzato il ruolo egemone dell'imputato all'interno dell'istituto di credito sulla base di asserzioni false<sup>305</sup> o prive di riscontri<sup>306</sup>, al solo fine di difendere il proprio operato e occultare le mancanze sia della vigilanza cartolare che di quella ispettiva;

f) il consiglio di amministrazione della banca, a differenza di quanto riportato nei vari verbali ispettivi, era sempre stato composto da persone di alto profilo culturale e professionale<sup>307</sup>;

g) ai pari dei consiglieri di amministrazione, anche i dirigenti delle strutture operative avevano ampia esperienza e competenza in materia bancaria, essendo stati reclutati dai principali istituti di credito italiani, come Unicredit e Intesa San Paolo<sup>308</sup>;

h) i dirigenti escussi in dibattimento avevano negato qualsiasi tipo di influenza indebita da parte dell'imputato sul loro lavoro<sup>309</sup>;

<sup>303</sup> Che, in senso ascendente rispetto alla filiale, poteva essere l'Area, la Direzione Territoriale, la Direzione Crediti e il Consiglio di Amministrazione.

<sup>304</sup> In ordine alla struttura del processo del credito si vedano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni rese all'udienza del 18.10.2021 dall'ex responsabile della Direzione Crediti Enrico Baretta, o all'udienza del 12.7.2021 dall'ex Direttore Territoriale Marco Maffei o alle udienze del 8.11.2021 e del 22.11.2021 dalle ex Capo Area Katia Visentin e Michela Sartor. Sul punto, si veda anche la consulenza del prof. Francesco Busato che, all'udienza del 3.12.2021, ha meticolosamente ricostruito la struttura e il funzionamento di VB, al fine di dimostrare, stante la complessità degli uffici e dei processi, la non ragionevolezza dell'ipotesi accusatoria secondo la quale l'imputato avrebbe potuto determinare da solo il funzionamento della banca.

<sup>305</sup> Il riferimento è alla deposizione del teste De Varti, che, secondo la difesa: ha definito l'imputato "il Manovratore", senza che dall'istruttoria sia emersa alcuna attività di indebita influenza del medesimo sull'operato dei suoi sottoposti; ha riferito, in maniera non credibile, stante la posizione di debolezza del vigilato rispetto al vigilante, di essere stato minacciato dall'imputato, in corso di ispezione.

<sup>306</sup> La difesa ha evidenziato che il consulente del P.M., in dibattimento, non era stato in grado di riferire i nomi dei dipendenti di VB che sarebbero sfilati dinanzi a lui per rappresentare le sopraffazioni e gli abusi subiti dall'ex A.D., né di indicare le pratiche di fido riportanti la dizione "cliente noto all'A.D."

<sup>307</sup> A titolo esemplificativo: l'ex Pres. Trinca è un commercialista, ex parlamentare, ex componente del comitato esecutivo ABI, con ampia esperienza bancaria; l'ex V. Pres. Antiga era un noto imprenditore, così come Zoppas e l'ex V. Pres. Vardanega; Cerchiai è un top manager del settore assicurativo; Gallina è un commercialista; l'ex Pres. Favotto era professore ordinario all'Università di Padova. Vardanega, peraltro, si era opposto a Consoli su temi rilevanti come la svalutazione degli avviamenti e la fissazione del prezzo delle azioni, dimostrando piena autonomia e competenza.

<sup>308</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, a Enrico Baretta, assunto nel 2009 come responsabile Audit e poi nominato direttore territoriale e responsabile della Direzione Crediti o al responsabile della Direzione Risorse Umane Antonio Bortolan o al direttore di filiale Fabio Bortolini.

<sup>309</sup> Il riferimento è ai già citati Baretta, Bortolan, Monesi, ma anche a Fabrizio Mora, già Capo Area, Direttore Territoriale e Direttore Corporate a Montebelluna, sentito all'udienza del 11.10.2021, e a Sergio Dal Piaz, predecessore di Baretta all'Audit, sentito all'udienza del 25.10.2021, i quali hanno in generale riferito una scarsa presenza dell'imputato presso i comitati crediti e commerciale, dove le figure di riferimento erano i condirettori generali Romeo Feltrin e Mosè Fagiani.



i) le interlocuzioni tra l'imputato e i dirigenti, emerse nel corso dell'istruttoria<sup>310</sup>, erano fisiologiche e strettamente connaturate all'esercizio delle funzioni dell'AD/DG;

l) l'imputato, dopo la lettera del Governatore della Banca d'Italia del 6.11.2013, era rimasto in VB, seppur con diverso incarico, su esplicita richiesta della Vigilanza ed, in particolare, di Carmelo Barbagallo, in quanto una rottura traumatica sarebbe stata dannosa per la banca;

m) la separazione della direzione generale dal consiglio di amministrazione era stata fatta proprio per rafforzare il ruolo del consiglio ed attuare le raccomandazioni della Banca d'Italia, che, infatti, nulla aveva eccepito sino all'intervento della BCE, che l'8.4.2015, dopo la perquisizione della sede di VB da parte della Guardia di Finanza, aveva preteso la testa del Consoli.

### **10.2. Le difese in ordine capo n. 1 dell'imputazione**

La difesa ha fortemente contestato la consistenza dei fenomeni del finanziamento destinato all'acquisto di azioni proprie e delle svalutazioni sui crediti deteriorati risultanti dal capo di imputazione, che ha sostanzialmente recepito le conclusioni del consulente tecnico dott. Terrinoni.

#### **10.2.1. Le Operazioni c.d. bacciate**

La difesa ha evidenziato, in primo luogo, che all'epoca dei fatti per cui si procede il finanziamento erogato dalla banca per l'acquisto di azioni proprie costituiva un fenomeno poco noto, che è stato approfondito dalla Banca d'Italia e dalla BCE proprio in occasione delle verifiche ispettive a VB e alla Banca Popolare di Vicenza.

Tale circostanza, unitamente alla natura ultra-specialistica della materia e all'assenza, da un lato, di consolidati orientamenti giurisprudenziali e, dall'altro, di univoche metodologie di vigilanza, avrebbe generato una notevole confusione, evidenziata dai difformi risultati delle analisi degli ispettori e del consulente del P.M.<sup>311</sup>.

L'attendibilità di tali dati è stata, quindi, contestata sulla base della consulenza del prof. Paolo Gualtieri, il quale, all'udienza del 3.12.2021<sup>312</sup>, premesso che l'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie non è vietata e che, nelle banche popolari, non è infrequente che i soci siano anche affidati, ha evidenziato che la disciplina vigente al momento delle condotte contestate<sup>313</sup> imponeva all'istituto di credito di dedurre dal patrimonio di vigilanza solo il

<sup>310</sup> Si pensi alle mail intercorse tra Marcolin e Consoli sulle osservazioni mosse da Vardanega alla bozza del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale.

<sup>311</sup> La seconda ispezione del 2013 della Banca d'Italia, infatti, aveva rilevato circa 157 milioni di euro di operazioni bacciate al 31.3.2013, confermate dalla BCE solo per circa 59 milioni ed elevate dal consulente del P.M., al 31.12.2013, a circa 430 milioni di euro. Analogamente, in relazione all'aumento di capitale, mentre l'*Internal Audit* ad agosto del 2014 aveva rilevato circa 2,8 milioni di euro di bacciate, la BCE, nel corso dell'ispezione del 2015, ne aveva individuate circa 23 milioni.

<sup>312</sup> Alla medesima udienza è stata acquisita la relazione del consulente.

<sup>313</sup> Titolo I, capitolo 2, sezione II, paragrafo 7 della circolare 263/2006 della Banca d'Italia, secondo cui: "La Banca d'Italia autorizza: - il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della banca di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione; - il rimborso/riacquisto anticipato da parte della banca di passività subordinate di propria emissione. L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da



controvalore delle azioni di nuova emissione, sottoscritte da soggetto finanziato con atto coordinato per tempi e importi<sup>314</sup>.

Il consulente, in prima battuta ha criticato la scelta metodologica, adottata sia dagli organi di vigilanza che dal consulente del P.M., di analizzare il fenomeno non solo in sede di emissione di nuove azioni, ma anche in relazione alla circolazione delle stesse sul mercato secondario.

Il prof. Gualtieri, sul punto, ha posto particolare attenzione sia alla lettera della circolare n. 263/2006, che faceva esplicito riferimento ai soli strumenti di capitale emessi dalla banca, che alla ratio della disciplina prudenziale, che, mirando ad assicurare l'effettività del patrimonio

*parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione. Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di rimborso/riacquisto è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. La banca valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2-sexies del TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2-bis, lett. l del TUF). La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario. In tale ambito, la Banca d'Italia tiene conto di tutte le seguenti condizioni: a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza non scende al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia; b) l'operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l'adeguatezza della posizione di liquidità. In ogni caso la Banca d'Italia può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente o che l'eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve). La banca può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione. In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione. Le quote, a qualunque titolo detenute dalla banca, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate. Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento. Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione".*

<sup>314</sup> In senso conforme, si veda anche la deposizione resa all'udienza dell'11.10.2021 dal teste Philipp Fabbio, prof. ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Reggio Calabria, il quale, nel 2015, ha reso un parere a VB in ordine alle operazioni baciate, evidenziando che ai fini della loro scomputabilità dal patrimonio di vigilanza erano necessari: a) un collegamento funzionale tra il finanziamento e l'acquisto; b) la conoscibilità da parte della banca della destinazione del finanziamento all'acquisto di azioni (desumibile, ad es., dalla vicinanza temporale dell'operazione di finanziamento all'acquisto, dalla corrispondenza degli importi, dalla tipologia di finanziamento, dalla valutazione del merito creditizio, dalle condizioni di finanziamento).

(quale presidio a tutela di depositanti e creditori), richiedeva che le azioni di nuova emissione fossero interamente pagate, al fine di evitare il rischio di annacquamento del capitale.

Rischio che non si poteva configurare nella diversa ipotesi di finanziamento erogato per l'acquisto delle azioni sul mercato secondario, in quanto, in questo caso, i titoli erano stati interamente pagati dal primo sottoscrittore e, pertanto, non doveva essere operato alcuno scomputo dal patrimonio di vigilanza, a meno che l'acquirente finanziato fosse privo di merito creditizio e la banca avesse assunto un rischio su se stessa, potendo fare affidamento sulle sole azioni proprie a titolo di garanzia.

La seconda critica ha, invece, riguardato il c.d. atto coordinato, atteso che, per poter scomputare le azioni sottoscritte col sostegno finanziario della banca, sarebbe stato necessario verificare non soltanto la prossimità temporale tra l'erogazione del fido e la sottoscrizione, ma anche la compatibilità degli importi, mentre sia gli ispettori che il consulente del P.M. avevano ritenuto scomputabili anche azioni sottoscritte/acquistate da soci che avevano ricevuto affidamenti diversi anni prima<sup>315</sup>, per importi enormemente superiori al controvalore della partecipazione<sup>316</sup>.

Il consulente, premesso di non aver potuto effettuare verifiche analitiche a causa dell'assenza in atti delle singole pratiche di fido e che l'unica pratica che riportava espressamente l'indicazione della destinazione del finanziamento all'acquisto della partecipazione azionaria era quella di Folco Finanziaria<sup>317</sup>, ha quindi sottolineato il rilevante margine di discrezionalità lasciato agli ispettori nell'intercettare il fenomeno di cui si tratta, tant'è vero che, in occasione dell'ispezione alla Banca Popolare di Vicenza, il team ispettivo aveva adottato una nota metodologica molto diversa rispetto a quella predisposta per VB<sup>318</sup>.

Lo stesso, partendo dai risultati dell'analisi della BCE (condotta nel 2015 sulla base del regolamento CRR, entrato in vigore l'1.1.2014)<sup>319</sup>, ha dunque concluso che una rigorosa

<sup>315</sup> Alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza del 17.9.2021 dal teste Massimo Malvestio, il quale ha rappresentato che le azioni VB, all'inizio degli anni 2000, erano particolarmente ambite in quanto garantivano un rendimento pari al 2%, la difesa ha criticato l'ampliamento dell'orizzonte temporale di riferimento da parte degli ispettori perché non era verosimile che, prima del 2013, quando la richiesta delle azioni era superiore agli ordini di vendita, la banca dovesse ricorrere alle baciute per favorire la circolazione delle stesse.

<sup>316</sup> Il riferimento è, a titolo meramente esemplificativo: all'Oleificio Mediopiave, una delle 16 posizioni esaminate dalla Guardia di Finanza, che era affidato da anni per oltre 2 milioni di euro ed aveva acquistato circa 120.000 euro di azioni VB tra il 2005 e il 2006; a Martino Ivana, che aveva effettuato un concambio azionario in occasione dell'acquisizione di BIM da parte di VB. La difesa ha evidenziato, altresì, che i grandi azionisti escussi in dibattimento avevano escluso, in maniera più o meno netta, di avere acquistato o sottoscritto azioni col sostegno finanziario della banca (cfr. dichiarazioni di Francesco Celentano ud. 4.10.2021, Giorgio Batacchi ud. 11.10.2021, Rino Mastrotto e Francesco Biasia ud. 18.10.2021, Arrigo Buffon e Diego Carraro ud. 25.10.2021 e Oscar Marchetto ud. 22.11.2021).

<sup>317</sup> Posizione scomputata dal patrimonio di vigilanza dalla Banca d'Italia e ricomputata dalla BCE.

<sup>318</sup> Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.6.2021 dal teste Fabio Turcato e all'udienza del 24.9.2021 dal teste Emanuele Gatti i quali hanno riferito che nel caso della Popolare di Vicenza erano stati analizzati solo i nuovi affidamenti o gli ampliamenti degli affidamenti esistenti e che lo scomputo del controvalore delle azioni finanziate era stato accompagnato dallo scomputo del relativo RWA.

<sup>319</sup> Il consulente ha riferito di non aver potuto esaminare la consulenza JNP, allegata alla relazione dei commissari liquidatori, in quanto prodotta dal P.M. solo in data 8.11.2021.



applicazione della disciplina vigente al momento dei fatti contestati, cioè la citata circolare n. 263/2006, avrebbe dovuto portare all'esclusione della scomputabilità degli acquisti finanziati sul mercato secondario, con conseguente riduzione delle operazioni bacciate a circa 53 milioni di euro, a cui dovevano essere sommati circa 5 milioni di euro di impegni al riacquisto efficaci al 31.12.2013<sup>320</sup> e 2,8 milioni di euro di azioni finanziate in sede di aumento di capitale<sup>321</sup>, per un totale di circa 60 milioni di euro su un patrimonio di oltre 2 miliardi di euro.

Ne consegue un fortissimo ridimensionamento del fenomeno, che non consentirebbe di ritenere integrato alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia o, in ogni caso, di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato.

#### **10.2.2. La situazione del portafoglio crediti**

Valutazioni analoghe a quelle svolte nel paragrafo precedente, in ordine al mutamento del contesto normativo di riferimento e agli ampi margini di discrezionalità e opinabilità rimessi ai team ispettivi, sono state svolte dalla difesa, sempre sulla base della consulenza del prof. Gualtieri, con riferimento alle svalutazioni sui crediti deteriorati.

Anche in questo caso, infatti, il punto di partenza delle deduzioni difensive è costituito dalla disparità dei numeri risultanti dalle varie analisi effettuate dalla vigilanza e dal consulente del P.M.<sup>322</sup>, il cui operato è stato fortemente censurato per la scelta di anticipare al 2013 anche le svalutazioni degli anni 2014 e 2015, non avendo rilevato all'interno delle pratiche di fido eventi significativi che potessero giustificare le riclassificazioni operate successivamente dalla banca.

Il prof. Gualtieri, premesso ancora una volta di non aver potuto effettuare alcuna verifica sui calcoli del dott. Terrinoni, a causa della mancata allegazione delle pef alla consulenza, ha evidenziato che non solo le medesime pratiche esaminate dal consulente del P.M. erano state valutate, con diverso esito, dalla Banca d'Italia e dalla BCE, ma soprattutto che l'anticipazione al 2013 di tutte le svalutazioni sui crediti operate da VB nel triennio 2013-2015 avrebbe reso i dati della banca del tutto incoerenti con l'andamento del sistema creditizio.

Partendo da dati tratti dal sito istituzionale della Banca d'Italia, infatti, il consulente della difesa ha sottolineato che, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, poi evoluta in crisi economica, le partite deteriorate di sistema sono cresciute progressivamente, raggiungendo il picco nel 2016<sup>323</sup>, salvo poi stabilizzarsi fino al 2018, quando è iniziata una fase discendente. In tale contesto, ad opinione del prof. Gualtieri, le valutazioni del consulente del P.M. non potevano

<sup>320</sup> L'impegno assunto in favore della famiglia Scanferlin, dunque, non sarebbe dovuto essere scomputato poiché divenuto vincolante per VB solo nel corso del 2014.

<sup>321</sup> Cioè quelle rilevate dall'*Internal Audit*.

<sup>322</sup> A fronte di circa 349 milioni di euro di rettifiche indicate dalla Banca d'Italia all'esito della seconda ispezione del 2013, infatti, l'AQR del 2014, condotto dalla BCE sulla base del regolamento CRR, aveva fatto emergere 276 milioni circa di ulteriori rettifiche al 31.12.2013, mentre il consulente del P.M. aveva quantificato le svalutazioni in 1 miliardo e 131 milioni di euro, a cui andavano sommati accantonamenti per rischi operativi per oltre 185 milioni di euro.

<sup>323</sup> Quadruplicando tra il 2014 e il 2015.



essere condivise, atteso che l'anticipazione al 2013 di tutte le svalutazioni del triennio 2013-2015 avrebbe reso VB la banca con la migliore *performance* del sistema italiano.

La difesa ha inoltre contestato il pieno recepimento, nell'ipotesi accusatoria, delle maggiori perdite sui crediti emerse al 31.12.2013 a seguito dell'AQR, che, come evidenziato dai testi Corradino e Giannattasio, oltre ad essere stato condotto sulla base di regole innovative, costituiva un esercizio di natura prudenziale, i cui risultati non erano destinati ad essere automaticamente recepiti nei bilanci delle banche, tanto che la BCE aveva specificato che solo 23 milioni di euro circa delle rettifiche richieste, su un totale di circa 276 milioni, erano addebitabili a violazioni di principi contabili.

Stante la netta differenza tra principi contabili<sup>324</sup> e prudenziali ed escluse le proiezioni statistiche, dunque, al 31.12.2013, in aggiunta a quanto rilevato dalla seconda ispezione della Banca d'Italia, a VB potevano essere richieste rettifiche per soli 23 milioni su un portafoglio crediti da 27 miliardi di euro.

La difesa ha contestato, altresì, la quantificazione dei rischi legali operata dal consulente tecnico del P.M., che ha individuato 130 milioni circa di ulteriori rettifiche<sup>325</sup>, facendo scorretta applicazione dei principi contabili<sup>326</sup>, per cui, al fine degli accantonamenti, non è sufficiente l'esistenza di un rischio, occorrendo una obbligazione attuale di valore stimabile, che si ha solo a seguito di citazione in giudizio o quanto meno di proposizione di un reclamo.

Anche in relazione alle rettifiche sui crediti, dunque, i numeri sarebbero talmente ridotti da non consentire di ritenere integrati i delitti contestati ed, in particolar modo, il reato di ostacolo alla Banca d'Italia.

### **10.2.3. Il contesto di riferimento**

Ad opinione della difesa, peraltro, l'operato dell'odierno imputato non può essere valutato senza considerare la situazione di particolare crisi economica successiva al 2008, la rapida crescita per linee esterne del gruppo VB, che ha imposto continui adattamenti delle strutture operative, nonché il radicale mutamento dell'atteggiamento degli organi di vigilanza, che sino al 2012 avevano considerato VB un operatore di primario *standing*<sup>327</sup>, idoneo ad assorbire e

<sup>324</sup> Ad opinione della difesa, detti principi, la cui applicazione implica necessariamente apprezzamenti di natura valutativa che possono essere censurati solo in caso di macroscopico errore, sono stati ben governati da VB, come dimostrato non solo dal ridotto numero di rettifiche richieste dalla BCE per la loro violazione, ma anche dalla costante asseverazione dei bilanci da parte della società di revisione, nel caso specifico Pricewaterhousecoopers s.p.a., uno dei principali operatori a livello globale.

<sup>325</sup> Di cui 58 milioni circa per rischio di soccombenza e 75 milioni circa per i rischi connessi agli scavalcamenti nell'esecuzione degli ordini di vendita delle azioni.

<sup>326</sup> IAS 34 par. 14: *Un accantonamento deve essere rilevato quando: a) un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.*

<sup>327</sup> Sul punto il teste De Polis, all'udienza del 10.9.2021, ha precisato però che VB non era considerata da Banca Italia operatore di primario bensì di adeguato *standing*.



risanare istituti in difficoltà come la Banca Popolare di INTRA<sup>328</sup>, salvo poi declassarlo improvvisamente, a seguito di ispezioni sempre più aggressive, finalizzate a favorirne l'integrazione con altri istituti, in *primis* la Banca Popolare di Vicenza, come riferito all'udienza del 5.7.2021 dal teste Trinca e confermato dai testi De Polis e Barbagallo all'udienza del 10.9.2021.

### **10.3. Le difese in ordine capo n. 2 dell'imputazione**

Quanto al capo n. 2), premesso che lo stesso si componeva di due fatti distinti, la difesa ha contestato, in primo luogo, la genericità o comunque la scarsa intellegibilità della prima parte della contestazione, che faceva riferimento ad una serie eterogenea di fenomeni (raccolta di manifestazioni di interesse, lettere di garanzia e promesse di indennizzo) e recava un dato numerico dei finanziamenti erogati per favorire la sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2014<sup>329</sup>, che non trovava alcun riscontro nelle relazioni dei team ispettivi di Banca Italia, BCE e CONSOB.

Ha sottolineato, in particolare, che tale dato era stato tratto dal *file* del 5.8.2014 rinvenuto dalla Guardia di Finanza all'interno del *computer* di Francesca Quadrio<sup>330</sup>, dipendente di Massimo Lembo presso la direzione *Compliance*, la quale, però, all'udienza del 12.7.2021, aveva spiegato che il foglio *excel*, formato nell'ambito del monitoraggio sull'andamento dell'aumento di capitale, indicava semplicemente l'ammontare complessivo degli sconfinamenti da parte dei sottoscrittori, che però non coincideva necessariamente con le c.d. operazioni bacciate. Per intercettare i finanziamenti destinati all'acquisto di azioni, infatti, era necessario esaminare gli estratti conto dei clienti e verificare l'utilizzo in concreto del fido, non potendosi escludere a priori che gli stessi, pur avendo degli sconfinamenti in corso, avessero aderito all'aumento di capitale avvalendosi di risorse proprie.


Verifica che è stata fatta, nell'immediatezza dell'aumento di capitale, dalle funzioni *Compliance* e *Internal Audit*, che hanno rilevato solo 1,9 milioni di euro di azioni sottoscritte mediante utilizzo di fidi, e successivamente dalla BCE, che, applicando una nuova metodologia, ha elevato il dato sino a 22 milioni di euro circa, comunque ben lontano dai contestati 95 milioni di euro.

La difesa, al fine di evidenziare l'efficienza dei controlli posti in essere, ha sottolineato altresì che l'operazione di aumento di capitale era stata svolta sotto uno stringente monitoraggio non solo delle strutture operative, ma anche del collegio sindacale presieduto da Marcello Condemi, che, travalicando i limiti dei propri poteri, aveva più volte convocato i dirigenti delle varie funzioni coinvolte, creando evidenti attriti con il consiglio di amministrazione e la direzione

<sup>328</sup> Come evidenziato dal teste Giuseppe Grassano all'udienza del 11.10.2021.

<sup>329</sup> Si fa riferimento al seguente inciso contenuto nel capo n. 2 dell'imputazione: "95 milioni di euro, di cui 37,197 milioni di euro relativi a sottoscrizioni di azioni effettuate mediante risorse rivenienti dall'utilizzo di fidi preesistenti concessi ai clienti".

<sup>330</sup> Documento prodotto dal difensore di parte civile, avv. Fadalti, all'udienza del 12.7.2021.



generale, e imposto il divieto assoluto di utilizzare finanziamenti per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, che era stato superato solo grazie ad un parere legale dello Studio Chiomenti, che aveva evidenziato i rischi legali legati ad una tale scelta, considerato che molti soci, che godevano del diritto di opzione, erano anche affidati.

Quanto alla seconda parte del capo n. 2, basata sul contenuto della nota di risposta alla CONSOB del 29.8.2014, la difesa, prescindendo dalla discussione interna su chi avrebbe dovuto sottoscriverla<sup>331</sup> e dall'individuazione dell'autore materiale della stessa<sup>332</sup>, ne ha sostenuto la piena aderenza alla realtà, atteso che in essa si dava atto del divieto di erogazione di fidi finalizzati alla sottoscrizione, come da nota operativa del 29.7.2014, del continuo monitoraggio del fenomeno del sostegno finanziario ai sottoscrittori, nonché dei risultati marginali delle analisi effettuate a campione<sup>333</sup> dalle funzioni di controllo, che, inclusi i casi dubbi, avevano rilevato solo 2,9 milioni di bacciate su un aumento di capitale da circa 500 milioni di euro<sup>334</sup>.

Anche in relazione al capo n. 2 dell'imputazione, dunque, si è contestata la sussistenza dei fatti ascritti o, in ogni caso, il raggiungimento della piena prova dell'elemento soggettivo dei reati in capo all'imputato.

#### **10.4. Le difese in ordine capo n. 4 dell'imputazione**

Per quanto concerne il falso in prospetto, la difesa ha evidenziato: che l'aumento di capitale era stato imposto dalla Banca d'Italia con la nota del 6.11.2013; che il prospetto informativo era stato redatto dallo Studio Chiomenti; che tutti i fattori di rischio legati all'adesione all'aumento di capitale erano stati ben evidenziati nel documento di registrazione, nella nota informativa e nella nota di sintesi<sup>335</sup>; che il prezzo delle azioni era stato determinato sulla base di una precisa *policy*, la cui corretta applicazione era stata asseverata da un esperto indipendente; che l'interlocuzione tra il Direttore Generale e il Direttore del Capitale Sociale in ordine alle osservazioni fatte dal Vice Presidente del cda sulla bozza di prospetto era assolutamente fisiologica; che il prospetto era stato approvato dalla CONSOB sulla base di un patrimonio conoscitivo completo, avendo anche acquisito informazioni direttamente dalla Banca d'Italia.

Difetterebbe, quindi, anche in questo caso l'elemento oggettivo del reato.

<sup>331</sup> Il Pres. Favotto, quale legale rappresentante della banca, o il DG Consoli, quale destinatario della richiesta di informazioni da parte dell'organo di vigilanza.

<sup>332</sup> La bozza della risposta sarebbe stata infatti redatta dal responsabile della Direzione Capitale Sociale Flavio Marcolin, con l'ausilio dell'*Internal Audit*.

<sup>333</sup> Campione costituito, come detto, da 26 posizioni che hanno sottoscritto circa 18 milioni di euro di azioni.

<sup>334</sup> Quindi meno dell'1% del totale. Dati non contestati dal collegio sindacale.

<sup>335</sup> La difesa, che in sede di discussione ha definito il prospetto un "*camposanto*", che se fosse stato letto avrebbe dissuaso qualsivoglia investitore, ha evidenziato, infatti, che lo stesso richiamava espressamente l'attenzione degli investitori sui rischi legati: all'adeguatezza patrimoniale della banca, che non rispettava i requisiti imposti dalla Banca d'Italia; agli esiti del *Comprehensive assessment*, che avrebbero potuto comportare rettifiche aggiuntive e ulteriori esigenze di patrimonializzazione; al deterioramento della qualità del credito; alle operazioni bacciate; ai difetti di governance, che avevano comportato il rinnovamento delle cariche societarie; alle difficoltà di disinvestimento, trattandosi di azioni non quotate in mercati regolamentati (quest'ultima indicazione, in particolare, avrebbe reso del tutto superflua l'indicazione dell'utilizzo del fondo acquisto azioni proprie per 100 milioni di euro).



Insussistente sarebbe, inoltre, l'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico di profitto, atteso che l'odierno imputato non ha conseguito alcun profitto dall'operazione di aumento di capitale, che era stata deliberata ed attuata nell'interesse esclusivo della banca, a cui, però, la Procura della Repubblica non ha ritenuto di muovere alcun addebito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001<sup>336</sup>.

#### **10.5. Le difese in ordine al capo n. 3 dell'imputazione**

Quanto all'aggiotaggio bancario, premesso che la condotta, consistente nella diffusione di informazioni decettive al mercato, non poteva essere integrata né dalle segnalazioni di vigilanza, che non sono destinate al pubblico, né dalla comunicazione degli *stress test*, effettuata dalla Banca d'Italia, la difesa si è limitata a richiamare quanto già dedotto in relazione alle altre fattispecie contestate in ordine alla consistenza del patrimonio di vigilanza e al processo di determinazione del prezzo delle azioni.

Si è dunque contestata la sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

La difesa ha rilevato, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del reato medesimo.

\*\*\*

#### **11. L'AUTONOMA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO**

I verbali ispettivi in atti e le dichiarazioni rese in dibattimento dai vari funzionari di Banca d'Italia, BCE e CONSOB consentono di ritenere provato che VB, nelle segnalazioni di vigilanza trimestrali inviate alla Banca d'Italia nel 2013 e nelle comunicazioni scambiate con la CONSOB relativamente all'aumento di capitale del 2014, abbia rappresentato un patrimonio sovrastimato rispetto al reale per effetto della mancata deduzione del capitale finanziato e delle maggiori perdite sui crediti, traendo così in errore dapprima gli organi di vigilanza, che non hanno potuto porre in essere tutte le dovute iniziative, e successivamente il pubblico degli investitori.

##### **11.1. Credibilità dei testi di Banca Italia, CONSOB e BCE ed attendibilità delle loro dichiarazioni**

In via preliminare, deve essere evidenziato che non possono essere accolte le deduzioni difensive relative alla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai funzionari Banca d'Italia e CONSOB.

I vari componenti dei team ispettivi sentiti come testi, infatti, richiamando sostanzialmente il contenuto delle relazioni ispettive, hanno reso delle dichiarazioni logiche, coerenti, prive di esagerazioni o forzature<sup>337</sup>, che, come vedremo in seguito, oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato conferma nella documentazione in atti.

<sup>336</sup> Egli, al contrario, al pari dei propri prossimi congiunti, avendo creduto nella solidità della banca, ha continuato ad investire in azioni VB, andando incontro ad ingenti perdite.

<sup>337</sup> Si pensi al teste Alberto Mitra, sentito all'udienza del 21.6.2021, che ha espresso apprezzamenti positivi nei confronti dell'imputato, in ordine alle sue competenze professionali.



Il giudizio di credibilità della fonte testimoniale e di attendibilità della dichiarazione, peraltro, non può essere inficiato dalla presenza, in talune deposizioni<sup>338</sup>, di alcune contraddizioni, peraltro limitate a elementi marginali della vicenda, o di difetti di memoria, avendo il processo ad oggetto fatti particolarmente complessi e risalenti nel tempo.

Benché le due citate istituzioni si siano costituite parti civile, inoltre, non si può ritenere che le dichiarazioni dei rispettivi funzionari siano state influenzate dalla presenza di un interesse economico in causa; come è noto, infatti, il Tribunale può formare il proprio convincimento anche sulle sole deposizioni delle persone offese o danneggiate dal reato, le cui dichiarazioni, al pari di quelle di tutti gli altri testimoni, pur dovendo essere valutate con particolare rigore, non abbisognano di riscontri in senso tecnico.

Ciò premesso, nel caso di specie, oltre a quanto già valutato in ordine al giudizio di coerenza intrinseca ed estrinseca dei testi, non è emersa alcuna ragione di astio, risentimento personale o pregiudizio tra i medesimi e l'imputato, non essendo a tal fine sufficiente la tesi, sostenuta dal teste Trinca, che l'imputato sia stato colpito per esigenze di sistema, perché si opponeva alla fusione di VB con la Banca Popolare di Vicenza, voluta dalla vigilanza.

Si tratta, infatti, di una tesi puramente congetturale.

Stendendo un velo pietoso sulla credibilità del Trinca e sulla attendibilità delle sue dichiarazioni<sup>339</sup>, la ricerca di un *partner* di adeguato *standing*, infatti, era stata sì imposta dalla Banca d'Italia con la lettera del 6.11.2013, ma la Banca Popolare di Vicenza era solo una delle possibili soluzioni e, stando alle dichiarazioni rese in data 15.11.2021 del teste Favotto, neppure quella più verosimile, posto che l'istituto di credito che aveva manifestato il maggior interesse alla fusione era stata la Popolare di Verona.

Anche il parallelismo con la vicenda della Popolare di INTRA, fatto dalla difesa in sede di discussione alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.10.2021 dal teste Giuseppe Grassano, ex Direttore Generale della banca da ultimo citata, ha poco pregio. Il teste Grassano, infatti, nel descrivere le interlocuzioni avute con l'organo di vigilanza prima dell'acquisizione da parte di VB, ha rappresentato che la Popolare di INTRA versava in una situazione economico patrimoniale estremamente difficile.

Le azioni della Banca d'Italia, dunque, in quel caso e in quello che ci occupa, sono state animate dalla urgente necessità di risanare un istituto di credito in crisi.

Non irrilevante, ai fini della ritenuta correttezza dell'operato dei componenti dei team ispettivi, è infine la circostanza che i rilievi contenuti nei verbali ispettivi<sup>340</sup> siano stati condivisi

<sup>338</sup> La difesa, a titolo esemplificativo, ha fatto particolare riferimento alle deposizioni dei testi Magnini e Barbagallo.

<sup>339</sup> Si tratta infatti di soggetto originariamente indagato nel presente procedimento che, pur di sottrarsi alle proprie responsabilità, ha dato, anche in dibattimento, un'immagine indecorosa di se stesso, avendo limitato la propria quasi ventennale (e lautamente retribuita) esperienza alla presidenza dell'istituto di credito alla presenza in ufficio per poche ore al giorno, per leggere il giornale e prendere il caffè.

<sup>340</sup> Verbali che ovviamente fanno piena prova di quanto direttamente percepito/constatato dagli ispettori e non delle valutazioni dai medesimi espresse.



sia dagli organi deliberanti delle Autorità di vigilanza<sup>341</sup>, che hanno irrogato le sanzioni amministrative, che dalle Autorità Giudiziarie adite dagli ex amministratori e sindaci di VB per contestare, con esiti largamente a sé sfavorevoli, dette sanzioni.

### **11.2. La situazione patrimoniale della banca**

Ciò premesso, in base a quanto accertato nel corso della seconda ispezione della Banca d'Italia del 2013, è emerso che la segnalazione consolidata al 31 marzo 2013 aveva esposto un patrimonio di base consolidato pari a € 2.537.745.000<sup>342</sup>, omettendo di dedurre 157 milioni di euro di azioni finanziate<sup>343</sup> e circa 250 milioni di maggiori perdite sul portafoglio creditizio. Al netto delle cifre recepite dall'azienda in corso di ispezione, dunque, il patrimonio di vigilanza di VB al 31 marzo 2013 era pari ad € 2.187.770.000, con una sovrastima di circa 350 milioni di euro e un margine sui requisiti patrimoniali minimi di soli € 87.303.000<sup>344</sup>.

Il *Core Tier 1* si è dunque attestato al 6,3%, cioè al di sotto del *target* dell'8% imposto dalla Banca d'Italia con nota del 2.3.2012.

La consistenza del fenomeno dell'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie è stata confermata dall'ispezione condotta nel 2015 dalla BCE che, analizzando un campione più ampio di posizioni ed utilizzando una metodologia parzialmente diversa, ha elevato a 183,4 milioni di euro l'ammontare del capitale finanziato e non dedotto al 31.3.2013, con una conseguente sovrastima del patrimonio, rispetto alla segnalazione di vigilanza, di circa 376 milioni di euro e una riduzione dell'eccedenza rispetto ai parametri minimi per operare di soli 60 milioni di euro circa.

Analoghe carenze informative hanno caratterizzato la segnalazione relativa alla situazione patrimoniale della banca al 31.12.2013.

In tale occasione, infatti, VB ha esposto un patrimonio di base consolidato pari a circa 1 miliardo e 900 milioni di euro, ottenuto deducendo soltanto 19 milioni circa di capitale finanziato e 99 milioni circa di perdite d'esercizio, che non risultano coerenti non solo con i citati esiti ispettivi della Banca d'Italia, ma anche con i risultati del *Comprehensive Assessment* condotto nel 2014 dalla BCE<sup>345</sup>, che, al 31.12.2013, ha fatto emergere la necessità di maggiori rettifiche sui crediti<sup>346</sup> per circa 570 milioni di euro, con decremento del patrimonio di vigilanza di circa 400 milioni di euro al netto delle tasse e conseguente completa erosione dei margini patrimoniali per poter operare.

Le valutazioni del team ispettivi di Banca d'Italia e BCE, peraltro, oltre a riscontrarsi tra di loro, hanno trovato conforto nelle analisi dei commissari liquidatori di VB, i quali, con l'ausilio

<sup>341</sup> Composti da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno condotto l'ispezione.

<sup>342</sup> Cfr. tabelle allegate al rapporto della seconda ispezione Banca d'Italia del 2013, acquisita all'udienza del 10 maggio 2021.

<sup>343</sup> Ridotte a 132 milioni dopo le controdeduzioni della banca.

<sup>344</sup> A fronte del rappresentato margine di euro 453.278.000.

<sup>345</sup> Superato da VB di soli 24 milioni di euro.

<sup>346</sup> Recepite nel bilancio 2014, approvato nel 2015.



della società di consulenza JNP Forensic, hanno quantificato, alla data del 31.12.2013, in 221 milioni di euro l'entità del capitale finanziato (a cui dovevano essere sommati circa 57 milioni di euro di impegni al riacquisto di azioni), ed in una somma compresa tra 470 e 548 milioni di euro le perdite addizionali sul portafoglio creditizio.

Sommando i due dati, dunque, alla quarta trimestrale del 2013 il patrimonio di vigilanza di VB era stato sovrastimato tra i 748 e gli 826 milioni di euro, per cui, anche secondo i commissari liquidatori, la banca, già alla fine del 2013, si trovava sostanzialmente in stato di dissesto ed avrebbe dovuto cessare l'attività.

Analoga conclusione, infine, è stata espressa dal consulente tecnico del P.M., dott. Terrinoni, che ha elevato, sempre al 31 dicembre 2013, a 430,8 milioni di euro l'ammontare del capitale finanziato ed a oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro le maggiori rettifiche sui crediti, a cui dovevano essere aggiunti circa 134 milioni di euro di maggiori accantonamenti per rischi legali e operativi.

Alla luce di tali dati, determinante, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è lo stato di grave deterioramento del portafoglio creditizio della banca, che non è stato rappresentato nelle segnalazioni di vigilanza del 2013 ed ha impedito, alla Banca d'Italia in *primis* ed alla CONSOB poi, di adottare adeguate iniziative a tutela dei soci, degli investitori e, in generale, del mercato creditizio.

Dalla seconda ispezione del 2013 della Banca d'Italia, infatti, sono emerse, al 31.3.2013, rettifiche sui crediti per quasi 250 milioni di euro, che sono state recepite nel bilancio approvato da VB il 26.4.2014. All'esito del *Comprehensive Assessment* (che è stato superato da VB per soli 24 milioni di euro, in conseguenza delle robuste iniziative di rafforzamento patrimoniale messe in campo nel 2014 proprio per colmare lo *shortfall* emerso a seguito di AQR e *Stress Test*) le maggiori svalutazioni sul portafoglio creditizio sono salite sino a 570 milioni di euro (400 milioni di euro al netto delle tasse) e sono state recepite nel bilancio approvato nel 2015. L'ammontare delle rettifiche è stato poi sostanzialmente confermato dalla relazione dei commissari liquidatori, che hanno indicato un *range* di rettifiche compreso tra 470 e 548 milioni di euro.

Si tratta di numeri estremamente rilevanti - soprattutto se confrontati ai risicati margini in cui l'istituto di credito si è trovato ad operare - frutto delle valutazioni dei più importanti esperti in materia (Banca d'Italia e BCE), rispetto alle quali non possono essere accolte le obiezioni avanzate dalla difesa, in particolar modo rispetto agli esiti del *Comprehensive Assessment*.

In primo luogo, dall'istruttoria è emerso che, in VB, le carenze del processo del credito avevano origini risalenti nel tempo, atteso che la Banca d'Italia aveva formulato appositi rilievi già in occasione dell'ispezione del 2009; a conferma di ciò, inoltre, devono essere evidenziate le dichiarazioni rese all'udienza del 10.9.2021 dal teste Parascandolo, il quale ha riferito che nel 2011 la Banca d'Italia era dovuta intervenire a causa del disallineamento delle segnalazioni alla centrale rischi effettuate sia da VB che dalle sue controllate, che continuavano a mantenere in *bonis* posizioni già ampiamente segnalate da altri istituti o gruppi bancari.



In secondo luogo, alcuna significativa modifica della disciplina delle partite deteriorate è intervenuta tra il 2012 e il 2013; come evidenziato nel capitolo dedicato al *Comprehensive Assessment*, infatti, il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) - successivamente integrato dai regolamenti delegati (RTS e ITS), adottati dalla Commissione Europea su proposta dell'EBA – si è posto in sostanziale continuità con la circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti), atteso che tra le esposizioni *non performing* continuano ad essere ricomprese le posizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (*past due*), le inadempienze probabili (*unlikely to pay*, sostanzialmente sovrapponibili ai crediti incagliati) e le sofferenze, mentre le esposizioni oggetto di concessioni (*forbearance*), le uniche oggetto di parziale innovazione, non costituiscono una categoria autonoma, potendo essere ricomprese sia tra le *performing* che, qualora ne sussistano i requisiti, tra le *non performing*.

Dall'audizione dei componenti dei team ispettivi e dalla lettura delle relazioni dagli stessi redatte, peraltro, è emerso che la gran parte delle rettifiche hanno riguardato le posizioni in sofferenza, rispetto alle quali non vi è stata alcuna innovazione.

Si tratta, quindi, di categorie note, che dovevano essere necessariamente ben governate da VB, che, per anni, ha invece sistematicamente ritardato l'emersione delle partite in sofferenza, che, nonostante gli ineliminabili margini di apprezzamento valutativo, sono state ricostruite in maniera coerente non solo da Banca d'Italia (250 milioni di euro al primo trimestre del 2013) e BCE (570 milioni di euro lordi al 31.12.2013), cioè dai soggetti dotati delle più elevate competenze tecniche in materia, ma anche dai consulenti dei commissari liquidatori (470/548 milioni di euro al 31.12.2013).

In terzo luogo, non accoglibile è il ragionamento del consulente tecnico della difesa nella parte in cui mira a limitare la valenza degli esiti del *Comprehensive Assessment* sulla base della distinzione tra principi contabili e normativa prudenziale.

A prescindere dal fatto che VB ha completamente recepito i risultati del CA nel bilancio 2014, infatti, il principio IAS 39, applicabile agli istituti di credito ex art. 2, lett. c, del D.L.vo n. 38/2005, richiede di valutare e riportare in bilancio l'impatto che eventi già accertati possono avere sui flussi di cassa attesi dalle posizioni creditorie e di indicare le conseguenti rettifiche di valore, che possono essere frutto di valutazioni analitiche o di portafoglio (*rectius* collettive per classi omogenee). La circolare n. 262/2005, inoltre, in relazione alle tecniche di redazione dei bilanci da parte degli intermediari finanziari fa esplicito riferimento alla normativa prudenziale, ai fini della classificazione dei crediti. Le banche, dunque, nell'effettuare le valutazioni prodromiche alle apposizioni di bilancio, devono orientare il proprio comportamento a criteri di prudenza.

Le normative segnaletica e contabile, in altre parole, si integrano tra loro e non potrebbe essere diversamente, se solo si considera che le segnalazioni di vigilanza consistono proprio nell'invio automatico di dati aggregati, tratti dal bilancio.

Le valutazioni di Banca d'Italia, BCE e JNP in ordine al deterioramento del portafoglio creditizio, che il Collegio condivide per tutte le ragioni esposte sinora, consentono quindi da sole



di ritenere provato che, al 31.12.2013, la situazione patrimoniale della banca fosse drammatica, ai limiti del *default*, anche senza considerare il diverso fenomeno del capitale finanziato e le valutazioni del consulente del P.M. che, quanto meno in ordine all'anticipazione al 2013 di tutte le partite deteriorate del triennio 2013-2015, paiono obiettivamente opinabili.

Al 31.12.2013, infatti, anche a voler escludere dai risultati del CA i 114 milioni di euro frutto di proiezioni statistiche, sono emerse rettifiche minime sui crediti per 457 milioni di euro, a fronte di un margine sui requisiti patrimoniali minimi per svolgere attività creditizia che, stando alla segnalazione di vigilanza di VB al 31.3.2013, era di poco superiore ai 453 milioni di euro.

Né il deterioramento del portafoglio creditizio può essere imputato a fattori eccezionali ed imprevedibili, atteso che la crisi economico/finanziaria, che in sé è un evento ciclico, era iniziata nel 2008 e poteva/doveva essere governata meglio dagli organi aziendali attraverso l'adozione di modelli comportamentali più prudenti<sup>347</sup> mentre l'espansione del gruppo per vie esterne, che aveva comportato anche l'acquisizione di ingenti magazzini di partite deteriorate, era il frutto di scelte aziendali strategiche di cui VB<sup>348</sup> non può dolersi a posteriori.

In ordine all'espansione per linee esterne, alla luce della deposizione del teste Parascandolo e delle produzioni documentali dalla Banca d'Italia, in particolare, non si può affermare, come sostenuto dalla difesa, che l'ODV abbia modificato improvvisamente e in maniera ingiustificata la propria considerazione di VB, dapprima ritenuta solido istituto, in grado di assorbire e risanare banche in crisi, e poi azienda a sua volta in crisi, che doveva essere salvata da terzi.

L'ultima acquisizione, infatti, è stata quella di BIM, operata da VB senza la previa autorizzazione della Banca d'Italia, che ha ratificato l'operazione, *ex post*, solo perché le conseguenze di una mancata ratifica sarebbero state ancora peggiori per il sistema. In tale occasione, peraltro, l'ODV ha imposto un blocco all'espansione del gruppo, atteso che VB non disponeva di strutture adeguate, tanto a livello informatico che di personale.

In tale contesto, dunque, emerge in maniera evidente che VB, anche attraverso la fissazione di un prezzo delle azioni assolutamente non rispondente ai fondamentali economici della banca, ha voluto rappresentare una situazione patrimoniale estremamente diversa da quella reale.

Per quanto non dirimenti, ritiene il Tribunale di condividere altresì le valutazioni operate da Banca d'Italia, BCE e JNP in ordine alle c.d. operazioni bacciate; anche sul punto, infatti, nonostante gli ineliminabili margini di opinabilità delle valutazioni e la fluidità del fenomeno, determinata dalla inevitabile circolazione delle azioni, i maggiori esperti del settore (in particolare gli organismi di vigilanza), previa analisi delle pratiche elettroniche di fido e dei flussi finanziari rilevabili dagli estratti conto dei soci, sono giunti a conclusioni pressoché

---

<sup>347</sup> I testi Parascandolo e De Varti hanno evidenziato, infatti, che nel 2011 VB ometteva di segnalare correttamente le posizioni in difficoltà alla centrale rischi della Banca d'Italia e nel 2013, quando è stata effettuata l'ispezione sul *Provisioning*, nonostante il perdurare della crisi, aveva dei dati sul deterioramento del portafoglio crediti migliori rispetto a quelli di sistema.

<sup>348</sup> L'istituto di credito peraltro è stato definito da De Polis, per il periodo ante 2013, intermediario di adeguato e non di elevato *standing*.



sovrapponibili (157/132 e 183 milioni di euro di capitale finanziato al 31.3.2013 secondo, rispettivamente, Banca d'Italia e BCE; 221 milioni di euro di capitale finanziato al 31.12.2013 secondo JNP).

Anche in questo caso, peraltro, il Tribunale ritiene di non aderire alle critiche metodologiche avanzate dai consulenti della difesa.

Non condivisibile, in particolare, è l'interpretazione della circolare n. 263/2006 finalizzata a limitare gli scomputi dal patrimonio di vigilanza ai soli finanziamenti erogati dalla banca per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione sul mercato primario.

La Banca d'Italia, cioè il soggetto che ha emanato la citata circolare e che era deputato a verificarne il rispetto, oltre ad argomenti di tipo testuale<sup>349</sup>, ha prodotto<sup>350</sup> le linee guida emanate dal CEBS (*Committee of European Banking Supervisors*) in materia di strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2010, che, al paragrafo n. 43, precisano come la regola della non computabilità nel patrimonio di vigilanza debba essere riferita anche al capitale finanziato sul mercato secondario.

L'organismo di vigilanza ha evidenziato altresì che, posto che le azioni devono essere interamente liberate, al fine garantire l'effettività del capitale e la sua immediata e piena disponibilità per fronteggiare eventuali perdite, il finanziamento del terzo per l'acquisto di azioni sul mercato secondario ha il medesimo effetto del finanziamento finalizzato alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, comportando la restituzione al sottoscrittore delle somme versate, che, invece, sarebbero dovute rimanere nella disponibilità della banca, salvo le ipotesi di liquidazione dell'istituto di credito o di riduzione del capitale sociale.

Alcun rilievo ha, dunque, la valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato<sup>351</sup>.

Parimenti non condivisibili sono le critiche rivolte alle metodologie usate dagli ispettori, che non avrebbero verificato l'esistenza del c.d. atto coordinato; i vari funzionari escussi, infatti, hanno precisato di non aver presunto l'avvenuto finanziamento in presenza della coincidenza delle qualifiche di socio ed affidato, ma di aver ricostruito i flussi finanziari relativi alle posizioni esaminate, considerando anche i soggetti collegati, al fine di verificare se l'acquisto di azioni VB fosse stato effettuato utilizzando fondi provenienti dalla banca, *sub specie* di nuovi affidamenti, estensione degli affidamenti in essere o autorizzazione allo sconfinamento.

L'*Internal Audit* della banca, peraltro, con nota del 10.5.2016, come evidenziato nel capitolo relativo agli accertamenti svolti dalla CONSOB, ha quantificato in oltre 225 milioni di euro l'ammontare complessivo del capitale finanziato al 31.12.2013, in termini del tutto coerenti con l'analisi effettuata dai consulenti dei commissari liquidatori, che, analogamente agli ispettori,

<sup>349</sup> Il riferimento è, in particolare, all'utilizzo del termine "riacquisto" al paragrafo 7 del capitolo 2 della citata circolare, che implicherebbe necessariamente la circolazione del titolo e dunque la rilevanza dei movimenti sul mercato secondario.

<sup>350</sup> Cfr. doc. n. 15 della produzione documentale della Banca d'Italia.

<sup>351</sup> Cfr. sul punto pp. 85 ss. della memoria conclusiva di Banca d'Italia.



hanno ricostruito i flussi finanziari degli acquirenti delle azioni VB al fine di intercettare la provenienza dei fondi.

### **11.3. Il ruolo di Vincenzo Consoli**

Per quanto concerne l'attribuibilità delle condotte contestate all'odierno imputato, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che la complessità della struttura della banca, ben rappresentata dal consulente della difesa prof. Francesco Busato, non consenta di ritenere che il Consoli abbia agito da solo, all'insaputa o previa manipolazione/costrizione di coloro che rivestivano cariche apicali, come a titolo esemplificativo l'ex Pres. Flavio Trinca, che per quasi vent'anni ha avuto un ruolo di primo piano nell'interlocuzione tra VB e la Banca d'Italia, o i direttori generali Flavio Marcolin, che era anche a capo della Direzione Capitale Sociale, e Mosè Fagiani, il quale, stando alla puntuale relazione ispettiva della CONSOB del 10.3.2016, aveva avuto un ruolo di primo piano nella ideazione delle operazioni commerciali finalizzate a garantire il buon esito dell'aumento di capitale.

Tale considerazione, ovviamente, non comporta l'esclusione della responsabilità del Consoli, che ha impersonato la banca per quasi vent'anni, come ben evidenziato dal teste Favotto, che, rispondendo ad una domanda della difesa della PC Banca d'Italia, ha riferito che, anche dopo il rinnovamento del CdA del 26.4.2014, la presenza dell'imputato era necessaria in quanto i clienti e i risparmiatori si affidavano a VB perché si fidavano del DG<sup>352</sup>.

Consoli, infatti, ha rivestito incarichi apicali presso VB ininterrottamente dal 1997 al 2015 e, con specifico riferimento ai periodi di cui all'imputazione, ha rivestito dapprima (fino al 26.4.2014) la qualifica di AD e poi quella di DG, mantenendo costantemente un ruolo egemone a causa della riconosciuta competenza tecnica<sup>353</sup> e della *leadership* acquisita nel corso degli anni, durante i quali ha portato la banca ad imporsi come uno dei principali gruppi italiani.

Che l'imputato abbia avuto negli anni un ruolo determinante nell'impostazione ed esecuzione delle strategie aziendali è d'altra parte confermato dalla circostanza che la Banca d'Italia, in tempi non sospetti e cioè all'esito dell'ispezione del 2009 (che aveva avuto esiti parzialmente favorevoli per VB), aveva già censurato l'eccessivo accentramento di poteri nell'organo esecutivo, senza che il CdA fungesse da adeguato contrappeso, tanto che l'odierno imputato era stato l'unico soggetto destinatario di un provvedimento sanzionatorio.

Nel 2013, dunque, l'organo di vigilanza si è limitato a constatare il permanere di una situazione preesistente, caratterizzata, da un lato, dalla scarsa incidenza del CdA nella formazione delle decisioni strategiche della banca<sup>354</sup> e, dall'altro, dalla marcata inadeguatezza del sistema dei controlli interni.

<sup>352</sup> Cfr. p. 73 del verbale stenotipico dell'udienza del 15.11.2021.

<sup>353</sup> Riconosciuta anche dai testi De Varti e Mitra.

<sup>354</sup> Situazione favorita tanto dai plurimi casi di conflitto di interesse dei consiglieri di amministrazione, gestiti dalla banca in maniera a dir poco superficiale, se non spregiudicata, quanto dall'interesse dei vertici aziendali ad occultare l'effettiva rischiosità del portafoglio creditizio, al fine di percepire le parti variabili delle retribuzioni, che in VB si



L'elemento di novità, in questo caso, è costituito dall'irrogazione di sanzioni amministrative (che sono state sostanzialmente confermate dalla Corte d'Appello di Roma), oltre che nei riguardi dell'AD, anche nei confronti dei consiglieri di amministrazione e dei componenti del collegio sindacale.

Come emerge chiaramente dagli esiti dell'ispezione condotta dalla BCE nel 2015, nonostante le richieste di radicale rinnovamento della *governance* avanzate dalla Banca d'Italia con la nota del 6.11.2013, la situazione si è ulteriormente protratta nel corso degli anni 2014 e 2015, quando l'imputato, pur non facendo più parte del CdA, ha assunto l'incarico di Direttore Generale, che ha mantenuto sino al mese di luglio del 2015, continuando ad esercitare un ruolo egemonico, approfittando della scarsa competenza bancaria dei consiglieri di amministrazione di nuova nomina.

Sul punto, deve essere evidenziato che, se è vero che la permanenza del Consoli presso VB era stata inizialmente chiesta dalla vigilanza ed, in particolare, da Carmelo Barbagallo, al fine di consentire la continuità aziendale ed un ordinato passaggio di consegne<sup>355</sup>, non si può affermare che l'imputato fosse realmente intenzionato a farsi da parte. Decisive in tal senso sono sia le dichiarazioni rese all'udienza del 15.11.2021 dal teste Favotto, il quale ha riferito di avere avuto, dopo il veto della BCE, un contrasto col Consoli, che lo aveva accusato di aver impedito la proroga del suo incarico di DG, omettendo di approvare il prolungamento del rapporto di lavoro "per le vie brevi" nel novembre del 2014, sia i documenti allegati alla seconda parte della consulenza tecnica del dott. Terrinoni, relativi alla indebita richiesta (e conseguente ottenimento) da parte dell'imputato, dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro, di informazioni riservate dell'istituto di credito, fraudolentemente sottratte da dipendenti infedeli<sup>356</sup>.

In conclusione, il ruolo rivestito dall'imputato all'interno dell'istituto di credito per oltre vent'anni (dapprima quale AD e poi come DG), la sostanziale identificazione dell'istituto medesimo nella sua persona, la risalenza nel tempo delle politiche aziendali finalizzate a migliorare l'apparenza del patrimonio di vigilanza nonché a mantenere inalterata la *leadership* aziendale<sup>357</sup> e, infine, l'assoluta importanza strategica della quasi totalità delle operazioni contestate dagli ODV rendono del tutto inverosimile l'estraneità del Consoli alla loro ideazione ed esecuzione.

---

attestavano su livelli superiori a quelli di sistema. In ordine al funzionamento del CdA, si vedano inoltre le dichiarazioni rese dall'ex consigliere Terzoli in data 13/05/2015 dinanzi alla GdF.

<sup>355</sup> Non bisogna infatti dimenticare che la primavera del 2014 costituisce un momento cruciale per la vita di VB, alle prese con imponenti misure di rafforzamento di capitale, in primo luogo l'aumento di capitale da 500 milioni di euro, e con il passaggio sotto la vigilanza unica della BCE.

<sup>356</sup> Cfr. par. 8.2 della presente sentenza. Si evidenzia che in relazione a tali fatti il Gip di Treviso ha emesso in data 15/05/2018 nei confronti dell'odierno imputato un decreto penale di condanna (esecutivo il 20/09/2018) per il reato di cui all'art. 622 c.p., come da certificato del casellario giudiziale in atti.

<sup>357</sup> Il riferimento è in particolare alle politiche di determinazione del prezzo delle azioni in misura costantemente crescente, in maniera tale da impedire/disincentivare scalate dall'esterno.



Né in senso contrario può rilevare la circostanza che i dirigenti VB escussi in dibattimento abbiano escluso forme di diretto intervento dell'imputato sul loro operato, atteso che gli ODV hanno rilevato, a monte, la carenza delle stesse *policy* aziendali, elaborate dai vertici, soprattutto in tema di concessione, gestione e classificazione dei crediti.

Ne consegue che le emergenze dibattimentali consentono di affermare la sua posizione di assoluta dominanza su VB e dunque la sua piena conoscenza della reale condizione patrimoniale della stessa, consapevolmente taciuta agli ODV<sup>358</sup>, con conseguente integrazione di tutti i reati contestati.

\*\*\*

## **12. L'ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CONTESTATE**

### **12.1. Capi nn. 1 e 2 dell'imputazione. L'ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il delitto previsto e punito dall'articolo 2638 c.c., ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, sanziona condotte, decettive, fraudolente od omissive, commesse da soggetti, posti al vertice di società ed enti sottoposti alle autorità di pubblica vigilanza, i quali:

- al fine di ostacolarne le funzioni espongono nelle comunicazioni dovute per legge fatti materiali, anche oggetto di valutazioni, non corrispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati, oppure, allo stesso fine e con mezzi fraudolenti, occultino in tutto o in parte tali fatti di doverosa comunicazione (primo comma);

- ostacolano consapevolmente le funzioni delle Autorità in qualsiasi forma, anche omettendo di fornire doverose informazioni (secondo comma).

Il terzo comma di tale articolo prevede inoltre una circostanza aggravata speciale, con raddoppio della pena, nel caso in cui le condotte illecite siano poste in essere in relazione a società/enti i cui titoli siano quotati in mercati regolamentati o siano diffusi tra il pubblico in modo rilevante, come stabilito dall'art. 116 del D.L.vo 58/1998 (c.d. T.U.F.) e dell'art. 2 *bis* del regolamento di attuazione della citata norma del T.U.F. n. 11971 del 14.5.1999<sup>359</sup>.

La disposizione di legge, fattispecie a più norme, contempla quindi due ipotesi delittuose: al primo comma un reato di mera condotta e di pericolo concreto, punito a titolo di dolo specifico;

<sup>358</sup> Cfr. le già citate deposizioni del teste De Varti, secondo il quale "è chiaro che la banca era sostanzialmente nelle mani del signor Consoli, che era percepito da tutti come l'artefice"; il teste, in ordine alla determinazione dell'imputato nel perseguire nelle proprie spregiudicate condotte, ha altresì evidenziato che "Un bel giorno arriva nell'ufficio preoccupatissimo il responsabile dell'area amministrazione Bertoio, il quale rivolge a me questa singolarissima richiesta...Dottore, lei mi deve dare una mano. Il dottor Consoli vuole uscire con il bilancio in utile, con la semestrale in utile, non vuole più passare le previsioni di perdita...che significava questo: il signor Consoli con un tratto di penna aveva azzerato le valutazioni del suo capo dei crediti" – verbale stenotipico dell'udienza del 17 maggio 2021, pp. 44 ss..

<sup>359</sup> VB, anche nel 2013, rientrava in tali parametri, come in atti documentato. Si v. delibere CONSOB, già in precedente nota citate: n. 18492 per l'anno 2013, n. 18974 per l'anno 2014 e n. 19298 per l'anno 2015 (docc. da 33 a 35 prodotti da tale parte civile all'udienza del 15.11.2021). La loro pubblicazione è avvenuta come previsto dalla delibera di tale Commissione 20621/2018.

al secondo comma un reato di evento, causalmente orientato, omissivo improprio, punito a titolo di dolo generico e diretto<sup>360</sup>.

La scelta legislativa di anticipare la tutela penale è strettamente connessa alla rilevanza costituzionale del bene giuridico tutelato, costituito dalla tutela del risparmio, in funzione del quale è necessario garantire il corretto svolgimento delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità e la trasparenza nei rapporti tra le stesse ed i soggetti vigilati<sup>361</sup>.

L'identità di sanzioni previste per le diverse ipotesi di reato, porta a ritenere che la norma equipari, quanto a disvalore, il concetto di ostacolo, al primo comma oggetto di intenzione finalistica ed al secondo comma oggetto di evento, ritenendo sanzionabili condotte idonee anche solo a turbare, a rallentare o a limitare momentaneamente le funzioni di vigilanza, che non necessariamente devono risultare impediti<sup>362</sup>.

L'offensività delle condotte, di conseguenza, va valutata in concreto, nell'ambito dell'attività materiale indirizzata alla distorsione della realtà oggetto di comunicazione, con riguardo alla loro attitudine a ledere il bene protetto.

In ordine alle comunicazioni imposte dalla legge di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c., tale verifica deve avere riguardo all'effettiva idoneità delle falsificazioni e dei fraudolenti occultamenti ad indurre in errore i destinatari delle stesse, e quindi ad ostacolare il fisiologico esercizio dei poteri di vigilanza<sup>363</sup>.

Le comunicazioni dovute per legge, per quanto qui interessa, sono previste:

- quanto alla Banca d'Italia dagli artt. 4, 51, 53 e 54 del T.U.B., che attribuiscono all'Autorità stessa anche un potere normativo di attuazione regolamentare, idoneo ad integrare la norma penale di riferimento<sup>364</sup>. Analoga potestà regolamentare è riconosciuta, nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza bancaria, alla BCE dal Regolamento UE 1024/2013. Sia la normativa sovranazionale che il meccanismo di vigilanza comunitario sono espressamente richiamati nel comma III *bis* dell'art. 2638 c.c.;

- quanto alla Consob, dagli artt. 6 *bis* (all'epoca dei fatti art. 8) e 94 del T.U.F., che ne disciplinano la natura ed il contenuto, anche in relazione alle offerte al pubblico di strumenti finanziari da parte dei soggetti abilitati (elencati dall'art. 1 di tale testo di legge che comprende alla lettera r) anche le banche).

<sup>360</sup> Cfr. Cass., Sez. II, n. 2935/2012 e Sez. V, nn.: 21067/2004, 49362/2012, 51897/2013, 26596/2014, 6884/2015 e 42778/2017.

<sup>361</sup> Cfr. Cass., Sez. V, n. 1252/2003 e Sez. VI n. 44234/2005.

<sup>362</sup> Cfr. Cass., Sez. V, nn. 29377/2019 e 49362/2012.

<sup>363</sup> Ostacolo da intendersi nel senso di operare un giudizio prognostico sulla potenzialità di tal genere di comportamenti decettivi ad alterare le valutazioni e le conseguenti possibili reazioni ed iniziative dell'organo di vigilanza pubblico.

<sup>364</sup> La natura normativa delle disposizioni regolamentari emanate da tale autorità di vigilanza è espressamente affermata dal T.U.B. anche in altri ambiti, quali la validità civilistica dei contratti bancari integrati, ex art. 117, co. VIII, ed il lecito utilizzo di parole e locuzioni particolari nell'esercizio di attività bancaria, ex art. 133. L'art. 144 contempla infine apposite sanzioni pecuniarie per la violazione di tali disposizioni regolamentari. Cfr. Cass., Sez. II civ., sent. n. 21952/2014, anche in punto di compatibilità costituzionale di tale ermeneutica, e successiva conforme Sez. I, n. 10745/2015.



Negli artt. 3 e 6 del T.U.F. è previsto, inoltre, il potere regolamentare in ordine alle disposizioni sui doveri informativi e sui conseguenti accertamenti e poteri della Consob e della Banca d'Italia; organismi che l'articolo 2 di tale legge inserisce nel sistema europeo di vigilanza finanziaria, previsto dagli artt. 114 e 127 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

All'imputato Consoli ai primi due capi d'imputazione sono contestate condotte decettive e fraudolente riferite appunto a tal tipo di comunicazioni e segnalazioni dovute alle citate autorità di vigilanza, in questo dibattimento costituite parti civili.

La valutazione del materiale probatorio acquisito porta il Collegio a ritenere fondate tali ipotesi d'accusa.

#### **12.1.1. Il capo n. 1 dell'imputazione**

La prima contestazione riguarda le informative trasmesse da VB alla Banca d'Italia con riferimento alla situazione dell'istituto di credito tra la fine del 2012 ed il 31.12.2013, prodotte in atti<sup>365</sup>.

Risultano anche documentate<sup>366</sup> le dichiarazioni inviate alla Banca d'Italia, sottoscritte dall'imputato Consoli, attestanti falsamente la coerenza dei dati esposti nelle informative e segnalazioni rispetto alle risultanze contabili nonché l'adeguatezza degli strumenti e delle modalità di loro rilevazione e controllo interni all'istituto di credito.

Nelle suddette dichiarazioni, peraltro, Consoli ha assicurato che tali segnalazioni "esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti", come previsto dalla normativa regolamentare<sup>367</sup>.

Orbene, per come emerso in dibattimento ed appurato in sede ispettiva, le informazioni inviate dall'istituto, governato dall'odierno imputato, alla vigilanza sono risultate del tutto difformi rispetto alla reale condizione economica, finanziaria e patrimoniale di VB.

In specie, dall'esito ispettivo condotto dalla vigilanza sino all'inizio di agosto del 2013, è risultato che il patrimonio di vigilanza, indicato dalla banca nelle precedenti segnalazioni per oltre € 2,5 miliardi al 31.3.2013, era stato in realtà sovrastimato per circa € 350 milioni, a seguito di rettifiche sul portafoglio crediti, rilevate sofferenze ed appurato finanziamento di acquisti e sottoscrizioni azionarie.


Il patrimonio è quindi risultato inferiore per circa il 14% rispetto all'importo segnalato, con diminuzione dei livelli e dei coefficienti patrimoniali al di sotto dei limiti minimi (in specie il *core Tier 1* era sceso al 6,3% rispetto all'imposto *target* dell'8%<sup>368</sup>).

<sup>365</sup> V. segnalazioni allegate alla missiva della Banca d'Italia 16.12.2015, e riassunte in successiva missiva del 27.1.2016 (docc. 7 prodotti dal P.M. all'udienza del 10.5.2021).

<sup>366</sup> V. docc. 68 e 69 prodotti da Banca d'Italia all'udienza 15.11.2021.

<sup>367</sup> V. circolari di Banca d'Italia nn. 115/1990, 272/2008 e 286/2013 (docc. 59, 60, 62 prodotti da tale parte civile all'udienza 15.11.2021).

<sup>368</sup> Come da dettagli in allegati al rapporto ispettivo di Banca d'Italia, prodotto all'udienza del 10.5.2021.



I successivi accertamenti ispettivi condotti dalla vigilanza unica UE<sup>369</sup> hanno evidenziato, sempre a tale data 31.3.2013, un ancor maggiore deterioramento delle condizioni della banca, appurando che la sovrastima del patrimonio di VB era pari al 15%.

Analogamente, gli accertamenti operati dalla BCE in sede di CA hanno fatto emergere che le indicazioni patrimoniali contenute nella segnalazione di VB relativa al 31.12.2013<sup>370</sup>, dove l'istituto indicava il patrimonio di base in oltre € 1,916 miliardi e quello di vigilanza in oltre € 2,309 miliardi, erano superiori al reale per oltre € 400 milioni netti. In tale sede, infatti, è stata appurata la necessità di ulteriori accantonamenti, che per sole rettifiche del portafoglio crediti ammontavano ad oltre € 571 milioni lordi.

Le relative svalutazioni, peraltro, sono state recepite dalla banca un anno dopo la verifica, in sede di approvazione di bilancio di gestione 2014<sup>371</sup>.

La ricostruzione operata dai commissari liquidatori della banca, di cui già si è trattato al par. 9 della presente sentenza, inoltre, all'esito di analitico esame delle singole posizioni al 31.12.2013, ha determinato un'ancor maggiore sovrastima di tali dati, essendo emerse detrazioni di oltre € 221 milioni per capitale finanziato e un degrado del portafoglio crediti, in misura compresa tra € 470 milioni e € 548 milioni circa. In tale ambito concorsuale, al 31.12.2013, è stato, quindi, appurato che l'indice di *Total Capital ratio* era sceso sia sotto l'8% imposto dalla vigilanza, che sotto il 10,5% previsto dalla sopravvenuta normativa c.d. Basilea 3 con decorrenza 1.1.2014.

Si tratta evidentemente di valori ben diversi da quelli indicati nella parte dedicata ai *Capital Ratios* dalla citata segnalazione.

La carenza dei requisiti patrimoniali al 31/12/2013 è stata, peraltro, riscontrata anche dal CTP del P.M. dott. Terrinoni.

Ciò premesso è evidente che VB al 31.12.2013, data di consumazione dei fatti contestati, versava in stato dissesto o, comunque, di gravissima difficoltà economico finanziaria, visti i risicatissimi margini rispetto ai *ratios*.

Ciò rende evidente che l'istituto di credito ha fornito alla vigilanza, tramite le doverose segnalazioni, una realtà patrimoniale del tutto distorta, impedendo così all'ODV un tempestivo intervento.

Oltre all'elemento oggettivo del reato, sussiste, inoltre, la circostanza aggravante di cui all'art. 2638, co.3 c.c., in quanto VB all'epoca dei fatti era inserita nell'elenco degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in modo rilevante, come risulta dai provvedimenti Consob n. 18492 per l'anno 2013, n. 18974 per l'anno 2014 e n. 19298 per l'anno 2015<sup>372</sup>.

<sup>369</sup> V. rapporto ispettivo BCE, da ispezione condotta dal 4 maggio al 23 ottobre 2015 (docc. 1 e 2 prodotti da Banca d'Italia all'udienza del 21.6.2021).

<sup>370</sup> V. segnalazione allegata all'annotazione di P.G. n. 58279 prot., prodotta dal P.M. all'udienza del 10.5.2021.

<sup>371</sup> Cfr. allegato 93 al doc. 22 prodotto dal P.M. all'udienza del 10.5.2021.

<sup>372</sup> Cfr. docc. da 33 a 35 prodotti dalla Consob all'udienza del 15.11.2021.



Va infine sottolineato che ogni singola segnalazione all'Autorità di vigilanza integra autonomo reato ai sensi dell'art. 2638 c.c..

Nel periodo di cui all'imputazione risultano essere state effettuate quattro segnalazioni a Banca d'Italia aventi contenuto evidentemente falso ed in concreto idonee ad ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Si fa specifico riferimento alle segnalazioni effettuate in data 15.03.2013, 24.05.2013, 16.09.2013 e 22.11.2013.

Risultano dunque integrati quattro distinti reati, che, stante l'omogeneità delle condotte e tenuto conto del medesimo contesto spazio-temporale, devono essere riuniti nel vincolo della continuazione, essendo stati evidentemente commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

#### **12.1.2. Il capo n. 2 dell'imputazione**

La seconda contestazione riferita al delitto di ostacolo è relativa alle informazioni fornite da VB alla Consob in ordine all'aumento di capitale azionario (operazione deliberata il 4.3.2014 ed ultimata il 4.8.2014 con emissione di nuove azioni per valore nominale di oltre € 474 milioni), contenute nella richiesta del 14.5.2014 di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo e nelle successive interlocuzioni con l'autorità di vigilanza, culminate nella risposta del 29.8.2014 a firma Consoli.

Va innanzitutto sottolineato che, come indicato nei paragrafi precedenti, tale operazione strategica è stata decisa dall'istituto, su indicazione della Banca d'Italia, per ovviare alle appurate deficienze patrimoniali di VB, nei termini accertati nelle precedenti ispezioni del 2013 ed in sede di CA.

Infatti, all'esito del *Comprehensive Assessment*, al 31.12.2013 il *deficit* patrimoniale di VB è stato quantificato tra € 574 milioni ed € 714 milioni, rispettivamente nei due diversi scenari di *stress test*, con conseguente riduzione dei *ratios* della banca di molto al di sotto dei limiti minimi imposti all'istituto. L'esito del CA per VB non è stato negativo solo grazie alle imposte misure di rafforzamento patrimoniale che, peraltro, hanno consentito alla banca di avere eccedenze molto risicate rispetto ai citati requisiti minimi (soli € 24 milioni nello scenario peggiore).

A fronte della disparità fra i dati segnalati e quelli accertati, l'ODV ha invitato la banca a fornire nel futuro informazioni più trasparenti ed esaustive<sup>373</sup>.

In ordine alle condizioni patrimoniali di VB, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta per vagliare la citata richiesta del 14.5.2014, la Consob ha richiesto informazioni alla Banca d'Italia che, con nota dell'11.6.2014<sup>374</sup>, oltre a sottolineare gli esiti prevalentemente sfavorevoli delle sue attività ispettive svolte nel 2013, ha rappresentato che tra le prescrizioni impartite vi era anche quella di adottare misure di rafforzamento patrimoniale<sup>375</sup>.

<sup>373</sup> Vedasi comunicati e note di Banca d'Italia prodotte alle udienze del 14.6.2021 e del 14.9.2021.

<sup>374</sup> Prodotta dal P.M. all'udienza del 31.5.2021.

<sup>375</sup> Vedasi docc. 4 e 5 prodotti all'udienza del 3.5.2021.



La Banca d'Italia ha, quindi, espresso parere favorevole alla richiesta di aumento di capitale dell'istituto<sup>376</sup>.

Ciò premesso, le informative considerate in rubrica<sup>377</sup>, hanno rappresentato condizioni economiche e modalità operative dell'istituto di credito assolutamente divergenti dalla realtà.

A fronte di un patrimonio segnalato di € 2.309.532.000, lo stesso è stato quantificato in sede di LCA al 31.12.2013 in un somma compresa tra € 720.443.000 ed € 642.125.000, a fronte delle dovute rettifiche che per il solo portafoglio crediti dell'istituto sono state quantificate, come detto, tra un minimo di € 470 milioni ed un massimo di € 548 milioni<sup>378</sup>.

Né è conseguita una misura reale dei *ratios* patrimoniali del tutto difforme da quanto comunicato da VB.

La situazione reale della banca all'epoca, totalmente divergente da quella rappresentata nelle informative, è stata diffusamente illustrata nella relazione *ex art. 33 L.F.* dei Commissari della LCA, ed è stata così riassunta dal liquidatore e teste Giuseppe VIDAU all'udienza del 12.7.2021: *"il 31.12.2013 è l'anno [...] la crisi era conclamata, perché dalle nostre ricostruzioni, rispetto a un patrimonio netto contabile di 2 miliardi e nove esposto in bilancio, noi quantifichiamo rettifiche per circa 1 miliardo e nove, quindi [...] in termini di patrimonio di vigilanza [...] l'effetto di questi aggiustamenti qua ci porta a stimare un deficit sul cosiddetto capitale primario di circa 900 milioni [...] la banca [...] esponeva un deficit ma di 200 milioni, le nostre stime ci portano a stimarlo in 900 milioni, quindi in termini di coefficienti-ratios, quelli esposti in bilancio [...] erano sovrastimati di circa 3 punti percentuali"*.

Tali risultanze, si ribadisce nuovamente frutto di analitico esame di tutte le posizioni esaminate in sede concorsuale, giungono al medesimo esito esposto dal CTP del P.M., seppur sulla base di dati numerici differenti.

L'entità di una così sovrastimata consistenza patrimoniale della banca, pari a circa € 500 milioni come indicato nella prima parte del capo n. 2 dell'imputazione, ha evidentemente inciso sulle determinazioni degli organi di vigilanza in tale rubrica menzionati.

Le attribuzioni di Banca d'Italia e di Consob, previste dalla legge e riferite all'aumento di capitale, sono state infatti condizionate da tale difforme rappresentata condizione di VB, la cui reale consistenza, ove fosse stata, come doverosamente per legge, palesata, avrebbe portato tali organismi a ben diverse determinazioni.

<sup>376</sup> Sul punto, deve essere evidenziato che la deduzione difensiva, finalizzata ad escludere l'integrazione del reato di cui si tratta, sulla base della presunta completezza del patrimonio informativo a disposizione della Consob, conseguente alla collaborazione con la Banca d'Italia, non può essere accolta in quanto: le informazioni rese a Consob dalla Banca d'Italia erano relative a quanto alla stessa noto all'esito delle due ispezioni del 2013; ulteriori decurtazioni del PDV al 31/12/2013 sono emerse a seguito delle verifiche ispettive della BCE nonché del CA; l'ostacolo deve essere valutato nei rapporti tra vigilante e vigilato, che è per legge obbligato a fornire informazioni complete e veritiere, a nulla rilevando che le medesime possano essere ottenute *aliunde* dall'ODV.

<sup>377</sup> Documenti prodotti alle udienze del 31.5.2021, del 5.7.2021 e del 3.12.2021.

<sup>378</sup> Vedasi in sintesi la tabella 10.1, riportata a pagina 171 della relazione dei Commissari liquidatori, prodotta all'udienza dell'8.11.2021.



In buona sostanza, l'indicata operazione di aumento di capitale 2014, a fronte della reale condizione della banca (che al 31.12.2013 già risultava priva dei requisiti di continuità aziendale per deficienze patrimoniali), non sarebbe stata di certo positivamente vagliata e autorizzata da Banca d'Italia e da Consob<sup>379</sup>.

Risulta inoltre dimostrata l'ulteriore condotta di ostacolo alla vigilanza contestata nella seconda parte del capo n. 2 della rubrica.

Oltre alle precedenti e fallaci indicazioni sull'effettiva condizione e sulla reale consistenza patrimoniale, VB ha anche fornito a Banca d'Italia ed a Consob rassicurazioni in ordine alla correttezza delle modalità operative di esecuzione del deliberato aumento di capitale e ha, altresì, garantito il ruolo neutro della banca nell'ambito di tale operazione straordinaria.

Tali indicazioni, come emerso in dibattimento, non sono risultate affatto corrispondenti alla realtà.

Gli accertamenti svolti in sede ispettiva dalla Consob, come visto in precedenza, hanno infatti appurato numerose iniziative della banca, volte a favorire la circolazione azionaria, quali: affidamenti concessi a soci, carenti di liquidità e intenzionati a dismettere i propri investimenti; lettere di rendimento garantito rilasciate ad alcuni soci<sup>380</sup>; impegni assunti nei confronti di altri soci di vendita/riacquisto del titolo o finalizzati a tenerli indenni dal rischio di deprezzamento del medesimo.

È stato anche accertato che, in totale spregio della normativa Mi.FID, la banca ha processato in modo preponderante le operazioni di aumento di capitale secondo le sole regole di appropriatezza, nonostante lo svolgimento di attività di consulenza, operata senza adeguato vaglio dei profili di rischio del cliente.

Tali modalità operative sono state favorite dal mancato utilizzo del sistema applicativo ARS, che era nella disponibilità dell'istituto e che avrebbe consentito di rilevare e bloccare, senza possibilità di riprocessarle, le operazioni non adeguate.

Sempre in tale sede, poi, è risultato anche l'utilizzo da parte di VB del fondo azioni proprie per ben € 100 milioni, deliberato il 13.5.2014.

Tali particolari iniziative, taciute alla vigilanza, sono state poste in essere evidentemente in esecuzione di una politica istituzionale della banca, finalizzata a favorire la circolazione del titolo, altrimenti all'epoca illiquido, in funzione del buon esito dell'aumento di capitale.

---

<sup>379</sup> Cfr. dichiarazioni rese dai tesi Barbagallo e Parascandolo all'ud. del 10.9.2021 e dal teste Vidau all'ud. del 12.7.2021. Quest'ultimo in particolare ha riferito che: "un deficit sul cosiddetto capitale primario di circa 900 milioni; la banca esponeva in bilancio un deficit, ma di 200 milioni [...] quindi in termini di coefficiente ratios, per intendersi, quelli esposti in bilancio a nostro modo di vedere, sulla base della ricostruzione che documentalmente risulterà dalla relazione ex art. 33, erano sovrastimati di circa 3 punti percentuali. Ciò significa anche se, insomma, l'operazione poi di rafforzamento patrimoniale, posta in essere nel 2014, non era in grado di risolvere i problemi della banca, anzi, poi ne ha creato di ulteriori".

<sup>380</sup> Cfr. esiti ispettivi di BCE.



È stato inoltre accertato l'invio da parte di VB di lettere di manifestazione di interesse, effettuato molti mesi prima dell'approvazione dell'aumento di capitale e della precisazione dettagliata delle sue condizioni; lettere con le quali i clienti della banca sono stati informati dell'operazione con invito ad aderirvi.

L'ispezione Consob, infine, ha verificato, anche sulla base di *report* dello stesso *Internal Auditing* della banca del 20.8.2015<sup>381</sup>, l'esistenza di finanziamenti erogati dall'istituto di credito e collegati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Tale circostanza è del tutto contraria a quanto esposto nella citata risposta del 29.8.2014 a firma Consoli, con la quale era stato assicurato alla Consob che, in sede di istruzioni operative, era stata esclusa la possibilità di concedere finanziamenti finalizzati al pagamento delle azioni sottoscritte e che i controlli interni avevano, in ogni caso, rilevato una consistenza minimale del fenomeno.

A fronte della violazione dei doveri di corretta informazione alla vigilanza stabiliti dalla legge (T.U.B. e T.U.F.), come già in precedenza cennato, sono state inflitte all'imputato severe sanzioni pecuniarie dall'autorità di vigilanza, che allo stato risultano confermate in sede giurisdizionale<sup>382</sup>.

Oltre all'elemento oggettivo del reato, sussiste, inoltre, la circostanza aggravante di cui all'art. 2638, co.3 c.c., in quanto VB all'epoca dei fatti era inserita nell'elenco degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in modo rilevante, come risulta dai provvedimenti Consob n. 18492 per l'anno 2013, n. 18974 per l'anno 2014 e n. 19298 per l'anno 2015<sup>383</sup>.

Deve essere precisato che, anche in relazione al capo n. 2 dell'imputazione, risultano contestate plurime fattispecie di reato.

In particolare, nella prima parte dell'imputazione (relativa all'istruttoria di approvazione del prospetto informativo) sono contestate una condotta in danno della Consob ed una in danno della Banca d'Italia, mentre nella seconda parte (relativa alla nota di risposta a firma Consoli del 29/08/2014) è prevista un'ulteriore condotta in danno della sola Consob.

Questo Collegio ritiene, in relazione alla prima parte, che la condotta di ostacolo alla Banca d'Italia debba essere considerata assorbita nel capo n. 1 dell'imputazione.

Deve essere sottolineato, infatti, che le informazioni fornite da Banca d'Italia, nell'ambito della procedura di approvazione del prospetto informativo relativo all'AUCAP, sono state alla stessa richieste direttamente dalla Consob, senza intervento di VB.

<sup>381</sup> Vedasi p. 241 della relazione ispettiva del 10.3.2016, acquisita all'udienza del 31.5.2021. I *report* 539/15 e 372/15 dell'*internal auditing* di V.B. sono stati prodotti dal P.M. all'udienza 10.5.2021.

<sup>382</sup> Vedasi: accertamenti e delibere sanzionatorie di Banca d'Italia e sentenze emesse nei conseguenti giudizi di opposizione, promossi anche dall'imputato Consoli, in docc. prodotti da tale parte civile a partire dall'udienza 4.10.2021 sino a quella del 3.12.2021. Vedasi accertamenti, delibere sanzionatorie CONSOB e sentenza n. 99 del 20.11.2018/15.1.2019 della Corte d'Appello lagunare, relativi all'imputato Consoli, in docc da 12 a 16 prodotti da tale parte civile all'udienza del 3.5.2021.

<sup>383</sup> Cfr. docc. da 33 a 35 prodotti dalla Consob all'udienza del 15.11.2021.

L'ostacolo rispetto all'espressione del parere favorevole reso dall'Autorità di vigilanza bancaria, certamente sussistente<sup>384</sup>, è dunque frutto delle condotte decettive già considerate nel capo n. 1, antecedenti all'imposizione delle misure di rafforzamento patrimoniale.

Nel corso dell'istruttoria condotta dalla Consob, infatti, non risultano esservi state nuove e ulteriori interlocuzioni tra VB e Banca d'Italia, che si è limitata a comunicare gli esiti delle ispezioni svolte nel 2013.

I soli due reati integrati in danno della Consob devono, inoltre, essere riuniti nel vincolo della continuazione, essendo stati evidentemente commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a fronte dell'omogeneità delle condotte e della loro contiguità spazio-temporale.

Parimenti sussistente, per le medesime ragioni, il vincolo della continuazione fra i fatti di cui al presente capo di imputazione e quelli di cui al n. 1.

### **12.1.3. Attribuità delle condotte all'imputato e sussistenza dell'elemento soggettivo**

La falsità dei dati reiteratamente comunicati alle autorità di vigilanza, al fine di sviarne ed ostacolarne in concreto le funzioni, e l'entità delle divergenze tra patrimonio segnalato ed effettivo, sono, ad opinione del Collegio, riferibili al Consoli, nelle qualità indicate in rubrica ed in atti dimostrate<sup>385</sup>.

Dall'istruttoria dibattimentale è emersa infatti la riconducibilità a tale persona dell'intero sistema organizzativo e di gestione dell'istituto di credito<sup>386</sup>.

Nel senso della piena consapevolezza della divergenza tra reale e rappresentato depone la protrazione da parte dell'imputato di tali comportamenti, posti in essere anche durante le plurime vicende ispettive, che hanno riguardato la banca, e nonostante gli esiti negativi delle medesime, che l'imputato ha volutamente ignorato<sup>387</sup>.

Appaiono al riguardo anche massimamente significativi l'andamento e l'operatività dei sistemi primari di controllo interno all'istituto di credito, che durante la lunga gestione del Consoli, si sono dimostrati del tutto inerti o proni nello svolgimento dei propri compiti; solo dopo l'uscita dell'imputato da VB tali funzioni hanno iniziato a collaborare con le ODV nel far emergere la reale situazione di degrado della banca<sup>388</sup>.

<sup>384</sup> Se infatti Banca d'Italia avesse conosciuto la reale condizione economico patrimoniale di VB, avrebbe reso un parere negativo a Consob o comunque avrebbe evidenziato la necessità di ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale.

<sup>385</sup> V. riepilogo in doc. 70 prodotto da Banca d'Italia all'udienza 15.11.2021.

<sup>386</sup> V. al riguardo, oltre alle circostanze emerse in sede di plurime già considerate ispezioni e a partire già da quella del 2009, le dichiarazioni, acquisite ex art. 512 c.p.p., di Luigi TERZOLI, prodotte dal P.M. all'udienza 10.5.2021, nonché quanto ritenuto a sostegno di irrogate sanzioni di vigilanza e corrispondenti conferme valutative in sede giurisdizionale (docc. 35, 39 e 40 prodotti da Banca d'Italia all'udienza 25.10.2021).

<sup>387</sup> Vedasi quanto riferito all'udienza 17.5.2021 dal teste ispettore Biagio DE VARTI, su quanto a lui direttamente riferito dal responsabile dell'area BERTOLO e dallo stesso CONSOLI.

<sup>388</sup> Vedasi, al riguardo quanto riferito all'udienza 14.6.2021 dal teste Vincenzo NARDONE, all'udienza 21.6.2021 dal teste Alberto MITRA ed all'udienza 10.9.2021 dal teste Mauro PARASCANDOLO, nonché il rapporto del 27.3.2015 della società di revisione PWC e la comunicazione del 10.5.2016 dell'*Internal auditing* (docc. 37 e 38 prodotti dalla parte civile Consob all'udienza 15.11.2021) e gli altri report 539/15 e 372/15 dell'*Internal auditing* (prodotti dal P.M. all'udienza 10.5.2021).



Il ruolo preminente ricoperto nell'istituto di credito dall'imputato e la riconducibilità allo stesso degli indirizzi operativi impartiti alle strutture di vertice di VB risultano, infine, confermati sia dagli esiti dei procedimenti giurisdizionali conseguenti alle sanzioni a lui irrogate<sup>389</sup> sia dalle dichiarazioni rese dai testi Stefano Campoccia e Alessandro Gallina (sentiti all'udienza del 18.10.2021) nonché dai teste Francesco Favotto (sentito all'udienza 15.11.2021)<sup>390</sup>.

### **12.2. Capo n. 3 dell'imputazione. L'aggiotaggio bancario (art. 2637 c.c.)**

Venendo al terzo capo dell'imputazione, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione il reato di aggiotaggio bancario (previsto dall'art. 2637 c.c. e punito con la pena massima di anni cinque di reclusione).

Secondo quanto si legge nel capo d'imputazione, infatti, il reato contestato è stato commesso "dal 2013 e fino al 26/04/2014".

Ora, trattandosi di delitto, la scadenza naturale del termine massimo di prescrizione, in assenza di cause di sospensione del suo decorso<sup>391</sup>, è fissata al 26/10/2021.

Va quindi dichiarata l'estinzione del reato, non sussistendo, sulla base dei dati probatori a disposizione (per la cui analisi si rinvia nello specifico a quanto già illustrato al par. 11 della presente sentenza), i presupposti per un proscioglimento nel merito dell'imputato ex art. 129 co. 2 c.p.p..

### **12.3. Capo n. 4 dell'imputazione. Il Falso in prospetto (art. 173 bis d.lgs. n. 58/1998)**

All'imputato è stato, infine, contestato al capo n. 4 dell'imputazione il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 173 bis d.lgs. n. 58/1998.

Oggetto dell'imputazione è, nello specifico, il contenuto del prospetto informativo (composto da Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi<sup>392</sup>) depositato da VB presso la Consob in data 25/06/2014 e concernente l'offerta pubblica di acquisto azioni VB relativa all'aumento di capitale del 2014<sup>393</sup>.

#### **12.3.1. Le condotte ascritte all'imputato e l'analisi del Prospetto informativo**

Le contestazioni mosse all'imputato riguardano l'aver occultato dati e notizie circa l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società.

<sup>389</sup> Vedasi docc. da 91 a 101 prodotti da Banca d'Italia all'udienza del 3.12.2021.

<sup>390</sup> È significativa la difesa del teste Favotto, dallo stesso avanzata nelle menzionate sedi sanzionatorie e documentata nella produzione doc. 76 dimessa all'udienza del 15.11.2021 da Banca d'Italia. In detto documento, il Favotto a sua discolpa ha evidenziato di essere stato percepito dal Consoli "come un ostacolo insuperabile al mantenimento dello status quo, che un numero consistente di consiglieri voleva invece fosse perpetuato, egli era il soggetto in altre parole che impediva a Consoli di conservare nelle proprie mani l'ampio potere in precedenza esercitato [...] vera e propria sudditanza di una parte significativa del Cda verso il Direttore Generale".

<sup>391</sup> Cfr. sul punto C. Cost., n. 140 del 6/07/2021.

<sup>392</sup> Il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi sono stati posti a disposizione del pubblico presso la sede legale di VB e presso tutte le filiali di VB e delle altre Banche del Gruppo e sul sito internet della banca stessa. Cfr. relazione Consob del 26/01/2017 nel procedimento n. 46237/16.

<sup>393</sup> In merito all'iter di approvazione del prospetto informativo e allo svolgimento dell'aumento di capitale del 2014 si rinvia integralmente a quanto già indicato al par. 6 della presente sentenza.

In particolare, non sono state riportate nel Prospetto informativo le doverose circostanze relative:

a) ai rilievi rappresentati alla società Veneto Banca dalla Banca d'Italia con nota del governatore in data 6 novembre 2013, relativamente alle modalità utilizzate in precedenza nell'ambito della procedura di determinazione del valore delle azioni, non ispirate a principi di prudenza e non aderenti alla redditività aziendale;

b) alla determinazione del prezzo di offerta delle azioni, risultato di un ampio esercizio, di tipo discrezionale e politico, del potere del Consiglio di Amministrazione di proposta all'Assemblea dei soci, finalizzato a soddisfare le aspettative di costoro ed a far apparire stabile il capitale investito, piuttosto che il corretto risultato di una procedura basata su apposita policy (di tal che il valore delle azioni era stato ampiamente sopravvalutato);

c) al significativo controvalore complessivo dei finanziamenti potenzialmente correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni di Veneto Banca, concessi fino al 31/05/2014;

d) ai rilievi operati da Banca d'Italia, nella nota del 6/11/2013, in merito al controvalore di euro 157 milioni di finanziamenti strumentali all'acquisto di azioni (risultante dal campionamento delle posizioni di importo più rilevante), in cui la condizione di azionista si associava a quella di prestatore di credito;

e) alle specifiche criticità rilevate da Banca d'Italia in merito al ruolo svolto dal direttore generale ed ex amministratore delegato Consoli Vincenzo (in relazione al quale era stata evidenziata un'eccessiva concentrazione di poteri) ed alle carenze riscontrate nel processo di erogazione del credito;

f) all'avvenuto utilizzo del fondo azioni proprie (iscritto nel bilancio 2013 per euro 200 milioni) per operazioni di acquisto di azioni Veneto banca per un importo di oltre euro 100 milioni (come regolato in data 03/06/2014), utilizzo che di fatto limitava la capacità della banca di favorire una significativa liquidità delle azioni a favore dei relativi possessori intenzionati a vendere i propri titoli.

L'istruttoria svolta ha provato che i dati indicati dall'emittente nel Prospetto informativo e, così offerti al pubblico, non rispecchiavano la reale situazione economico-finanziaria dell'Istituto di credito stesso, che è risultata artatamente artefatta in termini notevolmente migliorativi.

In primo luogo, infatti, è risultato che le informazioni fornite da VB alle Autorità di Vigilanza non erano aderenti ai reali dati patrimoniali dell'Istituto bancario.

La situazione di crisi conclamata ed irreversibile di VB infatti era già evidente al 31/12/2013 (quindi ben prima dell'approvazione della proposta di aumento di capitale).

Sul punto, appare di particolare rilievo quanto emerso nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

È proprio il teste Vidau, infatti, a riferire che i segnali della gravissima crisi, sebbene fossero già evidenti al 31/12/2013, non erano stati rappresentati nei dati contabili esposti dalla Banca.

Più nello specifico, in merito alla riclassificazione dei dati alla fine del 2013, sono state indicate le decurtazioni da apportare in 1,9 miliardi di euro rispetto al valore del patrimonio netto contabile (indicato dalla Banca in 2,9 miliardi di euro), con conseguente *deficit* del capitale primario per almeno 800/900 milioni di euro (a fronte dei 200 milioni indicati a bilancio).

Il teste Vidau ha poi affermato che tale condizione patrimoniale non avrebbe potuto essere risolta nemmeno a fronte di un esito totalmente positivo dell'aumento di capitale disposto nel 2014.

Ebbene, già questi dati consentono di ritenere provata la sussistenza della condotta materiale contestata all'imputato, in quanto la situazione fotografata da VB nel Prospetto informativo era talmente lontana da quella reale da essere certamente idonea ad indurre in errore il pubblico degli investitori, qualificati e non.

Le discrasie fra la situazione effettiva di VB e quella dallo stesso Istituto rappresentata hanno trovato riscontro anche negli esiti di AQR e nelle valutazioni effettuate dal CTP del P.M..

Ebbene, il quadro complessivo riportato nel Prospetto informativo (così come le informazioni fornite dalla Banca alle Autorità di vigilanza) raffigurava una situazione patrimoniale grandemente fuorviante.

Infatti, le stesse (false) informazioni che hanno, dapprima ostacolato le funzioni degli ODV, hanno poi, una volta diffuse al pubblico, in sede di aumento di capitale, inciso sulle scelte dei singoli investitori, i quali si sono appunto determinati sulla base di una rappresentazione di VB dolosamente migliorata rispetto a quella reale.

L'alterazione dei dati ha fatto sì che l'immagine della Banca apparisse al pubblico quale solida e credibile, così da indurre in errore i destinatari delle informazioni e portarli ad investire i propri risparmi, acquistando le azioni VB, ad un prezzo rivelatosi per di più notevolmente superiore a quello effettivo.

**12.3.1.1. Omesse informazioni in merito alla determinazione del prezzo delle azioni (lett. a e b del capo n. 4 dell'imputazione)**

Nel Prospetto non sono state riportate in modo completo tutte le informazioni relative alle modalità utilizzate da VB nella determinazione del prezzo delle azioni.

È pur vero infatti che nel Prospetto è indicato che il prezzo di offerta è stato determinato prendendo a riferimento il valore delle azioni di VB stabilito dall'assemblea dei soci del 26/04/2014 (pari ad euro 39,5), applicandovi uno sconto dell'8,861%, e che il CdA, nella determinazione del valore delle azioni di VB, ha seguito la *policy* interna che prevedeva l'applicazione del metodo patrimoniale complesso e del metodo del *Dividend Discount Model* nonché di quello di confronto del *price book value*.

Nondimeno, nel Prospetto informativo stesso è stato omesso ogni riferimento alla discrezionalità adoperata dal CdA nella determinazione del prezzo dell'offerta, che è risultato determinato in termini non prudenziali e soprattutto non aderenti alla redditività aziendale.



Non è stato nemmeno fatto riferimento ai rilievi rappresentati a VB dalla Banca d'Italia con nota di data 6/11/2013, relativamente alla tecnicità utilizzata in precedenza nell'ambito della procedura di determinazione del valore dell'azione e ritenuta di fatto non coerente con la *policy* interna.

Sul punto va ricordato che già all'esito della seconda ispezione di Banca d'Italia del 2013 era infatti emerso che VB negli ultimi anni aveva incrementato sistematicamente il prezzo dell'azione e che la determinazione del valore non era stata ispirata a principi prudenziali né ancorata alla redditività aziendale.

Il prezzo delle azioni era stato piuttosto determinato dal Consiglio in modo sistematicamente crescente, pur a fronte della fase di crisi e di un risultato di conto economico negativo.

Il teste La Ganga ha confermato che dall'analisi ispettiva condotta erano emersi alcuni aspetti critici in merito al processo e alle modalità di determinazione di detto valore, ovvero:

- l'arbitrarietà di alcuni parametri utilizzati da VB per la determinazione del valore delle azioni, la cui incidenza sulla determinazione del prezzo finale era marcata;
- l'utilizzo di una proiezione di redditività fatta su cinque anni e basata su proiezioni "eroiche"<sup>394</sup> di crescita costante e significativa dei flussi di cassa.

Inoltre, sempre in base a quanto riferito dai La Ganga, i periti esterni incaricati da VB per verificare se la prassi operativa aziendale di determinazione del valore dell'azione rispecchiasse i criteri stabiliti dalle *policy* aziendali, prendevano per assodati i dati forniti dall'Istituto di credito e li riapplicavano correttamente in base alle metodologie utilizzate; detti parametri non risultavano però corroborati da analisi oggettive che ne garantissero la robustezza<sup>395</sup>.

Successivamente, anche dalle indagini ispettive condotte da Consob nel 2015<sup>396</sup>, sono emerse analoghe criticità, ovvero che il prezzo delle azioni era stato determinato nella parte alta dell'intervallo di valori, definito sulla base dei metodi di valutazione previsti dalla *policy*, a fronte della necessità di salvaguardare il rapporto fiduciario con i soci.


Ancora il teste Maviglia in riferimento alla determinazione del prezzo delle azioni ha osservato che il prezzo stesso era stato già nel 2013 determinato in maniera non prudenziale e discostandosi per certi aspetti rispetto alla *policy* stabilita dalla Banca.

Inoltre, nell'ambito dell'aumento di capitale, era stato determinato un prezzo di 39,5 euro, sulla base di una decisione politica, volta a mantenere la fiducia degli investitori, e della (consapevole) necessità di mantenere una continuità nel valore delle azioni.

<sup>394</sup> Cfr. p. 86 del verbale stenotipico dell'ud. del 17/05/2021.

<sup>395</sup> Il valore dell'azione, in sede di aumento di capitale, è stato validato dalla *fairness opinion* dell'8/04/2014 dello Studio Pozza-Provasoli (incarico affidato della stessa Banca in data 27/03/2014, quando il Consoli era ancora AD) in adempimento della *policy* aziendale. Nel parere non è stata però realizzata alcuna analisi circa la ragionevolezza delle ipotesi reddituali, operative e strategiche contenute nel piano economico 2014-2018, presupponendo la loro accuratezza e razionalità in considerazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca, e del rispetto delle normative.

<sup>396</sup> Cfr. docc. prodotti dal P.M. all'ud. del 31/05/2021.



Tali informazioni non sono però state indicate nel Prospetto informativo, ove era stato piuttosto riportato che il prezzo era stato determinato in aderenza alla *policy* aziendale.

Anche il teste Condemi, Presidente del Collegio Sindacale di VB, ha riferito che il valore dell'azione in vista dell'offerta di aumento di capitale era stato determinato in forza di una *policy* risalente nel tempo e sostanzialmente non adeguata a rappresentare esattamente i valori contabili, che erano alla base della determinazione del prezzo dell'azione.

Alla luce delle richiamate emergenze istruttorie, risulta dunque provato che VB, omettendo di mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alle modalità di determinazione del prezzo delle azioni ed attribuendo al titolo un valore in costante crescita negli anni, ha dato un'immagine al pubblico di solidità e stabilità.

Immagine che, come si è già detto, non rispondeva assolutamente al vero.

L'aver occultato le notizie relative ai rilievi mossi a VB da Banca d'Italia con nota del 6/11/2013, relativamente alla tecnica utilizzata nella procedura di determinazione del valore dell'azione (ritenuta non coerente con la *policy* aziendale) e alla determinazione del prezzo dei titoli (frutto di un ampio esercizio, discrezionale e politico, del potere del CdA, piuttosto che dell'applicazione di una procedura basata su apposita *policy*) integra una condotta idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto stesso, che, non correttamente informati sul reale valore da attribuire alle azioni, sono stati indotti a sottoscrivere l'aumento di capitale.

Si tratta infatti anche in questo caso di notizie ed informazioni che, ove non occultate, avrebbero potuto diversamente orientare le scelte di investimento.

#### **12.3.1.2. Omesse informazioni in merito ai finanziamenti correlati all'acquisto di azioni VB (lett. c e d del capo n. 4 dell'imputazione)**

Nel prospetto informativo non è presente alcun riferimento al valore dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni VB, nonostante il fenomeno fosse già noto ai vertici aziendali, essendo emerso nel corso delle ispezioni di Banca d'Italia del 2013<sup>397</sup>.

Infatti, nella relazione ispettiva di Banca d'Italia (redatta all'esito della seconda ispezione svolta presso VB nel 2013) è chiaramente indicato che, complessivamente, l'ammontare di azioni finanziate con risorse della Banca stessa era pari ad euro 157 milioni<sup>398</sup>.

Ciò nonostante, l'informazione relativa alle azioni finanziate da VB in epoca precedente all'operazione di aumento del capitale, non è stata indicata nel Prospetto in maniera precisa<sup>399</sup>.

<sup>397</sup> Che il problema fosse noto emerge altresì dalla circostanza che in fase di elaborazione delle note operative da inviare alla rete commerciale, la Direzione Generale, al fine di superare i rigorosi limiti imposti dal Collegio sindacale e consentire ai soci l'utilizzo degli affidamenti in essere, ha chiesto un parere legale allo studio Chiomenti, sfociato nella nota operativa del 29/07/2014.

<sup>398</sup> Circostanza sulla quale hanno riferito anche i testi De Varti e La Ganga. Si rinvia integralmente al par. 3 della presente sentenza. Si veda anche quanto riportato dal CTP dott. Terrinoni nella prima parte della propria relazione, come già si è detto al par. 8 della presente sentenza.

<sup>399</sup> Anche il teste Francesco Adria ha riferito sul punto, confermando la carenza di informazioni e notizie sull'ammontare del capitale finanziato nel Prospetto informativo del 2014.



Allo stesso modo, nel Prospetto non viene dato conto delle ricadute sul patrimonio di vigilanza dell'attività di ispezione BCE (all'epoca in corso); infatti nel Documento di registrazione è indicato solamente che era in corso l'ispezione, senza tuttavia riportare i dati in quel momento a disposizione.

Ebbene, la mancata informazione sul capitale finanziato ha contribuito a trasmettere al pubblico una rappresentazione alterata della situazione patrimoniale della società.

Tale dato (omesso nel Prospetto) relativo al valore complessivo dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni VB ha, unitamente alle altre notizie infedeli riportate, inciso sulle decisioni dei risparmiatori, i quali hanno fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto.

Nello specifico, l'assenza di informazione in merito all'esistenza del capitale finanziato ha privato gli investitori di elementi utili per valutare i reali rischi correlati all'operazione di aumento di capitale, tenuto conto delle ricadute che il fenomeno in esame produce sulla situazione economico patrimoniale della Banca e sulla sua prospettiva di sopravvivenza, atteso che il relativo importo deve essere decurtato dai Fondi Propri.

Infatti, la prassi del capitale finanziato (c.d. bacciate) era già radicata da tempo in VB, come è emerso all'esito degli accertamenti ispettivi svolti da Banca d'Italia, BCE e Consob ed era riconducibile al forte squilibrio del mercato secondario delle azioni VB che si era manifestato già nel 2012.

Detta pratica aveva proprio lo scopo di sopperire al notevole decremento delle domande di acquisto delle azioni, in modo da assicurare comunque la negoziabilità del titolo e simulare la funzionalità del mercato.

L'aver omesso di indicare l'entità di tale fenomeno ha determinato negli investitori la falsa convinzione di acquistare un titolo liquido, soprattutto nel periodo precedente l'aumento di capitale.

In definitiva, dunque il Prospetto informativo 2014 non riportando informazioni sul capitale finanziato, non ha dato conto delle ricadute del fenomeno sulla situazione economico-finanziaria della Banca e sulla liquidità delle azioni medesime.

È evidente dunque come tali informazioni avrebbero senza dubbio indotto l'investitore a una maggiore ponderazione della decisione di sottoscrivere l'aumento di capitale, tenuto conto delle ricadute sulla situazione economico patrimoniale della Banca e sulla sua prospettiva di sopravvivenza.

#### **12.3.1.3. Omesse informazioni in merito alle criticità rilevate sul ruolo di Direttore Generale svolto da Consoli e al processo del credito (lett. e del capo n. 4 dell'imputazione)**

Il Prospetto informativo del 2014 non conteneva alcun riferimento alle criticità rilevate da Banca d'Italia in ordine al ruolo svolto da Consoli, limitandosi a riportare la notizia che gli organi sociali erano stati interamente rinnovati e che il Consoli era stato nominato Direttore Generale



(per assicurare la continuità gestionale a VB in presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale integralmente rinnovati<sup>400</sup>).

Risulta invece omessa l'indicazione delle risultanze sfavorevoli rilevate da Banca d'Italia, secondo cui l'eccessiva concentrazione di potere in capo all'AD Consoli aveva inciso sulle disfunzioni della gestione aziendale, atteso che a tale concentrazione di potere non faceva da contrappeso il CdA.

Tale dato risulta di particolare rilievo se si considera che, nonostante l'intervenuto ricambio degli organi collegiali, il potere decisionale effettivo era rimasto concentrato nelle mani del Consoli.

Infatti, il neo costituito CdA era completamente nuovo alle dinamiche gestionali della Banca, i suoi componenti non si conoscevano tra di loro ed avevano (almeno la grande maggioranza) rapporti diretti e personali con Consoli, al quale dovevano la loro posizione in Consiglio<sup>401</sup>.

Sicché nemmeno il nuovo CdA è stato in grado esercitare alcun effettivo e penetrante controllo sulle scelte di indirizzo e decisionali del Consoli.

Ancora, nel Prospetto informativo sono state omesse anche significative notizie in merito alle carenze nel processo del credito.

È pur vero infatti che sono state riportate informazioni inerenti a quanto emerso nella seconda ispezione di Banca d'Italia del 2013 sulle carenze e criticità nel governo societario e nei controlli interni di VB nel processo del credito.

Tuttavia, non sono stati riportati nel suddetto documento gli specifici rilievi formulati da Banca d'Italia, che denotavano significative carenze nelle prassi e procedure della Banca per l'erogazione del credito; in particolare, non è stato esplicitato che:

- in numerosi casi sono mancati approfondimenti sulla situazione economico-patrimoniale della clientela da sovvenire;
- nella fase di affidamento, le istanze di carattere commerciale hanno limitato l'incisività dello scrutinio del merito di credito;
- le analisi delle strutture tecniche non sempre sono state tenute nel dovuto conto da parte degli organi superiori, che hanno deliberato favorevolmente, pur in presenza di rilievi negativi e senza esplicitare le motivazioni alla base della decisione.

Dette circostanze sono risultate chiaramente provate alla luce dell'istruttoria svolta, basti richiamare quanto emerso dalle ispezioni di Banca d'Italia del 2013<sup>402</sup>.

Ebbene, anche queste informazioni, omesse, devono ritenersi rilevanti ai fini della fattispecie per cui si procede, trattandosi di dati inerenti la *governance* dell'Istituto di credito e la valutazione del credito da erogare e quindi di notizie che hanno diretto impatto sull'andamento della Banca.

<sup>400</sup> Si fa riferimento al ricambio degli organi societari avvenuto nella seduta dell'Assemblea dei soci del 26/04/2014.

<sup>401</sup> Cfr. quanto riferito dal teste Favotto all'ud. del 15/11/2021.

<sup>402</sup> Cfr. anche quanto riferito dal teste Vidau all'ud. del 12/07/2021.



Anche tali dati dovevano quindi essere integralmente contenuti nel Prospetto, al fine di correttamente orientare gli investitori.

**12.3.1.4. Omesse informazioni in merito all'utilizzo del fondo azioni proprie (lett. f del capo n. 4 dell'imputazione)**

Anche sul punto è necessario osservare che i dati contenuti nel Prospetto informativo non erano completi.

Nel documento è stata infatti riportata l'indicazione che VB si riservava la facoltà di intervenire nella negoziazione delle azioni con l'utilizzo del fondo acquisto azioni proprie, al fine di agevolare la circolazione del titolo e, soprattutto, di abbreviare i tempi medi di transazione.

Tale indicazione di per sé sola considerata era idonea a ingenerare fondate aspettative negli investitori, in relazione alla capacità di VB di favorire la liquidità delle azioni a vantaggio dei relativi possessori, potenzialmente interessati a vendere gli strumenti finanziari.

Notizia rivelatasi non aderente al vero e, dunque, tenuto conto anche di quanto poi omesso, idonea ad incidere sulle determinazioni degli investitori.

Nel Prospetto infatti era stato omesso di indicare che VB aveva già fatto ricorso al fondo azioni proprie, addirittura nel giugno 2014, proprio al fine di favorire il collocamento delle nuove azioni in sottoscrizione dell'aumento di capitale<sup>403</sup>.

Né detta omissione informativa può ritenersi per così dire "sanata" dal fatto che nella Nota informativa fosse riportata l'avvertenza relativa all'illiquidità delle azioni.

Dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, che negli anni vi era stato un progressivo aumento degli ordini di vendita inevasi ed una conseguente dilatazione del *gap* temporale tra la presentazione della richiesta di vendita, la delibera del CdA e l'effettiva esecuzione dell'operazione<sup>404</sup>.

A ciò aggiungasi che il controvalore delle operazioni di acquisto, effettivamente negoziate da VB al 3/06/2014, era stato di fatto superiore rispetto a quello comunicato da Consoli al Consiglio, atteso che non ricomprendeva tre operazioni di ammontare pari a circa 14 milioni di euro<sup>405</sup>.

È evidente che il fatto che VB al 3/06/2014 avesse utilizzato il fondo acquisto azioni proprie (pari a 200 milioni di euro) per un importo superiore a 100 milioni di euro, ha sensibilmente ridotto la capacità della Banca stessa di fornire liquidità alle azioni.

<sup>403</sup> Cfr. sul punto i risultati dell'ispezione svolta da Consob nel 2015.

<sup>404</sup> In merito si rinvia a quanto emerso dalle indagini svolte dalla P.G.; ebbene, fino al 2010 le richieste di cessioni azionarie sono risultate contenute. È dal 2011 in poi, invece, che è stato rilevato un incremento di tali richieste: dal maggio 2011 alla fine del 2013 VB è ricorsa all'utilizzo del fondo acquisto azioni proprie in via prevalente, incamerando le azioni poste in vendita dai soci/azionisti e attribuendole poi ai nuovi sottoscrittori o ai vecchi soci richiedenti.

<sup>405</sup> Si fa riferimento alle operazioni pervenute in data 3/06/2014 (ovvero nello stesso giorno in cui si è tenuta la riunione del CdA) ed effettuate da SG Ambiente, Saviane Roberto (per il tramite di BIM Fiduciaria) e Zilmet S.p.A., i quali hanno acquistato azioni VB per un totale di complessivi 14 milioni di euro, ottenendo contestualmente da VB l'impegno a liquidare queste azioni a sei mesi, con corresponsione del 3% di interesse. Tutte e tre le operazioni non sono state computate nel calcolo delle operazioni di acquisto mediante utilizzo del fondo azioni proprie alla data del 3/06/2014 e sono state tutte caratterizzate dalle c.d. lettere di rendimento garantito. Sul punto, cfr. quanto riferito in dibattito dal teste Andreotti.



Circostanza che deve ritenersi rilevante ai fini che in questa sede ci occupano.

Ove tale informazione fosse stata resa nota al pubblico nel Prospetto, avrebbe certamente contribuito a determinare le scelte di investimento in relazione ai prodotti finanziari offerti.

Infatti, sia pure non obbligatorio, il possibile intervento del fondo ha creato aspettative negli investitori sulla possibilità di poter dismettere le proprie azioni.

### **12.3.2. Il Ruolo di Vincenzo Consoli**

Le risultanze istruttorie consentono di affermare la responsabilità dell'imputato anche in relazione al reato di falso in prospetto.

Il Consoli è stato, infatti, Amministratore Delegato di VB (dal 29/01/2008 al 26/05/2014) e, successivamente, Direttore Generale (fino al 30/07/2015).

Dalle testimonianze assunte e dalla documentazione in atti risulta provato come lo stesso avesse un ruolo (non solo formalmente ma anche sostanzialmente<sup>406</sup>) apicale e dirigenziale all'interno dell'Istituto di credito.

Nello specifico, quanto alla falsità nel Prospetto informativo del 2014, va osservato che la decisione di approvare la proposta di aumento di capitale è stata deliberata dal CdA del 4/03/2014, quando Consoli rivestiva ancora la carica di AD.

Inoltre, nella seduta del 15/04/2014<sup>407</sup>, lo stesso CdA ha nominato Consoli quale Direttore Generale, contestualmente conferendo (proprio) al Direttore Generale una serie di poteri in materia di prospetti informativi.

Successivamente il nuovo CdA nella seduta del 13/05/2014 si è limitato, in continuità con le scelte politiche e gestionali precedentemente assunte, ad approvare la bozza del Prospetto informativo relativa all'offerta già predisposta dalla struttura operativa facente capo senza soluzione di continuità all'imputato.

In data 14/05/2014 VB ha depositato presso la Consob la bozza del Prospetto informativo ed in data 3/06/2014 il CdA ha approvato le condizioni definitive dell'aumento.

Ebbene, la consapevolezza di Consoli in ordine alle omissioni dei dati rilevanti e alla sostanziale falsità delle notizie contenute nel Prospetto, in particolare in ordine alla situazione patrimoniale della banca, discende dalle sue qualifiche formali (AD prima e DG poi) e dalle deleghe nei confronti dello stesso disposte.

<sup>406</sup> Sul punto si rinvia a quanto riportato nella relazione ispettiva di Banca d'Italia, relativa alla seconda ispezione del 2013. Cfr. inoltre quando dichiarato dal teste De Varti all'ud. del 17/05/2021; dal teste Maviglia all'ud. del 31/05/2021; dal teste Favotto all'ud. del 15/11/2021; dal teste Trinca all'ud. del 5/07/2021. Cfr. anche sentenza n. 99 del 20.11.2018/15.1.2019 della Corte d'Appello di Venezia, relativa all'imputato Consoli (doc. 16 prodotto da Consob all'udienza del 3.5.2021).

<sup>407</sup> Si rinvia al verbale della seduta del CdA del 15/04/2014, prodotto da Consob all'ud. del 15/11/2021 quale doc. 30 pp. 984 ss..



Egli partecipò in prima persona al processo deliberativo relativo all'approvazione dell'aumento di capitale, consapevole della situazione patrimoniale di VB profondamente diversa rispetto a quella prospettata al pubblico<sup>408</sup>.

Il Consoli ha quindi intenzionalmente perseguito l'obiettivo di assicurare il successo dell'operazione di aumento di capitale, alterando agli occhi del pubblico la reale capacità patrimoniale di VB, in danno degli investitori che, sulla base delle false informazioni contenute nel Prospetto informativo, hanno fatto affidamento sulla sua solidità.

A tal fine, il Consoli ha indicato falsi dati in ordine ai requisiti patrimoniali di vigilanza, occultando i rilievi critici già sollevati da Banca d'Italia, le modalità di determinazione del prezzo delle azioni e la scarsa negoziabilità del titolo azionario stesso.

Sussiste dunque pacificamente anche l'elemento soggettivo del reato contestato, atteso che la vendita delle azioni a tali inique condizioni, oltre a danneggiare i sottoscrittori, è stata finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto in favore:

- di VB, che già al 31/12/2013 era in stato di sostanziale dissesto ed ha utilizzato l'operazione di aumento al fine di occultare la propria situazione di crisi e proseguire l'operatività;
- del Consoli stesso, atteso che alla continuità aziendale è conseguito il mantenimento degli incarichi direttivi all'interno dell'istituto di credito da parte del medesimo.

Ne consegue la responsabilità penale del Consoli per le falsità rappresentate e le notizie rilevanti omesse nel Prospetto informativo del 2014.

Va infine evidenziato che sussiste il vincolo della continuazione fra i fatti di cui al presente capo di imputazione e quelli di cui ai capi n. 1 e n. 2, trattandosi comunque di condotte poste in essere sempre al fine di rappresentare verso l'esterno una situazione economico-patrimoniale distorta rispetto al reale.

\*\*\*

### **13. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO**

#### **13.1. Determinazione della pena**

Venendo infine al trattamento punitivo, possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p., alla luce del comportamento processuale dallo stesso tenuto.

Il Consoli, infatti, è stato presente ad ogni udienza dibattimentale e ha mantenuto un atteggiamento positivamente collaborativo (rinunciando a molti dei propri testi indicati in lista,

---

<sup>408</sup> Sul coinvolgimento del Consoli nell'iter decisionale dell'aumento di capitale, si v. dichiarazioni rese all'ud. del 15/11/2021 dal teste Vianello, all'epoca dei fatti incaricato della redazione del prospetto informativo (unitamente a Flavio Marcolin), il quale ha riferito che il Consoli aveva avuto sicuramente contatti con il Marcolin in merito alla redazione del Prospetto e che quest'ultimo faceva riferimento proprio al Consoli per le decisioni sulle questioni più delicate inerenti il contenuto della Nota informativa. Cfr. anche e-mail intercorse fra lo stesso Consoli e Flavio Marcolin, aventi ad oggetto le proposte di modifica al Prospetto avanzate dal Vice Presidente Vardanega (cfr. doc. prodotti all'ud. del 10/50/2021) nonché lettera di risposta alla Consob di data 29/08/2014 a firma del Consoli (doc. 10 prodotto da Consob all'ud. del 3/05/2021).



così consentendo, nonostante l'imminenza della prescrizione del capo n. 4 dell'imputazione, una più celere definizione del procedimento).

Le riconosciute circostanze attenuanti sono da ritenersi equivalenti rispetto alle contestate aggravanti; il giudizio di prevalenza è precluso, attesa la gravità delle condotte e l'entità dei danni cagionati alle parti offese dai reati in questa sede accertati.

Tra i reati stessi, come già si è detto, va inoltre ritenuto il vincolo della continuazione, in quanto posti in essere un unico contesto spazio-temporale (tutti i delitti sono stati commessi in epoca antecedente e prossima al periodo compreso fra il 31/03/2013 ed il 29/08/2014, in Montebelluna e Roma) col medesimo fine di dissimulare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della Banca in danno degli ODV e, così, anche dei risparmiatori.

Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25939/2013, secondo la quale il reato più grave deve essere identificato in quello per cui è prevista la pena edittale massima più elevata all'esito del bilanciamento delle circostanze, va ritenuta più grave la violazione relativa al reato di cui al capo n. 4 dell'imputazione (falso in prospetto), tenuto conto della maggiore pena edittale prevista dall'art. 173 bis T.u.f. rispetto a quella di cui all'art. 2638 c.c., epurato dall'aggravante di cui al co. 3.

In applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi dunque congrua la pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

La gravità dei fatti impone di discostarsi dal minimo edittale, tenuto conto non solo del ruolo apicale dell'imputato all'interno della Banca ma anche delle gravi conseguenze del suo agire nei confronti dei risparmiatori, i quali hanno subito ingenti danni proprio a causa delle condotte riconosciute al Consoli.

L'imputato, infatti, per anni alla guida della Banca, ha assunto decisioni a dir poco imprudenti (in completo spregio delle prescrizioni prudenziali imposte dalla normativa di vigilanza), mettendo consapevolmente a rischio il patrimonio della Banca stessa (primo e più importante presidio per i risparmiatori), occultandone la reale consistenza sia agli ODV che poi anche ai risparmiatori (omettendo di rendere note informazioni rilevanti nel prospetto informativo del 2014, anche in merito alle modalità di determinazione del prezzo delle azioni).

Pertanto, nella maggior gravità del reato di cui al capo n. 4, la pena è così determinata: pena base anni tre di reclusione; aumentata per i reati di cui al capo n. 1 di complessivi mesi otto di reclusione (ovvero, di mesi due di reclusione per ciascuno dei quattro ritenuti delitti); ulteriormente aumentata per i reati di cui al capo n. 2 di complessivi mesi quattro di reclusione (ovvero, di mesi due di reclusione per ciascun reato commesso ai danni di Consob).

La pena irrogata è ostativa al riconoscimento di qualsivoglia beneficio.

Ai sensi dell'art. 29 c.p., Vincenzo Consoli va inoltre dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

### **13.2. La Confisca**



L'art. 2641 c.c. prevede la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto del reato previsto dall'art. 2638 c.c., ed anche dei beni utilizzati per commettere tale delitto, qui all'imputato contestato ai primi due capi d'imputazione.

La stessa norma prevede, in caso di impossibilità di confisca diretta, anche la confisca c.d. per equivalente del patrimonio del reo per un valore commisurato a quello di tali prodotto, profitto o beni utilizzati nella commissione dell'illecito.

Il riferimento, nel caso di specie, non può che essere orientato agli strumenti utilizzati dall'imputato per fornire una falsa rappresentazione delle reale condizione economica, finanziaria e patrimoniale di VB, quindi ai mezzi con i quali tale effettiva realtà è stata, per così dire, gonfiata<sup>409</sup>.

L'ambito e la misura di tale confisca, di carattere eminentemente sanzionatorio<sup>410</sup>, devono quindi essere parametrize all'ammontare dei finanziamenti concessi dall'istituto a terzi per l'acquisto di azioni della stessa banca.

Essi costituiscono infatti gli strumenti utilizzati per rappresentare una realtà economica del patrimonio di vigilanza dell'ente creditizio diverso da quello effettivo, con conseguente ostacolo alle funzioni tutelate dalla norma penale dell'articolo 2628 c.c.<sup>411</sup>.

Tanto premesso, tali strumenti e finanziamenti non sono apprensibili, in via diretta o indiretta, presso l'istituto di credito in quanto, come più volte detto, già in epoca anteriore alla presente pronuncia VB è stata assoggetta a LCA, e quindi i suoi beni non risultano aggredibili, per le stesse ragioni che hanno portato alla sua esclusione del presente giudizio.

Ritiene il Collegio di individuare l'ammontare di tali finanziamenti e, dunque, la misura della confisca in € 221.144.456,00, pari all'importo delle somme erogate dalla banca per l'acquisto delle sue azioni, determinato al 31.12.2013, in sede di LCA<sup>412</sup>.

Tale importo, inferiore a quello quantificato dal consulente del P.M. (circa € 430,8 milioni)<sup>413</sup> e dunque più favorevole all'imputato, appare dato certo in quanto, come più volte sottolineato, la ricostruzione e la riferibilità temporale di tale dato conseguono all'analitica valutazione di tutte le posizioni considerate, operata dai commissari in applicazione della normativa di vigilanza.

<sup>409</sup> Vedasi quanto diffusamente argomentato da Cass., Sez. V, sent. n. 42778/2017 e n. 1991/2019 emesse nella fase cautelare del presente procedimento.

<sup>410</sup> V. Cass, Sez. V, sent. n. 19091/2020 e successive conformi n. 36069/2020, n. 6391/2021 e n. 38034/2021, e già n. 1991 del 29.11.2018/16.1.2019, anche quanto a compatibilità costituzionale di tal tipo di misura.

<sup>411</sup> Vedasi tale principio di diritto ribadito, con riferimento alle citate sentenze n. 42778/2017 e n. 1991/2019, nella successiva della stessa Sez. V n. 6391/2021.

<sup>412</sup> Vedasi p. 171 della relazione dei commissari liquidatori del 14.6.2021, tabella 10, e par. 7.7. dell'allegata relazione di JNP.

<sup>413</sup> Sul punto va osservato che il CTP del P.M. è stato l'unico soggetto, oltre ai commissari, a cristallizzare l'ammontare complessivo delle baciato al 31.12.2013. Infatti, Banca d'Italia ha individuato il relativo valore di euro 157/132 milioni al 31/03/2013 mentre BCE quello di euro 252,7 milioni all'esito dell'ispezione 2015.

Ulteriori finanziamenti sono emersi in relazione all'operazione di aumento di capitale (considerata al Capo 2 di rubrica), il cui ammontare, però, non è stato indicato in maniera sufficientemente precisa ed attendibile in dibattimento<sup>414</sup>, motivo per il quale non si è tenuto conto del relativo importo nella determinazione complessiva della disposta confisca.

\*\*\*

#### **14. LE QUESTIONI CIVILISTICHE**

##### **14.1. Statuizioni civili. Danni da reato e relativa liquidazione**

Venendo ora alle questioni civili, l'imputato va condannato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, che non sono state escluse e che non hanno revocato la loro costituzione.

*In primis*, merita di essere ricordato che con ordinanza resa da questo Tribunale all'udienza dibattimentale del 3/05/2021:

- è stata esclusa la costituzione di parte civile dei soggetti diversi da Consob e Banca d'Italia in relazione ai delitti di cui ai capi di imputazione nn. 1 e 2 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.c.)<sup>415</sup> per difetto di legittimazione ad agire;

- sono state altresì escluse dal processo le parti civili che avevano già aderito alla proposta di accordo transattivo offerta da Veneto Banca S.p.a.<sup>416</sup>; atteso che alcuni difensori hanno depositato le conclusioni chiedendo il risarcimento anche per le parti civili già escluse, va precisato che tali domande non sono state vagliate da parte di questo Tribunale, essendo state avanzate da soggetti che non hanno assunto la veste di parte processuale nel giudizio;

- è stato escluso il responsabile civile Veneto Banca in LCA ed è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla citazione quale responsabile civile di Intesa San Paolo S.p.a.<sup>417</sup>; parimenti dunque non è stata presa posizione in merito alle domande avanzate da alcune parti civili nei confronti di dette società.

A ciò aggiungasi che alcune parti civili non hanno presentato le proprie conclusioni né scritte né orali; sicché deve intendersi tacitamente revocata la relativa costituzione ai sensi dell'art. 82, co. 2 c.p.p.; anche in questo caso, il Tribunale non ha pronunciato statuizioni sul punto.

Nella tabella che segue sono indicate le parti civili la cui costituzione deve intendersi revocata:

<sup>414</sup> Vedasi relazioni acquisite all'udienza del 21.6.2021 e dichiarazioni rese all'udienza del 14.6.2021 dal teste Vincenzo NARDONE.

<sup>415</sup> Per le motivazioni si rinvia integralmente all'ordinanza resa all'ud. del 3/05/2021.

<sup>416</sup> Le parti civili escluse sono state nominalmente indicate nell'elenco allegato all'ordinanza resa all'ud. del 3/05/2021, da intendersi integralmente richiamato in questa sede. Va ricordato inoltre che con successiva ordinanza del 10/05/2021 è stata revocata l'esclusione di parte civile di Vendramin Antonello (posizione n. 127 - avv. Domenico Bottega).

<sup>417</sup> Anche sul punto si rinvia integralmente alla motivazione dell'ordinanza resa all'ud. del 3/05/2021, che si conferma a fronte della richiesta di modifica sul punto avanzata dalle difese di alcune delle parti civili costituite.



Nome della parte civile e relativo n. di posizione	Difensore della parte civile
43. FANELLI MICHELE PASQUALE	AVV. IDA ANGELA D'ADDARIO
43. FANELLI ANTONIO	AVV. IDA ANGELA D'ADDARIO
43. MINOLA MARCO	AVV. IDA ANGELA D'ADDARIO
108. ALLAMPRESE MICHELE	AVV. MATTEO PERCHIUNNO
133. CUNIAL LORENZO	AVV. GIUSEPPE GALZIGNATO
134. VERDE BIO S.R.L.	AVV. GIUSEPPE GALZIGNATO
135. BENEDETTO ANSELMO	AVV. GIUSEPPE GALZIGNATO

Inoltre, ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p., non è stata assegnata alcuna provvisionale alle parti civili che non ne hanno fatto espressa richiesta nelle proprie conclusioni.

Nella tabella che segue sono indicate le parti civili che non hanno richiesto la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale:

Nome della parte civile e relativo n. di posizione	Difensore della parte civile
41. CONTE EZIO	AVV. ALESSANDRO SARTORE CALECA
45. BERGAMIN SANDRA	AVV. EZIO CONTE
45. BOARETTI TINO	AVV. EZIO CONTE
45. BONCI ALFIERO	AVV. EZIO CONTE
45. BOTETTO GIUDO	AVV. EZIO CONTE
45. BRESOLIN ANDREA	AVV. EZIO CONTE
45. CADAMURO ELDA	AVV. EZIO CONTE
45. CAMERIN MARIA	AVV. EZIO CONTE
45. CARMERIN ROSANNA	AVV. EZIO CONTE
45. CAMMOZZO DANILO	AVV. EZIO CONTE
45. CAMMOZZO LUCA	AVV. EZIO CONTE
45. CARLET CARMEN	AVV. EZIO CONTE
45. CASPON FIORELLA	AVV. EZIO CONTE
45. CAVEZZAN FIORENZA	AVV. EZIO CONTE
45. CIAMPICHETTI AUGUSTA	AVV. EZIO CONTE
45. CONCATO MARIA LUISA	AVV. EZIO CONTE
45. CONTE PASQUALE IGNAZIO	AVV. EZIO CONTE
45. DE MARTIN DINA	AVV. EZIO CONTE
45. DE STEFANI MARILENA	AVV. EZIO CONTE
45. FEDERMARMA ROVIGO	AVV. EZIO CONTE

45. FORTIN ROBERTA	AVV. EZIO CONTE
45. FRONTALINI PIETRO	AVV. EZIO CONTE
45. GALANTE MICHELANGELO	AVV. EZIO CONTE
45. GAZZATO FLAVIANO	AVV. EZIO CONTE
45. MALUSA GIUSEPPINA	AVV. EZIO CONTE
45. MARTIN FERNANDO	AVV. EZIO CONTE
45. MASO CORRADO	AVV. EZIO CONTE
45. MICHELINI LEONORA	AVV. EZIO CONTE
45. NARDI LORIS	AVV. EZIO CONTE
45. NARDI MARIO	AVV. EZIO CONTE
45. NESPOLO MARIA RITA	AVV. EZIO CONTE
45. PACCUSSE ELIO	AVV. EZIO CONTE
45. PAGOTTO MIRELLA	AVV. EZIO CONTE
45. PASINI FRANCESCO	AVV. EZIO CONTE
45. PICCIN CINZIA	AVV. EZIO CONTE
45. PICCIN LORIS	AVV. EZIO CONTE
45. PICCIONI LUCA	AVV. EZIO CONTE
45. PIERMATTEI PIERINA	AVV. EZIO CONTE
45. RECH ENNIO	AVV. EZIO CONTE
45. SACCON LUCA	AVV. EZIO CONTE
45. SACCON LUIGI	AVV. EZIO CONTE
45. SANSON ANTONELLA	AVV. EZIO CONTE
45. SPADETTO ASSUNTA	AVV. EZIO CONTE
45. TESEI ANTONIO	AVV. EZIO CONTE
45. TIOZZO NETTI ADA	AVV. EZIO CONTE
45. TIOZZO NETTI MATTEO	AVV. EZIO CONTE
45. TOLIN ALBERTO	AVV. EZIO CONTE
45. TOLIN LUIGI	AVV. EZIO CONTE
45. TONETTO DANIELA	AVV. EZIO CONTE
45. TONETTO LUCIA	AVV. EZIO CONTE
45. VALIER LOREDANDA	AVV. EZIO CONTE
45. VECCHIATI ANNA	AVV. EZIO CONTE
45. ZANATTA IVO	AVV. EZIO CONTE
72. FONTANA CARLA	AVV. MIRKO PALUMBO
113. PAOLO LUIGI MARIA GALASSI	AVV. DAVIDE OSTI





Infine, alcune parti civili nelle proprie conclusioni hanno avanzato richiesta di sequestro conservativo (come richiesta di nuovo sequestro o di estensione di quello già concesso alla parte civile posizione n. 17).

Dette istanze devono essere rigettate, attesa l'evidente natura esplorativa e la genericità dei presupposti posti alla base delle stesse.

A ciò aggiungasi che nel corso del presente procedimento non è emerso che ci siano stati tentativi di dispersione da parte del Consoli del proprio patrimonio; patrimonio che, in ogni caso, risulta sufficientemente capiente rispetto alle provvisori per come riconosciute dal Tribunale in questa sede alle parti civili richiedenti la cautela.

Venendo quindi alla determinazione dei danni e alla loro quantificazione appare opportuno distinguere le parti civili costituite in tre gruppi.

a) Parti civili istituzionali (Banca d'Italia e Consob).

Nel presente procedimento, entrambe le Autorità di Vigilanza hanno richiesto il risarcimento sia dei danni di natura patrimoniale che dei danni di natura non patrimoniale (quali, nello specifico, il danno da frustrazione dei fini istituzionali ed il danno da lesione all'immagine).

Ebbene, merita di essere premesso che dette richieste risarcitorie sono riferite esclusivamente alle fattispecie di cui all'art. 2638 c.c.; quanto a Banca d'Italia in relazione alle condotte di cui ai capi nn. 1 e 2 dell'imputazione e quanto a Consob limitatamente alle condotte di ostacolo di cui al capo n. 2 dell'imputazione.

Va altresì ribadito<sup>418</sup> che, in relazione a dette fattispecie previste dall'art. 2638 c.c., sussiste la legittimazione di Consob e Banca d'Italia a costituirsi parte civile, quali parti offese dai reati<sup>419</sup>.

Infatti, le Autorità Pubbliche di Vigilanza, quali soggetto passivo dei reati di cui all'art. 2638 c.c., a fronte della realizzazione delle condotte di ostacolo, possono subire sia danni di natura patrimoniale che non patrimoniale e, per questo motivo, risultano pienamente legittimate alla richiesta di risarcimento.

Tanto premesso, la prima fattispecie di danno che merita di essere in questa sede riconosciuta è quella di natura patrimoniale.

Essa si sostanzia nei costi sostenuti dalle Autorità di Vigilanza, in relazione alle funzioni esercitate e alle attività poste in essere in risposta al comportamento delittuoso<sup>420</sup>.

Ebbene, sul punto è necessario effettuare delle precisazioni, atteso che non ogni costo sostenuto dalle Autorità di Vigilanza deve essere rifiuto in via risarcitoria.

<sup>418</sup> Si richiama per ulteriori argomentazioni l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 3/05/2021.

<sup>419</sup> Si v. Cass. pen., Sez. 5, n. 1252 dell'8/11/2002; Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005.

<sup>420</sup> Detta pretesa risarcitoria è risultata provata nell'an a fronte dell'istruttoria dibattimentale; nello specifico, tenuto conto di quanto dichiarato dagli ispettori che hanno effettuato gli accertamenti in VB, della documentazione prodotta (relazioni ispettive, note sanzionatorie e lettere interne) e della complessità degli accertamenti posti in essere dalle stesse Autorità.



Deve infatti essere escluso il risarcimento dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività di accertamento e vigilanza svolte dalle Autorità in via ordinaria, che rientrano fra i loro compiti istituzionali e non sono strettamente consequenziali alla commissione di un fatto di reato.

Non sarebbe, infatti, corretto riconoscere, a titolo risarcitorio, le spese sostenute dalle Autorità per l'esecuzione di attività che avrebbero dovuto essere in ogni caso svolte istituzionalmente.

Non deve essere dimenticato infatti, il principio di ordine generale secondo cui affinché una vantata pretesa risarcitoria possa trovare riconoscimento in sede penale, deve sempre sussistere un nesso eziologico fra la condotta attiva od omissiva posta in essere dall'imputato ed il pregiudizio subito, con applicazione rigorosa delle regole della causalità.

Ne discende, quanto al caso di specie, che non deve essere risarcito (quale danno patrimoniale) qualsiasi costo sostenuto dalle Autorità di Vigilanza in relazione all'attività dalle stesse espletata nei confronti di Veneto Banca, bensì solo i costi sostenuti da Banca d'Italia e Consob per lo svolgimento di attività effettuate in risposta al comportamento delittuoso e che non sarebbero state altrimenti eseguite se i reati non fossero stati commessi.

Ebbene, quanto alle richieste in tal senso avanzate da Banca d'Italia, vanno risarciti i costi sostenuti quali oneri aggiuntivi, in termini di risorse impiegate per il lavoro reso necessario in stretta conseguenza alle condotte di reato oggetto di questo procedimento (art. 2638 c.c.).

Nelle proprie conclusioni scritte Banca d'Italia rinvia per la determinazione dei costi aggiuntivi alla nota del 25/10/2021 dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi<sup>421</sup>.

In detta nota però viene fatto esclusivo riferimento alle attività poste in essere dall'Autorità dal 2017 in poi, in relazione all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Tenuto conto di quanto suddetto, l'attività svolta da Banca d'Italia in preparazione ed in relazione alla procedura di LCA non deve essere in questa sede considerata a fini risarcitori, non sussistendo alcun immediato nesso causale fra le condotte di ostacolo e l'espletamento di tale attività.

Sicché, non essendo stata prodotta ulteriore documentazione atta a quantificare detta voce di costo, non risultano allo stato determinabili nel loro preciso ammontare i costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza strettamente intese ed eseguite in diretta conseguenza

<sup>421</sup> Si fa riferimento alla nota prodotta all'udienza del 3/12/2021 sub doc. 89 da Banca d'Italia, ove vengono quantificati i costi sostenuti in euro 524.000,00 ed in euro 1.187.000,00. Nello specifico, in detto documento è riportato che la situazione di fluidità ed incertezza che caratterizzava la complessiva situazione di Veneto Banca S.p.A. ("VB") all'inizio del 2017, ha portato il *Single Resolution Board* (SRB) a decidere di intensificare le attività di pianificazione con lo scopo di innalzare il livello di preparazione per l'avvio delle eventuali azioni di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione, ha svolto attività straordinarie sia collaborando alla stesura del programma e della decisione di risoluzione nell'ambito della partecipazione al relativo *Internal Resolution Team* sia supportando la partecipazione del rappresentante italiano agli organi decisionali del SRB. L'Unità organizzativa competente per tali attività è la Divisione Risoluzione 1 - Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi. I costi sostenuti dalla suddetta Divisione in relazione ai lavori straordinari effettuati per VB sono stati complessivamente quantificati in € 524 mgl. Ancora, è indicato che l'importo di euro 1.187 mgl. va riferito ai costi sostenuti in relazione alla l.c.a. e all'operato dei Commissari liquidatori, per gli anni dal 2017 al 2020.

alle condotte delittuose oggetto del presente procedimento; tanto più se si considera che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, sia la prima che la seconda ispezione condotte da Banca d'Italia in VB erano state già programmate dall'ODV, in via ordinaria e preventiva, e non sono state originate dalle condotte delittuose.

Meritano invece di essere riconosciuti i costi supplementari sostenuti da Banca d'Italia per l'attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria in relazione alle indagini penali che hanno originato il presente procedimento.

A fronte della richiesta relativa a tale voce di danno<sup>422</sup>, come complessivamente avanzata dall'Autorità, però, va precisato che devono essere risarciti solo i danni corrispondenti ai costi relativi all'attività svolta a supporto delle Procure di Treviso e Roma, in relazione agli anni 2013 e 2014, tenuto conto dei fatti per come contestati in questa sede (con esclusione quindi dell'attività svolta da Banca d'Italia per le Procure di Lecce e Potenza nonché di quella svolta negli anni dal 2015 al 2018 in quanto periodi successivi alle contestazioni oggetto dei capi di imputazione).

Anche in relazione a tali voci di danno, va comunque osservato che Banca d'Italia si è limitata ad indicare detti costi, producendo delle note alle quali sono allegati tabelle di quantificazione che non consentono di determinare in modo puntuale i costi relativi alle attività eziologicamente connesse ai fatti del presente processo; né in ogni caso è stata prodotta ulteriore documentazione che provi gli effettivi esborsi sostenuti da Banca d'Italia.

Nemmeno in questo caso è quindi possibile addivenire ad una precisa quantificazione della voce di danno<sup>423</sup>.

Analoghe argomentazioni valgono per il risarcimento del danno patrimoniale richiesto da Consob<sup>424</sup>.

Nello specifico, la Commissione ha infatti evidenziato che l'aggravio all'azione di vigilanza è stato determinato dall'informativa non veritiera fornita da Veneto Banca e che tale circostanza ha condizionato l'attività svolta dalla Consob stessa<sup>425</sup>.

<sup>422</sup> Si v. nello specifico i docc. 88, 88.1 e 88.2 prodotti da Banca d'Italia all'ud. del 3/12/2021. Questo "secondo filone di costi" viene quantificato da Banca d'Italia in 135.550,51 euro – cfr. p. 141 della memoria illustrativa delle conclusioni del 20/01/2022.

<sup>423</sup> È la stessa Banca d'Italia, inoltre, ad indicare nella propria quantificazione complessiva del danno patrimoniale pari a 2.300.000,00 euro, che alcune voci del danno patrimoniale non possono essere provate nel loro preciso ammontare, chiedendo una liquidazione ex art. 1226 c.c. per la parte non suscettibile di prova nel suo preciso ammontare – cfr. p. 141 della memoria illustrativa delle conclusioni del 20/01/2022.

<sup>424</sup> La Commissione nella propria memoria del 20/01/2022 ha quantificato il danno patrimoniale relativo al costo sostenuto dall'Istituto per l'attività di vigilanza nell'ambito delle istruttorie espletate in complessivi euro 397.976,91; indicando in subordine, l'importo di euro 355.808,01 quale danno patrimoniale pari all'aggravio nel dispiego delle funzioni di vigilanza e controllo rispetto a quello ordinariamente profuso rispetto a un'istruttoria di vigilanza "standard" – cfr. pp. 2 ss. della predetta memoria.

<sup>425</sup> Consob nella propria memoria del 20/01/2022 richiama i documenti da 21 a 25 dalla stessa prodotti all'ud. del 3/05/2021; trattasi di note interne di determinazione del costo sostenuto dalla Commissione per l'attività svolta da funzionari e dirigenti nell'ambito della vicenda relativa al presente procedimento. Viene rappresentato che l'aggravio all'azione di vigilanza è stato determinato dall'informativa non veritiera fornita dalla Banca risalente al 12 giugno 2014



Consob ha quindi indicato l'ammontare dei costi sostenuti per le attività svolte ed inerenti alla presene vicenda processuale, facendo riferimento ad una quantificazione delle voci di costo relativa alle ore lavorate da funzionari e dirigenti che non consente una puntuale individuazione dei soli costi sostenuti in aggravio rispetto a quelli relativi alle funzioni ordinariamente espletate.

Detti costi, in ogni caso, non risultano sufficientemente documentati, essendo state prodotte mere note interne dell'Autorità con allegate tabelle di quantificazione.

Sicché sia per Banca d'Italia che per Consob, quanto al danno patrimoniale non può che essere effettuata la liquidazione, in via equitativa, di una provvisionale.

Venendo poi ai danni non patrimoniali, in primo luogo, sussiste il c.d. danno da compromissione delle funzioni istituzionali: le Autorità di Vigilanza a fronte delle condotte di ostacolo hanno subito un danno diretto ed immediato all'interesse sotteso alle loro funzioni istituzionali, alla luce del rapporto di continenza fra bene giuridico tutelato e missione istituzionale dell'ente.

L'ostacolo infatti si traduce in un limite alle funzioni di vigilanza, che vengono inevitabilmente compromesse, impedendo alle Autorità proprio di perseguire i fini istituzionali.

Strettamente connessa a questa figura di danno, è la terza tipologia, ovvero il danno da discredito istituzionale (assimilabile alla categoria del danno all'immagine).

In questo caso, si muove dall'assunto secondo cui se un soggetto è stato in grado di porre in essere un reato lesivo del regolare andamento del mercato, emerge, quale naturale conseguenza, che le Autorità di Vigilanza non hanno saputo esercitare in modo efficace il proprio ruolo di garanti.

Le condotte penali, in altri termini, arrecano un danno alle Autorità di Vigilanza, poiché ingenerano nel pubblico la percezione di un esercizio inefficiente delle relative funzioni.

Nel caso di specie, sussistono entrambe dette voci di danno.

Dalla stessa commissione del reato deriva infatti la lesione e la limitazione delle funzioni di vigilanza; sia Banca d'Italia che Consob, infatti, a fronte delle indicazioni non rispondenti al vero fornite dall'Istituto bancario (nella persona del Consoli), non hanno potuto conoscere la reale situazione economico patrimoniale di Veneto Banca e così assumere le corrette determinazioni di spettanza.

Dette condotte hanno quindi pregiudicato l'esplicazione delle funzioni istituzionali di entrambe le autorità, compromettendone la possibilità di svolgerle correttamente.

Quanto alla lesione all'immagine, la commissione dei reati di ostacolo ha ingenerato la percezione che le Autorità non abbiano saputo svolgere correttamente i rispettivi compiti

---

e, dunque, a un periodo antecedente all'avvio da parte della stessa dell'aumento di capitale 2014. Tale circostanza ha condizionato l'attività svolta dalla Consob: se l'Istituto fosse stato a conoscenza delle reali modalità operative che l'intermediario stava ponendo in essere, avrebbe differentemente condotto la propria azione, con ciò limitando gli aggravii successivi dovuti ad esiti ispettivi particolarmente complessi ed articolati nonché alla necessità di ricostruire ai fini di specifica contestazione e di segnalazione alla Procura le difformità fra quanto comunicato dalla Banca e gli esiti ispettivi medesimi (cfr. doc. 24 prodotto da Consob all'ud. del 3/05/2021).



istituzionali, diminuendo così la credibilità delle azioni di vigilanza nonché la fiducia e la considerazione dell'Autorità da parte del pubblico in generale.

Il danno nello specifico è stato determinato dall'impatto che la vicenda ha avuto sul territorio e dalla rilevanza mediatica del presente procedimento<sup>426</sup>.

A riprova di ciò, inoltre, alcune parti civili nel presente procedimento avevano richiesto la citazione, quale responsabile civile di Consob e Banca d'Italia<sup>427</sup>; circostanza che dimostra come nella collettività si sia sviluppata la convinzione che le Autorità abbiano mal adempiuto ai propri doveri istituzionali.

I danni non patrimoniali non possono che essere liquidati in via equitativa. Non risulta d'altro canto possibile liquidarli in via definitiva, atteso che si sarebbe resa necessaria una specifica istruttoria sul punto, tenuto conto della tipologia e dell'entità dei danni stessi.

In conclusione, tenuto conto dei costi che le Autorità di Vigilanza hanno certamente sostenuto quali oneri aggiuntivi nell'espletamento delle attività ispettive e di vigilanza (seppur allo stato non adeguatamente documentati al fine di quantificarne l'esatto ammontare) nonché dei danni non patrimoniali dalle stesse patiti, va liquidata in via equitativa e, così assegnata, una provvisoria immediatamente esecutiva, da computarsi nella liquidazione definitiva pari:

- ad euro 150.000,00 in favore della parte civile Banca d'Italia;
- ad euro 70.000,00 in favore della parte civile Consob.

b) Enti esponenziali (C.o.d.a.c.o.n.s. e Federconsumatori Veneto - Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti).

Nel presente giudizio si sono costituite parti civili C.o.d.a.c.o.n.s. e Federconsumatori Veneto - Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti.

Sul punto, va premesso che, con la già richiamata ordinanza resa all'udienza del 3/05/2021, è stata respinta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di dette associazioni e, tenuto conto delle previsioni contenute nei loro statuti, la costituzione di parte civile è stata limitata ai delitti di cui ai capi di imputazione n. 3 (aggiotaggio bancario) e n. 4 (falso in prospetto)<sup>428</sup>.

Atteso che il reato di cui al capo di imputazione n. 3 (aggiotaggio bancario) è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, le richieste risarcitorie avanzate dagli enti esponenziali costituitisi parti civili nel presente giudizio sono state considerate in relazione al solo capo di imputazione n. 4 (falso in prospetto).

Tanto premesso, va rilevato che nella fattispecie unico danno risarcibile è quello di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione agli interessi diffusi che l'ente, quale esponente, ha

<sup>426</sup> Sul punto, Consob nella propria memoria del 20/01/2022 richiama i docc. 18-19-20 (articoli di stampa) dalla stessa depositati.

<sup>427</sup> Richiesta respinta dal Gup con ordinanza del 9/01/2021 – prodotta all'ud. dib. del 19/04/2021 da Consob.

<sup>428</sup> Si rinvia integralmente sul punto alle argomentazioni svolte nell'ordinanza resa all'ud. del 3/05/2021.



fatto propri, prevedendone la tutela quale fine primario e ragione principale della propria esistenza.

Ebbene, nel caso di specie, non appare possibile effettuare alcuna quantificazione di tale danno, nemmeno a titolo di provvisionale, non essendo stato fornito dalle parti civili rientranti in questa categoria alcun parametro a tal fine utilizzabile.

Gli enti esponenziali devono quindi essere rimessi avanti al Giudice civile per la liquidazione del danno dagli stessi patito in conseguenza del reato di falso in prospetto e deve essere rigettata anche la richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva avanzata dagli stessi C.o.d.a.c.o.n.s. e Federconsumatori Veneto.

c) Parti civili non istituzionali (azionisti e obbligazionisti di Veneto Banca).

Preliminarmente, va ribadito che le parti civili non istituzionali, nei cui confronti viene pronunciata a carico dell'imputato condanna generica al risarcimento del danno, sono quelle non escluse e quelle per le quali non deve intendersi revocata la costituzione di parte civile.

Come suddetto, inoltre, all'udienza dibattimentale del 3/05/2021, la costituzione di parte civile dei soggetti diversi da Consob e Banca d'Italia è stata limitata ai delitti di cui capi di imputazione n. 3 (aggiotaggio bancario) e n. 4 (falso in prospetto), per difetto di legittimazione ad agire in relazione ai delitti di cui ai capi di imputazione nn. 1 e 2 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)<sup>429</sup>.

A ciò aggiungasi che il reato di cui al capo di imputazione n. 3 (aggiotaggio bancario) è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Ne consegue che, in questa sede, le richieste risarcitorie delle parti civili non istituzionali sono state valutate in relazione al solo delitto di cui al capo di imputazione n. 4 (falso in prospetto).

Azionisti e obbligazionisti VB costituiscono una categoria altamente eterogenea a fronte delle differenti posizioni dagli stessi rappresentate, dell'entità del relativo investimento azionario/obbligazionario, dell'epoca in cui azioni/obbligazioni sono state acquistate, della tipologia di investitore ed, infine, del danno da considerare.

Venendo ai danni concretamente risarcibili a tali categorie di soggetti, anche in questo caso è necessario ricordare che una pretesa risarcitoria per trovare riconoscimento in sede penale, deve sempre essere sorretta da nesso eziologico fra la condotta delittuosa ed il pregiudizio subito, secondo le regole della causalità.

È quindi imprescindibile muovere dalla fattispecie di reato in relazione alla quale la pretesa risarcitoria è avanzata; ne consegue che non possono essere risarciti tutti i danni subiti dagli azionisti/obbligazionisti a fronte del dissesto della VB, bensì solo quelli agli stessi derivati quale conseguenza immediata e diretta del delitto di falso in prospetto.

<sup>429</sup> Per le motivazioni si rinvia integralmente all'ordinanza resa all'ud. del 3/05/2021.

Va quindi escluso che il danno patrimoniale corrisponda (come sostenuto dalla parti civili stesse) al controvalore dei titoli posseduti, ovvero alla perdita di valore subita a fronte del deprezzamento dei titoli.

La fattispecie in esame infatti non è integrata da condotte di depauperamento del patrimonio della Banca, che impattano direttamente sul valore del titolo, bensì di falsa informazione al pubblico, che incidono sulla libera determinazione e sulle scelte di investimento.

Il danno in questa sede valutato non deve quindi essere confuso col pregiudizio complessivo subito dagli investitori a fronte dell'intera vicenda che ha visto coinvolto l'istituto di credito veneto, ma deve essere puntualmente circoscritto ai fatti in esame, per come concretamente ascritti all'imputato.

A questo punto è necessario distinguere il danno risarcibile a seconda della categoria di investitori, tenuto conto che rientrano in questa categoria di parti civili coloro che hanno acquistato azioni/obbligazioni in data (anche di molto) antecedente rispetto ai fatti per cui si procede in questa sede, coloro che hanno acquistato le azioni VB nell'ambito dell'aumento di capitale del 2014 e anche coloro che hanno acquistato i titoli successivamente alle condotte delittuose.

Ora, quanto alla prima categoria di soggetti<sup>430</sup>, è possibile ipotizzare un danno patrimoniale da mancato disinvestimento.

In altri termini, se il prospetto informativo avesse rappresentato l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria di VB (senza distorsioni) e tali soggetti fossero quindi stati posti nelle condizioni di conoscere la reale condizione dell'emittente, essi avrebbero determinato diversamente le loro scelte di (dis)investimento, decidendo di porre in vendita i propri titoli.

Al fine, quindi, di quantificare l'entità di tale tipologia di danno, gli azionisti avrebbero dovuto provare il valore al quale sarebbero riusciti a vendere le azioni, in un momento (2014) in cui il titolo era scarsamente appetibile e richiesto.

Venendo poi ai soggetti che hanno acquistato le azioni aderendo all'aumento di capitale del 2014, si fa riferimento al danno patrimoniale che agli stessi è derivato dall'aver aderito all'aumento di capitale a fronte di un prospetto che ha rappresentato valori patrimoniali e finanziari dell'emittente non aderenti al vero.

Anche in questo caso, le parti civili avrebbero dovuto provare, in termini non compatibili con il presente giudizio, l'esatta portata dell'incidenza del prospetto nelle loro scelte di investimento (determinazione del *budget* e individuazione del titolo).

Più complessa è la posizione dei soggetti che hanno acquistato i titoli VB in data successiva ai fatti per cui si procede.

---

<sup>430</sup> Tali soggetti, peraltro, potrebbero essersi avvantaggiati nel corso degli anni dalla evidente sovrastima delle azioni, grazie alla distribuzione continuativa di dividendi ed interessi da parte di VB siano alla prima ispezione del 2013.

Anche in questo caso è possibile ipotizzare che le condotte contestate al capo n. 4 dell'imputazione abbiano loro arrecato un danno, tenuto conto che la falsità delle informazioni contenute nel prospetto è emersa in epoca successiva rispetto al momento di commissione del reato; così protraendosi l'effetto distorsivo delle omissioni informative sulle scelte degli investitori.

Anche questi soggetti avrebbero dovuto provare in quale misura sono stati negativamente influenzati nelle scelte di investimento proprio a fronte delle notizie rilevanti omesse nel prospetto informativo.

Infine, vanno considerati anche i soggetti che hanno acquistato azioni VB sulla scorta di un finanziamento ricevuto dalla VB stessa.

In questo caso, non può essere riconosciuto un danno patrimoniale pari all'importo dagli stessi pagato per l'acquisto dei titoli, avendo gli stessi impiegato (quanto meno in parte) denari non propri.

È possibile però riconoscere, ove debitamente provato, un danno non patrimoniale derivante dalla lesione nella determinazione nelle scelte di investimento.

È evidente che tutti i citati elementi, per le varie categorie di parti civili non istituzionali considerate, avrebbero richiesto allegazioni e prove specifiche, che non sono state offerte nel presente giudizio, anche a causa dei ristretti tempi processuali determinati dall'imminente prescrizione del capo n. 4.

Per tali ragioni, non devono essere accolte le richieste risarcitorie nei termini prospettati dalle parti civili, che hanno domandato la corresponsione della somma pari al deprezzamento dei titoli.


Parimenti il danno non patrimoniale derivante dal reato, per tali categorie di parti civili, non risulta in questa sede quantificabile in via definitiva, nemmeno in via equitativa, tenuto conto, come già si è detto, dell'eterogeneità delle posizioni coinvolte.

Esso si sostanzia nel danno morale, dato dalla sofferenza psicofisica derivata agli investitori dall'essere stati lesi nella loro libertà di autodeterminarsi consapevolmente nelle scelte di investimento/disinvestimento, da un istituto bancario che (nella maggior parte dei casi) aveva acquisito la fiducia degli investitori e fidelizzato la loro affezione.

Per le ragioni suesposte, non si ritiene quindi di potere quantificare in via definitiva i danni subiti dalle singole parti private, le quali dovranno essere rimesse avanti al Giudice civile per la puntuale quantificazione del danno subito.

Tuttavia, nei limiti in cui si ritiene già raggiunta la prova, è stata riconosciuta, alle sole parti civili che ne hanno fatto espressa richiesta, una provvisionale, da computarsi nella liquidazione definitiva.

L'importo così assegnato è stato determinato, in base ad un criterio oggettivo, proporzionale all'entità dell'investimento, nella misura pari al 5% dell'importo nominale del valore delle azioni



o delle obbligazioni acquistate, quale risultante dalla documentazione allegata ai singoli atti di costituzione di parte civile, ed in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte.

L'indicazione di un importo massimo si è resa necessaria al fine di evitare il riconoscimento di provvisori sproporzionati ai danni effettivamente subiti, tenuto conto che alcuni investimenti hanno ad oggetto cifre ragguardevoli.

#### **14.2. Spese di lite in favore delle parti civili. Liquidazione degli onorari dei difensori**

L'imputato va altresì condannato al rimborso delle spese di lite in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo<sup>431</sup>, secondo i criteri di seguito indicati.

Quanto alle parti civili non istituzionali, merita di essere osservato che:

- alcune parti civili si sono costituite in udienza preliminare, mentre altre avanti al Tribunale collegiale (sicché è stata necessariamente differenziata la liquidazione del compenso);
- la quasi totalità delle difese avanti al Tribunale collegiale non ha svolto alcuna attività né nella fase preliminare all'apertura del dibattimento né in quella istruttoria e quindi il loro contributo effettivo alle udienze è stato limitato;
- parimenti, in sede di discussione, quasi tutte le difese si sono limitate a riportarsi alle conclusioni scritte depositate (conclusioni che, salvo qualche eccezione, si compongono di poche pagine).

Va inoltre fin d'ora premesso che, in base al principio della domanda, non è stato riconosciuto ai difensori un compenso maggiore di quello dagli stessi richiesto o per fasi dagli stessi non indicate nelle relative note spese.

Per i soli difensori che si sono dichiarati antistatari, è stato inoltre disposto il pagamento del compenso direttamente in favore del difensore stesso.


Gli importi liquidati inoltre, devono ritenersi complessivi e da imputare in quote parti uguali per ciascun soggetto rappresentato dal singolo difensore.

Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 12 D.M. 55/2014 indica al comma primo quelli che sono i parametri da considerare ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale.

Al comma secondo il predetto articolo stabilisce poi che quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Nel procedimento in esame, alcuni difensori hanno rappresentato un numero decisamente elevato di parti civili (alcuni anche nella misura di centinaia); sicché si è reso necessario contemperare i criteri dettati dal comma secondo del citato art. 12 con l'esigenza di determinare in modo equo e ragionevole i compensi da liquidare.

<sup>431</sup> Si rinvia integralmente all'elenco allegato al dispositivo della presente sentenza.



Questo Collegio, seguendo i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, Ferrara e Vicenza), ha ritenuto quindi di adottare un sistema di liquidazione basato su scaglioni di valore, parametrati sul numero delle parti assistite dai difensori stessi, mantenendo sostanzialmente ferme le percentuali in aumento.

Tale decisione è stata sorretta dall'intento di garantire che, a fronte di attività sostanzialmente analoghe, il compenso riconosciuto ai difensori sia proporzionale al numero di parti effettivamente assistite dagli stessi e quindi all'impegno profuso.

È stato dunque individuato un importo base, ottenuto facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014, al quale sono stati poi applicati aumenti (attesa l'omogeneità delle posizioni processuali delle parti assistite) per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 15 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (in entrambi i casi la metà del massimo consentito).

È stato quindi ottenuto un importo specifico per ogni parte assistita successiva alla prima e fino alla trentesima.

L'importo base è stato poi diversificato in termini crescenti di valore per i difensori che hanno assistito più di trenta soggetti fino ad un massimo di cento, più di cento soggetti fino ad un massimo di duecento, ed infine, più di duecento soggetti; ottenendo così un importo necessariamente forfettario per le parti successive alla trentesima.

Solo per lo scaglione ricomprendente più di duecento parti (senza liquidazione del compenso per la fase Gup) sono state modificate le percentuali di aumento; applicando un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.


Tale distinzione risulta giustificata dal fatto che il (solo) difensore che rientra in tale scaglione, ha assistito un numero di parti particolarmente elevato (521) se rapportato a quello del (solo) difensore che rientra nel corrispondente scaglione con liquidazione anche del compenso per la fase Gup (che ha assistito 257 parti).

Fatta tale premessa di metodo, di seguito, vengono indicati i parametri utilizzati per determinare l'importo base a seconda dei singoli scaglioni nonché distinguendo a seconda che sia stato o meno riconosciuto anche il compenso per la fase Gup.

L'importo base, relativo allo scaglione da 1 a 30 parti assistite (senza liquidazione del compenso per la fase Gup), è stato determinato in euro 2.160,00; facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio: euro 450,00 (valore medio);
- fase introduttiva: euro 360,00 (valore minimo);
- fase istruttoria: euro 675,00 (valore minimo);
- fase decisionale: euro 675,00 (valore minimo).

Sicché, il compenso riconosciuto al difensore che assiste una sola parte è pari ad euro



2.160,00 (corrispondente all'importo base), oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva è Cpa.

Sull'importo base è stato poi applicato un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 15 per cento (pari ad euro 324,00), fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 5 per cento (pari ad euro 108,00) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta; ottenendo i seguenti importi:

numero di parti rappresentate	compenso riconosciuto
2 parti	2.484,00
3 parti	2.808,00
4 parti	3.132,00
5 parti	3.456,00
6 parti	3.780,00
7 parti	4.104,00
8 parti	4.428,00
9 parti	4.752,00
10 parti	5.076,00
11 parti	5.184,00
12 parti	5.292,00
13 parti	5.400,00
14 parti	5.508,00
15 parti	5.616,00
16 parti	5.724,00
17 parti	5.832,00
18 parti	5.940,00
19 parti	6.048,00
20 parti	6.156,00
21 parti	6.264,00
22 parti	6.372,00
23 parti	6.480,00
24 parti	6.588,00
25 parti	6.696,00
26 parti	6.804,00
27 parti	6.912,00
28 parti	7.020,00
29 parti	7.128,00
30 parti	7.236,00

Agli importi indicati nella tabella che precede devono essere applicati rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

Va precisato che all'avv. Barile, che assiste una sola parte civile, è stato riconosciuto il minor compenso di euro 1.485,00 (anziché di euro 2.160,00), oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa; ciò in quanto il predetto difensore non ha richiesto alcun compenso per la fase istruttoria.

Il compenso allo stesso riconosciuto è quindi stato determinato, facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio: euro 450,00 (valore medio);
- fase introduttiva: euro 360,00 (valore minimo);
- fase decisionale: euro 675,00 (valore minimo).

L'importo base, relativo allo scaglione da 31 a 100 parti assistite (senza liquidazione del compenso per la fase Gup), è stato determinato in euro 2.525,00; facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio: euro 450,00 (valore medio);
- fase introduttiva: euro 500,00 (fra il valore minimo ed il valore medio);
- fase istruttoria: euro 675,00 (valore minimo);
- fase decisionale: euro 900,00 (fra il valore minimo ed il valore medio).

Sull'importo base pari ad euro 2.525,00 è stato applicato un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 15 per cento (pari ad euro 378,00), fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 5 per cento (pari ad euro 126,00) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Sicché, il compenso riconosciuto al difensore che assiste da 31 a 100 parti è pari ad euro 8.447,00, oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

L'importo base relativo allo scaglione da 101 a 200 parti assistite (senza liquidazione del compenso per la fase Gup) non è stato determinato, non essendoci difensori che rientrano in tale scaglione.

L'importo base, relativo allo scaglione da 201 parti assistite in poi (senza liquidazione del compenso per la fase Gup), è stato determinato in euro 3.420,00; facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio: euro 450,00 (valore medio);
- fase introduttiva: euro 720,00 (valore medio);
- fase istruttoria: euro 900,00 (fra il valore minimo ed il valore medio);
- fase decisionale: euro 1.350,00 (valore medio).



Sull'importo base pari ad euro 3.420,00 è stato applicato un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento (pari ad euro 684,00), fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 10 per cento (pari ad euro 342,00) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Sicché, il compenso riconosciuto al difensore che assiste da 201 parti è pari ad euro 16.416,00, oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

Venendo quindi alla determinazione del valore base, con liquidazione comprensiva anche del compenso per la fase Gup, va precisato che non è stato riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria avanti al Gup (non essendo stata svolta) né per la fase introduttiva avanti al Tribunale Collegiale (avendo i difensori già espletato l'attività ricompresa in detta fase avanti al Gup e non avendone svolto di diversa avanti al Tribunale Collegiale).

Alcuni difensori inoltre hanno chiesto una duplice liquidazione della fase Gup (considerando l'attività svolta avanti al Gup di Roma e a quello di Treviso); sul punto, va rilevato che la fase Gup, così come l'attività che in essa viene svolta, è da considerarsi unitaria, sicché è stato riconosciuto un unico compenso.

Tanto premesso, l'importo base, relativo allo scaglione da 1 a 30 parti assistite (con liquidazione anche del compenso per la fase Gup), è stato determinato in euro 3.195,00 (di cui euro 1.845,00 per la fase Gup ed euro 1.350,00 per la fase avanti al Tribunale Collegiale); facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Gup e al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio avanti al Gup: euro 810,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Gup: euro 360,00 (valore minimo);
- fase decisionale avanti al Gup: euro 675,00 (valore minimo);
- fase istruttoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 675,00 (valore minimo);
- fase decisoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 675,00 (valore minimo).

Sicché, il compenso riconosciuto al difensore che assiste una sola parte è pari ad euro 3.195,00 (corrispondente all'importo base), oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

Sull'importo base è stato poi applicato un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 15 per cento (pari ad euro 479,00), fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 5 per cento (pari ad euro 159,00) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta; ottenendo i seguenti importi:

numero di parti rappresentate	compenso riconosciuto
2 parti	3.674,00
3 parti	4.135,00
4 parti	4.632,00



5 parti	5.111,00
6 parti	5.590,00
7 parti	6.069,00
8 parti	6.548,00
9 parti	7.027,00
10 parti	7.506,00
11 parti	7.665,00
12 parti	7.824,00
13 parti	7.983,00
14 parti	8.142,00
15 parti	8.301,00
16 parti	8.460,00
17 parti	8.619,00
18 parti	8.778,00
19 parti	8.937,00
20 parti	9.096,00
21 parti	9.255,00
22 parti	9.414,00
23 parti	9.573,00
24 parti	9.732,00
25 parti	9.891,00
26 parti	10.050,00
27 parti	10.209,00
28 parti	10.368,00
29 parti	10.527,00
30 parti	10.686,00

Agli importi indicati nella tabella che precede devono essere applicati rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

Merita di essere precisato che all'avv. Trubian, che assiste una sola parte civile, è stato riconosciuto il più elevato compenso di euro 4.095,00 (anziché di euro 3.195,00), oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa; tenuto conto che rispetto agli altri difensori che rientrano in questo scaglione, ha partecipato attivamente alla fase istruttoria e alla discussione finale (non essendosi limitato a riportarsi a conclusioni scritte).

Il compenso allo stesso riconosciuto è quindi stato determinato, facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Gup e al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:





- fase di studio avanti al Gup: euro 810,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Gup: euro 360,00 (valore minimo);
- fase decisionale avanti al Gup: euro 675,00 (valore minimo);
- fase istruttoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 900,00 (fra il valore minimo ed il valore medio);
- fase decisoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 1.350,00 (valore medio).

Parimenti all'avv. Pacchiarotti, che assiste una sola parte civile, è stato riconosciuto il più elevato compenso di euro 3.420,00 (anziché di euro 3.195,00), oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa; tenuto conto che rispetto agli altri difensori che rientrano in questo scaglione, ha partecipato alla fase istruttoria, essendo stati sentiti in dibattimento testi dallo stesso indicati.

Il compenso allo stesso riconosciuto è quindi stato determinato, facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Gup e al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio avanti al Gup: euro 810,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Gup: euro 360,00 (valore minimo);
- fase decisionale avanti al Gup: euro 675,00 (valore minimo);
- fase istruttoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 900,00 (fra il valore minimo ed il valore medio);
- fase decisoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 675,00 (valore minimo).

L'importo base, relativo allo scaglione da 31 a 100 parti assistite (con liquidazione anche del compenso per la fase Gup), è stato determinato in euro 3.560,00 (di cui euro 1.985,00 per la fase Gup ed euro 1.575,00 per la fase avanti al Tribunale Collegiale); facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Gup e al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio avanti al Gup: euro 810,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Gup: euro 500,00 (fra il valore minimo ed il valore medio);
- fase decisionale avanti al Gup: euro 675,00 (valore minimo);
- fase istruttoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 675,00 (valore minimo);
- fase decisoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 900,00 (fra il valore minimo ed il valore medio).

Sull'importo base pari ad euro 3.560,00 è stato applicato un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 15 per cento (pari ad euro 534,00), fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 5 per cento (pari ad euro 178,00) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Sicché, il compenso riconosciuto al difensore che assiste da 31 a 100 parti è pari ad euro 11.926,00, oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.





L'importo base, relativo allo scaglione da 101 a 200 parti assistite (con liquidazione anche del compenso per la fase Gup), è stato determinato in euro 4.405,00 (di cui euro 2.630,00 per la fase Gup ed euro 1.775,00 per la fase avanti al Tribunale Collegiale); facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Gup e al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio avanti al Gup: euro 810,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Gup: euro 720,00 (valore medio);
- fase decisionale avanti al Gup: euro 1.100,00 (di poco inferiore al valore medio);
- fase istruttoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 675,00 (valore minimo);
- fase decisoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 1.100,00 (di poco inferiore al valore medio).

Sull'importo base pari ad euro 4.405,00 è stato applicato un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 15 per cento (pari ad euro 660,00), fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 5 per cento (pari ad euro 220,00) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Sicché, il compenso riconosciuto al difensore che assiste da 101 a 200 parti è pari ad euro 14.745,00, oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

L'importo base, relativo allo scaglione da 201 parti assistite in poi (con liquidazione anche del compenso per la fase Gup), è stato determinato in euro 5.130,00 (di cui euro 2.880,00 per la fase Gup ed euro 2.250,00 per la fase avanti al Tribunale Collegiale); facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Gup e al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio avanti al Gup: euro 810,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Gup: euro 720,00 (valore medio);
- fase decisionale avanti al Gup: euro 1.350,00 (valore medio);
- fase istruttoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 900,00 (tra il valore minimo ed il valore medio);
- fase decisoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 1.350,00 (valore medio).

Sull'importo base pari ad euro 5.130,00 è stato applicato un aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 15 per cento (pari ad euro 769,00), fino a un massimo di dieci soggetti, e quindi del 5 per cento (pari ad euro 256,00) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

Sicché, il compenso riconosciuto al difensore che assiste da 201 parti in poi è pari ad euro 17.171,00, oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

Venendo quindi alla liquidazione del compenso spettante ai difensori che hanno assistito le c.d. parti civili istituzionali, Banca d'Italia e Consob, merita di essere precisato che è stato loro riconosciuto il compenso anche per le fasi di studio ed introduttiva avanti al Tribunale collegiale,



a differenza di quando stabilito in relazione ai difensori delle altre parti civili, tenuto conto della specifica e significativa attività svolta in dette fasi degli avv.ti Ceci e Falciani.

Non è stato invece riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria avanti al Gup, non essendo stata svolta alcuna attività che giustificasse il riconoscimento di detto compenso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 comma primo del D.M. 55/2014 è stato rispettivamente riconosciuto alla difesa di Banca d'Italia un aumento dell'ottanta per cento e alla difesa di Consob un aumento del cinquanta per cento.

Detti aumenti sono stati riconosciuti solo ai difensori delle parti civili istituzionali a fronte della sostanziale diversità di attività e di partecipazione di detti difensori a tutta la fase processuale rispetto ai difensori delle parti civili non istituzionali, i quali ultimi (eccetto qualche posizione) si sono limitati a presentare l'atto di costituzione e le successive conclusioni, assistendo passivamente alle udienze (nella maggior parte dei casi, a mezzo sostituti processuali).

Gli aumenti si giustificano quindi tenuto conto del pregio e della specificità dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della complessità delle questioni affrontate, del numero dei documenti e atti prodotti ed esaminati, della continuità dell'impegno (anche a fronte della frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove entrambi i difensori svolgono la professione in modo prevalente) e del numero di udienze alle quali hanno preso parte.

La differenza percentuale dei due aumenti riconosciuti trova poi giustificazione nel fatto che l'attività difensiva che Banca d'Italia ha posto in essere risulta più ingente rispetto a quella di Consob.

Il compenso è stato quindi determinato facendo riferimento ai valori indicati dal D.M. 55/2014 per i procedimenti avanti al Gup e al Tribunale Collegiale e riconoscendo per ciascuna fase i seguenti importi:

- fase di studio avanti al Gup: euro 810,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Gup: euro 720,00 (valore medio);
- fase decisionale avanti al Gup: euro 1.350,00 (valore medio);
- fase di studio avanti al Tribunale Collegiale: euro 450,00 (valore medio);
- fase introduttiva avanti al Tribunale Collegiale: euro 720,00 (valore medio);
- fase istruttoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 1.350,00 (valore medio);
- fase decisoria avanti al Tribunale Collegiale: euro 1.350,00 (valore medio).

Applicate le predette percentuali di aumento all'importo complessivo di euro 6.750,00, viene quindi liquidato in favore del difensore di Banca d'Italia il compenso di euro 12.150,00 e al difensore di Consob il compenso di euro 10.125,00, oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

Quanto alle spese vive sostenute dai difensori (sia delle parti civili istituzionali che private), sono state riconosciute solamente le spese dagli stessi compiutamente documentate.

\*\*\*



Ai sensi dell'art. 544 co. 3 c.p.p., atteso il carico di lavoro del Collegio giudicante e tenuto conto della complessità del presente giudizio, si è ritenuto equo fissare in giorni novante il termine per il deposito dei motivi.

**p.q.m.**

Visto l'art. 531 c.p.p.,

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di Consoli Vincenzo per il reato di cui al Capo 3) dell'imputazione, essendosi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA Consoli Vincenzo colpevole degli altri reati allo stesso ascritti e, ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.p., equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.,

DICHIARA Consoli Vincenzo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 2641 co. 1 e 2 c.c.,

DISPONE la confisca per equivalente del patrimonio dell'imputato con limite di valore fino ad euro 221.144.456,00.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

CONDANNA Consoli Vincenzo al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, non revocate ai sensi dell'art. 82 co. 2 c.p.p., da liquidarsi in separata sede civile.

RIGETTA la richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva avanzata dalle parti civili C.o.d.a.c.o.n.s. e Federconsumatori Veneto - Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti.

ASSEGNA alle sole altre parti civili che ne hanno fatto espressa richiesta, una provvisionale immediatamente esecutiva, da computarsi nella liquidazione definitiva, pari:

- ad euro 150.000,00 in favore della parte civile Banca d'Italia;
- ad euro 70.000,00 in favore della parte civile Consob;
- al 5% dell'importo nominale del valore delle azioni o delle obbligazioni acquistate ed in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna delle altre parti civili non istituzionali.

CONDANNA l'imputato al rimborso delle spese di lite a favore delle parti civili costituite e non revocate, che liquida come da importi indicati nell'elenco allegato al presente dispositivo, oltre al rimborso forfetario come per legge, Iva e Cpa.

Visti gli artt. 316 ss. c.p.p.,

RIGETTA le avanzate richieste di sequestro conservativo.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,

FISSA in giorni novanta il termine per i motivi.

Treviso, 4 febbraio 2022.

Il Giudice est.  
Dott. Alberto Flocchieri

Il Presidente est.  
Dott. Umberto Donà

Il Giudice est.  
Dott.ssa Carlotta Brusegan

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO  
SEZIONE PENALE

ALLEGATO A DISPOSITIVO DI SENTENZA  
PRONUNCIATA IN DATA 4 FEBBRAIO 2022  
NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI CONSOLI VINCENZO

ELENCO DIFENSORI PARTI CIVILI ED IMPORTI LORO RICONOSCIUTI

DIFENSORE	N. delle POSIZIONI RAPPRESENTATE	IMPORTO LIQUIDATO
Avv. Stefania CECI del Foro di Roma	Posizione n. 46 (corrispondente a n. 1 parte civile - Banca d'Italia)	Euro 12.150,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.) Euro 8.500,00 per spese
Avv. Valentina FALCIANI del Foro di Roma	Posizione n. 47 (corrispondente a n. 1 parte civile - Consob)	Euro 10.125,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.) Euro 8.930,25 per spese
Avv. Stefano TRUBIAN del Foro di Treviso	Posizione n. 1 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 4.095,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Romina ZANVETTOR del Foro di Brescia	Posizione n. 2 (corrispondente a n. 37 parti civili)	Euro 11.926,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Elio ZAFFALON del Foro di Venezia	Posizione n. 3 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Chiara ALTIN del Foro di Treviso	Posizione n. 4 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Sonia RINALDO Foro di Belluno	Posizione n. 5 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)

Avv. David Giuseppe APOLLONI del Foro di Perugia	Posizioni da n. 6 a n. 9 (corrispondenti a n. 4 parti civili)	Euro 3.132,00 per compenso
Avv. Michele D'ANGELICO del Foro di Foggia	Posizione n. 10 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Elisabetta ZULIANI del Foro di Udine	Posizione n. 11 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Carlo ANZIL del Foro di Udine	Posizioni n. 12 e n. 13 (corrispondenti a n. 2 parti civili)	Euro 3.674,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Francesco CORFIATI del Foro di Macerata	Posizioni n. 14 e n. 137 (corrispondenti a n. 79 parti civili)	Euro 8.447,00 per compenso
Avv. Federica RINALDINI del Foro di Milano e dall'Avv. Valeria PROLI del Foro di Milano	Posizione n. 15 per entrambi i difensori (corrispondente a n. 103 parti civili); posizione n. 138 per il solo avv. Rinaldini (corrispondente a n. 6 parti civili)	Complessivi Euro 14.745,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Paolo POLATO del Foro di Venezia	Posizioni nn. 16, 73, 74, 75 e 105 (corrispondenti a n. 167 parti civili)	Euro 14.745,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Franco MORETTI del Foro di Roma	Posizione n. 17 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.) Euro 5.538,15 per spese
Avv. Antonio ANDRISANO del Foro di Brindisi	Posizioni da n. 18 a n. 21 e n. 109 (corrispondenti a n. 5 parti civili)	Euro 3.456,00 per compenso
Avv. Alessandro FILIPPI del Foro di Venezia	Posizioni da n. 22 a n. 29 (corrispondenti a n. 8 parti civili)	Euro 4.428,00 per compenso
Avv. Domenico ATTANASI del Foro di Brindisi	Posizioni da n. 30 a n. 40 (corrispondenti a n. 11 parti civili)	Euro 7.665,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)

Avv. Alessandro SARTORE CALECA del Foro di Treviso	Posizione n. 41 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Salvatore LAGUARDIA del Foro di Potenza	Posizione n. 42 (corrispondente a n. 38 parti civili)	Euro 8.447,00 per compenso
Avv. Antonella SAPORITO del Foro di Bologna	Posizione n. 44 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Ezio CONTE del Foro di Venezia	Posizione n. 45 (corrispondente a n. 52 parti civili)	Euro 8.447,00 per compenso
Avv. Marzia CALLEGARO del Foro di Padova	Posizioni da n. 49 a n. 63 (corrispondenti a n. 14 parti civili)	Euro 8.142,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Pierpaolo SCHIATTONE del Foro di Lecce	Posizione n. 65 (corrispondente a n. 2 parti civili)	Euro 2.484,00 per compenso
Avv. Silvia GIURATO del Foro di Padova	Posizione n. 66 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Matteo MOSCHINI del Foro di Treviso	Posizioni n. 67 e 68 (corrispondenti a n. 521 parti civili)	Euro 16.416,00 per compenso
Avv. Pietro GUIDOTTO del Foro di Treviso	Posizioni nn. 69, 106, 110 e 203 (corrispondenti a n. 52 parti civili)	Euro 8.447,00 per compenso
Avv. Bruno BARBIERI del Foro di Bologna	Posizioni nn. 70 e 114 (corrispondenti a n. 13 parti civili)	Euro 5.400,00 per compenso
Avv. Rosa PARENTI del Foro di Treviso	Posizione n. 71 (corrispondente a n. 28 parti civili)	Euro 10.368,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Mirko PALUMBO del Foro di Milano	Posizione n. 72 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Mauro DE LUCCA del Foro di Treviso	Posizione n. 76 (corrispondente a n. 5 parti civili)	Euro 3.456,00 per compenso

Avv. Marco PACCHIAROTTI del Foro di Ancona	Posizione n. 77 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.420,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Paola MIOTTI del Foro di Padova	Posizione n. 78 (corrispondente a n. 6 parti civili)	Euro 5.590,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Diego PIETROBON del Foro di Padova	Posizioni nn. 79 e 80 (corrispondenti a n. 2 parti civili)	Euro 2.484,00 per compenso
Avv. Franco RAINALDI del Foro di Vicenza	Posizione n. 81 (corrispondente a n. 8 parti civili)	Euro 4.428,00 per compenso
Avv. Francesco TERNULLO del Foro di Verona	Posizione n. 82 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Denis DOMENIN del Foro di Treviso	Posizione n. 83 (corrispondente a n. 2 parti civili)	Euro 2.484,00 per compenso
Avv. Laura BORTOLAMEI del Foro di Padova	Posizione n. 84 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Marisa COSTELLI del Foro di Milano	Posizione n. 85 (corrispondente a n. 3 parti civili)	Euro 2.808,00 per compenso - <i>importo da corrispondere direttamente al difensore, dichiaratosi antistatario.</i>
Avv. Eva FRATTER del Foro di Treviso	Posizione n. 86 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Luisa FIORENTINO del Foro di Vicenza	Posizione n. 87 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Nevio BRUNETTA del Foro di Treviso	Posizione n. 88 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Virgilio CALABRESE del Foro di Padova	Posizione n. 89 (corrispondente a n. 11 parti civili)	Euro 5.184,00 per compenso
Avv. Alessandra BRUNETTA del Foro di Treviso	Posizione n. 90 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso

Avv. Massimo BENOZZATI del Foro di Treviso	Posizione n. 91 (corrispondente a n. 4 parti civili)	Euro 4.632,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Mauro BONATO del Foro di Treviso	Posizione n. 92 (corrispondente a n. 3 parti civili)	Euro 4.153,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Mariastella MAZZON del Foro di Treviso	Posizioni nn. 93 e da 162 a 200 (corrispondenti a n. 39 parti civili)	Euro 8.447,00 per compenso
Avv. Matteo SCUSSAT del Foro di Venezia	Posizione n. 94 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.) Euro 564,20 per spese
Avv. Alberto POLI del Foro di Treviso	Posizioni nn. 95 e 96 (corrispondenti a n. 3 parti civili)	Euro 2.808,00 per compenso
Avv. Maria Italia BARILE del Foro di Pordenone	Posizione n. 97 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 1.485,00 per compenso
Avv. Carlotta BERNARDI del Foro di Treviso	Posizioni nn. 98 e 107 (corrispondenti a n. 16 parti civili)	Euro 8.460,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Renato BERTELLE del Foro di Vicenza	Posizione n. 99 (corrispondente a n. 9 parti civili)	Euro 4.752,00 per compenso - <i>Importo da corrispondere direttamente al difensore, dichiaratosi antistatario.</i>
Avv. Carlotta BIGAL del Foro di Treviso	Posizione n. 100 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Luigi FADALTI del Foro di Treviso	Posizioni n. 101 e n. 161 (corrispondenti a n. 257 parti civili)	Euro 17.171,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)
Avv. Sandra ESPOSITO del Foro di Venezia	Posizione n. 102 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 3.195,00 per compenso (importo comprensivo anche della fase G.u.p.)





Avv. Matteo PICOTTI del Foro di Milano	Posizione n. 103 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Edoardo DE STEFANO del Foro di Roma	Posizione n. 104 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Michele IUDICA del Foro di Milano	Posizione n. 111 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Luigi RAVAGNAN del Foro di Venezia	Posizione n. 112 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Davide OSTI del Foro di Vicenza	Posizione n. 113 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Lucio FERRONATO del Foro di Vicenza	Posizione n. 115 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Michela GRIZZO del Foro di Pordenone	Posizione n. 117 (corrispondente a n. 1 parti civili)	Euro 2.160,00 per compenso
Avv. Domenico BOTTEGA del Foro di Treviso	Posizioni da n. 120 a n. 132 (corrispondenti a n. 13 parti civili)	Euro 5.400,00 per compenso
Avv. Vincenzo CUSUMANO del Foro di Padova	Posizione n. 136 (corrispondente a n. 7 parti civili)	Euro 4.104,00 per compenso
Avv. Erika SCARPA del Foro di Venezia	Posizioni nn. 139 e 140 (corrispondenti a n. 3 parti civili)	Euro 2.808,00 per compenso
Avv. Andrea BONA del Foro di Venezia	Posizioni da 141 a 159 (corrispondenti a n. 17 parti civili)	Euro 5.832,00 per compenso
Avv. Michele PEDOJA del Foro di Treviso	Posizioni nn. 201 e 202 (corrispondente a n. 2 parti civili)	Euro 2.484,00 per compenso

Treviso, 4 febbraio 2022.

Il Giudice est.  
Dott. *Alberto Fraccafieri*

Il Presidente est.  
Dott. *Umberto Donà*

Il Giudice est.  
Dott.ssa *Corotta Brusegan*